

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

CORSO DI LAUREA IN STORIA D'EUROPA



IL CARCERE PRIMA DEL CARCERE: EMERGENZA DEL CARCERE
PUNITIVO E TRASFORMAZIONI DELLA GIUSTIZIA COMUNALE

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Daniela Rando

Correlatore:

Chiar.mo Prof. Giacomo Alberto Donati

Tesi di Laurea di

Davide Casalino

Matricola 484757

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

INDICE

Introduzione	1
0.1. Oggetto della ricerca e inquadramento metodologico	1
0.2. La transizione giuridica: dalla custodia alla pena detentiva	1
0.3. Il fondamento teorico: la <i>Jurisdictio</i> e il ruolo della dottrina	2
0.4. Finalità del potere: la <i>pax</i> e il “Buon Governo”	3
0.5. Dal penale negoziato alla giustizia egemonica	5
0.6. Meccanismi di esclusione e costruzione dell'identità sociale del criminale	7
0.7. Trasformazioni socio-economiche, credito e "pubblica fede"	8
0.8. La cittadinanza come privilegio e il controllo delle condotte	10
0.9. Sintesi e obiettivi della ricerca	15
1. Città e pratiche di giustizia penale	15
1.1 Origini del potere comunale e pluralismo giurisdizionale	15
1.2. Autorità vescovile e transizione istituzionale urbana	16
1.3. Giustizia ecclesiastica e modelli processuali	17
1.4. Carcerazione e trasferimento di modelli canonici alla giustizia laica	18
1.5 Struttura sociale e conflitti politici nei comuni	19
1.6. Trasformazioni della giustizia: dall'accusatorio all'inquisitorio	20
1.7. Giustizia, potere politico e costruzione dell'ordine sociale	21
1.8 Diritto, cultura e istituzionalizzazione del potere	29
2. Legibus ipsis imperamus	34
2.1 Rinascita del diritto dotto e problemi di metodo	34
2.2 La tradizione pavese e la sistematizzazione del diritto	35
2.3. Prassi giuridica, potere e costruzione della giurisdizione	39
2.4. La scuola di Bologna e la rifondazione del sapere giuridico	41
3. Item quia maleficia non debent impunita manere	44
3.1 Dalla giustizia negoziata alla formalizzazione del processo	44
3.2. L'emersione della funzione pubblica della giustizia (XII-XIII secolo)	46
3.3 Dalla prassi alla dottrina: inquisitio e scientia criminalis	47
3.4. Rappresentanza processuale e costruzione dell'apparato giudiziario	48
3.5. Giustizia, potere e disciplinamento sociale (XIII-XIV secolo)	53

4. Civitas diaboli	56
4.1. Il perimetro dell'ordine: l' <i>hostis publicus</i> e la nascita del sistema carcerario	56
4.2. Dalla custodia alla pena: modelli detentivi e influenza dell'inquisizione.....	58
4.3. Le Stinche e la costruzione simbolica del potere punitivo a Firenze	59
4.4. Conflitto politico, Popolo e uso della giustizia come strumento di governo.....	60
4.5. Bologna, istituzioni carcerarie e debito	68
5. Carceres criminalis disciplinae	71
5.1. Detenzione, controllo sociale e ordine urbano nei comuni italiani	71
5.2. Modelli urbani e pratiche detentive	72
5.3. Polizia urbana, prevenzione e trasformazione della funzione punitiva.....	74
5.4. Dottrina giuridica e graduale legittimazione della detenzione	76
5.5. Milano: un primo accenno	78
5.6. Ancora tra riflessione giuridica e reputazione.....	79
5.7. Dalla penitenza alla disciplina.....	82
6. La legittimazione del carcere nell'esperienza comunale	86
6.1. Origini e snodi storiografici della carcerazione medievale	86
6.2. Prassi giudiziaria e costruzione della figura del reo	87
6.3. Guerra, prigionia e prime forme di detenzione strutturata	87
6.4. Dal debito alla custodia: logiche di pressione e sanzione civile	89
6.5. Dalla prassi alla norma: la lenta affermazione del carcere punitivo	90
6.6. Tra prassi e dottrina: la legittimazione incompiuta della pena detentiva	93
7. Considerazioni di sintesi: verso una nuova fisionomia della pena	100

Bibliografia

INTRODUZIONE

0.1. Oggetto della ricerca e inquadramento metodologico

Si proverà qui a muovere dallo studio di un luogo, in questo caso la prigione, per tentare di introdursi in un complesso di problemi, primariamente la questione delle pratiche di coercizione ed esclusione e del loro esercizio nell'azione governamentale. Esaminare la carcerazione nelle città italiane del medio e basso Medioevo per comprendere il concretizzarsi e il convergere di determinate relazioni di potere intese, in questa sede, come forze dinamiche che modellano tanto la vita comunitaria nel suo movimento quanto la singola soggettività, operando sugli spazi, sul tempo e sul corpo degli individui. L'analisi muove dalla specifica fisionomia del carcere medievale: un istituto che, in ossequio alla dottrina e alle norme cittadine, manteneva una funzione *ad custodiendum*, restando formalmente estraneo alla dimensione *ad poenam*. La terminologia delle fonti riflette questa natura cautelare o, con minore frequenza, afflittiva, articolandosi in espressioni quali *captio*, *retentio* o *mancipatio* (la sottomissione fisica del reo o del debitore), e identificando i luoghi di detenzione nelle *stantiae* dei palazzi pubblici o nei *putei* (i pozzi), spazi di segregazione funzionali alla gestione dei bandi e delle insolvenze. Trattare il tema della prigione medievale significa, tra le tante possibilità che ci si offrono, prendere in considerazione questo luogo specifico, spazio privilegiato per un intervento diretto sul corpo sociale e riconoscerne il punto di convergenza tra l'esercizio della forza e quello del diritto, tra la repressione e la persuasione. La carcerazione dunque come *pratica* in cui gli obiettivi di governo delle autorità pubbliche, i mutamenti connessi alla graduale trasformazione delle forme economiche e sociali così come l'influenza di un complesso di mediazioni simboliche e credenze collettive, trovarono una confluenza. Il carcere come "componente" di quel "meccanismo" della giustizia che non ha più potuto, in un certo momento storico, prescindere da tale dispositivo comunitario nel suo sforzo di reprimere i comportamenti ritenuti lesivi per la collettività su cui esercita l'attività securitaria. La reclusione come una forma peculiare *di espressione del diritto* che plasmò processualmente il proprio (s)oggetto definendo, mediante un intervento di *spazializzazione*, alcuni presupposti teorici su cui avrebbe poggiato una nuova politica criminale. Quando si discute di spazi di reclusione si discute innanzitutto e soprattutto di privazioni: privazione di libertà, di movimento e di legami. Il percorso detentivo e la quotidianità carceraria non saranno però al centro di questo studio, l'attenzione sarà rivolta piuttosto alla formazione di quegli apparati, allestiti dalle istituzioni civiche per l'assolvimento di determinate funzioni di controllo, in cui fu sancito, attraverso il gesto dell'incarcerazione, un nuovo istituto della giustizia punitiva.

0.2. La transizione giuridica: dalla custodia alla pena detentiva

L'indagine cercherà di verificare, in una prospettiva ampia sia cronologicamente sia tematicamente, se davvero la «pena dell'internamento come privazione della libertà»¹ fosse ignorata nella realtà medievale oppure se, nella prassi giuridica di quei secoli, si affacciò l'idea che la prigionia potesse diventare una forma autonoma di esecuzione della condanna e il carcere lo spazio fisico del castigo. Nel farsi sede del castigo stesso, e non più solo di custodia in attesa di giudizio, la prigione intercettò trasformazioni politiche e

¹ D. Melossi – M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 21.

normative che ne favorirono il definitivo imporsi. I primi indizi di questo mutamento in ambito giudiziale, che assunse i contorni di una vera svolta solo in piena età moderna, si manifestarono intorno alla seconda metà del Duecento, un cambiamento legato al progressivo radicamento di sistemi politici, economici e fiscali più complessi e diversificati, di modelli istituzionali più strutturati e di un retroterra sociale e ideologico maggiormente eterogeneo e fluido. Tali tendenze affatto generali favorirono un vasto riassetto nelle relazioni tra urgenze politiche e sistemi di sapere, ridefinendo i rapporti tra istituzioni e corpi cittadini e incidendo in maniera sostanziale sui modi in cui le norme vennero pensate, rielaborate e applicate nei diversi contesti comunali italiani. La commistione tra interessi delle autorità locali ed esercizio della giurisdizione trasformò quest'ultima in un mezzo idoneo al raggiungimento di obiettivi politici, incise sul modo in cui ciò che ora chiamiamo sanzione reclusiva si plasmò all'interno di un *corpus* giuridico e di un ordinamento punitivo, supportati e legittimati da una nuova produzione teorica, impegnati nel confronto con tutta una serie di nuove pratiche, situazioni e bisogni sorti da una costante crescita civile e politica della società medievale. Alcune istituzioni di governo, principalmente in ambito urbano, si trovarono a dover rispondere a varie forme di antagonismo e insicurezze proprie di situazioni sociali in evoluzione e fu solo una notevole «creatività istituzionale»² a consentir loro di trovare delle risposte adeguate a diffuse percezioni di tensione e conflittualità, al contrasto tra ordine pubblico e privilegi cetuali o parentali. Vincolare il più possibile le politiche giudiziarie all'azione dei poteri esecutivi si rilevò essenziale per il rafforzamento della loro guida ma, allo stesso tempo, produsse usi normativi che ebbero profondi effetti anche sulle forme dell'apparato repressivo e castigatorio. Fu proprio la *pena*, sia con gli interventi sulla questione del fondamento del diritto di punire, della giustificazione dell'esistenza di una sanzione, sia con la ritualità e il significato sociale di cui fu gradualmente investita, a sancire, specie negli atti della sua commisurazione e distribuzione, l'acquisita consapevolezza della propria posizione di dominio da parte delle magistrature cittadine.

0.3. Il fondamento teorico: la *Iurisdictio* e il ruolo della dottrina

Nel lessico politico medievale la posizione di potere di un soggetto o, come nel nostro caso, di enti quali furono le diverse forme di governo delle città è stata definita come *iurisdictio*³. Il termine, nella sua complessità e stratificazione semantica, stette a indicare l'insieme «del potere ordinato e dell'ordinarsi della società al potente»⁴ e seppur esso affondi le proprie radici in una realtà di tipo feudale, la sua evoluzione ne permise l'uso anche nella legislazione comunale, nell'accezione di «un puro rapporto di potere, valido e ordinato, al servizio del potente, qualunque fossero i suoi mezzi di dominio»⁵. Nella seconda metà del XIII e nei primi anni del XIV secolo la dottrina giuridica, fino allora dedicata all'elaborazione di modelli ideali di organizzazione del reggimento politico, si adoperò per tradurre in termini e principi giuridici l'autorità che i comuni raggiunsero nel panorama dell'Italia centro-settentrionale. *Iurisdictio* «era un simbolo che, insieme, ereditava il vecchio e prometteva il nuovo»⁶ e i giuristi, con la loro riflessione, abbandonarono «lo

² C. Wickham, *Sonnambuli verso un nuovo mondo. L'affermazione dei comuni italiani nel XII secolo*, Viella, Roma, 2017, p.11.

³ P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè Editore, Milano, 2002.

⁴ *Ivi*, p. 183.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ivi*, p. 143.

spirito naturalistico dell'alto-medioevo»⁷ per adeguare questo termine a delle inedite forme di sovranità. Una città poté «organizzarsi giuridicamente, darsi uno *ius proprium*, rendere giustizia»⁸ proprio poiché dotata di *iurisdictio*, «l'asse intorno al quale si ordina la complessiva fenomenologia politico-giuridica medievale»⁹. Secondo il pensiero dell'eminente giurista attivo nell'Italia comunale del XIV secolo Bartolo da Sassoferrato «l'esercizio della potestà pubblica dava luogo ad un unico tipo di funzione: la *iurisdictio*»¹⁰, la quale spaziava tra una pluralità di gradi corrispondenti alla reale capacità di ogni corpo sociale di darsi proprie regole e di esercitare il potere sul territorio. Il giureconsulto marchigiano sostiene che la *iurisdictio* è una «potestas publica introducta ad bonum commune»¹¹, ossia una potestà pubblica finalizzata al bene comune, mediante la quale si stabilisce ciò che è giusto e ingiusto. Con il costituirsi di nuove forme di vita politiche ed economiche, al diritto spettò il compito di attuare una revisione dell'assetto normativo per adattarlo al mutare delle condizioni reali. È ancora Bartolo a sostenere che la città è principe di se stessa nel proprio territorio e possiede «merum et mixtum imperium»¹², riconoscendo ai comuni una piena autonomia giurisdizionale. Tra un «modello proposto di ordine politico»¹³ e l'effettività di questo fu alla legislazione che spettò il compito di operare come strumento di ideazione e legittimazione della prerogativa normante così come dalla forza coercitiva. Lungi dall'esaurirsi in una mera declamazione di titolarità, la norma operava come il congegno necessario alla strutturazione di uffici e magistrature. Indagare in che misura i vertici urbani abbiano modellato la legislazione, mediando tra una dottrina incline all'astrazione, in cui «male si collocavano le forze più nuove e pressanti»¹⁴, e un uso strumentale della coercizione penale volto ad assecondare interessi politici e fazionari, significa orientare lo sguardo verso i concreti equilibri di forza del contesto comunale.

0.4. Finalità del potere: la *pax* e il “Buon Governo”

L'obiettivo di questo studio è delineare i modi e i confini entro cui prese forma un apparato detentivo dotato anche di finalità esplicative. L'analisi si concentra sui fattori politici e sociali che spinsero le autorità pubbliche a dotare le *civitates* di strutture apposite, potenziando i luoghi di custodia già esistenti, e sul nesso tra l'evoluzione del rito penale e l'emergere di una prima realtà penitenziaria.

In una congiuntura nella quale le prerogative e le resistenze delle potestà universali si intrecciarono all'instabilità generata dalla competizione tra soggetti politici di nuova formazione, il perfezionamento di uffici e istituzioni pubbliche, preposti alla produzione normativa e all'esecuzione delle sanzioni, assecondò la graduale estensione del controllo giudiziario alla generalità dei cittadini. Si consolidò così un'azione d'imperio e giudicante la cui logica, perdendo i tratti della negoziazione tra le parti, assunse una fisionomia sempre più istituzionale. La politicità della funzione giuridica si radicò in un assetto di governo in cui le corti laiche svolsero un ruolo non soltanto accessorio rispetto alle magistrature di vertice, ma fondamentale per l'organizzazione della convivenza civile. Il «comples-

⁷ *Ibidem*.

⁸ P. Costa, *Immagini della sovranità fra Medioevo ed età Moderna: la metafora della “verticalità”*, in «*Scienza e Politica*», vol. 16, n. 31, 2004, p. 11.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ M.T. Lo Preiato, *La costituzione politica della città. Trento e la sua autonomia (secoli XIV-XVIII)*, Viella, Roma, 2009, p. 265.

¹¹ Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de iurisdictione*, in Id., *Opera Omnia*, Venezia, 1615, vol. X, col. 397.

¹² Bartolo da Sassoferrato, *Commentaria ad Digestum Vestus*, ad Dig. 1.1.9, in Id., *Opera Omnia*, cit., vol. I, col. 54.

¹³ P. Costa, *Iurisdictio*, cit., p. 185.

¹⁴ *Ivi*, p. 222.

so di legislazione e giurisprudenza», cui fu affidato «il compito di sanzionare tecnicamente e legalmente la violenza espressa dalla *Selbsterhaltung* del potere»¹⁵ offrì un contributo originale e di non poco conto alla stessa definizione istituzionale dei governi cittadini. La giuridificazione dei comportamenti sociali, la codificazione e il mantenimento dell'ordine pubblico, l'ampliamento del novero delle condotte penalmente sanzionabili, la loro repressione, il contrasto o il contenimento dei conflitti fazionari e la gestione delle violenze tra privati concorsero in maniera cospicua allo sviluppo di un'architettura del comando volta al raggiungimento della *pax* della popolazione, una pace che divenne «valore qualificante della *civilitas*»¹⁶. I differenti tentativi, compiuti da altrettanto diversi attori politici, di costruire e dirigere il proprio spazio urbano come un tutto coerente e ordinato si fondarono sull'assunzione di un modello di costituzione politica ideale incentrato sulla realizzazione, nei fatti spesso imposizione, della concordia cittadina. Tale orientamento «verso il bene comune per salvaguardare la pace della comunità»¹⁷ si basò anche sulla convinzione che il diritto, mediante la collaborazione «tra il giurista e l'organizzazione del potere»¹⁸, potesse assurgere a forza unificante della società e che la sua azione ordinatrice, «interprete della dinamica politico-sociale oggettiva»¹⁹ che lo espresse, diventasse attività costruttrice della collettività. L'obiettivo perseguito dalle magistrature comunali è esplicitato con chiarezza già nei proemi statuari. Se negli Statuti bolognesi del 1250 si afferma che le norme sono emanate «ad honorem Dei et beate Maria Virginis et ad bonum et pacificum statum civitatis Bononie, ut inter cives pax et concordia perpetuo conservetur»²⁰, nel Costituto di Siena del 1262 si legge analogamente: «ut civitas Senarum in pace et concordia conservatur, et iustitia recte ministretur, haec statuta edita sunt»²¹. Il ruolo della nascente *scientia iuris*, dei giurisperiti e in generale di tutti quegli intellettuali legati all'orbita del comando cittadino, fu quello di redigere, integrare o correggere le disposizioni di statuti e di *consuetudines* rivelatisi sempre più insufficienti per rispondere in maniera puntuale ed efficace al proliferare dei casi offerti dalla prassi. A Firenze, all'inizio del Trecento, l'ordinamento giuridico viene presentato come strumento volto a garantire che la città «in pace et tranquillitatis statu conservetur et iustitia in ea recte administratur»²², confermando come la funzione primaria della giurisdizione fosse concepita in termini di governo della concordia civile. Se, nel complesso dell'esperienza medievale, e segnatamente entro il perimetro della penisola italiana, i soggetti politici dimostrarono, a causa dell'assenza tra i loro scopi di «un programma di controllo dell'intero “sociale”», una «sostanziale indifferenza per il giuridico»²³ quale specifica ed autonoma forma di ragionamento, ritenendolo mera appendice dell'esercizio del governo, «l'onere di produrre le regole organizzative della vita quotidiana»²⁴ fu demandato alla perizia interpretativa di

¹⁵ M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè Editore, Milano, 1974, p. 2.

¹⁶ P. Grillo, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale*, Viella, Roma, 2018, p. 23.

¹⁷ A. Zorzi, *Le declinazioni della libertà nelle città comunali e signorili italiane (secoli XII-XIV)*, in Id. (a cura di), *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, Viella, Roma, 2020, p. 15.

¹⁸ M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 5.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, L. Frati (a cura di), Regia Tipografia, Bologna, 1869, vol. I, p. 1.

²¹ *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato in Siena*, L. Banchi (a cura di), G. Romagnoli, Bologna, 1863, p. 3.

²² *Statuti della Repubblica fiorentina*, vol. I, *Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-1325*, R. Caggese (a cura di), Olschki, Firenze, 1910, p. 3.

²³ P. Grossi, *Un diritto senza Stato (La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 25, 1996, p. 277.

²⁴ *Ibidem*.

doctores e iudices. Fu, difatti, proprio grazie agli interventi di queste figure di specialisti che si poté dar forma ad una «comunità durevolmente concordante sui principi che, modellando l'assetto delle istituzioni politiche e sociali di sfondo, regolarono le loro relazioni nel tempo»²⁵. Attraverso una serie di interventi sulle forme di presidio territoriale, sulla prassi procedimentale del rito giudiziario e, di conseguenza, sui «procedimenti di costruzione di oggetti giuridici concreti»²⁶, le autorità, coadiuvate dai giuristi di palazzo, intervennero con decisione nel tentativo di dar forma ad una coscienza, o perlomeno un conformismo, civile e politico che considerasse quale fine primo della cittadinanza la solidità e il benessere dell'intero corpo civico. Quello che si è voluto proporre qui è un esame delle funzioni esercitate e dei significati assunti dal carcere nell'Italia del medio e basso Medioevo. L'analisi svolta intende valutare sia l'influenza degli interessi costituiti degli attori sociali dominanti nella formazione della legislazione criminale, sia l'uso politico di un'istituzione in cui si confinarono e si posero sotto vigilanza quegli individui i cui atti costituirono, in vario modo, una minaccia per la collettività ma la cui presenza, all'interno di questo specifico circuito, finiva per riaffermare la stabilità e l'efficacia dell'ordinamento cittadino. Pare così senz'altro applicabile anche a uno studio sulle carceri delle realtà comunali nell'Italia medievale quanto premesso ad una recente ricerca sulla vita carceraria nella Penisola ai giorni nostri, ovvero che non è possibile «comprendere adeguatamente quello che avviene nel carcere senza avere uno sguardo su quanto avviene nelle città»²⁷.

Pur restando lontani dai gradi di efficienza e pianificazione richiesti da una moderna istituzione totale, le carceri medievali guadagnarono gradualmente un ruolo rilevante tra i dispositivi al servizio di progetti politici di contenimento e sanzione dei comportamenti illeciti. Con un'estensione della mansione svolta in precedenza, la prigione, «nell'ambito di quella sorta di “disciplinamento sociale”»²⁸ cui l'Italia comunale andò incontro dalla seconda metà del XIII secolo, iniziò a svolgere un compito, seppur ancora minoritario, nella concretizzazione di processi discriminanti e punitivi.

0.5. Dal penale negoziato alla giustizia egemonica

Con la transizione dalla giustizia privata, faide e composizioni, a quella giurisdizionale, la prigione si affermò quale ambito d'elezione per l'esecuzione della pena. In questa fase di transizione, il carcere divenne la matrice di nuove forme di esclusione, dando vita a una segregazione *de facto* che non sempre coincideva con una chiara definizione *de jure*.

Il sistema di reclusione adottato dai comuni italiani si presentava perlopiù temporaneo e privo di una normativa uniforme. Ciononostante, esso si rivelò congeniale, in più occasioni, all'applicazione della sanzione, prestandosi, laddove necessario, all'esibizione pubblica dell'autorità. Attraverso l'esercizio effettivo della detenzione, il Comune non si limitava a punire il reo, ma definiva simbolicamente la propria sovranità di fronte alla cittadinanza. Parti del «rito giudiziario nel suo concreto alimentarsi»²⁹, spazi fisici funzionali ai processi dei tribunali penali, nei locali delle prigioni, alla custodia preventiva o alla,

²⁵ S. Veca, *La bellezza e gli oppressi. Dieci lezioni sull'idea di giustizia*, Feltrinelli, Milano, 2010, p. 103.

²⁶ Y. Thomas, *L'artificio delle istituzioni*, in Id., *Il valore delle cose*, Quodlibet, Macerata, 2022, p.70.

²⁷ C. Marcetti, *Fuori dal perimetro del carcere*, in «In gabbia, Quaderno del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale», n. 3, 2020, p.95.

²⁸ A. Giorgi, *Ogni cosa a suo posto: i libri maleficiorum nell'Italia comunale: produzione, conservazione e tradizione (secoli XIII-XV)*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, École française de Rome, Roma, 2020, p. 51.

²⁹ E. Amodio, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Giuffrè Editore, Milano, 2016, p.4.

seppur sporadica, punizione detentiva, si accompagnò il tentativo di provocare un risveglio della coscienza, un ravvedimento che rivelasse al reo la propria fallibilità. A partire dalla seconda metà del XIII secolo, nella circolarità tra la figura del carcerato e quella del penitente, due figure già riunite nel diritto ecclesiastico che adottò con largo anticipo rispetto a quello laico la carcerazione punitiva, l'accettazione o, più realisticamente, la rassegnazione a dover trascorrere in carcere un determinato periodo della propria esistenza divenne tappa di un percorso di emendazione morale e redenzione il cui fine non fu solo la punibilità di un reato ma anche la comprensione dell'autentico senso di appartenenza alla comunità civile e cristiana.

Esemplare risulta, a tal proposito, la glossa del teologo e giurista Bartolomeo da Brescia, composta tra il 1240 e il 1245, al *Decretum* di Graziano. Commentando il termine *carcer* nella Causa II, sezione dell'opera dedicata alla risoluzione di casi giuridici complessi attraverso la discussione di specifici quesiti (*quaestiones*), Bartolomeo sostiene che il carcere non costituiva unicamente un luogo di custodia o afflizione ma anche uno spazio consacrato alla penitenza, «*carcer enim ad correctionem datus est, non ad poenam: licet contrarium dicant leges seculares. Sed Ecclesia multum favet correctioni: unde dicitur hic quod datus est ad poenitentiam*»³⁰. La prigione si inserì così in un processo di rielaborazione dei modelli normativi che coinvolse le egemonie cittadine insieme al sostrato ideologico, finendo per toccare ogni aspetto della vita collettiva. Il campo giudiziario fu tra i più aperti ad accogliere le numerose suggestioni provenienti dalla precettistica, dalle forze economiche e dalle fazioni politiche in carica e a riformularle in termini penali per tutelare modelli di comportamento condivisi dalla maggioranza dei consociati. Punto di convergenza tra la definizione dei meccanismi di inclusione ed esclusione e un «mutamento strutturale dell'esercizio della giustizia»³¹, la presa in carico di determinate tipologie di individui da parte della pubblica autorità permise di stabilizzare il ricorso a una struttura dotata di nuove capacità di coercizione e controllo. Fu la necessità di rispondere a disordini sociali, contrasti fazionali e minacce politiche a imporre una riqualificazione di questo istituto; il ricorso alla carcerazione si intrecciò con l'apprestamento di mezzi giuridici idonei, necessari in una fase in cui l'irruzione di inedite volontà politiche agevolò il «processo di affermazione politica di nuovi gruppi sociali e familiari» e la conseguente «legittimazione dei nuovi assetti di potere»³².

Nell'Italia della seconda metà del Duecento, in una temperie in cui faide e vendette erano ancora ben presenti nell'orizzonte mentale e nella pratica degli uomini del tempo, vennero affermandosi con sempre maggior efficacia modalità e spazi giuridici mediante i quali l'autorità pubblica esercitò una forza coercitiva che, se dapprima si affiancò e mediò tra le soluzioni extraprocessuali a cui ricorrevano individui e famiglie, ne agevolò il graduale imporsi come attore principale nella risoluzione dei conflitti in materia penale. Il graduale consolidamento, dalla metà del XII secolo, di un sapere giuridico di tradizione romana offrì ai giuristi quegli strumenti concettuali che permisero di operare una sintesi unitaria dei molteplici diritti locali e particolari. Lo studio dei testi romanistici offrì alla dottrina medievale gli strumenti per sottoporre a revisione i precedenti apparati teorici. Tale fermento intellettuale non rimase confinato alla riflessione accademica, ma influenzò gradualmente le redazioni statutarie comunali, fornendo schemi tecnici per la formulazio-

³⁰ Glossa ordinaria ad *Decretum Gratiani*, C II, q. III, c. XXXII, v. *Carcer*, citata in G. Alberigo, *Chiesa, diritto e ordinamento civile*, Vita e Pensiero, Milano, 1967, p. 248.

³¹ A. Zorzi, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo stato territoriale*, Firenze University Press, Firenze, 2008, p. 188.

³² A. Zorzi, *Negoziato penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in M. Bel-labarba – G. Schwerhoff – A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 13.

ne delle norme penali. In questo senso, la ricezione del diritto romano contribuì a ridefinire le modalità di amministrazione della giurisdizione, orientando la cultura giuridica verso nuovi modelli di regolamentazione civile. Questa vivace fase dottrinale pose le premesse per il superamento della giustizia negoziata tradizionale, volta all'esclusiva soddisfazione dell'offeso e spesso sfociante in faide e vendette, favorendo il ricorso a strumenti di mediazione e risoluzione dei conflitti garantiti dal processo pubblico. Al penale negoziato si affiancò una giustizia *egemonica* «diretta principalmente alla punizione del colpevole, regolata da norme di tipo legislativo...e sempre più formalizzata»³³, una potestà che, ponendo in secondo piano l'aspetto risarcitorio per accentuare la pubblicità della condanna, fu capace di dare una qualificazione giuridica ad un sempre maggior numero di condotte e fatti materiali. La «coesistenza tra forme "private" di soluzione dei conflitti, il ricorso ai metodi processuali, la promozione di accordi di pace, e la repressione penale non si ponevano tra loro in un'elidente concorrenza»³⁴, operavano invece di concerto per imporre una effettività giuridica, per canalizzare e regolare i conflitti interpersonali, sventandone le conseguenze disgreganti sul tessuto collettivo e contribuendo a fissare i contorni della cornice istituzionale dell'ordine costituito. In questa costante interazione tra magistrature e iniziativa privata, un ruolo centrale fu svolto dall'attività di moralizzazione e pacificazione promossa dalle autorità. Tale azione, spesso supportata dalla predicazione religiosa, mirava a diffondere tra la popolazione nuovi modelli di convivenza civile, favorendo l'abbandono della vendetta in favore del ricorso alla legalità istituzionale.

0.6. Meccanismi di esclusione e costruzione dell'identità sociale del criminale

La componente simbolica non era un'astrazione priva di riscontro concreto, ma un elemento costitutivo dell'agire politico medievale, capace di caricare di significati profondi i riti della giustizia e i luoghi della pena. L'esecuzione della sentenza o la reclusione non erano semplici atti amministrativi, ma gesti pubblici volti a orientare l'azione dei consociati. Nell'Italia medievale «gli uomini e le donne erano soliti concepire sé stessi [...] come membri di un corpo sociale: la famiglia, la parentela, il vicinato, la confraternita, la corporazione...il villaggio, la città erano tutti luoghi osmotici»³⁵ dove gli individui si muovevano stabilendo relazioni che «portavano solidarietà ma anche vincoli sociali»³⁶. Quanti si trovarono nella posizione di governare una comunità si dovettero adoperare per mediare fra tre ambiti abitualmente intrecciati tra loro: quello familiare, quello professionale e quello comunitario. Per rafforzare i legami tra gli appartenenti alle compagini cittadine tutte «le forze di potere nell'ambito comunale, tra Duecento e Trecento, sono ricorse a...strumenti di persuasione»³⁷ per facilitare l'accoglimento di norme approntate per moderare la vita cittadina e «conquistare l'opinione pubblica smarrita tra i dissidi interni e le lotte di fazione»³⁸. Nei comuni italiani la morfologia cittadina fu essenzialmente contraddistinta dall'egemonia di singole famiglie e gruppi parentali, da rapporti di tipo clientelare e da forme di solidarietà verticale regolate dai principi di lealtà. I processi di costruzione di quei codici condivisi cruciali per l'interpretazione dei simboli e, di conseguenza, per la formazione di soggettività collettive non poterono esimersi dall'allestire

³³ M. Sbriccoli, *L'inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, tomo I, cit., p. 142.

³⁴ A. Zorzi, *La trasformazione di un quadro politico*, cit., p. 123-124.

³⁵ M. Gazzini, *Costruire la comunità: l'apporto delle confraternite fra Due e Trecento. Alcuni esempi del Nord e Centro Italia*, in «*Rivista di storia della Chiesa in Italia*», vol. 68, n. 2, 2014, p. 331.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ F. Ricciardelli, *Le forme rituali della politica tra Firenze e le città dominate (secoli XIV-XV)*, in «*Annali aretini*», n. XIII, 2006, p. 17.

³⁸ *Ibidem*.

tutto un insieme di codici e cerimoniali, di riti di vario genere capaci di rendere tangibile una coesione collettiva. Questi eventi, «atti fortemente formalizzati ed espressivi»³⁹ capaci di aggregare le varie parti della città, assunsero un significato sempre più profondo poiché offrono «dei codici di riferimento precisi con cui identificarsi»⁴⁰. Tali costruzioni culturali, modi per «regolare socialmente sentimenti, moralità e conflitti»⁴¹, risultarono determinanti nel plasmare una partecipazione diffusa, intervennero su quell'ordine consuetudinario che continuò a rappresentare uno dei fondamenti del sistema giuridico. Tra ideologia e propaganda, i confini delle condotte e i reati furono ridefiniti dagli apparati comunali, dai cambiamenti apportati al governo delle città e il concetto stesso di crimine, essendo delimitato «dalle leggi che una data società sceglie di darsi e riflesso, a sua volta, dei modelli culturali che condivide»⁴², si legò sempre più a figure capaci di rappresentare la polarità negativa della realtà cittadina. La giustizia nel Medioevo fu un fenomeno poliedrico: le sue applicazioni non si limitarono al solo rispetto di principi normativi generali né all'imitazione di modelli desunti dai classici, ma operarono come un vettore capace di saldare ed esprimere, mediante categorie desunte dall'etica cristiana e da apparati allegorici, i processi di identificazione e negazione che organizzarono l'appartenenza e il discrimine sociale. In nome della difesa della comunità, le autorità promossero un diritto codificato che non era solo un insieme di precetti, ma l'espressione di un rinnovato ordine simbolico. Questo sistema di regole di partecipazione definiva la condotta individuale in rapporto al bene pubblico; la loro trasgressione non era dunque percepita solo come un reato, ma come un attacco alla sacralità dell'ordine cittadino e all'interesse collettivo.

0.7. Trasformazioni socio-economiche, credito e "pubblica fede"

La svolta sopravvenuta in Italia dalla seconda metà del XII secolo, tra le ingenti trasformazioni politiche avviate dalla nascita delle istituzioni comunali e il diffondersi di nuove attività commerciali e fenomeni economici come la mercatura, il cambio e il prestito a interesse, tra l'espansione delle vie mercantili, della produzione artigianale e il potenziamento dell'imposizione fiscale, innescò dei processi sociali dalle conseguenze incerte. Tanto le forze politiche, l'Impero, il Papato, le diverse fazioni aristocratiche e il nascente Popolo, tutti soggetti che tentarono di esercitare un'influenza o un vero e proprio dominio sulle istituzioni cittadine, quanto le élite economiche non tardarono a intuire i vantaggi che la pubblicizzazione delle procedure di giustizia avrebbe portato loro. Per il sistema istituzionale cittadino il diritto divenne sia un caposaldo per l'attestazione e la tutela dei propri interessi sia un basilare strumento d'intervento nei processi di neutralizzazione e disattivazione del potenziale destabilizzante sempre implicito in ogni comunità. Fu proprio all'interno di una più generale stagione di «emancipazione delle magistrature urbane»⁴³, di rafforzamento contro le spinte disgregatrici di natura politica ed economica e di opposizione agli eccessi delle azioni a conduzione privata che, nelle città italiane del medio e basso Medioevo, la pubblicizzazione del penale rappresentò un momento cardine nei processi di definizione delle identità collettive e di conciliazione tra interessi pubblici e privati.

³⁹ A. Simonicca, *Gli eventi pubblici: l'antropologia alla prova del rituale*, in «Lares», vol. 72, n. 3, 2006, p. 610.

⁴⁰ F. Ricciardelli, *Le forme rituali della politica tra Firenze e le città dominate (secoli XIV-XV)*, cit., p. 17.

⁴¹ A. Simonicca, *Gli eventi pubblici: l'antropologia alla prova del rituale*, cit., p. 586.

⁴² A. Zillo, *Antropologia e crimine. Un approccio socio-culturale alla questione criminale in Italia*, Franco Angeli, Milano, 2020, p. 95.

⁴³ P. Grillo, *La frattura inesistente. L'età del comune consolare nella recente storiografia*, in «Archivio storico italiano», vol. 167, n. 4 (622), 2009, p. 675.

Lo storico statunitense Guy Geltner, nel suo eccellente studio sulla prigione medievale, assumendo come osservatorio privilegiato le carceri di alcune città italiane, colloca alla metà del XIII secolo l'avvio di un ricorso all'incarcerazione sempre più «diffuso e massiccio»⁴⁴, sintomo, a suo avviso, di un più vasto «cambiamento nell'atteggiamento riguardo alla marginalità sociale, e cioè un passaggio dall'espulsione al contenimento»⁴⁵. Questa volontà di rinchiudere che divenne anche intenzione di punire fu espressione di una più solida affermazione e di una certa enfaticizzazione di certi meccanismi giudiziari che promossero processi di marginalizzazione e di tipizzazione attraverso cui si costruì la definizione identitaria del criminale. Tale transizione non può essere ridotta a un percorso imposto esclusivamente dall'alto; a esso contribuì una diffusa istanza di stabilità e una richiesta di riconoscimento proveniente da quei ceti urbani emergenti che, avendo acquisito un maggior peso economico e politico, premevano per il consolidamento di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla pacificazione della *civitas*. In un luogo circoscritto e funzionale alla vita cittadina, si definì un regime di segregazione e di custodia rivolta a quanti contravvenivano alle regole della comunità. Ciò avvenne proprio quando si avvertì con maggior urgenza la necessità di norme capaci di arginare i disordini urbani; tali precetti favorirono l'affermazione di modelli di condotta funzionali alla stabilità e alla tenuta degli assetti politici e sociali del Comune. L'idea stessa di giustizia subì un rivolgimento; il tribunale altomedievale fu «luogo del confronto rituale», spazio in cui cercare una «pacificazione delle parti nel più breve tempo possibile»⁴⁶. Dalla seconda metà del XIII secolo, la titolarità della giurisdizione divenne invece uno dei principali canali di legittimazione del potere cittadino. Nelle *civitates* si diffuse la convinzione che il ricorso a procedure giudiziarie regolate dalle magistrature pubbliche fosse ormai inevitabile, integrandosi, senza necessariamente opporsi, alla radicata cultura della composizione e alle altre consuetudini extragiudiziali. Una pratica giudiziaria mobile e duttile, quella che prese avvio nella seconda parte del Duecento: un orientamento mosso dalla politica e capace di porsi, per molti aspetti, in anticipo sulla stessa riflessione giuridica di quello specifico nodo storico che Geltner, nel suo studio, individua come spartiacque nella «comprensione del controllo sociale»⁴⁷. Proprio questa discrasia tra condotta e teoria suggerisce un breve riesame dell'evoluzione del diritto medievale, a partire indicativamente da quel periodo ribattezzato da alcuni studiosi come «rinascimento giuridico» e avviatosi nel corso dell'undicesimo secolo, al fine di comprendere le ragioni di questo iniziale scollamento tra i dettami della dottrina e i moventi pragmatici e contingenti dello *ius dicere*.

Senza voler imporre cesure nette tra diverse concezioni della prassi carceraria, né rintracciare un'improbabile linearità nel suo sviluppo, questo studio si propone di indagare le circostanze storiche che presiedettero al radicamento dell'istituto detentivo. L'analisi intende vagliare in che misura la prigione abbia assunto un ruolo cardine nell'esecuzione della pena, esaminandone la funzione di luogo di custodia accanto alla sua valenza simbolica e organizzativa quale dispositivo dello *ius puniendi* comunale. L'ampliarsi e il progressivo definirsi delle attribuzioni amministrative, legislative, finanziarie e giurisdizionali dei governi cittadini nell'Italia centro-settentrionale, il requisito di autorevolezza e di legittimazione da parte di chi deteneva la guida della compagine civile, la valorizzazione e la pubblicità dei meccanismi di autodifesa comunitaria, la gestione dell'ordine pubblico e «l'amministrazione della giustizia monopolizzarono crescentemente... la contesa politica

⁴⁴ G. Geltner, *La prigione medievale. Una storia sociale*, Viella, Roma, 2012, p. 23.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ C. Mazzetti, *Droit et société dans l'histoire du moyen âge. Querela, litis contestatio, prosecution: procédures et techniques de l'accès à la justice*, in «Quaderni storici», nuova serie, vol. 38, n. 113 (2), 2003, p. 600.

⁴⁷ G. Geltner, *La prigione medievale*, cit., p. 26.

tra le forze sociali cittadine»⁴⁸. Gli schieramenti e le istituzioni comunali compresero presto quanto la giustizia penale fosse un «decisivo mezzo di governo»⁴⁹ e all'edificazione della «complessa struttura dell'apparato giudiziario» furono «coinvolti in forma più o meno ufficiale e continuativa quasi tutti i settori della popolazione urbana»⁵⁰. Espressione, nella cultura politica e giuridica del pieno Duecento, di una «ritorsione sanzionatrice»⁵¹, lo *ius puniendi* si strutturò attorno a un impianto vendicatorio che ne orientò a lungo l'attuazione, assecondando il progressivo affermarsi di una giurisdizione improntata al rigore. In questo processo, la logica della ritorsione non si oppose alla crescita delle istituzioni pubbliche, ma ne divenne il fondamento per l'esercizio di una violenza legittima rivolta contro i nemici dell'ordine cittadino. Posto che l'origine «stessa del comune implicava, di per sé, un potere di comando e un'attività normativa»⁵², i problemi relativi alle modalità di governo, le tensioni sociali latenti, l'aumento, dovuto a una vita comunitaria caratterizzata da momenti sempre più frequenti di incontro e scambio, dei disordini tra le mura cittadine concorsero alla definizione della giurisdizione come *funzione* della sovranità.

0.8. La cittadinanza come privilegio e il controllo delle condotte

Nell'esperienza comunale, l'assestamento della *potestas* si legò strettamente alla definizione della cittadinanza. Nella fase genetica delle istituzioni, il coinvolgimento di componenti sociali spesso restie fu favorito dall'approntamento di regole volte a stabilire un confine netto tra chi rispettava il patto associativo e chi ne restava escluso. Se nel periodo consolare l'accesso alla cittadinanza fu caratterizzato da una certa liberalità, con l'avvento del sistema podestarile e fino al termine del XIII secolo i criteri divennero progressivamente più stringenti, trasformando lo status di *civis* in un privilegio selettivo.

Per definire l'identità civica nei comuni italiani è stata usata l'espressione «identità fragile»⁵³, una scelta dettata dall'incremento, in età comunale, di quei «gruppi di infamati ed esclusi»⁵⁴ la cui presenza, disturbante e ammonitoria, fu fondamentale nel consolidamento di condotte conformistiche. Gli apparati istituzionali si fecero dunque carico di controlli più energici verso quei comportamenti ritenuti devianti e, più in generale, sulle violenze urbane per trasformare la base sulla quale costruire, e dalla quale furono poi socializzati, determinati codici comportamentali e culturali. Nell'età comunale, la politicizzazione della giustizia passò anche attraverso un lento superamento della faida, intesa non come mero disordine pubblico, ma come una rudimentale «forma comunitaria di istitu-

⁴⁸ A. Zorzi, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al convegno di Trieste (2-5 Marzo 1993)*, Publication de l'École française de Rome, Roma 1994, p. 403.

⁴⁹ M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, tomo I, cit., p. 7.

⁵⁰ M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Appendici al bollettino n. 14, Perugia, 1991, p. 15.

⁵¹ A. Zorzi, *Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia. Pratiche e culture politiche nell'Italia comunale*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 170, n. 2, 2012, p. 264.

⁵² A.I. Pini, *Dal Comune città-stato al Comune ente amministrativo*, in G. Galasso (a cura di), *Storia d'Italia*, vol. 4, *Comuni e Signorie. Istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, UTET, Torino, 1981, p. 525.

⁵³ G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 246.

⁵⁴ *Ibidem*.

zionalizzazione della vendetta»⁵⁵. A partire dal tardo XII secolo, e con maggior vigore nel corso del XIII, l'adozione di modelli derivati dal diritto canonico segnò una profonda ristrutturazione dell'iniziativa giudiziaria: il tradizionale rito accusatorio, basato sull'iniziativa della parte offesa, lasciò gradualmente il campo al processo inquisitorio, permettendo alle magistrature di agire *ex officio*. Questa trasformazione rivelò una «nuova modalità di simbiosi tra politica e pratica giudiziaria»⁵⁶ in cui l'organismo civico non si limitava più a mediare tra le parti, ma assumeva il ruolo di unico garante dell'ordine. La città, dal canto suo, rappresentò «uno spazio ideale per esercitare il controllo»⁵⁷ e organizzare un nuovo diritto penale, un ordinamento giudiziario autonomo dalle «vecchie curie feudali del conte o del vescovo»⁵⁸. Comuni come Pisa ad esempio, dove gli interessi economici, finanziari e fondiari permisero la convivenza, per tutto l'XI secolo, di aristocrazia consolare, visconti e vescovi nella gestione politica della città⁵⁹, giunsero ad un livello di evoluzione istituzionale tale che, già dalla seconda metà del XII secolo, i governi cittadini seppero eleggere i propri giudici e dotarsi di organismi giudiziari capaci di esercitare una piena e autonoma *iurisdictio* nell'amministrazione della giustizia. La genesi di una giurisdizione pubblica comunale si alimentò del patrimonio di saperi ed esperienze tratte dal diritto romano e da quello canonico denominato *ordo iudiciarius*, una manifestazione di «ragione pratica e sociale» realizzatasi nel tempo «attraverso la collaborazione delle prassi create dai tribunali e della dottrina»⁶⁰. Un movente pragmatico e sistemico risiede nel fatto che il consolidamento di questo apparato giuridico coincise con l'espansione dei traffici e una crescente stratificazione della compagine sociale. La diffusione degli scambi monetari e la comparsa di nuovi ceti mercantili e amministrativi moltiplicarono le occasioni di contatto e i passaggi di status tra i diversi gruppi. Senza annullare la persistenza di tratti signorili e legami di dipendenza tradizionale, tali mutamenti agirono piuttosto sulle strutture simboliche che inquadravano i conflitti dell'epoca. Alimentate da tale impianto ideologico, le nuove rappresentazioni culturali tesero a conformare i comportamenti individuali ai modelli di convivenza richiesti dal vivere civile. Queste trasformazioni andarono ad alterare un insieme di equilibri ormai consolidatisi, favorirono una rinegoziazione tra l'effettività dell'agire associativo e i sistemi normativi che governavano le disposizioni istituzionali, le interazioni tra i gruppi e la dimensione etica della collettività.

Oltre a rimodellare i canoni della socialità e dello scambio interpersonale, le novità nell'organizzazione economica e le tensioni politiche investirono collettività costantemente segnate dalla lotta tra forze per il primato politico: scontri che produssero marginalizzazione e favorirono «un progressivo aumento dei criteri di esclusione»⁶¹ di alcune fazioni o gruppi dal campo della vita cittadina. All'estromissione dalla comunità politica si accompagnava l'esclusione dall'accesso a risorse e spazi che, pur essendo di produzione condivisa, i gruppi privilegiati avevano avvocato a sé. Furono proprio queste élite politico-economiche a porre le fondamenta per l'affermazione di una rinnovata logica pattizia, definendo i nuovi confini tra chi partecipava ai benefici della città e chi ne restava escluso. Uomini «provenienti dal mondo della banca e della mercatura imposero la loro egemonia

⁵⁵ P.P. Portinaro, *La spada sulla bilancia. Funzioni e paradossi della giustizia politica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 38, 2009, p. 88.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ P. Grillo, *L'ordine della città*, cit., p. 11.

⁵⁸ A. I. Pini, *Dal Comune città-stato al Comune ente amministrativo*, cit., p. 529.

⁵⁹ O. Banti, «Civitas» e «Commune» nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, in G. Rossetti (a cura di), *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 217-232.

⁶⁰ N. Picardi, *La giurisdizione all'alba del Terzo Millennio*, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 234.

⁶¹ G. Todeschini, *Visibilmente crudeli*, cit., p. 7.

personale»⁶² su molte città fra XIII e XV secolo, portando nella gestione pubblica una *forma mentis* sempre più abituata al calcolo del rischio, alla valutazione del credito e alla misura della fiducia. All'interno dei regimi comunali e signorili, la tenuta dei rapporti tra i singoli e l'autorità dipese sempre più dalla capacità delle istituzioni di garantire la pubblica fede e di onorare la natura pattizia del legame sociale. La crescente complessità del tessuto economico urbano richiese infatti ai cittadini di estendere i propri vincoli oltre la cerchia familiare o fazionale, riconoscendo nel Comune il garante dei propri interessi. Se il comando risiede nella capacità di ottenere obbedienza, il riconoscimento delle istituzioni comunali passò attraverso una costante, ma spesso precaria ricerca di accreditamento. Per quanto l'apparato sanzionatorio costituisse un deterrente contro la defezione o la turbativa della comunità, l'integrità del consorzio civile non scaturì soltanto dall'incisività della coercizione istituzionale. Le varie espressioni delle élite cittadine, pur nella loro eterogeneità e nel continuo aggiustamento degli equilibri di comando, si trovarono a sperimentare linguaggi simbolici e soluzioni giuridiche nel tentativo di consolidare il vincolo fiduciario tra la cittadinanza e il reggimento urbano, sancendo la convergenza dei singoli verso un superiore interesse collettivo. Più che una strategia unitaria, l'affermazione di tali codici rispose alle urgenze dettate da una perenne instabilità.

L'espansione dell'economia monetaria e la crescente competizione per il prestigio sociale favorirono l'affermazione di nuovi modelli di comportamento. Crebbe, in particolare, l'attenzione per il rispetto degli obblighi contrattuali e per la tutela del credito, ormai centrali per la stabilità degli scambi. Non si trattava soltanto di precetti morali: queste norme rispondevano a esigenze molto concrete, perché miravano a garantire la buona fede nelle transazioni commerciali e a consolidare quel clima di fiducia reciproca essenziale allo sviluppo dei mercati urbani. Nell'Italia comunale, realtà segnata da solidi legami politici, familiari e corporativi, il tentativo di pacificazione interna seguito all'instaurazione dei regimi di Popolo e poi con le prime dominazioni signorili incoraggiò l'adozione di misure di coercizione più stringenti. Tali regimi, nel tentativo di stabilizzare l'assetto politico, tesero a limitare le forme di dissenso e a imporre una più rigorosa osservanza delle norme cittadine, orientando la collettività verso modelli di convivenza funzionali alla stabilità collettiva. Se l'obiettivo precipuo di tale programma fu l'accettazione sociale e la cessazione dei conflitti di fazione, ben presto questo proposito fu esteso a quanti minavano, con i loro comportamenti, non soltanto la morale e la sicurezza pubblica ma quel complesso insieme di relazioni reciproche che saldavano tra loro le strutture politico-economiche e l'interesse della collettività. Il ricorso all'incarcerazione, ben prima che questa rientrasse tra gli strumenti previsti dalla coeva teoria giuridica, rappresentò una nuova risorsa, plastica e visibile, fra le altre impiegate dai vertici cittadini nel loro sforzo di neutralizzare individui o gruppi i cui comportamenti furono ritenuti nocivi nei confronti dell'organizzazione generale della collettività. Per «rendere più stretti i rapporti tra potere politico e apparati giudiziari e repressivi»⁶³ le magistrature comunali fecero ricorso alla «criminalizzazione di serie sempre più ampie di comportamenti»⁶⁴ così da assicurare, insieme ai condizionamenti esercitati attraverso il lignaggio o il ceto, la riproduzione dei propri codici culturali e comportamentali. I processi di omologazione rafforzarono l'appartenza alla comunità, promossero condotte discriminatorie e, allo stesso tempo,

⁶² B. Del Bo, *I signori banchieri: premesse economico-politiche e metamorfosi sociale*, in J.-C. Maire Vi-gueur (a cura di), *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, Viella, Roma, 2014, p. 243.

⁶³ A. Zorzi, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in M. Bourin – G. Cherubini – G. Pinto (a cura di), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, Firenze University Press, Firenze, 2008, p. 395.

⁶⁴ R. Mucciarelli, *Appunti sul controllo sociale nell'Italia comunale. Forme, tecniche e strumenti a Siena fra XIII e XIV secolo*, in «Studi Storici», anno 56, n. 2, 2015, p. 327.

promossero una forma di “apprendimento” culturale verso l’indispensabilità delle norme dell’ordine pubblico.

Per comprendere una forma di governo non basta analizzarne la struttura funzionale; occorre indagare le pratiche quotidiane e l’insieme di riti e cerimoniali che ne legittimavano la guida. Questi sistemi simbolici non erano semplici ornamenti dell’autorità, ma strumenti essenziali attraverso cui la città riconosceva e interiorizzava i nuovi assetti istituzionali. Le lotte dei singoli e delle fazioni per l’affermazione politica in ambito cittadino furono permeate da strategie che sfruttarono sistemi di valori, rappresentazioni e concezioni del mondo, un “alfabeto sociale” nei cui termini si concepirono e si organizzarono alcune risposte a problemi pubblici concreti. Le diverse componenti della società comunale, dai legami di fazione a quelli religiosi, dalle clientele alle consuetudini tradizionali, non agivano in modo isolato, ma interagivano costantemente entro la vita cittadina. Tale intreccio di poteri e interessi non formava un sistema unitario, bensì un mosaico frammentato che le autorità cercavano faticosamente di ricondurre a un ideale di ordine pubblico. Più che una coerenza strutturale, si ravvisa la volontà continua di dare una forma istituzionale a una realtà profondamente divisa e in mutamento. Una collettività assume una natura simbolica quando i suoi elementi acquistano una significazione essenziale integrandosi in un sistema di relazioni, gli atti e i comportamenti degli individui o di gruppi di essi assumono un *sensu simbolico* che si sovrappone alla loro finalità esplicita, una «significazione operante, con pesanti conseguenze storiche e sociali».⁶⁵ Costruiti all’interno di un universo di senso localmente connotato, tutti questi comportamenti sociali trovarono tutta una serie di occasioni che ne svilupparono le tante possibilità di significazione, piccoli e grandi atti mediante i quali le comunità organizzavano le proprie percezioni circa le relazioni tra gli individui e tra questi e la realtà ultraterrena. Questi insiemi di “protocolli” simbolici, composti da elementi che annettono ad ambiti sociali e culturali diversi, furono eretti e modellati attorno all’armamentario retorico e ideologico di specifici gruppi sociali che ne sfruttarono le potenzialità, in gradi e modi diversi, per i propri interessi economici e politici. Non è un caso che, nel corso del XIII secolo, nei comuni dell’Italia centro-settentrionale «si assiste al fiorire di testi a carattere didattico [...] tesi ad inquadrare in modo sempre più vario ma cogente le forme del vivere associato», un proliferare di raccomandazioni, direttive e consigli «su ogni forma e spazio dell’agire umano»⁶⁶. In questa fase di elaborazione teorica di «un’etica performativa» che investì «tanto i costumi privati, quanto le pratiche sociali»⁶⁷ i precetti morali furono rafforzati con interventi normativi indirizzati contro chi metteva in dubbio l’ordine costituito. Nei regimi di Popolo ad esempio, con il formarsi di «un’ideologia originale fondata sul concetto di equilibrio basato sulla pacificazione, espresso dalle fonti come “bonum statum communis”»⁶⁸ la prassi di governo acquisì «un grado di certezza e verificabilità inedito sino a quel momento tanto nella sfera del reclutamento politico, quanto in quella giudiziaria e amministrativa»⁶⁹.

La condivisione di alcuni riferimenti culturali e simbolici concorse a orientare l’agire degli individui, offrendo forme comuni di interpretazione dei fatti cittadini. Questo patrimonio di valori, entro cui prendevano forma i rapporti tra i consociati, non deve essere inteso come un blocco statico, bensì come un insieme di consuetudini e sensibilità affini,

⁶⁵ C. Castoriadis, *L’enigma del soggetto: l’immaginario e le istituzioni*, Edizioni Dedalo, Bari, 1998, p. 64.

⁶⁶ F. Pirani, *Moderazione del vivere cittadino: il Testamentum di Pietro da Fermo (1292)*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 169, n. 2, 2011, p. 343.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ G. Milani, *Dalla ritorsione al controllo. Elaborazione e applicazione del programma antighibellino a Bologna alla fine del Duecento*, in «Quaderni storici», nuova serie, vol. 32, n. 94(1), 1997, p. 43.

⁶⁹ *Ibidem*.

soggette a continui adattamenti e alle tensioni politiche della città. Lo sviluppo della civiltà urbana comunale nell'Italia centro-settentrionale e l'elaborazione di un *ethos* comunitario «che contemperava il meglio della tradizione cristiana con il meglio della tradizione borghese ed anche cavalleresca»⁷⁰ si saldano nel dar luogo a una coscienza collettiva basata sull'idea della città come «luogo del “buon governo”»⁷¹. Lo spazio fuori dalle mura cittadine divenne «quello dell'espulsione, del non riconoscimento, della non identità»⁷², una rappresentazione che iniziò a mutare quando nelle città si allestirono dei luoghi modellati su una parziale esclusione spaziale e fisica.

Nel ripercorrere le tappe che portarono al ricorso sistematico alla detenzione, occorre considerare come tale misura non avesse una funzione meramente repressiva. Essa si inseriva in un più ampio sistema di esercizio del governo cittadino, volto non solo a punire il reo, ma a manifestare visibilmente la supremazia del Comune e a riaffermare l'osservanza delle norme penali di fronte alla collettività. La nuova centralità guadagnata da aspetti quali la sicurezza e il miglioramento della qualità della vita, la progressiva definizione dei «contorni della cittadinanza»⁷³, ebbero come risultato un graduale cambiamento della condotta della collettività e l'adesione mentale a nuovi modelli civici mediante i quali il «vantaggio sentito da un individuo o da un gruppo di individui» si allineava ad una nuova «struttura oggettiva di opportunità»⁷⁴. Nei comuni italiani ad esempio, il processo di definizione della cittadinanza poggiava su «gradi diversi di diritti secondo i comportamenti delle persone, le loro capacità economiche, le necessità collettive»⁷⁵, sul ricorso a sistemi di inclusione ed esclusione che promossero e sostennero la realizzazione di una sorta di “spazio di sospensione” in cui relegare tutti coloro che non possedevano alcuni requisiti. L'esclusione politica «non produsse solo un sistema repressivo di allontanamento dei nemici, ma anche una capillare opera di attribuzione di status diversi con penalità graduate, caso per caso: banditi, confinati in luoghi diversi, semplici ammoniti che continuavano a risiedere in città»⁷⁶. Nei centri urbani italiani «la reputazione e la stima di cui gode un individuo» divennero «un bene prezioso da curare»⁷⁷ e questo non riguardò soltanto la sfera coscienziale ma la stessa «capacità di autodisciplina, quella costante vigilanza che ogni individuo deve esercitare per il bene di quanti fanno affidamento sulla sua buona reputazione: una sorta di strategia di autodifesa per evitare la vergogna»⁷⁸, il biasimo pubblico.

Nel tentativo di ripercorrere i meccanismi sociali di costruzione della detenzione come pena, così come della figura del detenuto, sarà indispensabile volgere lo sguardo verso molteplici “spinte” sociali nel momento in cui queste ultime assunsero una dimensione istituzionale. Si proverà a ricostruire i retroterra culturali che alimentarono la formazione di nuovi modi di classificare le persone, dei tipi specifici di individui. In questa tassonomia dell'esclusione, il profilo del recluso emergerà nella sua eterogeneità, riflet-

⁷⁰ D. Canzian, *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secc. XIII - metà XIV)*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 158, n. 2 (584), 2000, p. 387.

⁷¹ S. Mantini, *Un recinto di identificazione: le mura sacre della città. Riflessioni su Firenze dall'età classica al Medioevo*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 153, n. 2 (564), 1995, p. 215.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ M. Vallerani, *Fiscalità e limiti dell'appartenenza alla città in età comunale*, in «Quaderni storici», nuova serie, vol. 49, n. 147(3), 2014, p. 715.

⁷⁴ C. Geertz, *Ideologia come sistema culturale in Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 235.

⁷⁵ M. Vallerani, *Premessa*, in «Quaderni storici», nuova serie, vol. 49, n. 147, 2014, p. 663.

⁷⁶ M. Vallerani, *Regimi di cittadinanza nell'Italia Comunale*, cit., p. 15.

⁷⁷ F. Migliorino, *Lotta per il riconoscimento: la reputazione, la fama, le dicerie, la rinomanza nella costruzione dell'identità*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 52, 2023, p. 331.

⁷⁸ *Ibidem*.

tendo le gerarchie e le tensioni della civiltà comunale. Si incontreranno, innanzitutto, i prigionieri catturati in seno ai conflitti bellici e alle fazioni cittadine, per i quali le celle fungono da deposito di "corpi politici" in attesa di riscatto o di scambio diplomatico; una massa critica che impone alle autorità la gestione di spazi di detenzione straordinari. Accanto a essi, si delinearanno le figure dei debitori insolventi, la cui reclusione testimonia il ruolo del carcere come ingranaggio della razionalità mercantile, e i "banditi" o malfattori in attesa di giudizio, sottratti alla circolazione pubblica per la tutela della *quies* cittadina. Uno spazio limitato sarà riservato nella trattazione alle *miserabiles personae*, poiché il presente lavoro mira piuttosto a indagare le condizioni che resero possibile l'emersione di una categoria di detenuti destinata a consolidarsi solo in epoche successive.

0.9. Sintesi e obiettivi della ricerca

Sebbene uno studio di tale ampiezza superi i limiti del presente lavoro, appare opportuno soffermarsi sul nesso tra evoluzione del potere politico, incidenza dei mutamenti economici e trasformazioni penali nel basso Medioevo. Nello specifico, occorre indagare come il consolidamento delle magistrature comunali si sia intrecciato, in modi non sempre lineari, con l'espansione delle attività urbane e l'intensificazione degli scambi. Tale scenario favorì una progressiva istituzionalizzazione degli assetti sociali, portando la questione dell'imprigionamento a divenire un argomento di non trascurabile rilievo nel dialogo tra organi di vertice e cittadinanza. L'attestazione delle condizioni di possibilità per un incremento della produzione dei commerci e dei circuiti monetari rese inevitabile che la funzione di protezione e repressione svolta dalle componenti politiche e giuridiche delle città si dotasse di concetti e pratiche adeguate. L'emarginazione dalla vita attiva e dalla partecipazione sociale di quanti ritenuti "inadatti" o "scomodi", di tutti quelli che rappresentarono, per gli apparati istituzionali, un fattore di rischio da contrastare con la sanzione giuridica o etica fu espressione di sistemi normativi e giuridici che fissarono con sempre maggiore frequenza i criteri valutativi dei vari comportamenti.

1.

Città e pratiche di giustizia penale

1.1 Origini del potere comunale e pluralismo giurisdizionale

In Italia, tra il XII e il XIV secolo, si assistette a un dinamico intersecarsi di esperienze politiche e istituzionali. Diversi centri urbani si affermarono con una preminenza egemonica sui territori circostanti e la forza economica delle città favorì l'ascesa dei poteri urbani a scapito delle grandi famiglie e degli antichi potentati feudali delle campagne. Affermatosi con il vuoto di sovranità seguito a quel conflitto tra Impero e Papato conosciuto come "Lotta per le Investiture", il Comune si impose come soluzione d'emergenza, compromesso utile ad arginare l'instabilità e il disordine nelle aree urbane, convivendo, nella maggior parte dei casi, con il formale titolare del governo cittadino, vescovi o conti che in molti casi parteciparono, o quantomeno non si opposero a questa esperienza. Il problema del controllo dei territori e dei singoli centri urbani dipese dalla struttura stessa del *Regnum Italiae*, caratterizzata da una tenue coesione del livello politico centrale e da una marcata frammentazione delle competenze giurisdizionali. Non era difficile trovarsi di fronte a controversie di giurisdizione dato il fitto reticolo di poteri laici ed ecclesiastici operanti nel regno italico, l'intricata coesistenza di «disomogenei vincoli vassallatici» e «articolati e non lineari legami parentali» determinò inevitabilmente una «caotica, reitera-

ta atomizzazione-dispersione-trasformazione del potere locale in mille embrioni dinastici»⁷⁹.

1.2. Autorità vescovile e transizione istituzionale urbana

Come parte dell'Impero carolingio e postcarolingio, i territori italiani erano formalmente governati da principi tedeschi che però solo saltuariamente si recavano in viaggio nella penisola, «una volta eletti re di Germania, essi venivano...incoronati re d'Italia a Pavia, e poi imperatori a Roma»⁸⁰. Questa permanenza spesso intermittente degli imperatori in Italia «poneva gravi problemi di controllo politico e di coerenza amministrativa»⁸¹. Il dominio imperiale sul territorio era mediato da una fitta rete di ufficiali pubblici, conti, marchesi e duchi, che detenevano l'amministrazione delle circoscrizioni. In questo groviglio di poteri locali si consolidò la figura del vescovo, la cui posizione giunse a essere quella di signore «di diritti, di *publicae functiones*, anche di *districtio* nella *civitas* e nel suo distretto»⁸². L'ottenimento di specifici privilegi imperiali e la successiva adozione del titolo comitale, fenomeno la cui fortuna è stata recentemente indagata da Andrea Gamberini⁸³, riflettevano un consolidamento delle attribuzioni del presule che si estendeva ben oltre le mura cittadine. Tale autorità non costituiva un'investitura ufficiale in un ufficio pubblico, ma come un insieme di competenze giurisdizionali e diritti signorili sul territorio. Per l'esercizio di tali funzioni, la curia episcopale dovette avvalersi del supporto dei *cives*, integrando progressivamente le élite urbane nella gestione del distretto. Circondato da una vera e propria burocrazia, da organismi canonicali che garantirono l'esercizio delle sue prerogative, senza che questi fossero necessariamente «inseriti in una gerarchia ufficiale del *publicum*»⁸⁴, il vescovo, portatore di «una responsabilità e di una capacità politica di carattere squisitamente secolare»⁸⁵, fu testimone e spesso arbitro dell'emergere «di un altro organismo politico prodotto dalla città»⁸⁶, il Comune. Nella varietà di situazioni che contrassegnarono il «lungo passaggio da una collettività cittadina genericamente organizzata a una realtà istituzionale elaborata»⁸⁷, la figura del vescovo svolse non soltanto un ruolo preminente nella conduzione degli affari cittadini ma si impegnò a mediare tra l'Imperatore e quelle forze urbane ormai decise ad affermare la propria autonomia. I contatti tra i presuli e le fazioni cittadine in ascesa promossero, «in maniera non necessariamente dialettica e concorrenziale»⁸⁸, i primi esperimenti di organizzazione politica cittadina. Ciò avvenne soprattutto laddove la capacità di coordinamento dei funzionari regi e la coesione della nobiltà di area imperiale apparivano indebolite dalle spinte autonomistiche locali e dalle divisioni interne ai medesimi gruppi dirigenti. L'ascesa delle istituzioni comunali si sovrappose a un più vasto processo di declino del potere temporale dei vescovi, un mutamento strutturale nell'assetto politico avviatosi nella seconda metà del XII

⁷⁹ A. Bedina, *Essere conti. Immagini dell'aristocrazia italiana tra prestigio e potere (secoli X-XI)*, in «*Studi di storia medievale e di diplomatica*», n. 17, 1998, p. 23.

⁸⁰ F. Menant, *L'Italia dei comuni (1100-1350)*, Viella, Roma, 2020, p. 6.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² O. Capitani, *Città e comuni*, in G. Galasso (a cura di), *Storia d'Italia*, vol. 4, *Comuni e Signorie. Istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, UTET, Torino, 1981, p. 19.

⁸³ V. Fumagalli, *Il potere civile dei vescovi italiani al tempo di Ottone I*, in C.G. Mor – H. Schmidinger (a cura di), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1979.

⁸⁴ O. Capitani, *Città e comuni*, cit., p. 19.

⁸⁵ G. Tabacco, *Vescovi e comuni in Italia*, in C.G. Mor – H. Schmidinger (a cura di), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo*, p. 253.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ E. Faini, *Le tradizioni normative delle città toscane. Le origini (secolo XII - metà XIII)*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 171, n. 3 (637), 2013, p. 419.

⁸⁸ O. Capitani, *Città e comuni*, cit., p. 21.

secolo e che investì l'insieme delle funzioni di tipo comitale che i vescovi svolsero fino all'età di Federico Barbarossa. La figura del vescovo, però, continuò a mantenere uno spazio di spicco nella vita pubblica della città, il «manto ecclesiastico»⁸⁹ operò, difatti, in due sensi sulla comunità; mantenne i cittadini «nei limiti della subordinazione locale al vecchio contesto delle istituzioni»⁹⁰ e assistette la cittadinanza nella realizzazione di un nuovo ordinamento comunitario. Questa preminenza non venne meno neppure quando le istituzioni comunali ebbero raggiunto un grado più avanzato di consolidamento. Lo suggerisce, in forma esemplare, la vicenda del conte Ugolino della Gherardesca, il personaggio ricordato da Dante nel XXXIII canto dell'*Inferno* della sua *Commedia*. «Imprigionato nella torre della Muda per ordine del vescovo Ruggeri degli Ubaldini»⁹¹, attese qui la sentenza di condanna a morte.

1.3. Giustizia ecclesiastica e modelli processuali

Senza risalire alla genesi tardoantica della giurisdizione episcopale, preme qui sottolineare come la giustizia ecclesiastica abbia rappresentato un modello costante per gli ordinamenti cittadini. Parallelamente al consolidamento del diritto canonico tra XII e XIII secolo, i tribunali dei vescovi strutturarono la propria attività secondo i precetti degli *ordines iudicarii*. In questa fase, la curia episcopale, avvalendosi di figure specializzate come i vicari *in spiritualibus*, estese la propria competenza a una vasta gamma di materie: dalle cause riguardanti i chierici e la disciplina dogmatica, fino a questioni civili e penali che coinvolgevano i laici, come i legami matrimoniali e la repressione di crimini contro la morale. L'attività giudiziaria nei secoli precedenti l'ascesa comunale non fu però appannaggio esclusivo delle curie episcopali, ma trovò un punto di riferimento essenziale nei placiti, le assemblee presiedute dagli ufficiali regi e dai conti in cui si amministrava lo *Ius dicere*. In questo panorama di giurisdizioni concorrenti, i tribunali diocesani rappresentarono inizialmente un'alternativa arbitrare, per poi assumere un ruolo più strutturato tra XII e XIII secolo. Fu in questa fase che l'elaborazione della cultura canonistica introdusse quelle innovazioni procedurali che avrebbero influenzato la successiva organizzazione delle corti laiche cittadine. Il processo canonico si fondò su «uno schema di svolgimento delle cause, un *ordo*» composto da una sequenza di fasi alle quali corrispondeva «un atto scritto registrato dal tribunale: *petitio/libellus*, *litis contestatio*, *citatio*, *iuramentum*, *positiones*, *mandata*, *testes* eccetera fino alla *sententia*»⁹². Le innovazioni della prassi giudiziaria non furono il solo contributo offerto dai tribunali vescovili, una valutazione etica dei comportamenti propria dei dibattimenti nelle cause penali del clero si insinuò negli organi giudiziari civili, nei criteri di ammissibilità delle condotte, di quelle meritevoli di rispetto e di quelle che esigettero una riprovazione non solo religiosa ma sociale. La «garanzia di consuetudini»⁹³, la regolazione dei contenziosi, la frequente opera di mediazione nelle dispute tra *partes*, soprattutto nell'ambito dei rapporti economici, offerta dalle corti vescovili diede un contributo non trascurabile alla definizione dei legami sociali, al «processo di definizione di pratiche e criteri di appartenenza o esclusione dalla comunità»⁹⁴. Pur riconoscendo che la giustizia vescovile bassomedievale si dimostrò «tutt'altro che

⁸⁹ G. Tabacco, *Vescovi e comuni in Italia*, cit., p. 265.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ Genova, Archivio di Stato, *Materie politiche – Privilegi, concessioni, trattati diversi e negoziazioni*, Archivio Segreto 2726, <https://archiviodigitale-icar.cultura.gov.it/it/185/ricerca/detail/2773341>.

⁹² L. Tanzini, *Una chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Viella, Roma, 2020, p. 17.

⁹³ O. Capitani, *Città e comuni*, cit., p. 19.

⁹⁴ E.C. Pia, *La giustizia del vescovo. Società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo*, Viella, Roma, 2014, p. 11.

impermeabile a dinamiche di risoluzione»⁹⁵ trascendenti il formalismo del processo, furono proprio le componenti procedurali del diritto ecclesiastico a contribuire in modo decisivo all'allestimento di una impalcatura giudiziaria laica più organica e codificata, incidendo profondamente anche sulle modalità di accertamento del fatto.

1.4. Carcerazione e trasferimento di modelli canonici alla giustizia laica

Vale la pena evidenziare come sia stato proprio in ambito ecclesiastico che la carcerazione, intesa come pena in senso proprio, ancorché limitata temporalmente, trovò una prima legittimazione giuridica. Nell'ambito dell'esperienza canonistica, il riconoscimento della carcerazione come pena fu giuridicamente inquadrato entro due presupposti: una «precisa delimitazione giurisdizionale»⁹⁶ dei soggetti che ricadevano sotto l'autorità dell'ordinario diocesano e l'esigenza che tale «misura repressiva venisse irrogata solo al termine di un procedimento che vedesse riconosciuti come meritevoli di tale punizione gli imputati»⁹⁷. L'analisi dell'amministrazione della giustizia comunale mostra che il ricorso alla detenzione, usata in funzione sussidiaria per supplire a lacune normative o a difficoltà nell'esecuzione della pena, seguì un percorso in parte analogo a quello del diritto canonico. Interpreti del diritto decretale come Guido da Baisio, più noto come l'Arcidiacono, e il suo allievo Giovanni d'Andrea operarono un ripensamento della coercizione. Per questi eruditi ecclesiastici la legittimità di una sanzione detentiva era giustificata da una finalità espiativa e da una funzione correttiva. Questa svolta dottrinale poggiava sulla possibile configurazione repressiva dello strumento carcerario, desunta da un passo biblico e precisamente dal diciottesimo capitolo del profeta Ezechiele, laddove il rigore della norma non mira alla soppressione del reo, ma alla sua rigenerazione attraverso il pentimento: «si autem impius egerit paenitentiam ab omnibus peccatis suis, quae operatus est, et custodierit universa praecepta mea et fecerit iudicium et iustitiam, vita vivet, non morietur»⁹⁸. Analogo mutamento, per quanto diversamente declinato nelle modalità e nelle finalità e senza il supporto di un precedente dottrinale di tale autorevolezza, si registrò in ambito secolare. Occorre però precisare che questo fenomeno va collocato in una fase ormai matura dello sviluppo istituzionale: soltanto dal XIV secolo, in effetti, lo scambio tra modelli processuali ecclesiastici e pratica civile si intensificò in modo netto. In questo arco di tempo, lo spazio fisico e istituzionale del palazzo vescovile smise di essere esclusivo appannaggio di vicari e procuratori, trasformandosi in un crocevia per le élite politiche ed economiche locali. Questi attori seppero muoversi con pragmatismo tra centri decisionali e sistemi normativi differenti, sfruttando l'esempio di gestione degli affari pubblici offerto dalla potestà vescovile come uno dei volani per il consolidamento politico delle istituzioni comunali. La *iurisdictio* del presule agì inizialmente come catalizzatore per la formazione di un ceto dirigente cittadino, favorendo l'emergere di un gruppo di individui legati al presule da vincoli familiari o di ceto e precocemente coinvolti nelle funzioni amministrative urbane. Questa fase di «supplenza del regno da parte di organismi ecclesiastici e cittadini compresenti»⁹⁹ permise la coesione di un nucleo politico nuovo, espressione delle élites

⁹⁵ L. Tanzini, *Gli arbitrati del vescovo. Giustizia vescovile e controversie private a Firenze fra Tre e Quattrocento*, in E. Maccioni – S. Tognetti (a cura di), *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel Tardo Medioevo*, Olschki, Firenze, 2016, p. 107.

⁹⁶ G.A. Donati, «Non modo omnibus notissimum est». Prime note intorno alla pena detentiva nel diritto comune (secc. XIV-XVI), in «*Rivista di Storia del Diritto Italiano*», vol. XCIII, Fasc. 2, 2020, p. 141.

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ G. Baixio (Archidiaconus), *Commentaria in Gratiani Decretum*, ed. cit., f. 122r e Iohannes Andreae, *In quinque Decretalium libros Novella Commentaria*, ed. cit., f. 154, citati in G.A. Donati, «Non modo omnibus notissimum est», cit., p. 142.

⁹⁹ G. Tabacco, *Vescovi e comuni in Italia*, cit., p. 254.

della *civitas*, pronto a occupare gli spazi giurisdizionali lasciati vacanti dai mutati equilibri gerarchici locali. Mentre lo sfaldamento della funzione di supplenza del *regnum* giunse a compimento già nella prima età comunale, l'assimilazione degli istituti processuali di matrice canonica si rivelò un cammino notevolmente più lento e tardivo. Solo in una fase successiva, una volta consolidata la propria autonomia, le istituzioni civiche avrebbero rielaborato quegli schemi giuridici per rispondere alle nuove esigenze di vigilanza delle condotte e punizione.

1.5 Struttura sociale e conflitti politici nei comuni

Istituzione politica prima che legale, espressione di «volontà collettive fuori di organismi regolati»¹⁰⁰, nel Comune si ebbe fin da subito la polarizzazione del comando nelle mani di compagini di famiglie espressione della nobiltà cittadina, del braccio militare, economico e giudiziario, una cerchia di maggiorenti riconosciuta quale componente della *militia*. I *milites* non furono un'esigua frangia di notabili ma «un ceto costituito da varie centinaia di famiglie e quindi da un numero piuttosto cospicuo di individui maschi»¹⁰¹ accomunati da caratteristiche tali da giustificare l'esclusività sociale. La disponibilità di un cavallo da guerra, il possesso di un patrimonio fondiario che garantiva al *miles* le risorse per il proprio sostentamento e «i legami molto stretti con gli enti ecclesiastici della città»¹⁰², dai quali ricevettero numerose concessioni, furono gli elementi distintivi di questo élite cittadina. I combattenti a cavallo delle milizie urbane rappresentarono all'incirca il «dieci-quindi per cento della popolazione»¹⁰³ e dalle loro fila provenne quella classe consolare la cui magistratura si insinuò tra le autorità episcopale e imperiale agli albori dell'autogoverno comunale. Il graduale iter di trasformazione delle istituzioni cittadine e la definizione delle forze consociate dominanti nelle città seguirono un percorso politico che dall'aristocrazia consolare giunse fino a quelle organizzazioni popolari e alla loro trasformazione in organismi politici.

Il rafforzamento delle istituzioni comunali, pur in un «un intreccio di istituzioni carico di ambiguità»¹⁰⁴, non risolse le contraddizioni interne che ne segnarono la piena maturità tra il XII e il XIII secolo. La competizione per il primato tra fazioni aristocratiche e la fine della minaccia imperiale dopo il 1250 alimentarono un particolarismo istituzionale che rese necessaria una ridefinizione degli equilibri di potere. In questa fase, l'affermazione del Comune di Popolo segnò una discontinuità fondamentale: la crisi degli assetti repubblicani tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo favorì l'emergere di soluzioni signorili, intese come risposta all'instabilità politica e alla debolezza militare delle città. Fu proprio in questa fase di transizione verso forme di governo più centralizzate, oscillanti tra la maturità dell'esperienza comunale e le precoci spinte signorili, che l'esercizio della giurisdizione e i relativi apparati sanzionatori subirono le trasformazioni più profonde. Se, dunque, ancora all'inizio del Duecento, nei comuni dell'Italia centro-settentrionale un esiguo numero di famiglie controllava ogni aspetto della vita politica ed economica della città, l'irruzione della fazione dei *populares*, intesa come la «riunione delle classi mercantili e artigiane con intenti politici»¹⁰⁵, segnò una svolta nelle dinamiche di potere dei terri-

¹⁰⁰ Ivi, p. 255.

¹⁰¹ J.-C. Maire Vigueur - E. Faini, *Il sistema politico dei comuni italiani (secoli XII-XIV)*, Bruno Mondadori, Milano, 2010, p. 19.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ C. Lessing, *Aspettative di genere nei tribunali dell'Italia tardo medievale*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, cit., p. 403.

¹⁰⁴ G. Tabacco, *Vescovi e comuni in Italia*, cit., p. 253.

¹⁰⁵ G. De Vergottini, *Il "popolo" nella costituzione del comune di Modena sino alla metà del XIII secolo*, in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1977, p. 265.

tori urbani. Negli «anni trenta del Duecento i cittadini di molti Comuni italiani dovevano avere la sensazione che la battaglia del popolo fosse ormai vinta»¹⁰⁶; una serie di sollevazioni permise la formazione di organismi di rappresentanza della fazione popolare, ma tali conquiste si rivelarono edificate su fondamenta effimere. La ricerca di nuovi equilibri istituzionali rese le città italiane il teatro di costanti prove di forza tra gruppi sociali e poteri preesistenti. Al di là dei diversi esiti politici, che videro il consolidamento di regimi signorili o la tenuta di assetti repubblicani, la riforma dei sistemi sanzionatori rappresentò una leva fondamentale di legittimazione per i nuovi governi. L'irrigidimento dei sistemi punitivi rispose dunque alla necessità trasversale di stabilizzare il controllo sociale in contesti di cronica instabilità, indipendentemente dalla specifica forma assunta dalle magistrature urbane. La presa di coscienza politica dei governi cittadini si compì anche attraverso le ristrutturazioni delle funzioni giurisdizionali e degli uffici giudiziari, le stesse azioni e pratiche infragiudiziarie che per lungo tempo prevalsero sul momento processuale della disputa vennero integrate ai sistemi pubblici di giustizia «nel quadro di un complesso normativo» di cui furono parte «sia la legislazione statutaria ed imperiale, sia le consuetudini»¹⁰⁷.

1.6. Trasformazioni della giustizia: dall'accusatorio all'inquisitorio

In un sistema giudiziario ancora influenzato dalla cultura del conflitto e il cui obiettivo principale era la risoluzione dei contrasti e la pacificazione tra le parti, il depotenziamento prima e la definitiva crisi poi della figura del podestà coincise con un mutamento nei modelli procedurali delle corti di giustizia. La costante ascesa, dagli anni trentaquaranta del Duecento in avanti, delle procedure *ex officio*, della procedura inquisitoria, da *inquirere*, termine latino per indicare il “cercare”, il “fare indagini”, nella prassi dei giudici parrebbe evidenziare il superamento dello schema della mediazione formale dei conflitti a favore di una ridefinizione delle pratiche giudiziarie sfociata in una sempre maggiore «produzione di condannati»¹⁰⁸. Questa transizione non fu un'evoluzione teorica astratta, ma rispose alla necessità dei regimi di Popolo di scardinare il monopolio aristocratico sulla risoluzione dei conflitti. Negli anni Trenta del XIII secolo, il passaggio al rito inquisitorio segnò una rottura operativa: un caso esemplare di tale trasformazione è offerto dal Comune di Bologna, dove gli Statuti del 1231 introdussero in modo sistematico procedure d'ufficio finalizzate a colmare l'inerzia delle parti lese. Qui, la magistratura urbana assunse un ruolo attivo nella repressione dei reati, rivendicando il potere di avviare indagini indipendentemente dall'iniziativa privata e contribuendo così al superamento del modello accusatorio tradizionale. Il giudice non attendeva più la querela della vittima, l'*actio* del privato cittadino, spesso condizionata o inibita da logiche di fazione o timore di ritorsioni, ma assumeva l'iniziativa pubblica per perseguire la violazione della *pax civitatis*. Come già formalizzato nella tradizione canonistica, «judex procedere potest ex officio, etiam non istante parte»¹⁰⁹, legittimando così l'iniziativa pubblica nell'accertamento del reato. L'illecito cessò di essere un'offesa riparabile tra privati per trasformarsi in una lesione dell'equilibrio politico urbano.

¹⁰⁶ A. Poloni, *Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell'Italia comunale del Duecento*, Bruno Mondadori, Milano, 2010, p. 46.

¹⁰⁷ T. Perani, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 167, n. 1 (619), 2009, p. 59.

¹⁰⁸ A. Zorzi, *Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale*, in J. Chiffolleau – C. Gavard – A. Zorzi (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Age*, École française de Rome, Roma, 2007, p. 133.

¹⁰⁹ *Corpus Iuris Canonici*, Aemilius Friedberg (a cura di), vol. II, *Decretales Gregorii IX*, lib. V, tit. I, c. 24, Tauchnitz, Lipsiae, 1879-1881.

Sul piano procedurale, ciò impose una burocratizzazione dell'indagine: la raccolta delle prove e l'escussione dei testimoni richiesero tempi tecnici incompatibili con l'immediatezza del rito accusatorio. È proprio in questa dilatazione dei tempi processuali che la custodia fisica dell'imputato divenne una necessità intrinseca. Il carcere, dunque, non emerse, e non avrebbe potuto emergere, come pena autonoma, ma trovò terreno fertile come strumento indispensabile per sottrarre l'accusato alle reti di protezione familiare e garantirne la presenza di fronte a una "macchina" giudiziaria sempre più complessa e pervasiva. Più che un modello univoco per il processo inquisitorio si diffuse un meno precisato perimetro, dai confini labili e dall'estensione variabile, dell'intervento d'ufficio nella quale i podestà e i giudici seguirono procedure differenti, "ibride" adattabili ai differenti casi e alle figure coinvolte nei contenziosi. Gli organi di governo delle città avocarono a sé una parte sempre più ampia delle funzioni giurisdizionali e tra queste si distinsero una sempre maggiore facoltà di *inquirere* e la fondazione di nuovi luoghi di detenzione.

1.7. Giustizia, potere politico e costruzione dell'ordine sociale

Il lento e progressivo incremento del ricorso all'incarcerazione punitiva fu il risultato di tre dinamiche strettamente interconnesse: una di natura propriamente *politica*, una di *slittamento funzionale*, dettata dalle mutevoli contingenze dell'esercizio della giustizia e, infine, una dimensione che si può definire come essenzialmente *simbolica*; tutte e tre, peraltro, intimamente legate alla crescita d'importanza delle istituzioni e delle corti cittadine. In questa cornice, la funzione repressiva della pena emerge chiaramente nelle fonti statuarie, laddove si afferma che i rei devono essere «puniendi et castigandi pro utilitate communis»¹¹⁰. Partendo dal presupposto che nelle città italiane, durante i regimi comunali come in quelli signorili, ogni ordinamento fu costantemente minacciato sia di dissoluzione interna sia di rovesciamento a causa di fazioni ostili e minacce esterne ecco che, per resistere a questi pericoli, i governi cittadini operarono degli interventi che si ripercossero anche sulla tenuta dell'ordine pubblico e sugli apparati giudiziari. Il passaggio a una titolarità pubblica del giudizio non fu l'esito di un'astratta domanda di identità, ma la risposta pragmatica a scontri sociali che stavano paralizzando le città. A Bologna, la redazione degli Statuti del 1231 segnò una discontinuità fondamentale: il Comune iniziò a codificare procedure d'ufficio per colmare i vuoti lasciati dall'inerzia delle parti lese. Sotto il podestariato di Federico da Lavellolongo, la magistratura urbana rivendicò con forza la prerogativa di bando e di sequestro, colpendo direttamente le basi economiche delle consorterie nobiliari. In questo clima di scontro, la necessità di garantire la custodia degli imputati durante processi sempre più lunghi e burocratici portò alla riorganizzazione degli spazi di detenzione nel Palazzo del Podestà. Parallelamente a Firenze, la tensione tra le famiglie dell'aristocrazia consolare e le nuove forze mercantili trovò uno sbocco nel 1250 con l'istituzione del Primo Popolo. La successiva costruzione del Palazzo del Capitano, il Bargello, nel 1255, concepito sin dall'inizio con strutture carcerarie integrate, rappresentò la materializzazione dell'*interest civitatis*. Il reato cessò di essere una questione di onore tra lignaggi per diventare un danno alla stabilità dei traffici e della *pax civitatis*: il carcere divenne così lo strumento fisico con cui il Comune sottraeva l'accusato alla protezione della sua fazione, riaffermando la sovranità della legge sulla vendetta privata. I vertici politici tesero a presentare il proprio operato come coincidente con l'*utilitas publica*, ma è con il consolidamento delle istituzioni nel XIII secolo che il richiamo al *bonum commune*

¹¹⁰ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, G. Fasoli, Istituto per la storia di Bologna, Bologna, 1940, rubr. *De maleficus*.

divenne il fondamento per legittimare la preminenza del foro pubblico. In questa fase, la realizzazione del bene collettivo non fu più solo un ideale di rappresentanza, ma si tradusse nella rivendicazione del diritto esclusivo del Comune di perseguire i reati e disporre della libertà fisica dei singoli in nome della pace pubblica. Al fine di perseguire questo scopo, principalmente in chiave di legittimazione politica, ecco la prima magistratura cittadina agire «con poteri di polizia preventiva e di polizia giudiziaria [altresi], in quanto giudici» dovettero «assicurare l'ordine in città e la pace tra gli abitanti»¹¹¹.

A seguito dell'espansione e della giuridicizzazione dei poteri degli organi di governo, le «esigenze di *prevenzione generale*, pedagogiche, di assicurazione dei sudditi, di ammonizione e terrizione»¹¹² furono affidate dunque a figure e apparati pubblici, il «penale dell'ordine pubblico» invase così anche la «dimensione processuale»¹¹³. Una svolta, iniziata con la legislazione statutaria, che rappresentò una novità per collettività abituate a forme e pratiche comunitarie di giustizia contrattata, sancite dalle consuetudini locali. Tali necessità condussero inevitabilmente all'ideazione di procedure e strategie atte a neutralizzare quanto ritenuto eversivo: mediante luoghi, norme e atti si rinforzò una struttura gerarchica che non cessò di creare assunzione di oneri, ordinamenti, obbedienza, castighi e divieti secondo i dettami, non sempre palesi, sulla forma e la direzione della società congetturati e auspicati dalle classi dirigenti. La cultura giuridica comunale non si formò soltanto sui retaggi ereditati dai secoli precedenti o sulle elaborazioni dei giuristi, ma fu influenzata anche dalle riflessioni e dalle indicazioni provenienti dagli ambiti teologici, che incisero profondamente sull'idea di *societas christiana*. Data l'impossibilità di «separare giuridico e metagiuridico»¹¹⁴, occorre tenere in debito conto l'azione politica svolta dai francescani, il loro intervento «in momenti delicati della vita politica, a favore della pacificazione dei conflitti cittadini o della riforma degli statuti»¹¹⁵. Questo accenno è doveroso poiché la presenza diffusa e l'operato dei frati Minori, al pari di altri ordini religiosi, incise sull'organizzazione della religiosità laicale, condizionando al contempo la definizione di atteggiamenti relativi agli interessi politici, economici e finanziari dei ceti cittadini. A conferma dell'impegno francescano nel definire il corretto ordinamento della società cittadina, la riflessione dottrinale tra il XIII e il XIV secolo si spostò progressivamente verso una giustificazione etica delle interazioni comunali. Non si trattava più soltanto di richiamare alla carità individuale, bensì di fornire un'impalcatura teorica alla «società buona» intesa come corpo organico e funzionale. A questo riguardo, una figura come quella del teologo e predicatore Pietro di Giovanni Olivi risulta esemplare: egli teorizzò che la stabilità delle istituzioni dipendesse direttamente dalla circolazione virtuosa della ricchezza e dalla subordinazione dell'interesse individuale al bene collettivo. Come sottolineato nel suo *Tractatus de contractibus*, «il bene comune della città deve essere preferito al bene privato, poiché la perfezione delle parti dipende dalla perfezione del tutto»¹¹⁶, elevando così la partecipazione alla vita economica e civile a un dovere morale finalizzato alla coesione dell'organismo urbano. Presenti a vari livelli sulla scena politica cittadina, i frati Minori contribuirono a foggare un assetto etico-politico che si ripercosse sia

¹¹¹ M. Sbriccoli, *Polizia*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, cit., p. 379.

¹¹² M. Sbriccoli, *L'inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale*, cit., p. 144.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ P. Grossi, *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 1, 1972, p. 295.

¹¹⁵ B. Baldi, *I francescani tra religione e politica in Italia (secoli XIII-XV). Le tendenze recenti degli studi*, in «*Quaderni storici*», nuova serie, vol. 47, n. 140, 2012, p. 529.

¹¹⁶ P. di Giovanni Olivi, *Un trattato francescano di economia politica: il "De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus"*, G. Todeschini (a cura di), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 1980, p. 52.

sulla delimitazione della «condizione della minorità civica»¹¹⁷ sia sulla “costruzione” sociale delle figure segnate dalla *infamia*. Questa azione di ridefinizione dei confini sociali non era disgiunta da una solida base concettuale: la “società buona” dei mendicanti era un corpo organico che richiedeva l’allontanamento di ogni elemento percepito come parassitario o destabilizzante per l’utilità comune. Tali soggetti, antepoendo il proprio interesse o il proprio vizio al benessere collettivo, perdevano il diritto alla piena appartenenza cittadina, venendo declassati a una condizione di minorità. La rilevanza del rapporto tra le città e la predicazione minoritica o di altri Ordini mendicanti è data dal fatto che l’efficacia della predicazione dipese anche dalla «sua assimilazione alla mentalità dei ceti dominanti della società»¹¹⁸. Tale sintonia tra il pulpito e il palazzo comunale permise ai frati di farsi interpreti e codificatori delle istanze dei gruppi dirigenti, trasformando i principi teologici in strumenti di governo del territorio e della vita urbana. Questo processo di integrazione morale non fu immediato, ma segnò il punto d’arrivo di una lunga evoluzione della predicazione mendicante. Se alle origini, nel primo Duecento, il messaggio di francescani e domenicani manteneva un profilo di forte rottura pauperistica con le logiche del profitto, è con la maturazione della Scolastica e la sua ricezione in ambito urbano che si giunse a una conciliazione tra etica cristiana e agire mercantile. La figura del domenicano Giordano da Pisa, agli inizi del XIV secolo, rappresenta il compimento di questo percorso. Attraverso il volgare, egli trasformò l’insegnamento dottrinale in una «pedagogia civile» tesa a inserire l’agire economico entro i binari della legalità. Tale operazione di “normalizzazione” del mercante onesto richiedeva, per contrasto, la criminalizzazione del suo opposto: figure come l’usuraio o il barattiere vennero isolate ben oltre la loro condizione di peccatori, venendo additate come minacce concrete alla stabilità economica e al bene comune della *civitas*. La parola del predicatore si fece così garante di un ordine in cui il rigore morale dei ceti produttivi diventava il metro di giudizio per l’isolamento dei ‘disonesti’. Tale azione pedagogica si declinò capillarmente attraverso i *sermones ad status*, prediche rivolte specificamente ai diversi ordini della società cittadina: dai mercanti ai magistrati, dagli artigiani ai militi. Imponendo a ogni gruppo sociale una precisa etica professionale e dei doveri di stato, la predicazione mendicante non si limitò a condannare il crimine, ma definì i parametri della cittadinanza legittima, isolando come estranei alla *civitas* tutti coloro che, per condotta o ufficio, si ponevano al di fuori di queste coordinate morali e corporative.

Numerosi atti o decisioni delle autorità cittadine, ecclesiastiche e dei corpi intermedi (quali Arti e vicinie) favorirono l’insorgere di dinamiche di omologazione destinate a tradursi in prescrizioni normative e in una coerente ritualità dei comportamenti pubblici. La giustizia divenne campo di espressione delle tensioni politiche e ciò ebbe ripercussioni anche sui codici tradizionali, su quei vincoli collettivi di fazione o famiglia che per secoli regolarono le interazioni di scontro e d’incontro tra le parti. Fu la differenziazione dei rapporti sociali e politici cittadini che favorì l’ascesa, tra le forme di risoluzione delle vertenze, della decisione giurisdizionale. Nel momento in cui la lotta contro i crimini diviene azione politica il penale si «*peccatizza* progressivamente, facendosi etico e paternalistico»¹¹⁹. Ciò si riflette in una procedura giudiziaria che non mira soltanto a sanzionare il crimine, ma a espiare la colpa, trasformando il supplizio in una lezione morale impartita all’intera comunità. La prassi forense e amministrativa non seguì un disegno unitario, mantenendo per decenni un carattere eterogeneo e slegato dai tentativi di sistematizzazio-

¹¹⁷ G. Todeschini, *Francescani, minori, infami: i percorsi contraddittori dell’emancipazione*, in «*Quaderni storici*», nuova serie, vol. 42, n. 126, 2007, p. 731.

¹¹⁸ R. Rusconi, *Predicazione e predicatori in Italia nel medioevo e in età moderna*, Viella, Roma, 2023, p. 59.

¹¹⁹ M. Sbriccoli, *L’inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale*, cit., p. 145.

ne. La loro progressiva convergenza verso una superiore sfera pubblica permise il consolidamento del comando; il controllo della vita quotidiana e la repressione dei comportamenti devianti cessarono di essere interventi episodici, trasformandosi in uno strumento sistematico di disciplinamento politico. La cultura giuridica non si limitò a strutturare l'apparato giudiziario, ma legittimò la conduzione delle classi dirigenti sulla risoluzione dei conflitti. La nascita di organi giurisdizionali pubblici non cancellò le pratiche extragiudiziali, come la pace privata, il guadiamento o l'arbitrato, ma le inquadrò entro schemi procedurali definiti. Gli accordi tra le parti vennero passo dopo passo sottoposti all'omologazione del giudice e alla trascrizione nei registri notarili e nei libri delle paci, trasformando un patto d'onore tra lignaggi in un atto pubblico vincolante. In questo modo, lo strumento informale della transazione fu assimilato nell'azione della giustizia negoziata, permettendo al Comune di monitorare le faide e di intervenire d'ufficio qualora l'accordo privato minacciasse la stabilità della *civitas*. Vissuti ed esperiti come dotati di un'autorità politica e morale, i complessi normativi furono gradualmente accolti nella prassi delle comunità urbane, la cui spinta trasformativa diede un forte impulso a quel processo di «ristrutturazione delle istituzioni spontanee di un gruppo sociale operata dal potere politico [...] al fine di regolare i conflitti e tutelare [...] le istanze sociali più rilevanti»¹²⁰ tipico del passaggio tra società tradizionali e società con poteri centralizzati. Pur riconoscendo che, nell'Italia medievale, il «senso complessivo della legalità» non fu mai del tutto ricondotto «al rispetto delle norme emanate da un pur legittimo potere»¹²¹, la *lex*, intesa come regola positiva distinta dalle consuetudini, si ritagliò un ruolo sempre maggiore nel panorama giuridico comunale. Tale transizione trovò compimento nel pieno del XIII secolo attraverso la redazione sistematica degli Statuti cittadini, si pensi ai testi bolognesi del 1231 e del 1250, che imposero il primato della norma scritta sulla frammentarietà degli usi locali. Parallelamente, l'affermazione del rito inquisitorio segnò il passaggio a una giustizia che non poteva prescindere dalla punizione del colpevole: la repressione divenne un atto pubblico e doveroso, permettendo al giudice di agire d'ufficio. Il reato smise così di essere un'offesa privata, risolvibile con la vendetta o la composizione pecuniaria, per trasformarsi in un illecito contro la *civitas* che esigeva una pena afflittiva o detentiva. La convivenza urbana restò a lungo ancorata a una dimensione sacrale, in cui il complesso normativo era definito dalle consuetudini feudali, dai legami familiari e dai circuiti di in-fragiustizia. L'emergere di una nuova condizione di *civis*, legata non più solo al lignaggio, ma alla funzione svolta nel tessuto politico e produttivo, impose una ridefinizione dei meccanismi identitari. Questo mutamento comunitario e tendenzialmente economico si tradusse in «progressivi aggiustamenti dei regimi punitivi»¹²², necessari per rispondere alle esigenze di una società che non riconosceva più nella vendetta privata o nel localismo giuridico gli strumenti idonei alla propria stabilità. La coesistenza di una pluralità di giurisdizioni minori e di un fitto reticolo di relazioni interpersonali, rette da consuetudini che scandivano la vita quotidiana, costituì il terreno su cui si innestò, nelle città italiane del pieno e basso Medioevo, il crescente esercizio della giurisdizione da parte del potere politico. Fu il diritto stesso, come espressione delle pratiche di vita sedimentate in una comunità, a reagire prontamente all'inesauribile varietà di bisogni e interessi sorti dal mutare delle esperienze quotidiane, non aderendo però in modo totale alla volontà di qualsivoglia reggitore della città.

¹²⁰ G. Bordone, *Gli studi di antropologia giuridica*, in R. Treves (a cura di), *Nuovi sviluppi della sociologia del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1968, p. 293.

¹²¹ G. Alessi, *Tra rito e norma. La legalità prima della legge*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 36, 2007, p. 43.

¹²² M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., p.6.

La cultura, intesa qui essenzialmente come l'espressione creativa dell'esperienza storico-sociale in una data società, poggia sull'assimilazione e la manipolazione di sistemi pubblici di simboli: un insieme di significati, di pratiche e comportamenti condivisi che si consolidano attraverso lo scambio e la trasmissione. Gli «atti culturali, la costruzione, l'apprendimento e l'utilizzazione di forme simboliche sono eventi sociali»¹²³, plasmano la collettività nel suo insieme e da essi scaturiscono e si propagano idee, valori, rappresentazioni e categorie ideologiche. Queste forme, questi elementi simbolici sono «formulazioni tangibili di nozioni, astrazioni dall'esperienza fissate in forme percepibili»¹²⁴ che richiamano una realtà più ampia di significati in virtù dell'esistenza di un codice condiviso di interpretazione. Proprio l'esistenza di tale codice permette alle autorità, ai gruppi dominanti, di esercitare quell'azione persuasiva necessaria per far sì che le nuove norme e i modelli di comportamento non siano percepiti come imposizioni arbitrarie, bensì come il riflesso naturale dell'assetto collettivo¹²⁵. Nel «grande disordine dell'interazione sociale, i gruppi sociali sono capaci di sfruttare le ambiguità delle forme ereditate, impartire loro nuovi valori o nuove valenze, prendere a prestito forme più espressive dei propri interessi, di creare forme interamente nuove per rispondere a circostanze mutate»¹²⁶. Questa combinazione tra lo sviluppo della prassi e le forme culturali incide sui modi in cui una comunità percepisce e vive il proprio mondo, modellandone inevitabilmente anche la capacità di immaginare le forme stesse del governo. Ogni fenomeno politico non è altro che «la formazione, la distribuzione e l'esercizio del potere»¹²⁷, una *potestas* che si raggiunge mediante dispute o conflitti di varia intensità, che si impossessa di simboli diffusi nella comunità e ne crea di nuovi, che si organizza in formazioni territoriali, poggia su relazioni di proprietà e di associazione, di solidarietà e cooperazione, così come su forme di lealtà e sudditanza.

A partire all'incirca dalla metà del XIII secolo, nei centri urbani dell'Italia centro-settentrionale, per affrontare la «superiorità militare, la solidarietà dei lignaggi, le rivalità familiari e [...] l'attaccamento a valori e comportamenti tradizionali del mondo aristocratico»¹²⁸ la questione della giustizia assunse un rilievo centrale. L'azione giudiziaria iniziò a trasformarsi in un progetto politico volto a moderare «l'alta conflittualità presente nella società comunale»¹²⁹. Già dalla metà del secolo precedente «l'irruzione sulla scena sociale, politica e culturale del laicato e di quella parte di esso rappresentata dai ceti medio-alti»¹³⁰ innescò una rottura nella gestione degli interessi pubblici. Tale evoluzione si concretizzò sia nella definizione di nuovi organismi e magistrature giudiziarie, sia nella promozione di processi culturali volti a modellare l'agire comune attraverso lo schematismo binario tra lecito e illecito. La percezione comunitaria, per certi aspetti pre-giuridica, della sanzione come riparazione dei torti non bastò più a sorreggere la legittimità della sovranità urbana e delle sue leggi. La pratica della faida, ad esempio, necessitava di un ordine si-

¹²³ C. Geertz, *La religione come sistema culturale* in *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 116.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ Per il concetto di potere simbolico come capacità di imporre la visione legittima del mondo sociale, si veda P. Bourdieu, *Il potere simbolico*, Editori Riuniti, Roma, 1989, pp. 19-32.

¹²⁶ E. Wolf, *L'Europa e i popoli senza storia*, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 538.

¹²⁷ H.D. Lasswell – A. Kaplan, *Potere e società. Uno schema concettuale per la ricerca politica*, Etas Kompass, Milano, 1969, p. 90.

¹²⁸ S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Viella, Roma, 2006, p. 96.

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰ D. Balestracci, *La rappresentazione del potere. Considerazioni sull'Italia centro-settentrionale (XIII-XV secolo)*, in F. Cavalli - M. Cecere (a cura di), *Significar per verba. Linguaggi, comunicazione e divulgazione dal Medioevo a oggi*, Accademia Jaufré Rudel di studi medievali, Gradisca d'Isonzo, 2004, p. 93.

gnificante che permettesse alle parti in conflitto di comunicare la propria forza, le proprie alleanze e il proprio ruolo all'interno della *civitas*, la visibilità del conflitto, proporzionale alla gravità del torto da vendicare, era correlata sia agli interessi della propria famiglia o fazione sia ad un codice normativo-valoriale estremamente incerto. I significati simbolico-culturali delle contese tra privati, del “meccanismo” vendicatorio era legata alla consanguineità, all'onore, al rispetto di regole convenzionali oggettivizzate, alla difesa del proprio “patrimonio sociale”. Su questo sfondo, la codificazione stessa dello svolgimento di queste pratiche extragiudiziarie mutava in base all'obiettivo, più basilico in caso di ritorsione indispensabile, maggiormente meditato e strategico qualora la riparazione fosse stata auspicabile. Oltre all'immaginario di faida, a quelle espressioni informali di regolamentazione delle condotte proprie del *diritto vivente*¹³¹, agli interessi di parte e alle convenienze, a quella religione che trovò sovente posto tra le fila delle manifestazioni del potere temporale, una risorsa d'uso per quanti vollero imporre la propria egemonia sui comuni italiani fu la giustizia, uno “spazio” capace di far convivere regole comunitarie e norme pubbliche, di offrire un'ulteriore garanzia agli individui di essere parte di una comunità. Quando le magistrature cittadine iniziarono a perimetrare i canali privati di risoluzione dei conflitti, ad introdurre un apparato normativo che consentisse di rispondere con maggiore incidenza sanzionatoria ai reati ecco che le ambiguità dei codici ereditati dalla tradizione furono valutate secondo un differente ordine di valori.

Per riuscire a descrivere in modo efficace un sistema normativo o le forme di disciplina della convivenza è necessario ancorarli al quadro politico entro cui presero forma le sue istituzioni, poiché ogni statuizione giuridica è, in ultima analisi, una precisa scelta di governo sulla popolazione. Nel caso dell'uso del diritto nelle città comunali italiane questo diviene comprensibile e interpretabile attraverso l'analisi dei processi dialettici in cui una pluralità di esperienze giuridiche non fu annullata ma adattata e ricomposta all'interno di un campo giuridico non ancora monolitico ma già mediato da una forza pubblica. Ogni forma di dominio tende inevitabilmente a estendere le sue prerogative, reclama, per la sua conservazione, l'esercizio simultaneo di altre forme di dominio. In questa spinta espansiva, l'autorità politica va oltre la semplice disciplina dell'ordine pubblico per rivendicare il ruolo di interprete di una legge etica superiore, in un processo di sovrapposizione della propria giurisdizione ai legami sociali e religiosi preesistenti. Con il variare degli equilibri sociali o delle condizioni economiche le forme di comando che assumono un ruolo predominante sono quelle capaci di rispondere alle aspettative per il cui soddisfacimento la comunità ha originariamente ricercato una comunanza politico-territoriale. Nei centri urbani italiani, quell'inedito laboratorio di reggimento che fu il comune si formò grazie alle capacità delle élites cittadine di evolversi da «guida informale»¹³² a gruppo dominante negli organismi deliberativi cittadini. Il diritto assunse un ruolo fondamentale nei processi di formazione della sovranità e di consolidamento dell'identità collettiva concorrendo a trasformare, definire e potenziare le logiche della coazione. Laddove la legittimità del comando si ancora a un ordine giuridico e le decisioni seguono norme prestabilite, la redazione dei primi statuti da parte dei governanti cittadini e la «comparsa di tribunali regolari» furono segno della definitiva «istituzionalizzazione dell'esercizio del potere in ogni città»¹³³. L'implementazione di una serie di provvedimenti politici e giuridici, i tentativi di integrazione delle fonti legislative e la creazione di nuovi organismi istituzionali andarono di concerto con il mutamento di idee e credenze poiché, intese quali strutture di senso, anche queste «forniscono...uno schema più o meno

¹³¹ L. Nader, *Le forze vive del diritto. Un'introduzione all'antropologia giuridica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003.

¹³² C. Wickham, *Sonnambuli verso un nuovo mondo*, cit., p. 198.

¹³³ *Ibidem*.

permanente [...] entro cui ha luogo la condotta individuale»¹³⁴. Le normative statuarie che si formarono su sollecitazione dello stesso svolgersi della vita nelle città italiane ne ordinarono e disciplinarono lo sviluppo, sancendo il successo di quella «ideologia del “pacifico e quieto stato”» e di «tutela del “bene comune”»¹³⁵ poggiante sulla convinzione che, tra i fini del governo, vi dovevano essere la sicurezza e la punizione dei reati. Questo principio trova una delle sue espressioni più nitide nel *Costituto* senese del 1309, il cui proemio dichiara esplicitamente che la redazione delle norme è finalizzata a far sì che i cittadini «possano vivere in pace e in quiete, e acciò che i rei e i malvagi uomini siano puniti e gastigati»¹³⁶. Limitati dagli aspetti tecnici e dal formalismo della materia giuridica, le magistrature cittadine si avvalsero di esperti per destreggiarsi in quest’ambito e organizzare uno spazio giurisdizionale della città che non si limitasse alla composizione dei conflitti tra fazioni o cittadini. Tra le famiglie di quel ceto dominante da cui si trassero i consoli numerosi furono i notai e i giudici, «professionisti della cultura scritta e della pratica giuridica»¹³⁷ che operarono per conciliare gli interessi della propria classe con la «creazione di un “centro” [...] capace di ricondurre a sé stesso i soggetti disciplinandone con crescente incisività i comportamenti»¹³⁸.

Il «momento giuridico ha un collegamento forte con la coscienza della società, oltre che con il suo funzionamento»¹³⁹, non è limitato ad un complesso di norme positive «ma è parte di un modo particolare di immaginare il reale»¹⁴⁰. Ciò implica che il diritto smetta di essere inteso solamente come mera tecnica di risoluzione dei conflitti per farsi struttura del pensiero sociale, capace di prefigurare i confini entro cui la comunità riconosce sé stessa. Come ha magistralmente evidenziato Paolo Grossi, il diritto «nel mondo medievale appartiene al profondo della società... è un ordine che ha una sua vita a un livello diverso dalla rissosa e confusa superficie socio-politica [e] rappresenta la stabilità e la saldezza del “sociale”»¹⁴¹, la stessa pluralità delle sue fonti conferma che «il diritto esprime l’interesse della società che è chiamato a ordinare»¹⁴². A dimostrazione del radicamento del diritto nella prassi comune e reiterata delle varie comunità ci sono quei rapporti *fondamentali*, quei sistemi normativi non giuridici che definirono i legami di servaggio e di clientela, i diritti di proprietà, gli istituti che presiedevano alla successione dei beni e degli assetti fondiari. Proprio per tali ragioni l’ordine giuridico non può non rientrare nel complesso delle significazioni simboliche legate all’identità culturale e ai riferimenti etico-religiosi che la sostanziano, radicandosi in quelle «tradizioni apparentemente lontane dal fatto religioso e nondimeno plasmate nel profondo dalle... complesse visioni del mondo che le religioni producono»¹⁴³. Le stesse

¹³⁴ E. Gellner, *Concetti e società*, in F. Dei – A. Simonica (a cura di), *Ragione e forme di vita*, Franco Angeli, Milano, 1990, p. 89.

¹³⁵ A. Zorzi, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, cit., p. 418.

¹³⁶ *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCX*, A. Lisini (a cura di), Tip. E Lit. Sordomuti di L. Lazzeri, Siena, 1903, Vol. I, p. 11.

¹³⁷ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Carocci editore, Roma, 2021, p. 132.

¹³⁸ P. Costa, recensione a M. Nobili, *L’immortalità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 39, 2010, p. 584.

¹³⁹ M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d’indagine e ipotesi di lavoro*, P. Grossi (a cura di), Giuffrè Editore, Milano, 1986, p. 130.

¹⁴⁰ C. Geertz, *Conoscenza locale. Fatto e diritto in prospettiva comparata*, in Id., *Antropologia interpretativa*, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 217.

¹⁴¹ P. Grossi, *Un diritto senza Stato*, cit., p. 278.

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ S. Ferlito, *Le religioni, il giurista e l’antropologo*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2005, p. 135.

norme giuridiche sono significati sociali sanzionati in un modo specifico, ma non differiscono strutturalmente e morfologicamente dal processo di creazione sociale dei significati. La peculiarità è quella di essere sanzionati attraverso procedure coattive che permettono di stabilizzarli. Produrre significati, dunque, significa produrre normazione. I significati sono sempre attribuzione di *valore* alle cose e, pertanto, *normano* perché ci orientano nella condotta¹⁴⁴

Se ci si sofferma sugli effetti di dominazione in atto in quel periodo di forte accelerazione dei processi socio-politici, che investì l'Italia centro-settentrionale dalla metà del dodicesimo fino alla fine del quattordicesimo secolo, si può notare che l'ascesa di nuove forme di potere poggiò su un'organizzazione sociale dalle maglie sempre più strette. Data l'instabilità costitutiva di molti legami di fedeltà, fu necessario, per le autorità che vi si fondavano e da cui traevano vantaggio, individuare e intervenire sulle differenti fonti di pericolo per la loro tenuta; al contempo, occorre considerare come ogni «*funzione ordinatrice*...[abbia]...una sua intrinseca *natura normativa*»¹⁴⁵. Una risposta fu l'intervento nella costituzione di una basilare *identità sociale*; si ricorse a rappresentazioni figurative, si sfruttò l'omiletica e la trattatistica religiosa relativa al *bono communi* e per ottenere dei risultati fu inevitabile cercare di stabilire una netta linea di demarcazione tra il "dentro" e il "fuori" dalla comunità. Dai primi decenni del XIII secolo gli «ambienti di matrice dettatoria e retorica» contribuirono «in modo decisivo a ricostruire il linguaggio di una politica intesa come arte di governare secondo giustizia una comunità di individui»¹⁴⁶. Il contributo delle arti della parola nelle società comunali non ebbe ripercussioni soltanto "tecniche" nelle cancellerie, rappresentò un momento di una più generale "educazione" dei cittadini che permise la diffusione di costumi civici legati alle relazioni degli individui in una comunità. Per togliere spazio tra le mura cittadine a quei *bestiarum more*¹⁴⁷ da cui già Cicerone, autore molto letto e impiegato dai dotti dell'Italia comunale, metteva in guardia non fu però sufficiente tracciare i contorni di una nuova moralità pubblica. Divenne indispensabile l'intervento di un mezzo di coercizione pubblico poiché, come osservato dal giudice e scrittore duecentesco Bono Giamboni, senza il timore della pena la malvagità umana non troverebbe freno, rendendo impossibile quella «civile e pacifica compagnia»¹⁴⁸ che distingue l'uomo dalle fiere. Atti e procedure intimidatorie e ammonitorie concorsero a garantire sia la coesione dei corpi comunitari sia la difesa dei suoi membri e anche se non fu raggiunta la piena maturità concettuale di quella che oggi definiremmo una *retorica* dell'esclusione¹⁴⁹ non è possibile negare che alcuni dei suoi elementi costitutivi furono introdotti proprio in questo periodo storico. Parlare di una emergente *pubblicizzazione* delle funzioni penali in Italia durante le esperienze comunali non significa solo studiare l'ingresso *attivo* «del soggetto pubblico nella dinamica sostanzialmente "privatistica" che caratterizzava [...] le pratiche di giustizia penale all'interno delle città»¹⁵⁰ ma anche decifrare quanto le condizioni culturali influenzarono la definizione stessa di norma giuridica.

¹⁴⁴ P. Barcellona, *Diritto senza società. Dal disincanto all'indifferenza*, Edizioni Dedalo, Bari, 2003, p. 188.

¹⁴⁵ S. Ferlito, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, cit., p. 96.

¹⁴⁶ E. Artifoni, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Publications de l'École Française de Rome, Roma, 1994, p. 157.

¹⁴⁷ Cicerone, *Opere filosofiche*, UTET, Torino, 2006.

¹⁴⁸ B. Giamboni, *Il libro de' vizi e delle virtù*, C. Segre (a cura di), Einaudi, Torino, 1968, cap. XII, p. 34.

¹⁴⁹ G. Todeschini, *Visibilmente crudeli*, cit., p. 271.

¹⁵⁰ M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*», cit., p. 74.

1.8 Diritto, cultura e istituzionalizzazione del potere

Il «grande risveglio della vita giuridica del sec. XI»¹⁵¹, il periodo di rinnovata attenzione per lo studio del diritto che, per la sua vivacità, è stato denominato da alcuni storici come *rinascimento giuridico*, diede il via ad una nuova concezione e ad una nuova pratica della teoria giuridica. L'esegesi innovativa del diritto romano-giustiniano alimentò una stagione culturale in cui il diritto cessò di essere mera tecnica per farsi scienza politica, ridiscutendo radicalmente il nesso tra la maestà del sovrano e la razionalità dello *ius*. Si attuò, dunque, una convergenza strutturale tra le urgenze del governo cittadino e la genesi di una metodologia giuridica che non si limitava a interpretare il fenomeno, ma concorrevano a determinarne la sostanza politica. I giuristi della seconda metà dell'XI secolo, seguendo un indirizzo ermeneutico, trovarono ispirazione, per le loro elaborazioni teoriche, nei predecessori di epoca classica che «ragionavano per categorie e non per norme specifiche»¹⁵². Per tutto l'alto medioevo quanti si occuparono di legge si fecero guidare invece da una specie di realismo empirico: una congeria di regole, derivate da situazioni concrete, definiva l'insieme delle obbligazioni. Tale modalità per nulla sistematica subì un primo «attacco» dall'*ars notaria* che, con «un certo dinamismo ed una maggiore libertà»¹⁵³, si ritrovò a operare una sintesi tra «diritto, istituzioni e società»¹⁵⁴. La graduale trasformazione delle forme sociali portò alla luce l'incompatibilità tra un diritto inteso come una «semplice collezione di norme»¹⁵⁵ e l'insieme degli aspetti della vita sociale non prettamente giuridici. La logicità di questo coacervo di norme andò esaurendosi progressivamente e i sistemi non certamente esemplari di codificazione, che la vaghezza terminologica e la scarsità dottrina resero sempre più incerti e difettosi, diffusi al tempo del passaggio tra i due millenni non sopravvissero alle nuove richieste di chiarezza e organizzazione provenienti dalla realtà sociale.

Il diritto è una di quelle componenti della vita associata che, per essere intesa nel suo funzionamento effettivo, deve essere esaminata in seno a una più vasta totalità storica e questo perché il suo consolidamento giunge «au terme d'une longue évolution de pratiques qui finissent par déboucher sur l'obligation et l'institution juridique»¹⁵⁶. Appare dunque opportuno legare il fenomeno giuridico alla formazione della civiltà: una prospettiva che ne cattura lo spirito e, al contempo, lo definisce quale proiezione concreta della vita cittadina. Dai luoghi d'insegnamento alla commistione con gli affari della società, dalle relazioni fattuali all'armamentario lessicale delle cancellerie, il diritto divenne *instrumentum* imprescindibile in quelle forme politiche complesse che furono i comuni italiani. Il passaggio graduale tra le diverse fasi della teoria e della pratica giuridica, parallelamente al progressivo mutamento delle strutture sociali, favorì il logorio del sistema *infragiudiziario*. Quest'ultimo, basato su consuetudini di matrice germanica come vendette, faide e alleanze tra fazioni, aveva regolato per secoli le comunità dell'Italia altomedievale. Tale evoluzione agevolò la «volgarizzazione» del diritto dei dotti tanto da renderlo, a seconda degli scopi, «funzionale alle necessità del potere»¹⁵⁷. I dottori del diritto fornirono alle istituzioni comunali gli strumenti dottrinali per trasformare l'esercizio della forza

¹⁵¹ F. Calasso, *Medio evo del diritto*, Adelphi, Milano, 2021, p. 339.

¹⁵² C. M. Radding, *Le origini della giurisprudenza medievale. Una storia culturale*, Viella, Roma, 2013, p. 40.

¹⁵³ M. Cavina, *Da Giustiniano a Irnerio*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 147, n. 3, 1989, p. 627.

¹⁵⁴ *Ivi*, p. 626.

¹⁵⁵ C. M. Radding, *Le origini della giurisprudenza medievale*, cit., p. 40.

¹⁵⁶ J. Le Goff, *Histoire medievale et histoire du droit: un dialogue difficile*, in P. Grossi (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, cit., p. 31.

¹⁵⁷ M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 25.

in *iurisdictio*, elevando la punizione dei reati da contesa privata a pilastro dell'ordine pubblico. Il nuovo atteggiamento delle forze di governo verso la politica criminale non giunse mai a rinnegare l'elemento consueto delle pratiche di giustizia privata. Al contrario, la cultura della vendetta e della pace privata continuò a coesistere con la sfera pubblica: il Comune non cercava di annullare la risoluzione extragiudiziale, ma di giuridicizzarla. La *soddisfazione* dell'offeso si radicò nelle nuove modalità dello *ius puniendi*, dove l'inchiesta d'ufficio e il rito inquisitorio non escludevano il ricorso alla transazione e al compromesso tra le parti. A innervare la prassi penale furono le «forme processuali *ex officio* presenti nei sistemi giudiziari medievali [...] diverse procedure inquisitorie che [seguirono] schemi e disegni politici propri»¹⁵⁸, favorendo uno spostamento di attenzione dal confronto tra le parti in causa al reato e da questo al colpevole e alla sua punizione. Così, tra la metà del XII e il XIV secolo inoltrato, i detentori del potere giudiziario spostarono il proprio raggio d'azione dalla mera sovrintendenza di strumenti negoziali e arbitrali alla definizione di politiche giudiziarie volte a offrire strumenti sempre più efficaci per il consolidamento identitario e funzionale delle istituzioni pubbliche.

Fino al tardo XII secolo, il panorama giuridico era caratterizzato da una caratteristica fluidità: «le parti in conflitto potevano scegliere...tra una varietà senza paragoni di modi alternativi con i quali raggiungere il loro obiettivo»¹⁵⁹. Le dispute venivano dunque condotte secondo un sistema di interazioni simboliche e sociali in cui le strategie degli attori rispondevano a interessi contingenti, a istanze di dignità e onore oppure a legami di fazione; dinamiche, queste, che spesso prescindevano dal rigore formale di norme e leggi. Con l'evoluzione dei metodi sanzionatori comunali, si avvicinò sempre più al compimento un processo le cui fondamenta erano state poste in epoca longobarda e consolidate durante la dominazione carolingia: l'assunzione, da parte degli organi politici, della gestione diretta e autoritativa della punizione dei delitti. La volontà di irregimentare le ritualità vendicatorie tradizionali non deve essere interpretata esclusivamente come un tentativo di arginare le manifestazioni violente; la composizione dei conflitti, infatti, non culminava necessariamente in epiloghi cruenti. Al contrario, le dispute si risolvevano sovente attraverso procedure di riconoscimento e conciliazione, o mediante l'attribuzione di un riscatto pecuniario, secondo la logica della pace privata. La questione nodale per i nascenti organismi comunali non risiedeva nell'eradicazione degli spazi per una giustizia negoziata, "a due", né nel contenimento dei privilegi di quel ceto cittadino le cui risorse garantivano una posizione di preminenza nelle dispute; l'obiettivo primario era, piuttosto, la legittimazione del Comune quale attore superiore, capace di regolare e coordinare l'andamento delle controversie da una posizione di indiscussa egemonia politica. Più che una risposta al reato, la reazione pubblica rappresentò lo strumento per un coinvolgimento organico delle magistrature nella prassi sanzionatoria, elevando la funzione giudiziaria a cardine della tenuta del Comune. In tale scenario, l'intervento del magistrato comunale divenne l'espressione di una sovranità che rivendicava il monopolio della forza, andando ben oltre la semplice sedazione del conflitto per riaffermare, di fronte all'intera collettività, l'ordine politico e morale della città. L'architettura del processo si fece «rivelatrice della trama di elementi ordinanti e disciplinanti»¹⁶⁰, in quanto, per le autorità pubbliche, il crimine doveva cessare di apparire come mero pretesto per l'iniziativa della parte lesa. Indipendentemente dalla violazione normativa o del contrasto con i nuovi sistemi di valori, l'illecito

¹⁵⁸ M. Vallerani, *Modelli di verità: le prove nei processi inquisitori*, in G. Gauvard (a cura di), *L'enquête au Moyen âge. Études réunies par Claude Gauvard*, École française de Rome, 2008, p. 123.

¹⁵⁹ C. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Viella, Roma, 2000, p. 26.

¹⁶⁰ D. Quagliani, «*Christianis infesti*». *Una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come "nemico interno"*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 38, 2009, p. 205.

iniziò a essere percepito come un'offesa all'autorità stessa del Comune. Non sorprende dunque che, durante il XIII secolo, in città come Firenze, Bologna e Siena al podestà furono «conferiti poteri eccezionali di inchiesta»¹⁶¹, essendosi ormai le norme statuarie rivolte alla generalità dei cittadini, in una coincidenza di intenti tra la funzione giudiziaria e le istituzioni cittadine. Lo Statuto del comune di Perugia risalente al 1279 stabilisce chiaramente che tra i compiti del Podestà vi era quello di «saluare et defendere et manutene in pace et unitate et bono statu totum commune ciuitatis et comitatus Perusii; et omnes et singulos cuiuslibet etatis et gradus», nonché «maleficia secundum statuta e ordinamenta communis et populi Perusii punire [...]. Et predicta omnia faciam cum accusatione et sine accusatione»¹⁶². Questa prerogativa di intervenire d'ufficio, cristallizzata nello statuto perugino, trova un preciso parallelo nella coeva legislazione bolognese del 1288, dove il Podestà è chiamato a perseguire i *maleficia* affinché il rigore della sanzione pubblica funga da monito per l'intera comunità urbana, «unius pena metus sit aliorum»¹⁶³. L'espansione del rito inquisitorio, che si impose definitivamente nelle città italiane nel corso del Duecento, non determinò una netta contrapposizione con il modello accusatorio, quanto piuttosto l'affermazione di una procedura «mista». Quest'ultima scaturiva dalla combinazione di pratiche appartenenti a entrambi i procedimenti, due forme procedurali i cui momenti si incrociarono a seconda della «dinamica propria di ciascun caso processuale»¹⁶⁴. Per i giuristi del tempo, maestri come Guida da Suzzara, Guglielmo Durante e Alberto da Gandino, la forma legittima per avviare un processo *de iure civili* restò sempre l'*accusatio*, la circostanza di *cognoscere per inquisitionem* fu ritenuta una evenienza *extra-ordinem* e dipendente da quell'*arbitrium* di cui si trovò a disporre il giudice «in deroga all'*ordo iuris*»¹⁶⁵. È lo stesso Gandino, nel suo celebre *Libellus super maleficiis*, a sintetizzare questa tensione tra norma e prassi, ricordando come il giudice debba essere consapevole che «secundum ordinem iuris non potest procedere ad punitionem criminis nisi accusatore legitimo mediante [...] sed hodie de consuetudine et de iure novo, possunt iudices procedere per inquisitionem»¹⁶⁶. Tale ammissione cristallizza il momento in cui la consuetudine cittadina e il «diritto nuovo» comunale iniziarono a prevalere sulle antiche garanzie di rito, legittimando una facoltà inquirente sempre più pervasiva. Se il processo penale di tipo inquisitorio non soppiantò mai del tutto il modello accusatorio ma vi si combinò in una fase di lunga transizione, al punto che quest'ultimo ne risultò, per certi aspetti, legittimato nella sua funzione di innesco processuale, a mutare profondamente furono le prerogative e i ruoli degli attori coinvolti nel giudizio. I privati persero l'esclusiva del ruolo di primo attore nella dialettica processuale a favore del potere pubblico; il crescente predominio di quest'ultimo, veicolato dal consolidamento della funzione inquirente, si manifestò con sempre maggior evidenza. L'*accusatio* cessò di essere l'esclusiva prerogativa di una singola parte lesa, intesa come movente soggettivo per l'avvio della lite, per trasformarsi nell'«equivalente di un atto processuale qualificato»¹⁶⁷. Essa divenne, di fatto, uno strumento funzionale all'autorità pubblica per perseguire coloro che, mediante il crimine, erano entrati in contrasto con le disposizioni della città. La stessa figura del giudice subì un radicale mutamento; non smise il ruolo di mediatore e garante ma gli

¹⁶¹ A. Zorzi, *Pluralismo giudiziario e documentazione*, cit. p. 134.

¹⁶² S. Caprioli - A. Bartoli Langeli (a cura di), *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia, 1996, pp. 14-15.

¹⁶³ G. Fasoli - P. Sella (a cura di), *Statuti del Comune di Bologna dell'anno 1288*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1937, vol. I, pp. 15-18.

¹⁶⁴ M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*», cit., p. 89.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ Alberto da Gandino, *Libellus super maleficiis*, in *Trattati delle sanzioni ed altri scritti di diritto penale dei secoli XIII e XIV*, G. Kantorowicz (a cura di), Zanichelli, Bologna, 1907, p. 38.

¹⁶⁷ M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*», cit., p. 90.

sommò quello di contendente nella disputa con poteri e facoltà in ogni fase del procedimento. Basato sulla raccolta sistematica di prove e sull'uso della tortura, l'inquisitorio fu il motore della pubblicizzazione del penale: una trasformazione dettata dagli equilibri politici e dalla volontà di avocare allo Stato la gestione del reato. In questa nuova cornice, il fine ultimo dell'azione giudiziaria non risiedette più nella «soddisfazione dell'utilità del privato»¹⁶⁸, bensì nella punizione del colpevole; l'irrogazione della pena divenne così una forma istituzionale di riparazione pretesa dall'ordinamento giuridico contro coloro che avevano turbato l'ordine costituito e la *pax civica*. Nel momento in cui l'intervento pubblico in ambito penale divenne più autoritario e si accentuò la visibilità dell'ordinamento punitivo in funzione di un'intervento repressivo rivolta a tutelare gli interessi del governo cittadino, le stesse dinamiche delle azioni individuali si trovarono anteposta l'imperativo collettivo dell'*interesse civitatis*. La *ratio* del punire non poteva più coincidere con l'*«interest alicui»*, in base al quale l'azione giudiziaria era finalizzata al ristoro della vittima; essa doveva rispondere, piuttosto, *«all'interest civitati ne crimina remaneant impunita»*¹⁶⁹. Tale principio si rivelò funzionale a rivendicare per l'autorità comunale «tutte le prerogative della *iurisdictio»*¹⁷⁰. La sanzione *in avere*, l'indennizzo di natura patrimoniale o gli altri esiti extraprocessuali attesi e pretesi dalla parte danneggiata nel rito penale che prendeva il via da un'*accusatio*, cedettero progressivamente spazio alle pene *in persona*, la cui gestione si rivelò però decisamente più onerosa nella fase esecutiva. La valenza *afflittiva* dell'incarcerazione non emerse in modo subitaneo, ma si definì, come per le procedure giudiziarie, attraverso l'ininterrotto affinarsi della metodica. Tale percorso favorì la graduale introduzione della carcerazione punitiva, la quale si impose come ulteriore opzione sanzionatoria tra le modalità esperibili per la punizione dei rei.

Castigare, privare della libertà, correggere la natura deviata di certe condotte o di certi individui, colpire i comportamenti fazionari: l'affermazione di una politica criminale nell'Italia del Basso Medioevo consente di cogliere la crescente necessità politica di coazione e repressione che investì i regimi cittadini, costretti a operare entro un perimetro di perenne *faziosità costituzionale*¹⁷¹. Se «solo sulla giustizia poteva basarsi la *PAX*, vero e proprio ombelico del buongoverno»¹⁷², la prevenzione e il contrasto alla criminalità, presupposti per il conseguimento di un tale risultato, non poterono fondarsi esclusivamente sul binomio del castigo e dell'intimidazione. Un ruolo precipuo spettò, piuttosto, all'elemento della persuasione: attraverso quest'ultima si mirò a imporre una specifica disciplina sociale, coinvolgendo attivamente le diverse forze cittadine nella ricerca del bene comune. Nella «cultura del tempo la tenuta dell'ordine presuppone un'opera di attenta conservazione, oltre che delle leggi e delle istituzioni, pure dei costumi e della società intera»¹⁷³ e i gruppi dirigenti comunali, segnatamente quelli popolari, «portarono avanti un originale esperimento di disciplinamento sociale, finalizzato all'uniformazione e alla conformazione dei comportamenti collettivi dei cittadini di ogni condizione»¹⁷⁴. Questa spin-

¹⁶⁸ F. Treggiari, *Inquisizione, eresia, tortura: norme, pratiche e dottrine del processo penale medievale*, in A. Baudin – S. Merli – N. Santanicchia (a cura di), *Gli ordini di Terrasanta. Questioni aperte, nuove acquisizioni (secoli XII-XVI)*, Fabrizio Fabbri Editore, Perugia, 2019, p. 535.

¹⁶⁹ M. Sbriccoli, *“Tormentum idest torquere mentem”*. *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, tomo I, cit., p. 116.

¹⁷⁰ *Ivi*, p. 117.

¹⁷¹ P. Schiera, *Il Buongoverno “melancolico” di Ambrogio Lorenzetti e la “costituzionale faziosità” delle città*, in «*Scienza e politica. Per una storia delle dottrine politiche*», n. 34, 2006, pp 93-108.

¹⁷² *Ivi*, p. 98.

¹⁷³ G. Russo, *Governare castigando*, cit., p. 77.

¹⁷⁴ A. Poloni, *Disciplinare la società. Un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e Trecento*, in «*Scienza e politica. Per una storia delle dottrine politiche*», n. 37, 2007, p. 33.

ta all'omologazione delle condotte si tradusse in una vera e propria pedagogia politica della sanzione; come osservato da Andrea Zorzi, la giustizia comunale non puntava solo alla punizione, bensì a una «pretesa di conformazione etico-sociale...che passava attraverso la repressione dei comportamenti devianti e la celebrazione della legge come baluardo della civiltà cittadina»¹⁷⁵. Dall'imprescindibile conformismo di matrice religiosa, ineluttabile in «un'epoca in cui il pensiero umano...si esprimeva prevalentemente in categorie e forme teologiche»¹⁷⁶, alle modalità di identificazione e solidarietà di carattere territoriale, cittadino e rionale; dalla partecipazione a strutture associative di mestiere, di Arte alla militanza in *societas* che, come quelle di Popolo, si fondavano su complessi sistemi relazionali: nelle città italiane, questo diffuso complesso di legami favorì il radicamento nel tessuto sociale di una certa domestichezza con sentimenti identitari, regole comunitarie e codici culturali condivisi. Allo stesso tempo, questa fitta trama di relazioni quotidiane generò consolidati codici di riconoscimento collettivo, i quali costituirono il substrato latente su cui si innestarono le forme ufficiali dell'identità pubblica. Tale percorso di istituzionalizzazione permise ai Comuni di tradurre i legami sociali e le reputazioni individuali in classificazioni giurisdizionali, trasformando la percezione comunitaria in un parametro normativo fondamentale per l'esercizio della giustizia e la gestione dell'ordine cittadino. Il funzionamento delle assemblee comunali, d'altra parte, era intrinsecamente legato alle modalità di accesso a tali consessi; le emergenti componenti politiche e sociali, nel rivendicare una maggiore rappresentanza rispetto agli assetti del periodo consolare, trovarono una sintesi operativa proprio in quelle aggregazioni strutturate su base identitaria. Per questi nuovi protagonisti della scena pubblica il vincolo collettivo non poggiava più sulla «comune appartenenza ad una stirpe o ad una consorterìa familiare...come per i *militēs*» ma si fondava sulla «solidarietà orizzontale»¹⁷⁷ e su principi organizzativi che regolarono diritti, obblighi e forme diverse di altruismo prescrittivo. Nel corso dell'esperienza politica comunale, le relazioni sociali si caricarono di un valore politico: i diversi gruppi cittadini agirono strategicamente per ottenere l'inclusione o una più ampia rappresentanza nelle istituzioni di governo. Al di là dell'istanza redistributiva su benefici e oneri civici, il consolidamento di questa identità politica ebbe il paradosso di alimentare e legittimare le croniche contrapposizioni fazionarie. Lo studio della società bolognese lungo il corso del Duecento ha evidenziato come la radicalizzazione di pratiche «dell'esclusione fu il marchio del trionfo del popolo»¹⁷⁸ che, come già i magnati in precedenza, ebbe al proprio interno figure con uno *status* privilegiato. Il Comune di popolo di Bologna non fu contraddistinto solo dalla «amplissima partecipazione dei membri delle società popolari alla vita degli organi consiliari», poiché a tale fenomeno si contrappose una «altrettanto ampia esclusione di cittadini singoli e di intere categorie sociali e giuridiche» fu attuata «con efficaci strumenti processuali»¹⁷⁹. La cogenza di tale apparato repressivo trova conferma puntuale nella redazione degli *Ordinamenti Sacri e Sacratissimi* del 1282, i quali codificarono l'ostracismo politico dei magnati e dei nemici del *populus*, sancendo l'iscrizione dei banditi in appositi registri pubblici al fine di rendere permanente la loro estromissione dal corpo civile¹⁸⁰ e legittimare, in caso di violazione, il ricor-

¹⁷⁵ A. Zorzi, *La trasformazione di un quadro politico*, cit., p. 112.

¹⁷⁶ M. Maccarrone, *Chiesa e Stato nella dottrina di papa Innocenzo III*, *Facultas Theologica Pontificii Athenaei Lateranensis*, Roma, 1940, p. 11.

¹⁷⁷ L. Tanzini, *A consiglio*, cit., p. 38.

¹⁷⁸ S. R. Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo*, Viella, Roma, 2016, p. 132.

¹⁷⁹ M. Giansante, *Il Comune di popolo a Bologna (1228-1327)*, in M. Giansante – D. Tura (a cura di), *Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale*, Il Chiostro dei Celestini. Amici dell'Archivio di Stato di Bologna, 2020, p. 102.

¹⁸⁰ Per l'edizione critica della fonte, si veda *Statuti del popolo di Bologna del secolo XIII. Gli ordinamenti sacri e sacratissimi*, A. Gaudenzi (a cura di), Tipografia Regia, Bologna, 1888.

so alla forza e alla detenzione. A Siena, in concomitanza con l'ascesa dei regimi di popolo, si verificò una radicalizzazione degli scontri con i dissidenti interni¹⁸¹; una dinamica che, lungi dall'essere isolata, vide in molti altri centri urbani la repressione delle infrazioni politiche saldarsi alla criminalizzazione di quei cittadini le cui condotte divergevano dai canoni di conformità richiesti dal regime. In definitiva, l'efficacia dell'apparato coercitivo cittadino non può essere scissa dalla maturazione di una sensibilità condivisa attorno alle cause della devianza; occorre dunque chiedersi se la capacità repressiva dei governi comunali avrebbe potuto manifestarsi con tale pervasività senza il sostegno di una diffusa consapevolezza collettiva. Il contrasto alle diverse forme di dissenso non poggiava esclusivamente sulla forza delle magistrature, ma su una partecipazione sociale attiva alla neutralizzazione di condotte percepite come eversive dell'ordine costituito¹⁸².

Il processo di valorizzazione del carcere fece leva su una nuova rappresentazione della punizione; i progetti per l'edificazione di nuove prigioni avviati in Italia nella seconda metà del Duecento sottoposero a una metamorfosi simbolica l'idea di un luogo già conosciuto. In tal modo, dal suo rinnovamento architettonico, emerse uno spazio inedito, funzionale a una rinnovata concezione, teorica e pratica, della giustizia. Quali furono, dunque, le iterazioni che formarono e modularono la nuova attività carceraria? In che modo emerse quella concezione della detenzione che fece da preludio al sistema penitenziario moderno? È possibile percepire il significato politico e l'impostazione giuridica sottesi alla fondazione di nuovi luoghi di reclusione assumendo come ipotesi di lavoro la ricostruzione delle basi di una rafforzata disciplina sociale.

2.

Legibus ipsis imperamus

2.1 Rinascita del diritto dotto e problemi di metodo

Il baricentro interpretativo di questo capitolo risiede nell'analisi del rapporto tra la rinascita del diritto dotto e l'evoluzione istituzionale cittadina: si intende qui verificare come la nuova sapienza giuridica abbia agito da catalizzatore per il perfezionamento degli ordini normativi comunali nel corso dei secoli XII-XIV. Si pone, in tal senso, il problema della dipendenza dei secondi dai primi: in assenza di un nesso di derivazione lineare, appare necessario definire la natura del legame intercorrente tra la produzione dottrinale e l'effettiva prassi normativa. Un tentativo di risposta a simili questioni assume rilevanza se iscritto entro le coordinate fissate dalla storiografia recente, la quale ha progressivamente spostato l'attenzione dalle astratte formulazioni teoriche ai meccanismi concreti di esercizio della giustizia. Tale mutamento di approccio sollecita un'ulteriore serie di interrogativi volti a chiarire i fondamenti delle norme e a valutare in che misura la loro redazione risentisse dell'apporto di un sapere giuridico non del tutto coincidente con le necessità della politica. In questo senso, si impone la constatazione che la giustizia cittadina medievale non rispondesse a una logica lineare, poiché «lungi dal ridursi alla semplice applicazione di una norma, essa operava quale complesso sistema di mediazione tra la sapienza dei giuristi e le necessità politiche e sociali dei governi comunali»¹⁸³.

¹⁸¹ R. Mucciarelli, *Appunti sul controllo sociale nell'Italia comunale. Forme, tecniche e strumenti a Siena fra XIII e XIV secolo*, in «*Studi storici*», anno 56, n. 2, pp. 325-348.

¹⁸² Sulla pervasività del sistema giudiziario comunale e sulla necessità di un consenso sociale per l'efficacia delle magistrature, si veda lo studio di riferimento di M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Il Mulino, Bologna, 2005, segnatamente le pp. 15-45.

¹⁸³ *Ivi*, p. 82.

Alla scienza giuridica medievale spettò «il compito di creare gli strumenti concettuali per la tutela della *dignitas* dell'uomo»¹⁸⁴, assolvendo alla funzione di indirizzare la vita della comunità, fissarne gli ordinamenti e organizzarne la tutela. Sin dagli esordi del XII secolo la «scienza del diritto conobbe una serie di radicali e decisive trasformazioni metodologiche»¹⁸⁵ che causarono una vera e propria rivoluzione epistemologica. Fu con la riscoperta dei *Digesta* di Giustiniano, nella seconda metà dell'XI secolo, che la cultura legale del Medioevo compì un decisivo passo verso la conquista di una dottrina giuridica in grado di oltrepassare una ormai stanca pratica di descrizione delle norme. Lo studio del *Corpus iuris civilis*, oltre a superare la frammentarietà dei diritti locali, fornì agli studiosi uno strumento autorevole, capace di garantire solide fondamenta alle successive costruzioni normative.

2.2 La tradizione pavese e la sistematizzazione del diritto

La riscoperta del diritto romano, oltre ad aprire la discussione sulle sue categorie fondanti, impose la necessità di sviluppare «canoni interpretativi della realtà in termini strettamente giuridici»¹⁸⁶, un'urgenza soddisfatta anche grazie al ricorso agli strumenti metodologici forniti dalla Scolastica. Le sommarie e grossolane nozioni di diritto romano presenti negli ambienti giuridici altomedievali non permisero agli studiosi di quel periodo di oltrepassare un certo naturalismo. Questi si muovevano nella direzione contraria a quella seguita dai loro predecessori di età romana i quali riconoscevano apertamente la forza del diritto di «dominare il reale rompendo apertamente con esso»¹⁸⁷. Nel panorama dell'Italia del primo Medioevo, nonostante la frammentarietà delle conoscenze e la vigenza del diritto longobardo, quest'ultimo non riuscì a sopraffare il modello romano, il quale mantenne una propria capacità di resistenza. La tradizione romanistica, infatti, non persistette soltanto in determinate aree geografiche, quali Roma e la Romagna, ma continuò a filtrare attraverso la pratica di alcuni giuristi e la cultura notarile, garantendo un substrato di continuità decisivo per i futuri sviluppi dottrinali. I casi di Pavia e Bologna rappresentano le espressioni più alte di un'esegesi giuridica raffinata, ponendosi come eccezioni che travalicano i confini della Penisola per proiettarsi sull'intero scenario europeo. Questi due «laboratori» teorici ebbero genealogie differenti. Pavia, grazie al suo ruolo di capitale sia sotto la dominazione longobarda sia con l'occupazione dei Franchi, fu base «di un gruppo stabile di ufficiali deputati all'amministrazione della giustizia»¹⁸⁸ i quali operarono con continuità fino a diventare un gruppo sociale e professionale ben definito. La presenza nella città lombarda del *Palatium*, sede del maggiore tribunale del regno longobardo e poi carolingio, ne fece il fulcro dell'architettura giudiziaria¹⁸⁹. Proprio a Pavia, il 22 novembre del 643, il re longobardo Rotari promulgò quell'Editto che rimase legato al suo nome e che rappresentò la «prima codificazione scritta di un patrimonio di leggi sino ad allora tra-

¹⁸⁴ D. Quaglioni, *Prefazione*, in Uberto da Cesena, *Questio disputata Bononie* (1307-1328), Il Formichiere, Foligno, 2019, p. XI.

¹⁸⁵ A. Errera, *Aristotele, i Topica e la scienza giuridica medievale*, in «*Angelicum*», vol. 85, n. 1, 2008, p. 341.

¹⁸⁶ M. Vallerani, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in «*Quaderni storici*», vol. 36, n. 108, 2001, p.665.

¹⁸⁷ Y. Thomas, *Fictio legis*, Quodlibet, Macerata, 2016, p. 23.

¹⁸⁸ C. M. Radding, *Le origini della giurisprudenza medievale. Una storia culturale*, cit., p. 57.

¹⁸⁹ A. Padoa-Schioppa, *La scuola di Pavia. Alle fonti della nuova scienza giuridica europea*, in D. Mantovani (a cura di), *Almun Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, vol. 1, tomo I, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, Milano, 2012, pp. 143-164.

smesso oralmente»¹⁹⁰, un sapere custodito fino a quel momento da esperti che svolsero «il ruolo di veri e propri codici viventi»¹⁹¹. La tradizione di giuristi legata a Pavia, ben prima che la scuola bolognese avviasse la riforma della pratica del diritto fondata sul recupero del *corpus* giustiniano, fu impegnata in uno studio sistematico di un complesso normativo eterogeneo, basato sulle leggi longobarde e carolingie. Tale fenomeno di sedimentazione dottrinale condusse inevitabilmente all'ideazione e redazione di vaste compilazioni legislative, nate dall'esigenza di conferire unitarietà a un apparato giuridico altrimenti disperso.

Tra le prime compilazioni di consuetudini giuridiche stilate in ambiente pavese si annoverano le *Honorantie civitatis Papie*, redatte nel corso del X secolo. A tale testo fece seguito, nel secolo successivo, il cosiddetto *Cartularium longobardicum*, una silloge di atti privati e processuali, la cui esatta genesi territoriale rimane, tuttavia, ancora oggetto di dibattito storiografico¹⁹². Il *Liber legis langobardorum*, risalente alla prima metà dell'XI secolo, recepisce nelle sue diverse redazioni una stratificazione documentaria eterogena: dai materiali teodosiani agli editti longobardi, fino alle formule processuali e ai provvedimenti legislativi carolingi. Include, inoltre, interventi legislativi successivi quali la *Constitutio de beneficis* di Corrado il Salico e i cinque capitolari di Enrico II; tale silloge è stata definita dai suoi primi studiosi come *Liber papiensis*¹⁹³ proprio in virtù della sua molto probabile origine pavese. La comparsa di quest'opera rappresentò una tappa cruciale nel processo di ridefinizione degli spazi giurisdizionali nell'Italia altomedievale; la sua genesi risponde, infatti, al preciso disegno del redattore di conferire rigore e coerenza al quadro normativo vigente. Nel campo del diritto si verificò un fenomeno parallelo a quello occorso sul terreno degli ordinamenti politici dove, con l'espansione e il consolidamento del dominio longobardo prima, franco in seguito, e i contatti tra diverse consuetudini e costumi si vennero fissando, per aggregazione di esperienze successive, nuovi insiemi di pratiche giuridiche. Ciò che mancava nell'ambito della cultura giuridica era un *principio unificante*, un'unità del sapere capace di dare sicurezza a quanti praticavano la legge. La redazione del *Liber legis langobardorum*, corpus di formule processuali poste a fondamento del sistema giuridico del *Regnum Italiae*, palesa una marcata propensione verso il coordinamento e l'unificazione del diritto e delle sue fonti primarie. I giuristi dell'epoca avvertirono l'esigenza di un rigoroso chiarimento critico-metodologico, volto a definire le strategie procedurali da adottare nelle dispute. Questa nuova consapevolezza costituì il primo efficace rimedio contro quel «balbettio giuridico»¹⁹⁴ che aveva contraddistinto la pratica giudiziaria fino all'XI secolo. Questa «strana compilazione»¹⁹⁵ di autore o autori ignoti rivela una non comune perizia e una inusuale dimestichezza con il *Corpus iuris* giustiniano; al contempo, a fissarne la posizione di rilievo nella storiografia giuridica,

¹⁹⁰ C. Azzara – S. Gasparri (a cura di), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Viella, Roma, 2005, p. XLI.

¹⁹¹ *Ibidem*.

¹⁹² Per un'analisi critica delle *Honorantie*, si veda l'edizione di riferimento curata da C. Violante e C. Brühl, *Die Honorantie Civitatis Papie: Transkription, Edition, Kommentar*, Böhlau, Köln-Wien, 1983. In merito alla natura del *Cartularum Langobardicum*, la storiografia recente lo definisce come una «summula teorica e scolastica sulle obbligazioni», mentre l'incertezza sulla sua scaturigine territoriale e il legame con la prassi notarile pavese sono discussi in G. Nicolaj, *Cultura e prassi notarile*, in *Il notariato nell'altro medioevo*, CISAM, Spoleto, 1986.

¹⁹³ Sulla denominazione di *Liber Papiensis*, divenuta corrente a partire dalle grandi edizioni ottocentesche dei *Monumenta Germaniae Historica*, si veda l'introduzione di A. Boretius in *MHG, Leges*, IV, Hannover, 1868. Per una discussione più recente sulla centralità di Pavia nella cultura giuridica del tempo, cfr. E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno GG Edizioni, Roma, 2000.

¹⁹⁴ P. Grossi, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Cedam, Padova, 1968, p. 46.

¹⁹⁵ F. Calasso, *Medioevo del diritto*, cit., p. 303.

furono l'adozione di un'attitudine maggiormente analitica verso il diritto e il ricorso a una precisa linea d'interpretazione. Sebbene la comparsa del *Liber legis langobardorum* non abbia inizialmente alterato la sostanza della pratica giuridica del tempo, la sua diffusione, la produzione e il ricorso sempre più assiduo a questo modello testuale garantirono un supporto decisivo a quanti intendevano «fondare discussioni più attentamente e esplicitamente argomentate»¹⁹⁶. La buona cognizione delle leggi romane all'interno della scuola pavese, testimoniata ad esempio dalle conoscenze dell'*expositor* del *Liber papiensis*, il quale non esitava a fare ricorso alla *lex Romana* intesa come norma di valore universale per dirimere le antinomie tra gli editti, ha spinto alcuni studiosi a ipotizzare l'esistenza di una tendenza romanista¹⁹⁷ capace di influenzare fortemente i successivi sviluppi degli studi giuridici. Ciò che è possibile affermare con ragionevole certezza è che l'opera di redazione organica prodotta dai giuristi pavesi, unitamente al loro particolare ruolo istituzionale, rappresentò un'esperienza senza eguali nel panorama europeo, almeno fino alla definitiva affermazione della scuola di Bologna. L'assenza, in quel "libro-contenitore" che fu il *Liber papiensis*, di concetti inediti non ne riduce la portata alla stregua di un comune formulario; ciò sia per l'ingegnosità dimostrata nell'affrontare la materia, sia per l'impulso dato alla comunità di giuristi nella produzione di molteplici redazioni. Queste ultime, arricchite da glosse e annotazioni elaborate da diverse generazioni di esperti, troveranno infine una forma definitiva nella celebre *Expositio ad Librum Papiensis*. Esito di un coerente processo di sviluppo delle collezioni precedenti, nell'*Expositio*, redatta intorno al 1070, l'ignoto autore si spinge oltre la mera descrizione del contenuto dei singoli capitoli raccolti nel testo per intraprendere un'opera di mediazione tra norme di diverso tono o addirittura discordanti. Muovendo dalle diverse ordinanze emesse dai poteri sovrani, nonché dal complesso di differenti regole e istituti vigenti, il compilatore avviò un serrato confronto dialettico che permise di collegare tra loro le norme sulla base della questione trattata. All'interno di questo «monumentale commentario esegetico»¹⁹⁸ emerge con chiarezza l'ambizione di definire l'esatta portata semantica di ciascuna legge; un intento che evidenzia un «effettivo superamento della concezione altomedievale della "scienza" giuridica»¹⁹⁹, segnando il passaggio verso una metodologia interpretativa più matura. Una tensione innovativa permea l'intero testo; i germi di una rinnovata concezione della giustizia si manifestano con vigore anche nella sezione dedicata alla materia penale. In tale partizione del commento appare di grande interesse rinvenire una ferma condanna dell'autotutela violenta, già parzialmente ravvisabile nella redazione originaria, e di quelle manifestazioni di conflittualità aristocratica che, sotto forma di "guerre private", costituivano ancora una prassi consolidata nell'Italia dell'epoca. Il fenomeno sociale della vendetta raggiunse dimensioni imponenti, alimentato da una mentalità che vedeva nella faida non un atto illecito, bensì un obbligo morale e sociale volto a restaurare l'onore del gruppo parentale leso. Questo radicato automatismo sociale fu favorito dall'assenza di un potere politico sufficientemente forte da contrastare i conflitti tra le numerose famiglie-clan, le *faerae*, unità di insediamento e di esercito basate sui vincoli di sangue, e i diversi centri di dominio locale. Il circolo vizioso di queste guerre private finì col rappresentare

¹⁹⁶ C. M. Radding, *Le origini della giurisprudenza medievale*, cit., p. 106.

¹⁹⁷ Per l'analisi della tendenza romanista all'interno della scuola di Pavia e del ruolo sussidiario riconosciuto al diritto romano nelle controversie, si veda il contributo seminale di A. Solmi, *Contributi alla storia del diritto comune*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*», II, 1929, pp. 5-35 e il più recente studio di G. Diurni, *L'Expositio ad Librum Papiensem e la scienza giuridica preirneriana*, Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, Roma, 1976.

¹⁹⁸ P. Brancoli Busdraghi, *Aspetti giuridici della faida in Italia nell'età comunale*, in D. Barthélemy - F. Bougard - R. Le Jan (a cura di), *Collection de l'École française de Rome. La vengeance. 400-1200*, n. 357, École française de Rome, 2006, p. 161.

¹⁹⁹ C. M. Radding, *Le origini della giurisprudenza medievale*, cit., p. 124.

una minaccia costante per l'autorità centrale. La legislazione longobarda, come, in seguito, quella carolingia, non tralasciò di intervenire nella pacificazione tra soggetti privati, elevandola a questione di preminente interesse pubblico. Già nel summenzionato Editto di Rotari le guerre private fra diversi lignaggi erano condannate e sanzionate; l'intervento del sovrano mirava infatti a «lenire le vessazioni dei poveri» (*pauperum oppressiones relevemus*)²⁰⁰ e di limitare i danni alla comunità, agendo parallelamente per indebolire gli «organismi parentali troppo potenti e autonomi»²⁰¹. La legislazione volta a debellare uno «dei tratti più caratteristici dell'antica società germanica»²⁰² fu costantemente rinnovata dal potere longobardo ma i risultati, sul piano della vita pubblica, furono scarsi. Il sistema probatorio sancito dalle autorità longobarde per dirimere le contese poggiava su istituti di natura sacrale, quali il giuramento collettivo e il duello giudiziario (*purgatio per camfio*). Fanno eccezione le disposizioni di Rotari, che già nell'Editto manifestarono una profonda diffidenza verso quest'ultimo, limitandone l'applicazione e riconoscendone l'intrinseca inaffidabilità; il sovrano giunse a definire il duello come una pratica incerta, dubitando che l'esito dello scontro potesse davvero riflettere il giudizio divino o la verità dei fatti. La volontà delle istituzioni longobarde di ridurre il più possibile lo spazio per gli atti di vendetta, per le *faide*, rientrò in una strategia tesa a sostituire la composizione pecuniaria alle forme di violenza privata. Questo intervento fu volto a individuare «una soluzione attraverso la legge»²⁰³ allo scopo di consolidare l'autorità regia; quest'ultima, infatti, avrebbe così incamerato una quota delle somme versate a titolo di risarcimento. All'interno della dialettica tra l'istituto della vendetta e lo sforzo di regolamentazione della forza esperito dalla legislazione longobarda, il *Liber papiensis* testimonia come la «questione criminale» acquisisca un rilievo crescente entro le coordinate del sistema normativo. Nella prefazione dell'*Expositio* si legge:

In exordio huius libri convenit requirenda esse tria: *intentio, utilitas et ad quam partem philosophiae supponatur*. Philosophia vero in tribus partibus dividitur: ethica, loyca et phisica. Quod sic solvitur: ethica moralis loyca sermocinalis, phisica naturalis. Sed liber iste ethicae supponitur, quia loquitur de hominum moribus. *Duas* convenit huius libri *intentiones* requirere: libri et legis. *Intentio* legis est. *Facere homines bonos, etc. Intentio* libri est tractare de maleficiis...²⁰⁴

Questa formula proemiale di origine scolastica, comune a svariate opere del periodo, dimostra quanto fosse importante per l'autore accomunare il proprio lavoro a quel genere di trattazioni che esordivano affrontando una serie di quesiti programmatici circa le finalità del testo. Sebbene all'epoca il diritto fosse ancora inteso quale propaggine della retorica, la dialettica, ovvero l'arte della *disputatio* che completava, insieme alla grammatica, il ciclo del *trivium*, rivestiva un ruolo parimenti cruciale: i suoi procedimenti logici erano infatti sistematicamente trasposti nella risoluzione delle controversie giuridiche. In questa sorta di «periodo liminale» della pratica giuridica iniziarono a emergere alcuni dei

²⁰⁰ Cfr. *Edictus ceteraque Langobardorum leges*, in *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, IV, a cura di F. Bluhme, Hannover, 1868, *Prologus*, p. 5 «[...] et maxime propter pauperum oppressiones relevemus». Il sovrano esplicita qui la volontà di intervenire contro le prepotenze dei potenti per garantire la pace sociale e l'integrità del Regno.

²⁰¹ L. Capo, *L'Editto di Rotari e successori e la cultura politica longobarda*, in «*La Cultura*», n. 2, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 250.

²⁰² *Ivi*, p. 251.

²⁰³ *Ibidem*.

²⁰⁴ N. Tamassia, *Note per la storia del diritto romano nel Medio Evo*, in *Per il XXXV anno d'insegnamento di Filippo Serafini*, G. Barbera, Firenze, 1892, p.136. Per un'analisi moderna del testo, resta fondamentale il già richiamato studio di G. Diurni, *L'Expositio ad Librum Papiensem e la scienza giuridica preirneriana*, cit.

saperi e delle capacità che, integrate alle occorrenze dell'azione politica, contribuiranno a definire il diritto come «il mezzo e il linguaggio del dominio»²⁰⁵. Il fenomeno è ben testimoniato dall'attività dei tribunali pubblici che, già all'alba dell'XI secolo, implementarono strategie processuali atte a promuovere la pace sociale; l'obiettivo era ricondurre le guerre private entro i binari della legalità, consolidando così l'egemonia della giurisdizione pubblica a discapito delle consuetudini extragiudiziali di stampo privatistico. Il ricorso alla legge fu incoraggiato come momento di un vivere civile ordinato e difatti non sorprende che la «pace raggiunta per via giudiziaria è la sola su cui si soffermino il *Liber Papiensis* e l'*Expositio*»²⁰⁶. In quest'ultima, più che altrove, il richiamo alle leggi romane non è un mero tributo a un glorioso passato ma il riconoscimento del loro perdurante valore. Ricorrere alle fonti giustiniane per risolvere dubbi e controversie non colmabili dal diritto vigente mostra quanto la riscoperta del diritto romano abbia trasformato il sapere giuridico. La pratica di giudici e notai smise di essere un semplice elenco passivo di casi per diventare una ricerca attiva della *ratio* delle norme. L'approccio di carattere maggiormente interpretativo e originale adottato da alcuni giuristi longobardisti non dipese unicamente da ragioni professionali, fu altresì una risposta alle ragioni avanzate e alle questioni emerse in seguito all'incremento del numero di pari grado formati al di fuori del *Palatium* pavese. Ricostruire i processi di astrazione e la genesi concettuale del diritto è un'operazione più complessa rispetto all'analisi degli andamenti economici o politici. Eppure, proprio il confronto tra giuristi di diversa estrazione generò la necessità di una prassi ermeneutica condivisa: un *corpus iuris* capace di «integrare le immature leggi locali e...assicurare la formazione dei giuristi»²⁰⁷ nel fervido scenario della cultura giuridica.

2.3. Prassi giuridica, potere e costruzione della giurisdizione

L'autosufficienza intellettuale degli *iudices sacri Palatii* non sopravvisse alla perdita di centralità politica della città di Pavia; nondimeno, l'utilizzo del *Liber Papiensis* nella pratica negoziale e giudiziaria attestò l'autorevolezza del lavoro svolto dalla sede giudiziaria pavese. Se «il diritto fu raramente concepito da coloro che lo praticarono, almeno tra l'inizio del VII secolo e la fine del XII, come coerente corpo di norme che potessero essere anche solo nominalmente codificate»²⁰⁸, la diffusione di un'opera come il *Liber Papiensis* dimostra quanto fossero mutate le necessità formative di quanti si occuparono di materia giuridica. Per lungo tempo gli storici del diritto indicarono nel placito di Marturi (1076), celebre sentenza con cui il monastero di San Michele, presso Poggibonsi, recuperò dei beni usurpati grazie alla citazione di un frammento del *Digesto* relativo alla *restitutio in integrum*, la prima testimonianza di un consapevole reimpiego della tradizione giustiniana nell'iter giudiziario; eppure, gli accenni all'esperienza giuridica romana non mancarono mai del tutto nelle legislazioni e negli atti ufficiali del *Regnum Italiae*. Nella fase di transizione dall'ordinamento pre-comunale a quello consolare, i giudici locali e gli ufficiali regi ricoprirono un ruolo decisivo nel ricondurre alla sfera della giurisdizione le molteplici fattispecie della conflittualità privata, sollecitati, almeno in taluni casi, dal ricorso a superstiti elementi del diritto romano sopravvissuti nelle maglie del protocollo. Tale processo fu alimentato, da un lato, dalla costante aspirazione dei poteri politici a tra-

²⁰⁵ M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società*, cit., p. 129.

²⁰⁶ P. Brancoli Busdraghi, *Aspetti giuridici della faida in Italia nell'età comunale*, cit., p. 170.

²⁰⁷ E. Cortese, *Immagini di diritto comune medievale: semper alium et idem*, in I. Birocchi - A. Mattone (a cura di), *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Viella, Roma, 2006, p. 15.

²⁰⁸ C. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti*, cit., p. 25.

sfigurare il giudizio in uno «strumento di costruzione di ambiti egemonici locali»²⁰⁹ e, dall'altro, dal fatto che la «"logica dei diritti scritti"»²¹⁰ propria dei placiti favorì l'affermarsi del processo come «strumento di protezione concesso ai singoli richiedenti da parte di poteri regionalizzati in possesso di prerogative pubbliche»²¹¹.

Nell'ultimo quarto dell'XI secolo, l'ascesa di nuove compagini sociali ai vertici della vita pubblica determinò l'organizzazione di quella realtà complessa e plurale che fu il Comune. La progressiva affermazione di questa formazione territoriale non «evoca una relazione [...] con un'entità [...] sovrastante, quanto sottolinea l'autosufficienza e l'unità politica di un ordinamento»²¹², un'idea di *libertas* che si radicò nelle *élites* cittadine già durante la formale dominazione del Regno o dell'Impero. L'emergere delle prime dinamiche di conflittualità politica in ambito locale e il consolidarsi di un'endemica e tenace opposizione alle pretese regie o imperiali determinarono un necessario inasprimento dell'apparato sanzionatorio volto a reprimere le diverse manifestazioni di dissenso e sedizione. Dall'epoca dell'invasione longobarda, l'incertezza dei confini dello spazio giurisdizionale non pregiudicò la vigenza ideale del concetto di *lex* intesa come «comando imperativo, tendenzialmente fornito di sanzione», nozione che rimase sempre ben «presente nell'esperienza politica altomedievale»²¹³. Si consideri brevemente il caso di Lotario I, re d'Italia dall'822 all'850. Sovrano risoluto nella «"franchizzazione" degli uffici pubblici»²¹⁴, nonché nel contrasto ai reati politici perpetrati dalle fazioni cittadine e alle lotte intestine alla classe dirigente, Lotario fu il primo monarca franco a introdurre la pena dell'esilio per le sedizioni non violente. Dalla data del suo insediamento il sovrano franco produsse sette capitolari incentrati sull'amministrazione del *regnum Italiae* e nel *Liber Papiensis* sono riportate tre sue disposizioni contro i reati di associazione a scopo politico, la cui novità consiste proprio nella ferma volontà di reprimere anche il semplice negozio associativo. Come recita la disposizione inserita nel *Liber Papiensis*: «Omnes coniurationes prohibemus; et quicumque eas facere praesumpserint, sciant se ad nostram praesentiam venturos»²¹⁵. Furono testi normativi di tale natura che, in seguito, l'esegesi dottrinale cercò di adattare a circostanze e fatti nuovi: scenari storici nei quali le compagini cittadine rivendicarono una crescente autonomia nella gestione della *res* pubblica, mirando a colmare la dissimmetria tra l'autorità centrale e le realtà territoriali. Al contempo, la ricezione e l'analisi del diritto prodotto durante il *Regnum Italiae* costituirono il presupposto giuridico e il modello ideale per il consolidamento dei nascenti ordinamenti comunali. Trascendendo il valore dei singoli editti, dei capitolari e delle raccolte organiche intese come formulazioni chiuse, il pensiero giuridico dell'XI secolo produsse opere la cui densità speculativa si ricollegava, al termine di un lungo e frammentato percorso, alla tradizione plurisecolare codificata nei testi della compilazione giustiniana. Tali produzioni, per essere intese e trasposte nelle prassi di quanti esercitavano il governo delle nascenti realtà comunali, richiesero una rinnovata riflessione giuridica e un'inedita attività *didattica*. Questi presupposti furono essenziali per elaborare soluzioni idonee a consentire, in

²⁰⁹ M. Vallerani, *Scritture e schemi rituali nella giustizia altomedievale*, in *Scrivere e leggere nell'alto Medioevo*, CISAM, Spoleto, 2012, p. 105.

²¹⁰ *Ivi*, p. 101.

²¹¹ *Ivi*, p. 149.

²¹² P. Costa, «Così lontano, così vicino»: il Comune medievale e la sua "autonomia", in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*», n. 43, 2014, p. 780.

²¹³ G. Alessi, *Tra rito e norma. La legalità prima della legge*, cit., p.43.

²¹⁴ A. Castagnetti, *Il conte Leone (801-847) e i suoi figli (840-881) nell'amministrazione missatica della giustizia*, in A. Castagnetti – A. Ciaralli – G.M. Varanini (a cura di), *Medioevo. Studi e documenti*, Vol. II, Libreria Universitaria Editrice, Verona, 2007, p. 40.

²¹⁵ *Liber Papiensis*, Lotarii 51. Cfr. anche *Capitulare Olonnense* (a. 825), in *Monumenta Germaniae Historica, Leges, Capitularia regum Francorum*, I, A. Boretius (a cura di), Hannover, 1883, n. 158, p. 318.

una fase successiva, il vaglio critico e la sistematizzazione dell'imponente sedimentazione documentaria dei secoli precedenti.

2.4. La scuola di Bologna e la rifondazione del sapere giuridico

Lo *Studium* di Bologna, raccolto intorno alla figura e all'eredità di Irnerio, portò a compimento tale processo. Le evidenze documentarie inerenti a questo illustre giurista attestano la presenza presso le corti di Enrico V e Matilde di Canossa²¹⁶; fu proprio in quegli ambienti di alto profilo politico, con ogni probabilità, che si realizzò «una sorta di crescita professionale di Irnerio»²¹⁷ e si consolidò la sua collaborazione con la cancelleria curiale. Il nome di questo giurista rimane però indissolubilmente legato alla fortuna di quella scuola bolognese di cui egli fu «il *magister* più importante della sua generazione»²¹⁸, benché l'aura mitica creatasi intorno alla sua figura e al suo insegnamento vada opportunamente ricondotta alla celebrazione postuma di un più generale processo di trasformazione negli indirizzi di studio del diritto, già in atto nel panorama italiano. Se già dalla seconda metà dell'XI secolo è «possibile parlare... di giuristi e di giurisprudenza»²¹⁹ è soltanto dalla metà del XII secolo che l'insegnamento del diritto si stabilizza, si fissa in *curricula* definiti. Se per gran parte dell'Alto Medioevo la concezione del sapere inteso come struttura gerarchica aveva impedito di scorgere nel diritto una disciplina autonoma, relegandolo a un ruolo sussidiario rispetto all'etica o alla retorica, fu con la scuola irneriana che si compì la svolta. Attraverso l'apparato delle glosse ai *libri legales* e l'esegesi sistematica dei concetti in essi contenuti, il diritto acquisì una propria, definita autonomia teorica. I risultati raggiunti dai giuristi pavesi e bolognesi poterono così trovare il loro giusto valore grazie a un complesso di fattori: la rinascenza universitaria, un rinnovato interesse per il valore della scrittura, l'accesso a un sempre maggior numero di fonti classiche che, interpretate e unificate in un unico orizzonte teorico, si inserirono con forza nelle maglie della riflessione del tempo sul ruolo delle regole nella convivenza civile. I maestri bolognesi seppero intercettare le esigenze di tutte quelle figure professionali che operavano quotidianamente nell'alveo del diritto: una classe di “pratici” che trasse un sussidio fondamentale dal genere dell'*ordo iudiciarius*, considerato «la manifestazione più elevata dell'intreccio della logica della formazione delle questioni con le tecniche narrative»²²⁰. In queste composizioni il «maestro redattore vi comprende le spiegazioni teoriche dei diversi istituti ed i relativi “fac-simile”... che avvocati, giudici e notai possono prendere a modello per la redazione degli atti scritti di loro competenza»²²¹. L'autore dell'*ordo* muove dal sapere teorico relativo a un certo atto o una determinata *azione*, ne presenta le diverse varianti e propone un esempio procedurale che il professionista potrà seguire nel suo operato. In tal modo, la dottrina bolognese fornisce ai pratici un essenziale strumento di mediazione, trasformando la norma giustiniana in una griglia operativa capace di disciplinare la complessa realtà dei tribunali cittadini e di ricondurre la prassi giudiziaria entro i binari della certezza del diritto²²².

²¹⁶ G. Morelli, *Ancora su Irnerio*, in M. Giansante – D. Tura (a cura di), *Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale*, Il Chiostro dei Celestini. Amici dell'Archivio di Stato di Bologna, 2020, pp. 35-82.

²¹⁷ *Ivi*, p. 50.

²¹⁸ C. M. Radding, *Le origini della giurisprudenza medievale*, cit., p. 211.

²¹⁹ *Ivi*, p. 195.

²²⁰ A. Giuliani, *L'Ordo Iudiciarius medievale tra retorica e logica*, in M. Bellomo (a cura di), *Die Kunst der Disputation*, De Gruyter Brill, Berlino, 1997, p. 137.

²²¹ G. S. Pene Vidari, *Storia del diritto. Età medievale e moderna*, Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 94-95.

²²² Cfr. M. Ascheri, *Le città-Stato*, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 91-95.

Entro le trame di quella decisiva stagione di transizione per il sapere giuridico, tra l'XI e il XII secolo, il diritto romano si impose come il linguaggio d'elezione dei giuristi. Il *Corpus iuris civilis* agì da fulcro per un atto collettivo di *reminiscienza*, attraverso il quale la lettura delle fonti giustinianee si fece, ben presto, *produzione* originale. Gli studiosi italiani mostrarono un «approccio pragmatico»²²³ al materiale normativo romano; da una parte presero «per buona la prescrizione imperiale»²²⁴ circa il valore di legge dell'intero *Corpus*, dall'altra colsero esattamente «la diversa qualità dei materiali»²²⁵ assemblati dai compilatori romani. È dunque una *lettura-scrittura* quella operata dalla scuola di Bologna e da tutti quelli che ne continuarono l'opera, un lavoro sui testi compiuto innanzitutto con l'ausilio degli strumenti tratti dalle arti liberali. Retorica e dialettica furono i saperi impiegati nella lettura dei libri del *Corpus*. Tra i fondamenti epistemologici essenziali per impostare lo studio dei materiali giurisprudenziali spiccarono alcuni strumenti mutuati dalla retorica, segnatamente quelli desunti dalla branca dedicata alla *narratio*, all'*ars inveniendi et disponendi* che tanto incisero sulla veste formale dell'esposizione dei fatti nel resoconto delle parti in causa. Tale debito nei confronti della retorica non fu meramente formale, ma sostanziò la struttura stessa della *procedura*: la capacità di ordinare i fatti secondo logica e persuasione divenne il presupposto per la legittimazione della sentenza, trasformando l'atto del giudicare da mera espressione di arbitrio o di forza in una ricerca della verità processuale fondata sul rigore argomentativo. D'altro canto, l'esigenza di un'analisi che trascendesse l'esposizione narrativa per approdare alla risoluzione di antinomie testuali richiese l'integrazione di procedimenti speculativi più rigorosi. Gli strumenti logici adottati e tratti dalla *logica vetus* impiegati nei primi tentativi di studio esegetico delle fonti giuridiche furono pochi e dal limitato valore euristico. Il metodo della *distinctio* fu uno dei più utilizzati tanto che le *distinctiones* divennero strumenti basilari della logica giuridica. Dispositivo intellettuale derivato dalle opere di Platone, nello specifico dal metodo di divisione dicotomica illustrato nel *Sofista*, e mediato dalla ricezione boeziana della dialettica antica, la *distinctio* era basata «sull'efficacia conoscitiva della dicotomia, ossia sul valore euristico insito nell'operazione attraverso la quale un concetto generale (*genus*, genere) viene sottoposto a divisione e si scinde in una coppia di concetti particolari (*species*, specie) tra loro antitetici»²²⁶. Tale procedimento analitico era finalizzato alla determinazione di quei caratteri discriminanti che rendevano inconciliabile «l'appartenenza contemporanea degli elementi che compongono il genere ad entrambe le specie antinomiche»²²⁷. In ambito penale, questo metodo si rivelò determinante per operare quelle differenziazioni necessarie tra le diverse fattispecie di reato e la natura delle sanzioni, garantendo un'inedita precisione classificatoria. Prima della diffusione della nuova e completa traduzione delle opere logiche di Aristotele, la cosiddetta *Logica nova*, prima che «lo studio scientifico del sillogismo e delle differenti specie di dimostrazione»²²⁸ introducesse in Occidente una rivoluzionaria «teoria del sapere»²²⁸, la *distinctio* rappresentò il più autorevole strumento euristico a disposizione della razionalità giuridica medievale. Nell'approcciarsi ai testi della compilazione giustiniana i maestri della scuola di Bologna applicarono proprio questo meccanismo logico per stilare le loro celebri *glosse*. Di fronte al contenuto dei libri imperiali, disposti in un ordine non rigorosamente sistema-

²²³ G. Rossi, *Note sulla fortuna del "Codex Iustinianus" e le vicende dei "Tres libri": da Pepone ad Alciato*, in «*Historia et Ius*», 24/2023, p. 3.

²²⁴ *Ibidem*.

²²⁵ *Ibidem*.

²²⁶ A. Errera, *Lineamenti di epistemologia giuridica medievale. Storia di una rivoluzione scientifica*, Giapichelli Editore, Torino, 2006, p. 7.

²²⁷ *Ibidem*.

²²⁸ I. Biffi, *Introduzione alla Teologia medievale*, in *Figure del pensiero medievale. Fondamenti e inizi. IV-IX secolo*, Jaca Book, Milano, 2009, p.24.

tico, Irnerio, come i tanti che proseguirono il suo lavoro, ritenne necessario operare una riclassificazione metodica del monumentale apparato normativo romano. Poiché la preparazione didattica, finalizzata alla creazione di un ceto di giuristi dotati di un linguaggio tecnico e metodologico uniforme, prevista nel magistero bolognese individuava nell'approfondimento del diritto romano una condizione imprescindibile, per giungere a una esposizione chiara ed armonica ed evitare le ripetizioni, il *Corpus iuris civilis* venne riorganizzato secondo una tassonomia basata su elementi di identità e differenza tra le diverse norme.

I glossatori bolognesi edificarono la propria rappresentazione del diritto romano privilegiandone la dimensione operativa e razionale, pur a scapito di una rigorosa contestualizzazione storica. Muovendo dalla ricorrenza, entro le fonti, di situazioni e macroquestioni, i glossatori elaborarono categorie classificatorie atte a esporre ordinatamente insiemi di leggi affini, concordanti e funzionali tra loro. Questa meticolosa opera di armonizzazione del diritto imperiale rifletteva, al contempo, un'esigenza metafisica di chiarezza e la più pragmatica necessità di raccogliere materiali per l'attività didattica o per la discussione dei casi giudiziari. Irnerio e i suoi allievi colsero immediatamente come il fulcro dell'esperienza giuridica romana si trovasse «nei *responsa* dei giureconsulti, nella loro capacità di rispondere ai quesiti posti dalla vita del diritto del loro tempo con soluzioni teoricamente provvedute, costruite applicando un metodo d'analisi rigoroso»²²⁹. I comuni italiani erano «assetati di regole giuridiche»²³⁰; le contingenze politiche e i mutamenti sociali del XII secolo sottoposero all'attenzione dei giuristi dei casi, dei reati già codificati dall'ordinamento giuridico romano, precedenti normativi che funsero da riferimento dinanzi alle incertezze e alle oscillazioni che emergevano inevitabilmente durante le sessioni delle magistrature pubbliche e delle istituzioni del sistema giuridico. L'opera di "educazione" giuridica svolta dalla lettura e dal commento del *Corpus* giustiniano è da considerarsi un fondamento e una premessa anche alla riflessione sul tema della prevenzione criminale difatti, fu proprio in questo secolo che si palesò «la necessità di predisporre strumenti con i quali si potesse autonomamente illustrare la scienza processualpenalistica»²³¹. Le trasformazioni del pensiero penalistico trovarono il loro terreno fertile nell'esperienza comunale e nella sua aspirazione alla piena sovranità territoriale. Il passaggio dalla frammentarietà degli usi consuetudinari a una strutturata architettura delle magistrature e dei tribunali rifletteva la necessità di una gestione ordinata della coercizione. In questa fase di transizione tra differenti modelli di potestà, il diritto non fu un "corpo statico", bensì un sistema dotato di una spiccata *plasticità funzionale*, capace di mediare tra le rigorose categorie della *scientia iuris* e le urgenti istanze di controllo sociale poste dalla nuova realtà urbana. La collettività degli studiosi che si "addentrò" nello studio del diritto romano non contribuì soltanto a sviluppare un linguaggio e un sapere comune ma offrì alla classe politica uno "spazio" giuridico entro cui sviluppare un apparato normativo in grado di perimetrare l'insieme delle fattispecie soggette alla giurisdizione cittadina e contestualmente demarcare i confini della liceità dei comportamenti. Il ricorso all'esperienza giuridica romana mise termine a quella «potenza normativa dei fatti» che fu, fino a quel periodo, «il momento fondante dell'esperienza medievale, in cui la vitalità dei fenomeni materiali» fu tale da diventare «immediata effettività giuridica»²³².

²²⁹ G. Rossi, *Note sulla fortuna del "Codex Iustinianus" e le vicende dei "Tres libri"*, cit., p. 4.

²³⁰ *Ivi*, p. 5.

²³¹ G. Minnucci, *Diritto e processo penale nel XII secolo fra dottrina e legislazione*, in *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesistica dal Medioevo all'età moderna*, M. Benedetti - A. Santangelo Cordani - A. Bassani, Giuffrè Editore, Milano, 2019, p.7.

²³² R. Volante, *Fatto normativo e interpretatio iuris. La definizione del possesso nel diritto comune*, in *Ordo iuris. Storie e forme dell'esperienza giuridica*, www.quadernifiorentini.eu/archivio/01/index.htm, 2003.

L'assenza di un apporto diretto da parte della volontà di un'autorità sovrana nella concezione della norma giuridica fu dapprima compensata dalle fonti contenute nel *Corpus giustiniano*, le quali garantirono un solido apparato di principi e modelli di riferimento. La spontanea normatività del fatto si misurò con un ordinamento in cui i casi furono interpretati secondo formulazioni dotate di una propria logica; la concreta fattualità delle vicende sottoposte all'attenzione del giurista si ritrovò, in tal modo, delimitata da prescrizioni normative organizzate in modo razionale. Le nozioni romane, pur influenzando profondamente il lavoro del *doctor iuris*, non devono far dimenticare che, nello svolgimento del processo di definizione del pensiero giuridico dell'età comunale, non cessarono di manifestare la loro influenza sia il diritto longobardo, che a lungo dominò in Italia, sia quello franco, come dimostrato da due elementi paradigmatici: la regolamentazione dell'istituto delle paci private e la riaffermazione del «concetto di legge pubblica [...] garantita e conservata dal potere sovrano»²³³. Il diritto del XII secolo non ebbe dunque un'unica fonte; la riscoperta delle leggi romane non offrì solamente una base teorica e dottrinale ma determinò il sorgere di una nuova *coscienza giuridica*. Essa favorì la messa a fuoco, in un momento di trasformazione della compagine sociale, di una dottrina atta a operare in una realtà sempre più *relazionale*, definita dalla molteplicità dei traffici commerciali e dalla complessità delle obbligazioni contrattuali.

3.

Item quia maleficia non debent impunita manere

3.1. Dalla giustizia negoziata alla formalizzazione del processo

La morfologia del rito processuale costituisce un osservatorio privilegiato per indagare le modalità attraverso cui l'autorità pubblica interviene nel corpo sociale, specialmente laddove la coercizione viene incanalata entro circuiti istituzionali per essere sublimata in funzione della legalità. In quest'ottica, nei tribunali di epoca consolare operarono figure esperte di diritto che, in virtù della loro competenza tecnica, approntarono, attraverso il loro costante operato, un modello di processo «inteso come uno schema di confronto triadico guidato da un terzo giudicante provvisto di autorità»²³⁴. In questa fase il processo non sottostava ancora all'esigenza di accertare un colpevole, al dovere di punire; il fine del procedimento era pervenire alla costruzione di un accordo, un'intesa negoziale non violenta, così da giungere a un esito preferibile rispetto alle derive conflittuali che, con estrema probabilità, si sarebbero verificate al di fuori del percorso giudiziario. Elemento caratterizzante dei processi svoltisi a partire dalla metà del XII secolo fu la «dipendenza di un giudice esperto da un potere politico egemone»²³⁵, un requisito richiesto anche nei casi di arbitrato e capace di rivelare quanto l'istituzionalizzazione della presenza pubblica risultasse fondante per la costruzione del primato istituzionale, segnando l'inizio di un progressivo radicamento delle magistrature cittadine entro gli spazi di risoluzione delle liti. La stessa conoscenza del diritto e il recupero delle categorie romanistiche da parte dei giudici non incisero sul piano giudiziario se non laddove abbinati a «una co-

²³³ L. Capo, *Un regno per l'Italia? L'apporto dei longobardi alla storia italiana*, in «Reti Medievali Rivista», 17, 2, 2016, p. 9.

²³⁴ M. Vallerani, *Tra astrazione e prassi. Le forme del processo nelle città dell'Italia settentrionale del secolo XII*, in *Praxis und Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, F. J. Arlinghaus - I. Baumgärtner - V. Colli - S. Lepsius - T. Wetzstein (a cura di), Vittorio Klostermann, Frankfurt, 2006, p. 138.

²³⁵ *Ibidem*.

sciente capacità di manipolare il processo con strategie nuove», le quali, nella maggior parte dei casi, coincisero «con l'adesione al linguaggio e ai progetti dei gruppi dominanti all'interno del comune consolare»²³⁶. Luogo della competenza e della dialettica, il processo contribuì a stabilizzare la funzione ordinatrice del diritto, a introdurre nel discorso pubblico un automatismo formale di determinazione della trasgressione delle norme comunitarie. Gli strumenti giuridici furono impiegati o forse si potrebbe anche dire piegati a delle volontà politiche di parte; all'azione degli uffici di governo si affiancò il coinvolgimento di «un gran numero di membri della comunità [...] soggetti di estrazione squisitamente sociale, chiamati dalle magistrature di governo a svolgere funzioni [...] prodromiche, come la denuncia, alla repressione degli illeciti»²³⁷. I fondamenti di quella che si può tentare di definire una “coesione escludente” poggiarono proprio sull'identificazione di quella figura “contenitore” che si può approssimativamente chiamare “nemico pubblico”; essa, richiedendo un “sentire” collettivo, favorì una maggiore solidità del legame sociale, utile a contrastare la frammentazione della comunità. L'adozione di nuovi strumenti procedurali, quali l'iniziativa d'ufficio, il ricorso all'*inquisitio* mossa da pubblica fama, la valorizzazione degli *indicia* e la più rigorosa verbalizzazione delle deposizioni, accelerò l'accoglimento dell'idea di una soggezione punitiva del colpevole, intesa come un castigo eccedente la mera sanzione risarcitoria; in questo alveo, la figura stessa del reo giunse a sovrapporsi, in determinate circostanze, a quella del nemico interno, una figura che incarnava la sfida aperta alla sovranità delle magistrature e alla vigenza della norma. L'enfaticizzazione della giustizia punitiva costituì «one of the central (yet most neglected) developments of European history, constituting a revolutionary change in legal methods and in the techniques of social control»²³⁸. Nei casi in cui fu possibile estinguere la punibilità attraverso una qualche forma di negoziazione, così da evitare l'udienza in tribunale, le strategie tra le parti, le tattiche “agonistiche” impiegate per massimizzare le proprie ragioni si rivelarono sufficienti al raggiungimento di una soluzione accolta tra i contenti. Per comprendere le premesse di tale sviluppo, occorre però tornare a seguire il crinale del XII secolo, con il consolidarsi delle strutture di governo dei comuni, il ruolo di intermediario tra le parti coinvolte nelle dispute non poté più essere sufficiente per le autorità. Se le controversie comunitarie erano già in gran parte di natura agonale e reputazionale, l'intervento diretto dei governi cittadini entro le contese della cittadinanza implicò una “reinterpretazione” in chiave pubblica e comunale di una “ritualità” che affondava le proprie radici in pratiche anteriori. La «forma teatrale della procedura forense»²³⁹ produsse un mutamento di rilievo nella percezione delle modalità del conflitto tra le parti; in tal senso, il riconoscimento della controversia come un fatto pubblico e la presenza di una figura terza rispetto ai contendenti instillarono nella comunità il riconoscimento della legittimità del processo, uno strumento in cui consuetudini e norme trovarono una nuova forma di compromesso.

²³⁶ *Ibidem*.

²³⁷ F. Treggiari, «*Et sit secretum*». *La denuncia anonima negli statuti delle città urbane*, in M.G. Muzzarelli (a cura di), *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, Viella, Roma, 2020, p. 30.

²³⁸ B. Lenman-G. Parker, *The state, the community and the criminal law in Early Modern Europe*, in V.A. C. Gatrell – B. Lenman – G. Parker (a cura di), *Crime and the law. The social history of crime in Western Europe since 1500*, Europa Publications Ltd, London, 1980, p. 23.

²³⁹ C. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti*, cit., p. 183.

3.2. L'emersione della funzione pubblica della giustizia (XII-XIII secolo)

Lo sviluppo asimmetrico della giustizia criminale nelle città italiane non impedì il radicarsi di una concezione, ben sintetizzata dall'adagio di matrice tomista *Iustitia est anima civitatis*, secondo cui la repressione penale dei crimini figurava tra le finalità imprescindibili dell'agire di governo. Per garantire un tale esito, le istituzioni cittadine non "azionarono" «la leva del diritto sostanziale», ma scelsero «la via del processo»²⁴⁰: in un primo tempo conducendo il procedimento, poi intervenendo a fianco della parte lesa e, infine, agendo in piena autonomia mediante l'incriminazione d'ufficio e l'espansione della funzione inquirente. All'apertura del procedimento, finalizzata a verificare la fondatezza della notizia di reato tramite il cosiddetto *processo informativo*, seguiva l'assunzione e il vaglio delle testimonianze, offerte dalla parte lesa oppure ordinate dall'autorità giudiziaria nell'esercizio della propria facoltà inquisitoria. L'ascolto dei testi era propedeutico alla decisione del giudice in merito alla possibilità di avviare una causa pubblica o di favorire una composizione privata della controversia. Nel primo caso, la procedura si sarebbe imposta con sempre maggior regolarità nel seguire le fasi processuali ordinarie, avendo come obiettivo immediato quello di stabilire il «profilo sociale dell'imputato»²⁴¹, a dimostrazione del ruolo della fama quale criterio di distinzione ed elemento di discriminazione per l'orientamento della prassi giudiziaria. Il giudice, senza aver ancora iniziato il dibattimento, «deve accertare la fama del sospetto»²⁴², alla quale è attribuita valore di prova; le conseguenze di tale apprezzamento, consistenti nella ricostruzione dell'identità dell'individuo, delle sue relazioni parentali e sociali, nonché del suo ruolo nella comunità, si tradussero, con il trascorrere del tempo, in un vantaggio per le autorità, che fecero progressivamente «della conoscenza uno strumento di governo»²⁴³. Quasi invariabilmente nella figura del giudice inquisitore si cumularono tutte le funzioni attinenti al dibattimento e il sistema di ammissione e assunzione delle prove divenne di competenza pressoché esclusiva della parte pubblica, strumento da cui trarre argomenti in grado di orientare la formazione del proprio convincimento in un iter processuale diviso tra formalismo e ideologia. Da tale concrezione di interessi e norme, l'azione politica e l'attività giuridica si fusero, originando i primi lineamenti del diritto pubblico. Qui, le esigenze di tutela della comunità iniziavano a essere interpretate e tradotte in norme dal legislatore. Il metodo elaborato dalla giurisprudenza medievale, dai docenti impegnati nelle università, un metodo «largamente tributario della teoria classica dell'argomentazione»²⁴⁴, si fondava sull'impiego di processi inferenziali tratti perlopiù dallo studio dei testi giuridici classici; tuttavia, la dialettica tra il diritto "formale" di origine romano-giustiniana e gli usi forensi minò la coesione interna del primo. Giuristi come Alberto da Gandino, Guido da Suzzara, Dino del Mugello e Guglielmo Durante restarono fedeli all'idea che l'*accusatio* fosse la forma usuale per istituire un processo; ciononostante, la pratica quotidiana si discostò dai modelli teorici, contribuendo a modificare una *ratio* giuridica costretta ad adattarsi alle più svariate situazioni ed esigenze. L'incedere prettamente dialettico del processo accusatorio iniziò a stridere sempre più con delle procedure atte innanzitutto a garantire un risultato. Il funzionamento della giustizia divenne uno degli emblemi della «credibilità del

²⁴⁰ M. Sbriccoli, "Vidi communiter observari", cit., p. 86.

²⁴¹ C. Povolo, *Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali*, in «Storica», n. 56-57, anno XIX, 2013, p. 81.

²⁴² M. Vallerani, *La fama nel processo...*, cit., p. 99.

²⁴³ R. Mucciarelli, *Fama e giustizia a Siena al tempo dei Nove. Per uno studio del disciplinamento sociale*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 171, n. 4 (638), 2013, p. 625.

²⁴⁴ D. Velo Dalbrenta, *Le irrinunciabili ragioni del giurista. Note introduttive su storia e attualità dei brocardi*, in P. Moro (a cura di), *Il Diritto come Processo. Principi, regole e brocardi per la formazione del giurista*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 75.

potere politico cittadino», indicatore «dell'efficacia del [...] governo»²⁴⁵ e lo stesso dettato normativo si plasmò, si attestò e si pubblicizzò nella concretezza del vissuto cittadino.

Il superamento della giustizia negoziale richiese una nuova gerarchia degli spazi pubblici, dove il tribunale e la prigione divennero i perni attorno ai quali il Comune rivendicava il monopolio della forza. Questa transizione dipese dalla crescente consapevolezza, da parte delle autorità comunali, del valore strategico della repressione dei crimini per la risoluzione della *questio* dell'*ordo et tranquillitas civitati*. La costruzione giuridica della colpevolezza e la capacità di «produrre colpevoli» divennero «sempre di più elemento di legittimazione e stabilizzazione del potere politico»²⁴⁶, saldandosi a una conformità sociale condivisa e interiorizzata che si strinse in virtù di un sistema di valori etici, principi morali e concrete convergenze di interessi materiali. Solo norme penali coerenti con il sentire valoriale della collettività, ma modellate sulle esigenze di salvaguardia della sfera materiale dei ceti egemoni, poterono evitare di apparire arbitrarie o oppressive e, di conseguenza, assunsero un'effettiva funzione orientativa dei comportamenti. I precetti giuridici rappresentarono un efficace elemento di raccordo nel tessuto culturale dell'epoca e l'iter processuale divenne il momento in cui la staticità delle formule e delle norme cedette il passo alla concreta applicazione di strumenti repressivi e alla manifestazione di una ritualità sociale volta a sancire l'ordine collettivo: una complessa sintesi tra sovranità, diritto e società.

3.3 Dalla prassi alla dottrina: *inquisitio* e *scientia criminalis*

La prima opera volta a organizzare in modo sistematico il settore processual-penalistico fu il *Tractatus criminum*, che segnò l'emergere di un'autonoma *scientia criminalis* volta a ricondurre a unità i dettati statuari e a rispondere alle concrete esigenze dei tribunali podestarili. Redatto in forma anonima tra il 1162 e il 1164, il testo presenta «la suddivisione dei reati in due grandi categorie: i *crimina publica*, perseguibili sulla base di un'accusa formulata da chicchessia, ed i *crimina privata* [...] deferiti alla cognizione dell'autorità giudicante soltanto dalla parte lesa»²⁴⁷. A questa prima classificazione ne segue una seconda tra *crimina ordinaria*, per i quali la normativa dispone una sanzione fissa, e *extraordinaria*: in questi ultimi, la determinazione della pena è rimessa all'*arbitrium* del giudice, sancendo così una discrezionalità che trova il suo principale parametro di valutazione nella fama del reo. La discrezionalità dei magistrati prevista dal *Tractatus* rappresenta un'indicazione di quanto la contingenza delle circostanze abbia inciso non solo sulle teorizzazioni dei giuristi, ma sulla diffusione di una concezione dell'autorità pubblica come attore sempre più protagonista nell'incedere e nella modulazione del procedimento, fino a rendere l'intervento diretto dei giudici un'evenienza ormai accettata e legittimata. Indice di una mentalità giudiziaria ormai connotata da principi inquisitori, «la certezza di trovare un "crimine" in ogni fatto giudiziario»²⁴⁸ ci chiarisce come, nell'opera di quel giurista colto e preparato, ma avvezzo alla pratica, quale fu Alberto da Gandino, fosse ormai manifesta «la preventiva disposizione a punire piuttosto che a giudicare»²⁴⁹. Primo giurista laico a includere la procedura inquisitoria nella trattatistica sul processo,

²⁴⁵ M. Sbriccoli, «*Tormentum idest torquere mentem*», cit., p. 116.

²⁴⁶ *Ibidem*.

²⁴⁷ G. Minnucci, *Accusatio e divisio criminum. La riflessione della penalistica delle origini e il pensiero di Alberto Gandino: una comparazione*, in «*Materiali per una storia della cultura giuridica*», n. 30/2, Il Mulino, Bologna, p. 298.

²⁴⁸ M. Vallerani, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «*Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte*», n. 14, 2009, p. 48.

²⁴⁹ *Ibidem*.

Alberto adottò un approccio originale rispetto alla coeva dottrina. Guido da Suzzara, per citare uno studioso di indubbio rilievo, tralasciò completamente la questione della procedura *ex officio* nell'*ordo iudiciarius* da lui redatto, nonostante quest'ultima costituisse ormai una prassi abituale presso le corti comunali. Alberto da Gandino, invece, si impegnò nell'allestimento di una colta giustificazione a una contestata, almeno a livello teorico, scelta di procedura giudiziaria, la cui adozione da parte del sistema giudiziario pubblico rappresentò una scelta dal carattere essenzialmente politico. Tale operazione intellettuale mirava a conferire una veste di legittimità dottrinale a strumenti d'emergenza che, nati per far fronte alle instabilità civili e alle faziosità cittadine, necessitavano di essere ricondotti entro l'alveo della legalità formale. Il favore del giurista lombardo per il processo *ex officio* fu ispirato, infatti, da una «ragione politica, l'interesse della *respublica*» che si rivelò speculare all'«interesse del giudice»²⁵⁰ e che si dimostrò più forte degli «steccati» disciplinari tra la sfera civile e quella canonica e dell'esempio, pur autorevole, della tradizione giuridica. A riprova di quanto fosse importante per Alberto che i crimini fossero perseguiti, nei casi in cui la parte lesa si fosse dimostrata restia ad avviare il procedimento, «heredes illius mortui timebant hunc Titium accusare propter eius potentiam»²⁵¹, secondo l'espressione del giurista di Crema, il giudice avrebbe potuto ricorrere allo strumento della *compulsio ad accusandum* per forzare l'avvio del processo e superare le reticenze della vittima o della sua cerchia.

Il processo inquisitorio, nella sua forma "pura", ossia avviato d'ufficio dal magistrato, o in quella "spuria", innescato da una denuncia di parte ma condotto secondo i poteri inquisitori, si ritagliò uno spazio crescente grazie alle iniziative intraprese dai giudici sul terreno processuale e all'estensione della portata dell'*accusatio*, assurgendo a strumento primario di tutela dell'ordine cittadino. La «proattività politica»²⁵² dei giudici costituì il fattore determinante nel rafforzamento della funzione pubblica della giustizia, la cui attuazione trovò piena espressione proprio nell'estensione progressiva del modello processuale inquisitorio, un tipo di procedimento frequentemente impiegato in molte città italiane dai podestà e dai loro *iudices* così che, ancora una volta, una consuetudine e una prassi consolidata trovarono solo a posteriori una giustificazione sul piano dottrinale e normativo. Il forte sbilanciamento verso le ragioni dell'accusa e la svalorizzazione dello spazio negoziale accentuarono la disparità tra le parti del procedimento; l'accusato non rappresentò più solo un individuo passibile di sanzione, ma assunse una posizione «esemplare» attraverso cui le autorità poterono esercitare la propria funzione normalizzatrice della condotta, trasformando la punizione in un castigo volto a riparare il danno alla comunità. Questo nuovo orientamento si diffuse con tempi e modi differenti nei diversi comuni italiani; se nella Perugia in cui svolse la sua attività di giudice Alberto da Gandino, negli anni ottanta del Duecento, era ormai usuale avviare un discreto numero di procedimenti *cum inquisitione*, per gli stessi reati, come ad esempio un'aggressione, in una città come Bologna si sarebbe ancora proceduto con rito accusatorio²⁵³.

3.4. Rappresentanza processuale e costruzione dell'apparato giudiziario

Lo sviluppo dell'ordine penale e dei protocolli giudiziari, prime forme di quella che si può definire una giustizia di *apparato*, necessitò di procedure e luoghi dove allestire la rappresentazione della punizione; richiese un ordine formale che fissasse i tratti distintivi e disciplinasse i caratteri e le funzioni del rito processuale, nonché una «geografia giudi-

²⁵⁰ M. Vallerani, *Il potere inquisitorio del podestà*, cit., p. 381.

²⁵¹ A. da Gandino, *Tractatus de maleficiis*, in M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*», cit., p. 94.

²⁵² M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*», cit., p. 95.

²⁵³ *Ivi*, pp. 97-98.

ziaria” che ne traducesse l’ordine simbolico in proiezione territoriale. Se il momento dell’accesso alla giustizia ha catalizzato l’attenzione degli interpreti, non meno essenziali furono, nella costruzione del reato e nell’intervento penale, la definizione dei profili criminali e la questione della rappresentanza: la prima, intesa come sforzo classificatorio volto a tipizzare le figure dei rei; la seconda, declinata come ridefinizione dei criteri di legittimazione delle parti dinanzi alla corte. Per quanto concerne quest’ultimo problema, occorre risalire fino alla metà del XII secolo, quando la dottrina giuridica, muovendo dalle indicazioni presenti nel *Corpus* giustiniano, iniziò a trattare il problema dell’agire in nome d’altri, «ossia della possibilità che un soggetto potesse svolgere le funzioni proprie di un ente o di un’altra persona»²⁵⁴. In una realtà politica ed economica dove sempre più spesso si faceva riferimento a deleghe e surrogazioni per la gestione degli interessi patrimoniali e dei traffici commerciali, il progressivo eclissarsi del soggetto-attore, a vantaggio di una figura che ne facesse le veci in giudizio, pose ai giuristi il quesito circa la definizione delle facoltà di quest’ultima e, di conseguenza, del legame intercorrente con la parte rappresentata. Un problema di non poco conto quando è l’autorità pubblica a esercitare la facoltà istruttoria e ogni gesto assume il carattere di un esercizio dell’autorità. Già i primi glossatori manifestarono una certa attenzione riguardo al tema della rappresentanza, applicata ad ambiti differenti come la disciplina delle corporazioni o la legislazione locale, tuttavia, la riflessione sulle forme della personalità giuridica fittizia andò a sommarsi alla questione del *constare de delicto*. Quest’ultimo rappresentò un tema centrale nella riflessione dei giuristi del periodo, poiché in esso si raccolsero le ragioni teoriche che definirono «i poteri del giudice nella ricerca *ex officio* dell’illecito e del suo autore»²⁵⁵. L’avvio dell’attività istruttoria condotta dall’organo giurisdicente *per inquisitionem* coincideva con l’accertamento della materialità del fatto, ovvero con la verifica oggettiva della sussistenza di un crimine, presupposto indefettibile per l’attivazione dell’apparato sanzionatorio. Il compito dell’*inquisitio generalis*, fase caratterizzata da uno sbilanciamento nei rapporti tra le parti e dal chiaro predominio dell’accusa, era quello di fornire gli elementi probatori necessari per poter procedere all’*inquisitio specialis*, ovvero al processo vero e proprio contro un indagato certo. La verifica del fatto criminoso, la concretezza del *factum* come punto d’avvio del procedimento, momento oggetto di una puntuale disamina nella trattatistica di Alberto da Gandino, rappresentò per molto tempo un elemento di garanzia per l’accusato, costituendo la barriera più solida contro l’esercizio di un magistero giurisdizionale arbitrario. Tale steccato, che separava il diritto dall’abuso, cedette sotto i colpi della nuova giustizia pubblica: il concetto di *corpus delicti* si dilatò fino a comprendere «*qualitates et circumstantie*»²⁵⁶, elementi non più strettamente legati alla materialità del fatto ma, come accennato in precedenza, fattori discriminatori connessi a tratti essenziali della caratura sociale del soggetto. Questa fase dell’indagine si fondava su una presupposta superiorità del pubblico inquisitore, un retaggio desunto dal diritto canonico che investiva il magistrato di una *publica utilitas* superiore agli interessi delle parti, e le prove raccolte mediante l’iniziativa probatoria d’ufficio divennero sempre più determinanti per l’avvio della fase processuale. Si giunse così a una progressiva “compressione” delle due fasi dell’*inquisitio*, che riduceva lo spazio per l’eccezione difensiva, consolidando un tipo di procedimento funzionale all’affermazione del ruolo egemone dell’attore pubblico. Laddove i fattori sociali e culturali imposero alle magistrature pubbliche di intervenire in azioni per lo più privatamente introdotte, entro cui la soddisfazione delle vittime, gli accordi e i negoziati continuarono a costituire il fulcro di una giustizia ancora largamente

²⁵⁴ B. Pasciuta, *Per una storia della rappresentanza processuale. L’azione alieno nomine nella dottrina civilistica e canonistica fra XII e XIII secolo*, in «Quaderni fiorentini» n. 37, 2008, p. 150.

²⁵⁵ M. Pifferi, *Generalia delictorum*, cit., p. 177.

²⁵⁶ *Ivi*, p. 178.

pattizia, si carica di un senso ulteriore la riflessione di Alberto da Gandino nel suo *Tractatus* a proposito della funzione della giustizia per la politica cittadina:

Sed pone homicidam habuisse ab heredibus pacem occisi. Numquid per Potestatem poterit puniri, non obstante pace predicta? Et videtur quod sic: Quia ius acquisitum, communi pactione privatorum nec tolli nec mutari potest; Item quia maleficia non debent impunita manere. [...] secundum opiniones communiter aliorum [contra opinionem Guidonis de Suzaria] dic quod sive super illo crimine possit transigi sive non, quod illa transactio sive pax non impediatur condemnationem super eo faciendam per potestatem, sive sit statutum sive non, et ita de consuetudine observatur, et hoc illa ratione quia omnis delinquens offendit rem publicam civitatis, ubi maleficium committitur...²⁵⁷

Poiché per i giuristi attivi nei comuni italiani il richiamo al diritto romano classico rimase costante, non sembra superfluo ricordare che nella giurisprudenza romana più antica il dibattito di natura civile, finalizzato a ristabilire l'ordine nei rapporti giuridici tra privati, fu contraddistinto dal carattere volontario e particolare di tutto il procedimento, retto dalla costante iniziativa delle parti. Con l'età augustea tuttavia, elementi di tipo inquisitorio furono introdotti nelle procedure volte a punire dei *crimina* ritenuti lesivi per gli interessi della *respublica*. Tutti i reati non compresi nell'*ordo iudiciorum publicorum* furono repressi da funzionari pubblici mediante la loro *coercitio*, una facoltà che permetteva loro di istituire un processo vero e proprio. Questo procedimento era ovviamente di tipo inquisitorio, una forma che, in modo sottile, si affiancò alla procedura ordinaria fino al periodo postclassico quando ci fu «il definitivo affermarsi del processo inquisitorio su quello accusatorio»²⁵⁸. Le modalità d'intervento del magistrato in epoca romana riemerse gradualmente, nell'Occidente medievale, entro la discussione accademica sul concetto di rappresentanza processuale; ciò avvenne anche grazie alla presenza, nel *Corpus iuris civilis*, di una intera sezione dedicata alle funzioni del *procurator*, segnatamente il libro III, titolo III, dove sono raccolti i passi degli autori classici sull'argomento. Nel *Digesto*, per esempio, «vi erano tracce più che esplicite»²⁵⁹ circa la proibizione *iuris antiqui* di agire mediante rappresentanza diretta; fu proprio la necessità di eludere tale divieto a determinare la genesi dell'istituto della procura. Proprio nell'evoluzione semantica e nelle molteplici varianti di utilizzo dei termini *repraesentatio* e *repraesentare* è rintracciabile un impiego che differisce dai più comuni “rendere presente” o “raffigurare”; lo studio delle fonti romane ha dimostrato che nel loro utilizzo «può reperirsi il senso dell'“equivalere” o del “surrogare”»²⁶⁰. Per giungere all'uso del termine *repraesentatio* per indicare la vicarietà giuridica occorre attendere la seconda metà del XII secolo, quando il tema della rappresentanza processuale iniziò «ad assumere dignità di argomento autonomo sul quale ciascun trattatista»²⁶¹ si sentì legittimato ad esporre la propria posizione, alimentando una produzione dottrinale sempre più densa e stratificata. Con l'affermazione e la crescente diffusione del genere letterario degli *ordines iudicarii*, l'attenzione per «i problemi posti dalla prassi forense condusse gli autori delle opere processualistiche ad interessarsi alle singole fasi»²⁶² del procedimento, inclusa la definizione

²⁵⁷ Alberto da Gandino, *Tractatus de maleficiis*, rubr. *De transactione et pace in maleficiis faciendis*, ed. H Kantorowicz, *Albertus Gandinus*, cit. II, *Die Theorie*, p. 193-95 (Citato da M. Sbriccoli, “*Vidi communiter observari*”, cit., p. 102).

²⁵⁸ P. de Francisci, *Sintesi storica del diritto romano*, Mario Bulzoni Editore, Roma, 1968, p. 665.

²⁵⁹ B. Pasciuta, *Per una storia della rappresentanza processuale*, cit., p. 150.

²⁶⁰ H. Hofmann, *Rappresentanza-Rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 43.

²⁶¹ B. Pasciuta, *Per una storia della rappresentanza processuale*, cit., p. 152.

²⁶² R. Bianchi Riva, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna. Parte prima. Il Medioevo*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 97.

delle caratteristiche del soggetto o dei soggetti che agivano *alieno nomine* nella contesa processuale. Fondati su una profonda conoscenza del diritto di matrice giustiniana e informati dalle più recenti riflessioni canonistiche, gli studi dei dottori del diritto non poterono ignorare che gli statuti delle città del Nord e Centro Italia «rispondevano alle esigenze di una vita mercantile già evoluta»²⁶³, la quale ammetteva l'efficacia delle azioni esperite attraverso la rappresentanza di soggetti terzi. La «convinzione di molti civilisti (in particolare bolognesi) che in opere di esegesi del *Corpus iuris civilis* non debbano figurare riferimenti a diritti diversi da quello romano» si rivelò un mero «dato stilistico, più che sostanziale»²⁶⁴. Per valutare fatti o situazioni su cui non si poteva fare affidamento sull'esperienza classica i giuristi ricorsero a un bagaglio di nozioni e fonti eterogenee, punteggiato da costanti richiami alla *lex mercatoria* e agli statuti cittadini.

Se «la formalizzazione del ruolo del procuratore nel processo» cominciò a palesarsi «con evidenza di luogo autonomo nell'*ordo* "*Editio sine scriptis*"»²⁶⁵, redatto intorno al 1190 dal canonista inglese e maestro a Bologna Riccardo Anglico, dove si definivano ruoli e competenze dei procuratori, fu con lo *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante che il problema della rappresentanza in sede processuale poté dirsi risolto. Risulta essenziale tornare sulla riflessione di tale autorevole decretista, in quanto egli fu uno tra i primi esponenti della canonistica bolognese a elaborare quel concetto di *finzione giuridica* che segnò la distanza tra il diritto nascente nelle città italiane e quello antico. Il ricorso a fattispecie o relazioni prive di riscontro fenomenico, così come la transizione dal dato reale verso l'astrazione concettuale, non costituì meramente un espediente volto a mitigare il rigore delle fonti; al contrario, rappresentò la fase germinale di un processo di sistematizzazione e formalizzazione dogmatica del diritto. A mutare era la concezione stessa delle situazioni giuridiche: si assisteva alla transizione da una risoluzione della controversia volta a ottenere un esito accettabile per le parti interessate, in comunità ancora disciplinate dai codici consuetudinari della faida e della giustizia negoziata, all'affermarsi di un impianto procedurale contraddistinto da caratteri di generalità e astrattezza, tali da consentire l'applicazione automatica della norma a una pluralità di soggetti.

Prima di procedere a un breve esame degli esiti della costruzione dottrina di Guglielmo Durante, occorre menzionare Tancredi da Bologna; quest'ultimo, in continuità con il magistero di Riccardo Anglico, contribuì in modo sostanziale a definire il ruolo e le competenze dei procuratori, consolidando un orientamento condiviso da molti autori coevi. Il giurista bolognese, autore intorno al 1216 dell'*ordo* «*Assiduis postulationibus*», in cui vengono esplicitate le diverse fasi del processo, si dedicò con meticolosità alla definizione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio per conto terzi²⁶⁶. Riacciandosi a una consolidata tradizione, radicata nel diritto civile ma ancor più in quello canonico, Tancredi, nel riflettere sulla figura del *dominus litis*, evidenzia che il «limite della rappresentanza processuale è fissato nei giudizi penali»²⁶⁷. Il maestro felsineo, dal canto suo, muovendo da alcune lacune o «incertezze» della dottrina civilistica, apre all'ipotesi che il divieto di rappresentanza nei processi penali valga solo nei casi di reati punibili con la pena capitale; per contro, in altre circostanze, comprese le cause ove si prevedeva la *reclusione*, non poteva essere esclusa la possibilità di costituire un procuratore. D'altronde, nel solco

²⁶³ H. Hofmann, *Rappresentanza-Rappresentazione*, cit., p. 178.

²⁶⁴ S. Menzinger, *Finzioni del diritto medievale*, Quodlibet, Macerata, 2023, p. 262.

²⁶⁵ B. Pasciuta, *Per una storia della rappresentanza processuale*, cit., p. 167.

²⁶⁶ Sul ruolo dei rappresentanti processuali nella dottrina di Tancredi, si veda l'edizione di riferimento curata da F. Bergmann, *Pillii, Tancredi, Gratiae Libri de iudiciorum ordine*, Vandenhoeck et Ruprecht, Gottingae, 1842, in particolare il *Titulus VI (De procuratoribus)*, pp. 143-156. In questa sede, il giurista bolognese sistematizza la materia del mandato ad agire, distinguendo con precisione i presupposti di legittimità e i limiti della potestà del procuratore, fornendo così le basi per la successiva riflessione di Guglielmo Durante.

²⁶⁷ *Ivi*, p. 171.

delle teorie della rappresentanza del XIII secolo, l'ambito del processo penale rappresentò il terreno su cui emersero con maggior vigore le difficoltà nel fornire le risposte adeguate alla pratica corrente delle corti. Il processo inquisitorio si fondava su fonti e regole ormai conosciute e rodute nella pratica, ma l'emersione di situazioni, metodi e di tutto un «profilo immateriale»²⁶⁸ del percorso giuridico favorì l'affermarsi di figure capaci di padroneggiare un diritto sempre meno maneggiabile dai non addetti ai lavori. L'opera di Tancredi, infatti, rappresenta uno dei numerosi sforzi compiuti dai giuristi, a partire dalla prima metà del Duecento, per giustificare l'operato dei rappresentanti in giudizio; si tratta di elaborazioni intellettuali che troveranno un fondamentale punto di approdo proprio nella produzione di Durante. In realtà, laddove il potere di legislazione locale spettò a municipi o a consigli comunali composti, come scrisse il giurista Jacopo d'Arena dell'Arena, da «*decuriones qui populum repraesentant*»²⁶⁹, e in cui corporazioni o Arti redigevano statuti autonomi nominando i rispettivi rappresentanti, la questione della *pars pro toto*, ovvero dell'operare secondo la volontà del popolo o della città, era già stata posta e risolta con altre modalità. Tale dinamica non esprimeva una semplice delega di funzioni, ma rifletteva una meditata concezione della rappresentanza organica, intesa come capacità di un corpo ristretto di manifestare validamente la volontà di una collettività. In tal senso, il «processo di formazione di collegi decisionali permanenti», titolari di funzioni deliberative e investiti del mandato di attuare la volontà collettiva, «può...essere concepito come esito di uno sforzo compiuto» dai detentori della *iurisdictio* «al fine di istituzionalizzare l'unità politica»²⁷⁰ e di definire i ruoli degli attori pubblici.

La crescente complessità degli adempimenti procedurali richiesti per l'esperimento di un'azione giudiziaria agevolò il consolidarsi di figure fornite di un'elevata specializzazione tecnica. I procuratori, «veri e propri professionisti ai quali rivolgersi per gestire vari contenziosi»²⁷¹, assunsero al ruolo di attori tecnici necessari per la conduzione delle liti e delle dinamiche processuali. Il *procurator*, definito da Durante come colui che agisce in giudizio in rappresentanza della parte, detiene la legittimazione processuale, divergendo dalla funzione prettamente consultiva e «passiva» dell'avvocato. Questo rappresentante incaricato doveva agire «in prima persona durante l'iter processuale necessario ad ottenere un determinato rescritto»²⁷²; tuttavia, più che la sua funzione tecnica, occorre sottolineare la valenza simbolica della sua presenza. Il procuratore, infatti, incarnava una rinnovata concezione della giustizia, sempre più mediata, burocratizzata e istituzionalizzata, maggiormente funzionale alle nuove forme dell'ordinamento di governo cittadino. Nel momento in cui la *respublica civitatis* iniziò a identificarsi sempre più frequentemente come una se non *la* parte offesa in occasione di un crimine, il soggetto pubblico non poté più attestarsi sulla posizione di semplice mediatore per il ripristino della *pax* tra le parti in conflitto. Il diritto di punire, che l'autorità pubblica rivendicò, si affiancò al diritto di rivalsa e alla pretesa di soddisfazione della parte lesa; la pubblicità della sanzione, funzionale a un intento esemplare e collettivo, si combinò così con l'ottenimento di una compensazione propria del procedimento tra privati. L'argomento «della città offesa serviva a giustificare la necessità di procedere, da parte del giudice, anche in presenza di una transazione»²⁷³; nondimeno, a un livello più profondo, esso si fondava sulla legittimazione di una costruzione politica che si presentava come rappresentante di istanze collettive, percepite come direttamente lese dai crimini. Dalla metà del XIII secolo, emerse in modo

²⁶⁸ M. Sbriccoli, *Vidi comuuniter observari*, cit., p. 109.

²⁶⁹ J. de Arena, *Distinctiones super Codice*, in *Super iure civili*, Lugduni, 1541, foll. 237-252.

²⁷⁰ H. Hofmann, *Rappresentanza-Rappresentazione*, cit., p. 268.

²⁷¹ M. Spadaccini, *Libri, libelli e procuratori*, Academia University Press, Torino, 2020, p. 76.

²⁷² *Ivi*, p. 78.

²⁷³ M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*», cit., p. 108.

sempre più marcato la tendenza a strutturare una giustizia munita di un solido apparato burocratico e definita da un rigoroso linguaggio procedurale proprio; un sistema che, nel distinguersi dalla pretesa delle parti, trovava il proprio fondamento ideale e materiale nell'organizzazione politica del comune, inteso come garante ultimo dell'ordine pubblico. I magistrati cittadini affidarono a giurisperiti l'istruzione della causa; contestualmente, i criminalisti di diritto comune plasmarono con le proprie opere un modello processuale avviato, con una cadenza sempre maggiore, da un atto d'inquisizione. In questa temperie il giudice, personificazione degli interessi della comunità, vide consolidarsi la propria autorità, estendendo il proprio raggio d'azione grazie alla direzione delle procedure giudiziarie. Fino alla metà del Duecento «i giuristi glossatori avevano accompagnato...lo sviluppo delle autonomie comunali»²⁷⁴ con una certa ostilità; tuttavia, con la crisi del sistema imperiale prima e di quello podestarile poi, una nuova generazione di esperti di diritto legittimò e conferì dignità teorica a un'inedita concezione della giustizia. La flessibilità dei procedimenti, dovuta alla crescente intromissione del potere politico nella prassi giuridica, provocò un «rovesciamento concettuale»²⁷⁵ in grado di far perdere il carattere di eccezionalità all'*arbitrium*; quest'ultimo, lungi dall'essere una deroga saltuaria, si impose invece come strumento di governo e azione normalizzatrice della vita cittadina, garantendo all'autorità una duttilità d'azione preclusa dal rigore del diritto comune.

3.5. Giustizia, potere e disciplinamento sociale (XIII-XIV secolo)

L'interventismo del *regimen civitatis* sul piano tecnico-procedurale rappresenta, secondo le più recenti letture storiografiche, un'espressione di “comunicazione immediata” del governo con i cittadini: un'ulteriore manifestazione di controllo e di direzione gerarchica, veicolata, in questo caso, dai tribunali urbani e dai relativi provvedimenti. Nel Trecento, infatti, le strutture di governo delle città italiane raggiunsero un elevato livello di maturità politica e amministrativa e i giuristi parteciparono con sempre più impegno alla definizione delle strutture e delle attribuzioni sovrane. Per uno studioso come Bartolo da Sassoferrato ad esempio fu inevitabile «confrontarsi con la fenomenologia del potere» e tentare di «risolvere il problema della conformità [dello stesso] alle norme che lo disciplinano»²⁷⁶ ovvero la questione della legittimazione giuridica delle autorità cittadine. Il giurista marchigiano, partendo da un'attenta osservazione della realtà del suo tempo, trasformò l'esperienza storica in riflessione giuridica, giungendo così a riconsiderare in termini nuovi il concetto stesso di potestà giurisdizionale. «Iurisdictio est potestas de iure publico introducta, cum necessitate iuris dicendi et equitatis tamquam a persona publica statuende»²⁷⁷; tale prerogativa, per Bartolo, non si limita a enunciare il diritto, ma realizza, attraverso il precetto, l'*aequitas*, in coerenza con i fini istituzionali propri della carica vigente. Parliamo di una facoltà che resta, in ultima analisi, «sempre correlato [...] alla sua forma giuridica»²⁷⁸. Se la concezione bartoliana dell'autorità pubblico mira a individuare, e sovente a definire, i rapporti giuridici tra la potestà governativa e le competenze

²⁷⁴ A. Zorzi, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, cit., p. 32.

²⁷⁵ M. Vallerani, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso Medioevo (XII – XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident de la fin du Moyen Âge (Collection de l'École française de Rome 385)*, Publications de l'École française de Rome, Roma, 2007, 445 p. 31.

²⁷⁶ V. Crescenzi, *Bartolo da Sassoferrato e il problema del potere pubblico*, in V. Crescenzi – G. Rossi (a cura di), *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento*, Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, Sassoferrato, 2015, p. 100.

²⁷⁷ Bartolo da Sassoferrato, *Commentaria*, Venetiis, per Baptistam de Tortis, 1526 (anast. Roma, 1996), Comm. ad l. iudicentis, D.2,1,1, f. 48vab, n. 3, citato in V. Crescenzi, *Bartolo da Sassoferrato e il problema del potere pubblico*, p. 102.

²⁷⁸ V. Crescenzi, *Bartolo da Sassoferrato e il problema del potere pubblico*, cit., p. 117.

specifiche dei titolari delle diverse cariche, la riflessione penalistica del giurista marchigiano si distingue, tra i molteplici temi affrontati, per l'apertura «ad un panorama di scientizzazione del processo su di una nuova base logica, filosofica e teologica»²⁷⁹. Bartolo recepì gli schemi aristotelici e tomistici, già oggetto di un processo di rielaborazione concettuale da parte della tradizione scolastica, nella redazione dei suoi celebri *consilia*, numerosi dei quali dedicati alle fattispecie di delitto contro la persona. Non potendo, in questa sede, dar conto della vastità e varietà degli interventi dell'illustre giurista sui diversi crimini, preme tuttavia evidenziarne l'approccio decisamente pragmatico, «volto a considerare valore preminente lo scopo preventivo generale della pena»²⁸⁰ e a contenere una criminalità percepita come sempre più lesiva dell'ordine e della stabilità urbana. L'attività di consiglio e orientamento nell'amministrazione della giustizia criminale svolta da Bartolo, insieme al suo impegno come giudice a Perugia, dimostra quanto, nella pratica forense, fossero indispensabili un certo impiego della ragione, la versatilità intellettuale e la prontezza ad adattarsi alle concrete situazioni che, di volta in volta, si presentarono. Di fronte alla crescente diversificazione delle fattispecie giudiziarie e allo stabilizzarsi della pratica forense come ambito di intervento dell'autorità comunale, la dottrina giuridica rispose elaborando un "oggetto" dotato di uno statuto teorico originale. Una nuova generazione di giuristi, preso atto di quanto la prassi dominante nei tribunali fosse ormai distante dai canoni del diritto romano, si sforzò di salvaguardare quanto più possibile l'unità della dottrina mediante l'inquadramento dell'eccezione, piegando progressivamente l'apparato teorico alle esigenze del diritto vivente. Alla fine del XIII secolo anche «l'impostazione didattica bolognese» apparve sempre più «logora e metodologicamente superata»²⁸¹; lo stesso genere letterario della *questio*, basato sul sillogismo, fu sorpassato dai lavori che impiegarono gli strumenti tratti dallo studio degli *Analytica posteriora* aristotelici, da poco riscoperti e sistematicamente indagati, i quali modificarono radicalmente la concezione del ragionamento inferenziale. Nelle *quaestiones de facto* si ricorreva comunemente a sillogismi dialettici, i quali, diversamente dalle dimostrazioni apodittiche descritte da Aristotele negli *Analitici secondi*, non garantivano certezza scientifica assoluta, arrestandosi piuttosto sul piano della verosimiglianza e della probabilità argomentativa. La *quaestio de facto* «conduce ad una "verità probabile", ossia ad una conclusione... che non è fornita dei caratteri della "verità necessaria"»²⁸², risultando perciò sempre suscettibile di revisione in sede giudiziale. Il nuovo orientamento epistemico contemplava solo ragionamenti derivati da assiomi indubitabili, evidenti di per sé e universalmente validi. I libri ginstiniani persero «il loro valore di *loci* argomentativi»²⁸³ per acquisire dignità di principi su cui erigere dimostrazioni apodittiche di certezza incontrovertibile. Questo mutamento sanciva il definitivo superamento di quella stagione che, fino alla metà del Duecento, aveva legato la scienza giuridica italiana alla perizia retorica del giurista e alla sua capacità di far prevalere la propria argomentazione in giudizio. La svolta si tradusse operativamente quando le nuove schiere di commentatori e operatori del diritto iniziarono a spostare la propria attenzione dalla ricerca e selezione di argomenti persuasivi dai diversi libri del *Corpus* all'individuazione «immediata e specifica del *sensus*...normativo del precetto giustinia-

²⁷⁹ D. Quagliani, «*Probo a probe*». *Prova e controversia: dall'ordo iudiciarius al processo*, in F. Cerrone – G. Repetto (a cura di), *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 546.

²⁸⁰ M.G. di Renzo Villata, *Bartolo consulente nel "penale": un'auctoritas indiscussa?*, in V. Crescenzi – G. Rossi (a cura di), *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento*, cit., 2015, p. 59.

²⁸¹ A. Errera, *Lineamenti di epistemologia giuridica medievale*, cit., p. 103.

²⁸² A. Errera, *Aristotele, i Topica e la scienza giuridica medievale*, cit., p. 357.

²⁸³ *Ivi*, p. 359.

neo»²⁸⁴, al fine di sintetizzarne una descrizione ed estrarne una *regula*. Il passaggio dal primato del commento all'individuazione di *principia*, e alla conoscenza della *ratio* che informa le norme, trovò la propria sintesi letteraria proprio in quel genere dei *consilia* che tanta fama diede a Bartolo da Sassoferrato. In tali testi gli autori vagliavano la coincidenza o la discrepanza dei vari casi offerti dalla pratica giudiziaria con i *principia* propri del diritto comune. Esistevano diverse categorie di *consilia*; i più ricorrenti erano quelli forniti dai giuristi durante un procedimento giudiziario, civile o penale, su istanza del giudice o delle parti, nonché i pareri sollecitati dai magistrati cittadini e dagli ufficiali del comune ove rintracciassero incertezze o questioni procedurali controverse, rimettendo così la soluzione ai giureconsulti. Quest'ultima tipologia di *consilia* non si limitò a puntellare l'ordinamento di fronte a incertezze o lacune, ma fu piegata alle necessità del conflitto politico, venendo impiegata per contrastare le lotte tra fazioni; lo testimoniano, ad esempio, i pareri composti in occasione della rivolta dei Lambertazzi, che scosse Bologna nell'ottavo decennio del XIII secolo²⁸⁵.

Quando le occasioni per avviare dei procedimenti *cum inquisitione* aumentarono e l'intervento degli accusatori *ex officio* divenne consuetudine, l'operato dei giudici aprì uno spazio inedito in grado di flettere la rigidità dello *ius*, mentre i poteri loro conferiti si palesavano come funzionali all'istanza di un accertamento della verità che fosse, al contempo, più pieno e solidamente fondato. L'osmosi tra lo *ius* codificato e l'insieme delle norme "praticate" non si limitò a perimetrare lo spazio giuridico, ma concorse a plasmare le medesime strutture comportamentali della collettività; su di esse, le autorità intesero innestare un progetto di disciplinamento volto a trasformare il corpo sociale in un organismo quanto più possibile coeso, organico e razionalmente ordinato. Pur ammettendo che l'impiego di una categoria quale quella di "disciplinamento" possa apparire debitore di un lessico politologico moderno, laddove tale espressione richiami le prassi tipiche delle compiute entità statali, nell'Italia medievale la natura magmatica e policentrica delle magistrature comunali conferiva alle loro pur sporadiche manifestazioni di *imperium* una valenza che potremmo definire, con qualche libertà, "pedagogica" e intrinsecamente disciplinante, in quanto volta a riflettere e riaffermare l'ordine simbolico della *civitas*. Per questo motivo, le diverse procedure non assunsero mai forme rigide o definitive. Al contrario, mutarono continuamente per rispondere alle necessità della società che ne guidava l'applicazione: un'elasticità che rifletteva lo sforzo di adattare il rigore dello *ius* alla complessa realtà cittadina. Prese corpo, in tal modo, un sistema di procedure miste, contraddistinte dalla coesistenza tra il dirigismo pubblico della funzione inquirente e i comportamenti intra ed extra-processuali delle parti; tali dinamiche, originate da un mutamento nei criteri di ammissibilità e nei sistemi di garanzia, trovarono sostegno in quei soggetti politici capaci di instaurare un dispositivo istituzionale asservito ai propri obiettivi egemonici. Se la parte lesa, privata o pubblica, mantenne costantemente un ruolo primario nella dialettica processuale, l'accusato assurse progressivamente a figura eponima del pericolo di violazione delle norme del vivere comunitario: l'elemento imprescindibile senza il quale la strategia del controllo e della punizione sarebbe rimasta priva di un oggetto concreto. La «funzione pedagogica della pena venne a intrecciarsi con la generale tendenza alla

²⁸⁴ A. Errera, *Lineamenti di epistemologia giuridica medievale*, cit., p. 108.

²⁸⁵ Sulla cacciata della fazione ghibellina dei Lambertazzi (1274), si veda la narrazione coeva in *Corpus Chronicorum Bononiensium*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, tomo XVIII, L.A. Muratori (a cura di), Mediolani, 1731, coll. 241-260. Per un'analisi della dimensione giuridica si rimanda a M. Vallerani, *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città comunali italiane* in *Mélanges de l'École française de Rome: Moyen Âge* 123-1, École française de Rome, Roma, 2011, pp. 129-149.

crescita delle forme ostentatorie del potere, e di un sistema diffuso di propaganda»²⁸⁶ promosso dai governi cittadini per legittimare e giustificare le proprie scelte.

Una volta riconosciuta la funzionalità strutturale della pubblicizzazione della sfera penale, si rende necessario approfondire la conoscenza delle figure dei condannati; se, infatti, non fu agevole colpire individui o gruppi in società dove le fazioni e i potentati familiari si sostenevano mediante logiche di protezione, divenne al contrario più praticabile punire categorie di persone che avevano assunto una connotazione negativa e pericolosa. In società come quelle dei comuni italiani, contrassegnate da una pluralità di codici morali e comportamentali, già nel corso del XII secolo si diffuse tra i vertici cittadini, sia in ambito religioso che laico, la convinzione che fosse vantaggioso per l'azione di governo disporre «di un'opinione pubblica capace di segnalare coloro che, anche se non inquisiti, non condannati [...] risultavano però agli occhi di tutti scandalosamente indifferenti al proprio buon nome»²⁸⁷. L'azione dei *boni homines*, espressione che designava cittadini dalla reputazione irreprensibile, nell'assolvere la funzione di accusatori pubblici, ruolo il cui «continuo e periodico ricambio dilatava la partecipazione comunitaria al dovere della denuncia»²⁸⁸, diede forma concreta alla concezione della giustizia comunale come giustizia *comunitaria*, espressione della responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini. L'avvio tramite *denunciatio* del procedimento penale, ovvero mediante l'iniziativa intrapresa da soggetti diversi dai direttamente danneggiati dal fatto criminoso, testimonia quanto i denunciatori si muovessero ormai in una cornice di conformismo civico, dove l'adesione alle regole comunitarie assunse il valore di un gesto di appartenenza più che di scelta individuale. Le operazioni istituzionali messe in atto nella seconda metà del XIII secolo in molte città italiane trasformarono il crimine in una rappresentazione protocollare: le indagini, il processo, la condanna e la pena diedero, o quantomeno tentarono di dare, della giustizia una raffigurazione cerimoniosa e metodica. La salvaguardia dell'ordine e la garanzia della sicurezza dei cittadini non poterono tuttavia prescindere da un radicamento territoriale, che si manifestò anche attraverso metodi di controllo sociale informale. Nella prassi processuale la distinzione tra l'ambito dottrinario, quello consuetudinario e quello istituzionale fu secondaria. L'apparato formale e il "milieu" consuetudinario mantennero una tensione continua, volta a garantire l'irrogazione della pena o il ristoro della parte lesa. Punire per comandare: il reggimento cittadino ebbe la facoltà di avocarsi dei percorsi giudiziari in grado di produrre un'assegnazione sociale dell'identità, delle tipizzazioni che si fissarono pienamente solo quando apparvero dei discorsi che le definirono e che si rivelarono, allo stesso tempo, funzionali per il governo della società nel suo insieme.

4.

Civitas diaboli

4.1. Il perimetro dell'ordine: l'*hostis publicus* e la nascita del sistema carcerario

Nell'amministrazione interna degli spazi urbani, le magistrature cittadine individuano in alcuni soggetti e nei loro corpi dei "bersagli" su cui concentrare le proprie strategie di controllo e disciplinamento collettivo. Nel corso del Duecento, l'immagine e i mo-

²⁸⁶ A. Zorzi, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, cit., p. 405.

²⁸⁷ G. Todeschini, *Visibilmente crudeli*, cit., p. 66.

²⁸⁸ F. Treggiari, «*Et sit secretum*», cit., p. 30.

delli di comportamento dell'*hostis publicus* andarono definendosi con sempre maggior precisione: vi era «colui che aveva messo a repentaglio alcuni fondamenti della convivenza civile»²⁸⁹, chi faceva parte di un gruppo concorrente a quello che deteneva il potere, chi minava con i propri atti illeciti la giurisdizione comunale e, più in generale, quanti nuocevano a quella stabilità e a quella pace che sole avrebbero consentito «l'espansione dei traffici e della produzione, il "buono" stato della città e delle sue istituzioni»²⁹⁰. L'ostilità pubblica verso quanti attentarono, o si posero al di fuori dei modelli di condotta riconosciuti, si manifestò in gradi diversi, ma tutti rivelatori di una determinata concezione del comando e dell'ordine sociale. Gli individui che popolarono le carceri delle città italiane dalla seconda metà del XIII secolo rappresentarono una sorta di eterogeneo "campionario" dell'illegalità, riflettendo il ventaglio di quei reati per i quali la pena detentiva iniziò a essere percepita come risposta sanzionatoria proporzionata e, al contempo, come opportuno strumento di neutralizzazione sociale. Pietro Jacopo Fraticelli, letterato fiorentino noto soprattutto per i suoi lavori su Dante e la Divina Commedia, scrisse un'opera dal titolo *Delle antiche carceri di Firenze denominate le Stinche or demolite e degli edifizj in quel luogo eretti*. Testo pubblicato nel 1834, è uno studio ancora utile per un inquadramento generale su quello che fu il carcere più celebre della Firenze medievale, un vero e proprio caso emblematico della detenzione urbana dell'epoca. Nel capitolo terzo, dedicato agli usi cui fu destinata la prigione della città toscana, possiamo leggere:

Sembra che queste Carceri fossero quasi fin dall'epoca della loro costruzione destinate a racchiudere non solo i rei per cause politiche e criminali, ma pur anche i debitori insolventi; poiché si ha del Manni nelle Veglie piacevoli, che nel 1341 fu quivi carcerato per debito di gabella del vino il Vinattiere Giovanni di Durante; come egualmente per debiti verso alcuni particolari fu nel 1343 carcerato il maldicente poeta Dino di Tura.²⁹¹

Pur non costituendo una fonte diretta, il testo di Fraticelli è stato impiegato da Guy Geltner nella sua analisi di quella che lo storico americano definisce come «il modello di riferimento per le prigioni dell'Italia tardomedievale...una struttura di fatto unica in tutto il continente europeo»²⁹². Per Geltner, luoghi come le Stinche rivelano come l'impulso delle autorità non si esaurisse nella lotta al crimine, ma evolvesse verso una strategia volta a «contenere e custodire la devianza»²⁹³. Una «crescente comprensione del controllo sociale»²⁹⁴ avrebbe guidato l'azione delle magistrature cittadine dal tardo XIII secolo: un incremento della vigilanza sulla popolazione determinato da un ampliamento delle reazioni contro i comportamenti devianti o contrari alle norme. Questo maggior rigore nel controllo non cancellò tuttavia i vecchi riti della pace garantiti dal *tempus gratiae*: una fase di riconciliazione che, lungi dall'essere antitetica al rigore inquisitorio, ne integrava la funzione sociale offrendo al reo una via di confessione e di ravvedimento prima del giudizio. Numerose sono le fonti criminali conservate negli archivi fiorentini, relative alla città ed estese ai territori limitrofi soggetti al mandato dei vicari. Questi magistrati, agendo come delegati del potere centrale, erano parte integrante del sistema giudiziario fioren-

²⁸⁹ G. Milani, *Banditi, malesardi, e ribelli. L'evoluzione del nemico pubblico nell'Italia comunale (secoli XII-XIV)* in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 38, tomo 1, 2009, p. 128.

²⁹⁰ *Ivi*, p. 129.

²⁹¹ P. I. Fraticelli, *Delle antiche carceri di Firenze denominate le Stinche or demolite e degli edifizj in quel luogo eretti*, Formigli, Firenze, 1834, p. 13.

²⁹² G. Geltner, *La prigione medievale*, cit., p. 42.

²⁹³ *Ivi*, p. 26.

²⁹⁴ *Ibidem*.

tino²⁹⁵. Tra i registri giunti fino a noi figurano quelli relativi al vicariato della Valdinievole e di San Miniato; anche lontano dalle mura cittadine, accanto alle consuete figure dei briganti, «appare diffusa la presenza di vagabondi, di ladri, di truffatori»²⁹⁶. Le fonti relative ai territori extraurbani ribadiscono uno scenario già delineato dalla documentazione cittadina, attestando la diffusione e una più marcata attenzione verso i fenomeni criminali. Infatti, il controllo sociale non si esaurisce nel garantire il rispetto delle leggi, ma ne costituisce il presupposto: attraverso la sorveglianza, la deterrenza e la registrazione, esso dà forma alla norma e la rende operante nel tessuto sociale. La lettura proposta da Geltner nel suo importante studio sulla realtà carceraria dell'Italia medievale restituisce l'immagine di una società in cui l'ordinamento giuridico si definisce progressivamente attraverso una proliferazione normativa di precetti sanzionatori. Quali furono, dunque, le ragioni per adottare l'incarcerazione quale ulteriore strumento di punizione?

4.2. Dalla custodia alla pena: modelli detentivi e influenza dell'inquisizione

Il carcere *ad custodiam*, definito anche come *giudiziario*, costituiva una realtà ben nota ai governanti e ai giuristi medievali: uno spazio finalizzato non alla coercizione punitiva, bensì alla custodia di individui che dovevano restare a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tale concezione della detenzione era equiparabile a quella «che gli antichi chiamavano la *mala mansio*, ovvero ad una forma di tortura»²⁹⁷, una condizione che aveva suscitato aspre critiche da parte dei giuristi sin dall'epoca romana; si trattava, in sostanza, di una prigione del tribunale in cui l'imputato attendeva l'esito della composizione con la parte offesa. Le traiettorie della trasformazione delle carceri in *penitenziari* seguirono logiche e percorsi di sviluppo differenti; a incentivare tale evoluzione concorsero però, agendo quali fattori di mutamento strutturale, da un lato, l'aumento di gruppi di persone prive di quelle forme di protezione che avevano contraddistinto le realtà cittadine, un nuovo «anonimato civico»²⁹⁸ scaturito da un fisiologico allentamento dei legami di solidarietà comunitaria, e, dall'altro, l'esempio trasversale offerto dal sistema penitenziario dell'Inquisizione. In materia di contrasto all'eresia, la giurisdizione ecclesiastica prevedeva il carcere come misura afflittiva: un modello che permise alla custodia cautelare di stabilirsi, in tempi brevi, come «un inquilino permanente del processo penale»²⁹⁹. In realtà, l'impatto più determinante dell'azione di tale istituzione ecclesiastica, nei suoi sforzi di tutelare la fede cattolica e la retta dottrina, riguarda meno gli esiti punitivi che le strutture stesse del procedimento giudiziario, di cui contribuì a definire finalità e linguaggi. Per la cultura giuridica medievale era da considerarsi un crimine qualsiasi atto compiuto con dolo e recante un danno; i reati di cui si occupò l'Inquisizione furono invece, nella maggioranza dei casi, privi di vittime. I danni arrecati, qualora così si possano definire, attenevano alla sfera delle credenze e delle coscienze, esulando dalla tipica *prava voluntas nocen-*

²⁹⁵ Per una ricognizione dei fondi archivistici relativi alle circoscrizioni territoriali, si rimanda alla sezione *Vicariati* degli inventari on-line dell'*Archivio di Stato di Firenze*. La struttura dei fondi e i relativi strumenti di ricerca sono consultabili nel *Sistema Informatico dell'Archivio di Stato di Firenze (SIASFI)*.

²⁹⁶ G. Pinto, *Controllo politico e ordine pubblico nei primi vicariati fiorentini. Gli "atti criminali degli ufficiali forensi"*, in «*Quaderni storici*», vol. 17, n. 49, 1982, p. 231.

²⁹⁷ M. Sbriccoli, *Sintesi dei lavori in "Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento"*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 1285.

²⁹⁸ G. Todeschini, *Visibilmente crudeli*, cit., p. 290.

²⁹⁹ M. Bertelotti, *Il principio di innocenza e la custodia cautelare. Una vecchia convivenza con nuovi problemi*, in G. Fiorelli et al. (a cura di), *Verità e giustizia nel processo penale. Atti del convegno di studi giuridici organizzato dalle Università di Bologna, Buenos Aires e Roma Tre (18-22 Gennaio 2024)*, Roma Tre Press, Roma, 2024, p. 63.

di. Quel che si punì negli atti perseguiti dagli inquisitori, per i quali «l'attesa della denuncia passiva non fu...al primo posto tra le forme di avvio di un processo»³⁰⁰, fu «l'inortodossia...la mera disubbidienza ad un precetto, del tutto priva di alcun apprezzabile effetto esterno»³⁰¹. Una tale propensione a intervenire d'ufficio a tutela della verità della fede e dei suoi precetti appariva antitetica alla ricerca della pacificazione e della riparazione, obiettivi propri sia dei sistemi consuetudinari di risoluzione della conflittualità, sia di quegli apparati giudiziari dall'impianto ancora prettamente negoziale operanti nei comuni italiani. L'attività dei tribunali ecclesiastici fu contraddistinta da una rilevante arbitrarietà sanzionatoria: sebbene ai giudici fosse garantita un'ampia autonomia operativa e un notevole margine di discrezionalità decisionale, la loro condotta seguì canoni procedurali predefiniti. Tale regolarità fu il risultato di una disciplina legislativa concepita al fine di regolamentare «in modo uniforme l'esercizio della fase iniziale della giurisdizione inquisitoriale»³⁰², la cui riproducibilità permise di giungere a esiti analoghi anche in differenti esperienze locali. Non vi è dubbio che le procedure ecclesiastiche incisero sulla fisionomia della nascente giustizia pubblica, cui portarono in dote il rigore dei modelli processuali canonici e una maggiore standardizzazione delle fasi istruttorie. L'espansione del diritto canonico, lo sviluppo su basi teologiche del principio inquisitorio e il perfezionamento dell'apparato giudiziario entro cui operavano i magistrati inquisitoriali non contribuirono soltanto a trasformare l'iniziativa *ex officio* da «struttura straordinaria a schema ordinario»³⁰³ nell'attività delle corti di giustizia delle città comunali; essi favorirono, contestualmente, l'emergere di un sistema penale in cui ai vincoli consuetudinari si sostituirono costruzioni ideologiche rispondenti a istanze e obiettivi di natura politica.

4.3. Le Stinche e la costruzione simbolica del potere punitivo a Firenze

La fondazione delle nuove carceri fiorentine, le Stinche, fu strettamente connessa a uno degli eventi che segnarono più profondamente le vicende cittadine: il conflitto tra le fazioni dei guelfi e dei ghibellini. La ricerca di Fraticelli sul complesso carcerario delle Stinche prende le mosse dal 1304; più precisamente dal 10 marzo di quell'anno, quando, su mandato di Benedetto XI, giunse in città il cardinale Fra Niccolò da Prato. Legato pontificio in Toscana, il religioso, domenicano di estrazione ghibellina, fu incaricato di «quietare le civili discordie e pacificare gli animi dei Fiorentini e di altre genti loro vicine»³⁰⁴, con l'obiettivo di favorire la cessazione delle lotte intestine tra le differenti fazioni della città. Investito di «pieni poteri [e con] la concessione di speciali benefici e dispense»³⁰⁵, Niccolò dovette misurarsi con un assetto cittadino segnato da profonde lacerazioni e da una precarietà istituzionale che necessita di un inquadramento. Perché proprio in quel momento storico si giunse all'edificazione della «prima prigione appositamente costruita in Italia, forse in Europa»³⁰⁶ per confinare i condannati? Nella città toscana i luoghi di detenzione non mancavano: in spazi come quelli delle Burella e della torre della Pagliazza erano già reclusi numerosi individui, sia uomini sia donne. Eppure, a un certo momento, i

³⁰⁰ E. Brambilla, *Denuncia*, in A. Prosperi (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, vol. 1, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, p. 468.

³⁰¹ M. Sbriccoli, *L'Inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale*, p. 136.

³⁰² A. Errera, *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto: la fase della inquisitio generali*, in L. Gaffuri – R. M. Parrinello (a cura di), *Verbum et ius: predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale*, Firenze University Press, Firenze, 2019, p. 188.

³⁰³ E. Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia University Press, Pavia, 2013, p. 13.

³⁰⁴ P. I. Fraticelli, *Delle antiche carceri di Firenze*, cit., p. 7.

³⁰⁵ A. Benvenuti, *Niccolò da Prato e la legazione fiorentina del 1304*, in «*Memorie Domenicane*», n. 44, 2013, p. 77.

³⁰⁶ G. Geltner, *La prigione medievale*, cit., p. 43.

fiorentini sentirono la necessità di erigere un edificio dedicato a quanti fossero stati giudicati colpevoli di un reato. Quali furono le ragioni di tale scelta? Sicuramente la prigione si impose come un simbolo visibile della giustizia e, al pari di altri dispositivi inseriti nelle dinamiche politiche, operò come un monito costante, rafforzando l'efficacia del controllo sociale esercitato dal Comune. Se l'autorità, nella sua dimensione politica, «rivela la sua natura eminentemente simbolica di manifestazione, legittimazione e giustificazione, il simbolico esprime di per sé un potere di incidere sulla coscienza e sull'autocoscienza degli individui»³⁰⁷. Quando nel maggio del 1294 lo spazio della torre della Pagliazza fu destinato ad accogliere un buon numero di magnati fiorentini, quella parte di aristocrazia urbana colpita da specifiche misure di discriminazione ed esclusione dalla vita pubblica durante i regimi di Popolo, si concretò un nuovo approccio punitivo delle autorità comunali. In esso, l'incarcerazione divenne parte di un sistema di controllo sociale e politico volto a favorire le nuove classi emergenti cittadine, assumendo al contempo una forte valenza simbolica come ritorsione tangibile e manifesta della *potestas* pubblica sul prestigio della stirpe. Limbo giudiziario indefinito, dove «a questi prigionieri “politici”...si aggiungevano dei magnati incarcerati per debiti»³⁰⁸, i debitori insolventi costituirono la categoria più numerosa tra i detenuti del carcere medievale. Questo spazio carcerario antecedente alle Stinche non possedeva ancora quella *visibilità* sociale, pratica e simbolica in grado di farne un indicatore della trasformazione nel trattamento dei colpevoli. La decisione di costruire un nuovo carcere dipese solo in parte dall'incertezza della situazione corrente. Il progetto per l'edificazione delle Stinche, operative dal 1302, rispose a istanze preesistenti alle lotte tra fazioni; tra queste vi fu la volontà, da parte delle autorità cittadine, di ostentare un inedito monopolio sugli strumenti di coercizione. Il carcere divenne una delle istituzioni soggette alla regolamentazione delle autorità pubbliche³⁰⁹, sebbene a lungo, in molte città italiane, «il luogo deputato a contenere i condannati» fosse rimasto uno spazio «ricavato all'interno di edifici militari o difensivi o all'interno di palazzi signorili»³¹⁰. Tale precarietà logistica rifletteva la complessità dei rapporti collettivi in uno scenario urbano dove la gestione della forza non era ancora un'esclusiva del Comune. Nelle città era infatti fenomeno ricorrente che gruppi o fazioni esercitassero forme di violenza, malgrado la legittimità del ricorso alla forza divenisse prerogativa sempre più esclusiva del potere costituito. Le manifestazioni ufficiali di tale controllo sulla coercizione contribuirono alla stabilizzazione delle strutture giuridiche locali in una realtà ancora normativamente ambigua, dove le azioni aggressive condotte da attori estranei alle istituzioni cittadine restarono una costante.

4.4. Conflitto politico, Popolo e uso della giustizia come strumento di governo

Per tornare al caso fiorentino, nell'anno della fondazione delle Stinche il corpo politico della città toscana era fortemente logorato dai conflitti interni, riflettendo una crisi di coesione che metteva a dura prova l'autorità del Comune. Sebbene il territorio di Firenze fosse cresciuto incessantemente per tutti i primi decenni del XIII secolo, «l'affermarsi politico e militare di un comune sull'area circostante non significa che in quel comune le va-

³⁰⁷ F. Ricci, *Paradigmi mitico-simbolici del potere per un'ermeneutica dell'ordine politico del nostro tempo*, in «*Rivista italiana di Filosofia politica*», n. 1, 2021, p. 88.

³⁰⁸ C. Klapisch-Zuber, *Ritorno alla politica. I magnati fiorentini 1340-1440*, Viella, Roma, 2009, p. 134.

³⁰⁹ H. Manikowska, *The Florentine communal prison “Le Stinche” in the Fourteenth Century*, in «*Acta Poloniae Historica*», n. 71, 1995, pp. 133–60.

³¹⁰ L. Vessella, *L'architettura del carcere a custodia attenuata. Criteri di progettazione per un nuovo modello di struttura penitenziaria*, Franco Angeli, Milano, 2016, p. 20.

rie forze sociali agissero sempre in pieno accordo»³¹¹. L'espansione sul territorio toscano, in molti casi frutto dei propositi e degli interessi di esponenti dei gruppi egemoni in città, non risolse le sempre più accentuate tensioni civili, le quali «non poterono essere scaricate a lungo in questa direzione»³¹²; ciò risulta ancor più evidente se si considera che, alla metà del XIII secolo, si era raggiunto in Toscana una sorta di equilibrio territoriale tra le città più influenti dell'epoca: Firenze, Siena, Pisa, Arezzo e Lucca. Il raggiungimento di questa saturazione territoriale³¹³ determinò un mutamento radicale nei rapporti di forza: l'impossibilità di proiettare ulteriormente all'esterno la spinta egemonica del Comune finì per esasperare le fratture interne alla cittadinanza. Lo stesso ingrandimento del territorio fiorentino, del resto, non portò soltanto ricchezza e prestigio; in città si assistette a una crescente complessità dell'apparato governativo, con la creazione di cariche e magistrature che divennero oggetto di aspre contese tra le fazioni. Parallelamente, lo sviluppo delle rotte mercantili, l'incremento dei commerci e l'accumulo di ingenti patrimoni privati alimentarono quelle ostilità endemiche tra gli opposti schieramenti che il sistema politico non riusciva più a comporre. All'instabilità interna si sommò la più generale lotta tra Papato e Impero: una contrapposizione che ebbe il suo corrispettivo, a livello locale, negli scontri tra guelfi e ghibellini. Tale contrapposizione favorì la formazione, sin dalla prima metà del Duecento, di «*partes* strutturate, mediante le quali le due fazioni, costituite in origine da individui, famiglie e consorzi privati, avevano avuto modo di organizzarsi stabilmente»³¹⁴. Impegnate in una lotta che non si esauriva tra le mura della città, entrambe le fazioni «svilupparono una maturità ed una visione politica»³¹⁵ che le trasformò in soggetti dotati di una strategia territoriale, integrata a dinamiche sovralocali in un contesto fortemente polarizzato. Proprio in virtù di tale maturità politica, nel secondo cinquantennio del Duecento Firenze sperimentò diverse esperienze di governo della città: episodi che inasprirono inevitabilmente le rivalità tra élite cittadine e fazioni, favorirono l'ascesa di nuovi gruppi sociali e clan familiari e produssero, altresì, alleanze e convergenze di interessi capaci di influenzare in modi inediti le decisioni politiche tra gli schieramenti. Alla metà esatta del XIII secolo, in seguito alla caduta del regime ghibellino instauratosi con la nomina, nel febbraio del 1246, di Federico d'Antiochia, figlio naturale di Federico II, a podestà e vicario della Toscana, la prolungata assenza delle maggiori casate guelfe, dovuta ai reiterati esili, permise che le «famiglie di mercanti e le organizzazioni di "popolo" ripresero l'iniziativa politica»³¹⁶. I *populares* instaurarono un regime in cui a occupare i posti di comando furono non tanto i membri delle Arti, quanto gli «esponenti di famiglie di mercanti... di banchieri e di giudici e notai»³¹⁷: figure che giunsero alla guida della città dopo aver partecipato solo in veste di comprimari alle delibere del Comune. Tale mutamento dei vertici cittadini non rappresentò soltanto un avvicendamento di potere, ma sancì l'affermazione di un'etica pubblica fondata sulla "ragione di mercatura" e sul rigore burocratico, dove la certezza del diritto e la protezione del patrimonio divennero i nuovi cardini della stabilità pubblica. In questa cornice, l'ascesa di tali soggetti politici, in una

³¹¹ M. Luzzati, *Firenze e l'area toscana*, in G. Galasso (a cura di), *Storia d'Italia*, vol. 7, tomo 1, *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna e Toscana*, Utet, Torino, 1987, p. 614.

³¹² *Ibidem*.

³¹³ J.-M. Vigueur, *Cavaliere e cittadini*, Il Mulino, Bologna, 2004.

³¹⁴ V. Mazzoni, *Dalla lotta di parte al governo delle fazioni. I guelfi e i ghibellini del territorio fiorentino nel Trecento* in *Archivio storico italiano*, Vol. 160, No 3 (luglio-settembre 2002), Olschki, Firenze, p. 457.

³¹⁵ *Ibidem*.

³¹⁶ A. Zorzi, *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)* in J.-C. M. Vigueur (a cura di) *I Podestà dell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, Publications de l'École Française de Rome, 268, 2000, p. 528.

³¹⁷ *Ibidem*.

società dove il susseguirsi di regimi di parte esacerbò ulteriormente il conflitto politico, non poté che contribuire al processo di conversione degli strumenti giuridici in autentici mezzi di lotta politica. L'esilio, ad esempio, fu impiegato dai governi cittadini per una vera e propria «selezione dei propri membri attraverso la definizione di alcuni cittadini come nemici e la loro esclusione»³¹⁸, un allontanamento strumentale per i comuni per poter definire i confini della propria identità politica e civica. Questa pratica si poneva come un “atto di forza” attraverso cui il Comune rivendicava la piena titolarità nel recidere il legame tra l'individuo e la città, trasformando l'esclusione giuridica in una sanzione materiale capace di annientare la presenza sociale e politica dell'avversario. La polarizzazione dei gruppi, sospinti da interessi materiali o da logiche di fazione, favorì una sorta di contaminazione tra il ruolo simbolico e pratico della giustizia e le differenti intenzionalità politiche: una sistematica compenetrazione che spaziò dall'impiego strategico di pratiche di conciliazione e di negoziazione della pena al ricorso agli apparati di giustizia pubblici. In questa zona d'ombra, l'autorità comunale non si limitò a sanzionare il reato, ma alternò rigore normativo e flessibilità politica in modo funzionale a consolidare il proprio primato sull'ambiente cittadino. A Firenze, durante il decennio di governo del “Primo Popolo”, fu istituita una nuova figura per sancire l'istituzionalizzazione di questa parte politica emergente: il Capitano del Popolo. Tale carica si affiancò a quella del Podestà con il compito di esercitare un'azione di vigilanza su quest'ultimo con un piglio marcatamente di parte; tra le sue prerogative, inoltre, figurò la facoltà di intervenire attivamente in ambito giurisdizionale. L'istituzione del capitano del Popolo meriterebbe una trattazione più profonda e precisa; tuttavia, ciò che si vuole evidenziare in questa sede è che, tra i metodi di legittimazione della propria affermazione politica da parte di una fazione, vi furono delle sperimentazioni che trasformarono la stessa struttura istituzionale fiorentina in uno strumento di lotta politica ordinaria. Questo “fermento” politico non costituì un'eccezione limitata al centro toscano; al contrario, esso interessò diverse città italiane nel corso del sesto decennio del Duecento. Ciò avvenne in quanto il Popolo «fu in grado di sfruttare momenti di difficoltà del gruppo dirigente per infiltrarsi nei meccanismi di potere e cominciare la sua opera di riforma delle istituzioni»³¹⁹. Le fazioni popolari, seppur contraddistinte da numerose specificità locali, seguirono un percorso politico simile nelle varie città dell'Italia centro-settentrionale. In principio esse rivendicarono il proprio ruolo all'interno degli apparati amministrativi cittadini; in un secondo momento parteciparono «agli organismi esecutivi comunali a pieno titolo insieme all'aristocrazia prima egemone» e, infine, il Popolo giunse al controllo del Comune, «qualificandosi come partito politico dominante»³²⁰. Malgrado il suo potenziale politico, il movimento popolare non riuscì a sviluppare un'iniziativa abbastanza compatta e coordinata da tradursi in pratiche di governo durature. Ciononostante, attraverso i numerosi tentativi di occupare l'amministrazione cittadina, tali esperienze fornirono una cospicua mole di materiale alla riflessione giuridica dell'epoca. Analoghi fenomeni tracciarono un percorso di rinnovamento istituzionale, capace di orientare le future modalità di reazione dei regimi signorili. Proprio in risposta a tale esigenza di rinnovamento, i capitani del Popolo e i consigli popolari sollecitarono frequentemente il contributo dei giuristi. Nonostante questi ultimi appartenessero spesso a lignaggi aristocratici e mantenessero, tendenzialmente, un orientamento “conservatore”, la loro consulenza si rivelò determinante nel tentativo, avvertito dai *populares* come in-

³¹⁸ G. Milani, *Banditi, malesardi e ribelli*, cit., p. 110.

³¹⁹ A. Poloni, *Potere al popolo*, cit., p. 53.

³²⁰ S. Raveggi, *Appunti sulle forme di propaganda nel conflitto tra magnati e popolani in Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al convegno internazionale di Trieste (2-5 marzo 1993)*, Publications de l'École française de Rome, Roma, 1994, p. 469.

differibile, di «rompere e ricreare una legalità»³²¹. L'attenzione verso l'amministrazione della giustizia, manifestata da ogni gruppo capace di assumere l'egemonia cittadina, derivò dal ruolo cruciale del campo giuridico: esso rappresentava lo strumento d'elezione per tradurre le istanze coercitive degli attori politici in interventi normativi e sanzionatori. Le forme di reazione proprie delle comunità del tempo dinanzi a comportamenti ascritti alla sfera del crimine, del torto o dell'illecito continuarono a lungo a essere guidate da moduli più culturali che giuridici. Tuttavia, con il crescere di strategie pubbliche di gestione dell'ordine cittadino, la manipolazione di certe risorse giuridiche a vantaggio delle autorità facilitò lo sviluppo di un vero e proprio intervento di disciplinamento culturale. Quest'ultimo incise frontalmente su quelle sollecitazioni, riflesso di atteggiamenti estranei alla logica della legalità pubblica, responsabili del reiterarsi di tumulti, vendette e violenze urbane.

L'affermazione del Popolo quale forza politica e la sua partecipazione alla direzione dei governi cittadini, pur con tempistiche e modalità differenti da città a città, favorirono l'emergere di una «cultura politica nuova, fondata su un'idea di sacralizzazione del potere»³²², capace di sopravvivere finanche alla restaurazione o all'avvento di regimi opposti e antagonisti. Il declino dell'elitismo del gruppo dirigente, la preminenza dell'ambito pubblico su quello privato e il consolidamento di una fazione a base mercantile, capace di imporre nuovi protagonisti politici all'interno dello spazio urbano, impattarono sulla realtà giuridica quale realtà creata *anche* dalla lotta politica. A Firenze, come in altre realtà urbane, all'adozione di politiche antimagnatizie si accompagnarono il potenziamento dei tribunali cittadini e la promulgazione di leggi punitive e discriminatorie, mentre la propaganda popolare condannava la violenza, i vizi e l'arroganza dell'élite magnatizia. Tale apparato repressivo mirava a convertire la giustificazione ideologica in una prassi giudiziaria capace di neutralizzare l'indocilità aristocratica a vantaggio della stabilità politica. In questa linea si inserì la «legislazione di “popolo” [che] fu tesa... a disciplinare il comportamento dei magnati e a favorire ogni occasione di tregua e di pacificazione dei conflitti»³²³, un intervento sul quadro normativo dettato dalla necessità di contrastare le violenze urbane che, lungi dal negarle, continuò tuttavia a riconoscere la faida e la vendetta come «pratiche di soluzione dei conflitti»³²⁴. Il vero obiettivo dei consigli comunali fu arginare le violenze efferate di quanti la propaganda non esitò a definire “lupi”, impedendo che la loro capacità di destabilizzare la vita cittadina giungesse a minacciare le nuove istituzioni politiche guidate da coloro che si autodefinirono “agnelli”³²⁵. Una prova eloquente della volontà “popolare” di imbrigliare l'esercizio della forza da parte delle famiglie magnatizie risiede nel fatto che i rappresentanti del Popolo non mirarono alla requisizione dei patrimoni o delle fortune economiche di tali cittadini, bensì esclusivamente alla neutralizzazione della loro capacità guerresca. Il fatto che la definizione stessa di magnate restasse incerta, che non si raggiungesse mai un'unanimità riguardo ai criteri per l'attribuzione di tale “titolo” e che, col tempo, esso fosse affibbiato anche a quelle famiglie di parte popolare la cui influenza era cresciuta al punto da destare preoccupazione nelle autorità, permette di inquadrare il ricorso a pratiche di classificazione ed esclusione risposte a logiche prettamente politiche. L'efficacia di tale strategia risiedeva proprio nell'uso della funzione giudiziaria quale proiezione del conflitto civile; essa si rivelò indispensabile per disarticolare le reti clientelari e il radicamento delle fazioni avverse. Il progressivo

³²¹ S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo*, cit., p. 336.

³²² G. Milani, *Contro il comune dei milites. Trent'anni di dibattiti sui regimi di Popolo* in M. T. Caciorgna – S. Carocci – A. Zorzi (a cura di) *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur*, Viella, Roma, 2014, p. 238.

³²³ A. Zorzi, *La trasformazione di un quadro politico*, cit., p. 135.

³²⁴ *Ibidem*.

³²⁵ S. Raveggi, *Appunti sulle forme di propaganda nel conflitto tra magnati e popolani*, cit., pp. 473-474.

sviluppo e il rafforzamento di ordinamenti giuridici sempre più articolati, originatisi da delibere occasionali per poi strutturarsi in sistemi complessi, sollecitarono il fissarsi di norme che privilegiarono determinati gruppi di cittadini. All'agire violento per l'estromissione dell'avversario si avvità, con un'intensità molto maggiore rispetto ai periodi antecedenti, un'idea e un esercizio della politica come disinnescamento dei conflitti e riconduzione all'ordine costituito; compito di chi deteneva il reggimento divenne la ricomposizione del consorzio urbano mediante norme emanate al fine di perseguire il bene comune. Se la costituzione dell'unità presuppose l'esclusione, il discorso giuridico entrò regolarmente in contatto con la discriminazione e l'inimicizia. La dottrina giuridica, tuttavia, «non *trova* (non descrive, non rappresenta) il nemico...lo *costruisce*: più esattamente, collabora, in stretta sinergia con le più diverse componenti di una determinata cultura, alla costruzione del nemico»³²⁶. Il diritto agisce così come un dispositivo di selezione sociale, trasformando la contingenza della lotta di fazione in una categoria giuridica astratta e, per ciò stesso, sanzionabile. In tale alveo si collocarono le diverse modalità con cui i comuni trattarono i nemici interni, ovvero tutti quegli individui che, in vario modo, intralciarono le magistrature nell'esercizio di quelle funzioni costitutive della *iurisdictio*, tra le quali spiccò il «versatile strumento del bando»³²⁷. L'origine del termine rimanda al latino *bannum*, che designava il potere di coazione e di comando esercitato dal detentore della sovranità. Agli inizi del XIII secolo, *bannum* indicava l'esercizio della giurisdizione e dell'*imperium*; non «troppo dopo» l'espressione in lingua volgare «porta in sé il significato di “ordine dell'autorità” insieme a quello di “atto che porta l'ordine a conoscenza dei destinatari”», fino a coincidere con «pena dell'esilio»³²⁸. La comparsa nell'agone politico della fazione popolare e la successiva adozione di politiche antimagnatizie determinarono un incremento di tale misura, che aveva già conosciuto una larga diffusione durante le lotte tra guelfi e ghibellini, contro quanti, all'interno di questo gruppo, furono riconosciuti come particolarmente ostili e insidiosi.

L'inflizione della pena del bando conobbe un incremento senza precedenti nei regimi popolari, palesando una marcata evoluzione nelle logiche di controllo della cittadinanza. Tale novità d'uso risiedeva nella trasformazione del bando in uno strumento di esclusione politica totale: esso non mirava più soltanto alla punizione del singolo, ma alla decostruzione sistematica del prestigio e delle reti di influenza dei gruppi magnatizi, sancendo così il primato dell'autorità pubblica sull'arbitrio delle fazioni e ridefinendo i confini stessi della legittimità politica. Il Popolo, divenuto una strutturata *societas societatum* che aggregava le componenti mercantili, artigiane e le milizie cittadine pedonali, mirò a presentarsi «come istituzione cittadina proprio per riuscire dove il podestà aveva fallito, e cioè nel contenimento e nella repressione dei disordini scatenati da quelle fazioni che, nel regime podestarile, invece di esaurirsi si erano rafforzate»³²⁹. Nel ridefinire i criteri di appartenenza alla comunità attraverso l'esclusione punitiva, i governi di Popolo intesero dar vita a un nuovo equilibrio della compagine civile. Tale azione non rispondeva a logiche ritorsive, bensì a un progetto politico coerente, volto a realizzare il bene collettivo e una rinnovata *utilitas publica*. Identificati tramite la creazione di apposite liste, ai magnati «fu vietato di recarsi in alcuni luoghi (primo fra tutti il palazzo comunale)»³³⁰; fu loro inter-

³²⁶ P. Costa, *Pagina introduttiva. I diritti dei nemici: un ossimoro?* In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, no. 38, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 4.

³²⁷ G. Milani, *Banditi, malesardi e ribelli*, cit., p. 117.

³²⁸ F. Bambi, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 312.

³²⁹ G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma, 2003, p. XXVI.

³³⁰ G. Milani, *Banditi, malesardi e ribelli*, cit., p. 125.

detta la frequentazione di determinate categorie di persone, quali i magistrati pubblici, e venne loro proibito di «stringere con i popolari accordi che avrebbero potuto costituire un fondamento per la costruzione di una clientela o una fazione»³³¹. Tali interdizioni non rimasero confinate alla sfera dei divieti comportamentali, ma trovarono una codificazione terminologica più ampia e sistematica. Proprio sul finire degli anni quaranta del Duecento, infatti, si affermò nelle città della regione padana il termine *malexardi* per definire gli avversari politici: una denominazione che conferì a questi individui una precisa qualificazione giuridica, quale «segno di una nuova consapevolezza nella definizione dei nemici interni»³³², presenza ormai costante entro le mura cittadine. La tendenza, affermata in diversi comuni italiani, a definire con termini specifici i nemici interni non può essere ridotta a una mera questione di utilità pratica. La nomina stessa, nel rendere identificabile e tipizzare una precisa categoria di individui, rifletté invece un sentire condiviso attorno a un problema ritenuto di primaria importanza per la stabilità politica. L'identificazione di una figura giuridica nemica fornì un'ulteriore base di legittimità, necessaria per un inasprimento delle misure coercitive. Siffatta logica si manifestò nella decisiva evoluzione del bando, il quale smise di essere un provvedimento estemporaneo per assumere i tratti di una prassi consolidata e strutturale. Tale mutamento segnò l'ingresso definitivo della pena carceraria nel catalogo delle sanzioni ordinarie, strumento chiave per l'equilibrio del regime popolare. Questa sistematica recisione del legame tra cittadino e comunità trovò espressione nell'introduzione dei bandi perpetui, i quali segnarono una metamorfosi nella natura giuridica dell'istituto: la misura, da cautelare e transitoria, si mutò in una condanna definitiva, assimilabile in tutto alla pena dell'esilio. Ad integrazione dell'esclusione punitiva «si fece strada un'esclusione preventiva con la quale, nel tentativo di purificare preventivamente la città dalla presenza di elementi pericolosi, i governi comunali inviavano al "confino"»³³³, ovvero alla permanenza obbligatoria in alcune aree del contado, i cittadini ritenuti potenzialmente pericolosi per la stabilità urbana. Il bando divenne più severo man mano che si consolidava la sua natura pubblica. Esso assunse così il ruolo di strumento a difesa dell'ordine costituito, specialmente quando l'offesa era ritenuta un danno all'intera comunità cittadina. Tale evoluzione conobbe un'accelerazione decisiva con l'affermazione del Popolo nei governi comunali: l'ascesa di tale fazione comportò, infatti, un ricorso proporzionalmente più massiccio a questo strumento di esclusione, direttamente correlato alla tutela dell'identità politica della nuova compagine dirigente. Ai provvedimenti antimagnatizi e all'esclusione politica, che in centri come Padova, Pistoia e Bologna investì la totalità delle cariche comunali³³⁴, si sommarono istanze di conformismo e tentativi di omologazione sociale. Proprio a Firenze, con il termine *sodamento* si designò il giuramento imposto ai magnati, garantito dal versamento di una cauzione pecuniaria, a tutela degli assetti comunali contro eventuali azioni pregiudizievoli. Il ricorso alla fama e alla percezione sociale si consolidò quale strumento d'elezione per orientare il giudizio di collettività segnate da una crescente esasperazione conflittuale. Tale orientamento preordinato del sentimento pubblico trovò espressione tanto sul piano urbanistico, attraverso l'inasprimento delle misure di ridimensionamento coattivo delle torri, simboli di una preminenza lignatizia ormai percepita come minaccia, quanto su quello istituzionale, dove l'ingresso nelle compagnie popolari evolvette in un istematico «inquadramento dei cittadini in strutture rigide e controllabi-

³³¹ *Ibidem*.

³³² G. Milani, *L'esclusione dal Comune*, cit., p. 99.

³³³ *Ibidem*.

³³⁴ G. Fasoli, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, Zanichelli, Bologna, 1939.

li»³³⁵. Il processo di legittimazione attraverso cui i nuovi ceti dirigenti popolari consolidarono il proprio potere in diverse città si tradusse, dunque, in una profonda ristrutturazione degli assetti sociali, finalizzata a conformare l'architettura istituzionale alle nuove dinamiche di esercizio della sovranità. Il disciplinamento dei ceti urbani si pose in rapporto di mutua alimentazione con la tendenza alla qualificazione pubblicistica del reato politico, processo di cui la prassi trecentesca avrebbe rappresentato uno dei momenti di massima acredine repressiva. Tale criminalizzazione generò, entro un circuito normativo autoriferito, la politicizzazione di un'ampia fattispecie di reati comuni, determinando la conseguente emarginazione «dei non conformi, di coloro che assumevano atteggiamenti in contrasto con il perseguimento del bene comune, o meglio atteggiamenti indicati dalle autorità centrali come contrari all'interesse collettivo»³³⁶. Questa crescente condizione di marginalizzazione e di deprivazione giuridica, che coinvolse una fetta sempre più ampia della popolazione, sembra aver prefigurato la possibilità che i corpi stessi degli individui potessero diventare l'oggetto su cui attuare concretamente la pena. La perdita, o la mancata appartenenza, a un gruppo sociale di tali soggetti vanificava il valore simbolico del bando, e la scarsità dei loro beni non li rendeva passibili di pena pecuniaria.

Restringendo nuovamente il campo d'osservazione alla città di Firenze, il 4 settembre del 1260 le armate fiorentine furono sconfitte a Montaperti dai senesi, di schieramento ghibellino e sostenuti attivamente dal re di Sicilia Manfredi e dai suoi alleati, in una disfatta che polverizzò le ambizioni egemoniche di Firenze in Toscana e che segnò la fine del regime guelfo e popolare. Il rovesciamento del governo di popolo e l'abbandono della città da parte dei guelfi consentirono ai ghibellini, nove giorni dopo la battaglia, di ascendere ai vertici istituzionali. Sebbene schierati su fronti contrapposti nel conflitto, ma accomunati dalla medesima estrazione sociale, i ghibellini non impressero al proprio rientro quegli stravolgimenti che parte della cronachistica ha loro attribuito³³⁷: l'avvicendamento del gruppo dirigente non produsse, in una città ormai strutturalmente «artigiana e mercantile, una profonda rivoluzione»³³⁸. Il sessennio a guida ghibellina esordì inevitabilmente con una vasta repressione degli avversari: i guelfi che erano fuoriusciti dalla città furono proscritti, quelli ancora presenti a Firenze furono colpiti dal bando e «i loro beni confiscati, danneggiati e distrutti»³³⁹; tale sorte toccò anche ad alcune famiglie di “popolo”, mentre altri esponenti di questo schieramento mantennero il loro posto nel consiglio comunale. Il ricorso a tali misure non riuscì, tuttavia, a spegnere l'attivismo di quella parte di città, gli strati artigiani e mercantili, che aveva guadagnato un ruolo politico di primo piano durante il governo del “Primo Popolo” e che, anzi, ritrovò vigore intorno ai gruppi familiari dei grandi mercanti. Fu proprio durante il governo ghibellino che si compì il passaggio della guida della fazione popolare dai gruppi organizzati intorno alle società rionali, zionali e delle Arti ai grandi casati mercantili: il loro rilievo, finanziario e politico, alimentò in città una tensione latente, inserita sullo sfondo del secolare dissidio tra Papato e Impero. La restaurazione guelfa, seguita all'intervento nello scenario italiano di Carlo d'Angiò, sotto la regia di papa Clemente IV, rappresentò l'ennesimo tentativo di pacificazione politica: il ripristino di un'autorità guelfo-pontificia di cui il re francese si fece garante, ricoprendo il ruolo di podestà di Firenze per un intero sessennio. Ripercorrere analiticamente le alterne vicende politiche della Firenze duecentesca occuperebbe diverse

³³⁵ A. Poloni, *Disciplinare la società*, cit., p. 48.

³³⁶ *Ivi*, p. 49.

³³⁷ E. Faini, *I sei anni dimenticati. Spunti per una riconsiderazione del governo ghibellino di Firenze: 1260-1266*, in V. Arrighi - G. Pinto (a cura di), *Tra storia e letteratura. Il parlamento di Empoli del 1260. Atti della giornata di studi in occasione del 750° anniversario*, Olschki, Firenze, 2012, pp. 29-49.

³³⁸ M. Luzzati, *Firenze e l'area toscana*, cit., p. 621.

³³⁹ A. Zorzi, *I rettori di Firenze*, cit., p. 539.

pagine ed esulerebbe dall'ambito d'indagine qui circoscritto; quel che preme evidenziare è che, durante ogni restaurazione e ogni consolidamento di un nuovo assetto politico, le ricorrenti prassi di aggiornamento delle leggi e di revisione degli statuti rafforzarono la tendenza a identificare la fedeltà di parte con la responsabilità morale e giuridica, operando una sistematica sovrapposizione tra dissenso e reato, tanto da fare dell'appartenenza alla fazione sconfitta una colpa d'identità suscettibile di sanzione. L'ormai consueta contrapposizione tra guelfi e ghibellini non poté più ignorare la preminenza politica di quelle famiglie di origine popolana, le cui fortune finanziarono i progetti di molti dei protagonisti, locali e stranieri, delle contese politiche italiane ed europee. La costante ascesa di tali gruppi ai vertici del comune fiorentino determinò una cesura negli indirizzi sanzionatori, sicché, una volta restaurata l'egemonia guelfa, i beni dei ghibellini non furono più destinati alla distruzione, bensì alla confisca, finalizzata all'accrescimento delle consistenze patrimoniali dei vincitori. Alle contrapposizioni politiche e di lignaggio l'identità "popolare" seppe opporre una propria compattezza basata sugli interessi privati, capace di agire trasversalmente rispetto alle logiche di fazione, garantendo così la tenuta del gruppo anche nelle fasi di contrazione del potere.

Il guelfismo toscano consolidò il proprio dominio mediante un sostanziale monopolio finanziario che ne assicurò la permanenza ai vertici della città anche dopo il tramonto dell'egemonia angioina. Sebbene durante la fase di predominio guelfo non si registrassero sconvolgimenti di un certo rilievo, la città non fu tuttavia immune da tensioni tra i lignaggi schierate più apertamente con il Papato e quelle più vicini al sovrano francese. Tuttavia, proprio in questo torno di tempo, «si compì il profondo mutamento di "popolo"»³⁴⁰ come corpo politico cittadino. Le grandi famiglie del commercio e della finanza, unitamente ad alcuni esponenti delle corporazioni artigiane, si imposero come protagoniste della scena politica urbana, trasformando la fisionomia della compagine popolare, che andò modificandosi grazie alla crescente influenza e al prestigio dei propri esponenti. Il consolidamento delle nuove élite sociali si fondò, inoltre, su un uso "strategico" degli strumenti giudiziari: la combinazione di provvedimenti antimagnatizi e di misure di allontanamento dalla città rese possibile l'esclusione dalle cariche comunali di un ceto dirigente che, pur alternandosi nel corso del tempo, aveva a lungo egemonizzato la vita politica cittadina.

Il prolungato e quasi ininterrotto periodo di scontri politici, con il conseguente intensificarsi dell'uso degli strumenti giudiziari contro gli avversari, innescò una profonda trasformazione istituzionale e culturale. Assumendo una connotazione politica, la giustizia "prese le vesti" di un'arma nella lotta tra le parti, a scapito della sua natura di istanza neutrale volta a mitigare i contrasti interni al Comune. Si determinò, in tal modo, una concreta ambiguità nell'esercizio della funzione giudiziaria: logiche di lotta politica e attività ordinaria delle corti cittadine si sovrapposero, rendendo sempre più labile il confine tra repressione fazionaria, tutela dei diritti delle parti lese e protezione clientelare di soggetti legati alle autorità di governo. Una parabola istituzionale per ampi tratti speculare a quella fiorentina, seppur declinata secondo specifiche dinamiche locali, ebbe luogo nell'esperienza bolognese. Il passaggio del potere nelle mani della fazione popolare, consolidatosi negli anni ottanta del XIII secolo, comportò anche qui una ridefinizione degli equilibri politici e giuridici della città, che si tradusse in una radicale ristrutturazione del sistema penale. Appare evidente come un confronto sistematico tra le esperienze politiche maturate nelle due città durante il Duecento richiederebbe una trattazione ben più ampia di quanto qui consentito. Ciononostante, è possibile rinvenire una convergenza di orientamenti tra Firenze e Bologna nell'uso politico della giustizia; si delinea, infatti, una con-

³⁴⁰ *Ivi*, p. 556.

divisa concezione delle modalità d'intervento nell'agone cittadino, in particolare per quanto riguarda l'impiego dell'istituto giudiziario quale strumento di legittimazione e di consolidamento del potere. In questo solco, Bologna si distinse per la presenza di molteplici attori che, tra «due e trecento [...] cercarono di occupare una posizione egemonica all'interno dello “spazio politico” cittadino e [ad] amministrare la giustizia nelle sue diverse forme [furono, nel loro alternarsi] il comune, il popolo [...] le fazioni, vari signori cittadini»³⁴¹. Questa pluralità di attori generò una cronica frammentazione della sovranità, costringendo l'amministrazione della giustizia a rimodularsi costantemente in funzione delle egemonie temporanee e degli interessi di fazione di volta in volta prevalenti. Proprio per consolidare la propria posizione rispetto alle altre forze in campo, il governo popolare, una volta insediatosi, «stabilì istituzioni e pratiche di giustizia abbreviata che intendevano proteggere i popolani dai membri della società»³⁴², facendo del tribunale un presidio di difesa di parte. Se nelle enunciazioni di principio il fine primario degli interventi sull'ordinamento cittadino appariva volto a promuovere la parità delle parti all'interno delle aule di giustizia, nella prassi il progressivo consolidamento del mandato popolare determinò un graduale scostamento verso strategie finalizzate a garantire vantaggi alla forza politica dominante. Le reiterate ingerenze del governo di parte popolare nelle questioni giudiziarie determinarono una progressiva erosione dell'equità e dell'autonomia delle corti, le quali giunsero a praticare una forma di «giustizia sommaria»³⁴³ indirizzata preminentemente contro il ceto magnatizio.

4.5. Bologna, istituzioni carcerarie e debito

A Bologna, come in molte altre realtà dell'Italia centro-settentrionale, uno dei principali strumenti volti a garantire la stabilità urbana, in una fase segnata dalle profonde tensioni sociali e politiche connesse all'ascesa dei regimi popolari, fu il progressivo rafforzamento dell'apparato istituzionale. Tale processo, nel contesto felsineo, si tradusse in un deciso consolidamento degli «organi della giustizia pubblica, tramite la quale fu possibile proteggere il buono e pacifico stato della città»³⁴⁴. Se ancora alla fine del Duecento le corti di giustizia amministrate dal podestà e dai suoi collaboratori mantennero prevalentemente un ruolo di mediazione, mirato a stemperare i conflitti e a ristabilire la concordia tra le parti, parallelamente, secondo il già osservato processo di affermazione della natura pubblicistica della giustizia, si andò consolidando la forza coercitiva delle autorità urbane, investite di una crescente centralità nell'esercizio del controllo sociale e nel contrasto alla criminalità. Nella città che vide operare come giudice, nel 1289, Alberto da Gandino, la «rapida maturazione delle matrici giuridiche e politiche della giustizia pubblica»³⁴⁵, avviatasi attorno alla metà del XIII secolo, coincise con un continuo perfezionamento dei luoghi e delle forme di detenzione. Dalla costruzione di Palazzo Re Enzo nella fase centrale del Duecento alla messa in opera, una decina d'anni più tardi, della prigione della Malpaga, in cui il Comune e i privati destinarono alla reclusione i debitori morosi, a Bologna si intensificarono gli sforzi per definire e regolamentare gli spazi carcerari. Anche nella città emiliana, come già osservato per Firenze, la progressiva organizzazione e il pa-

³⁴¹ L. Caravaggi, *Tra dialogo e conflitto. Controllare lo spazio e mantenere la pace a Bologna alla fine del Duecento*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 178, n. 4, 2020, pp. 677-678.

³⁴² S. Rubin Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo*, cit., p. 277.

³⁴³ *Ivi*, p. 276.

³⁴⁴ L. Caravaggi, *Tra dialogo e conflitto*, cit., p. 681.

³⁴⁵ M. Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in A. Giorgi – S. Moscadelli – C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna: atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008*, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, Roma, 2012, p. 293.

rallelo affinamento delle istituzioni carcerarie costituirono gli esiti tangibili di un più ampio processo di razionalizzazione dell'apparato comunale, teso a ricondurre la gestione della devianza nell'alveo di una compiuta sovranità pubblica. Il riassetto degli apparati di potere, tra i quali si annoverano le istituzioni carcerarie, risultò indissolubilmente legato all'inasprirsi della conflittualità politica e alla crescente, stratificata articolazione della compagine urbana e delle sue energie produttive. Le autorità comunali ritennero opportuno differenziare i prigionieri secondo la tipologia di reato, separando innanzitutto i debitori dai criminali comuni; non a caso, fu proprio la condizione dei primi a costituire il principale oggetto dei pochi tentativi di riflessione teorica sulla carcerazione nell'Italia medievale. Tale distinzione trovò inevitabilmente una precisa sanzione normativa, come attestano gli Statuti di Bologna del 1288, laddove si disponeva espressamente: «Quod carcerati pro debito stent in una parte carceris et carcerati pro maleficio in alia»³⁴⁶.

L'indagine sulle prigioni dell'Italia medievale e, nello specifico, sulla genesi della carcerazione punitiva, sembra delineare una duplice direttrice. Da un lato, la progressiva articolazione del tessuto urbano, caratterizzata dall'emergere di nuovi sodalizi e di inedite istanze di natura economica, condusse alla proliferazione di fattispecie sanzionabili legate alla sfera finanziaria e creditizia, quali l'insolvenza e l'indebitamento. Nel caso di Bologna il turbolento cammino che condusse dal regime del Podestà a quello del Popolo fu guidato dalle Arti del Cambio e della Mercatura³⁴⁷, che non tardarono a dotarsi di «adeguati strumenti giuridici»³⁴⁸. Sul versante opposto, il cronico inasprimento degli scontri di fazione determinò un incremento della detenzione per finalità politiche e di controllo del dissenso, esito inevitabile, nello scenario felsineo, «dell'intervento politico dei giuristi»³⁴⁹. Tornando brevemente al caso fiorentino, il Fraticelli, nel ripercorrere le vicende delle Stinche, la struttura carceraria eretta proprio per ovviare alla frammentazione dei luoghi di detenzione della città gigliata, sottolinea però a più riprese come in tale spazio venissero ristretti «principalmente i debitori insolventi»³⁵⁰. Tale evidenza conferma il ruolo del nuovo carcere quale dispositivo deputato al sostegno della tutela del credito, essenziale per la stabilità del sistema economico comunale. Si delinea così uno spaccato statistico e collettivo di ampio respiro: oltre, e ancor più dei prigionieri politici e dei criminali «comuni», la categoria dei debitori rappresentò la componente più consistente della popolazione carceraria nell'Italia del pieno Medioevo. L'insolvenza, lungi dall'essere percepita come il semplice mancato rispetto di un impegno o di un patto, costituì una vera e propria colpa giuridica, oltre che un'infrazione all'ordine etico-sociale, tale da giustificare la privazione della libertà personale. A Bologna le relazioni «creditizie assidue e diversificate, garantite da oggetti impegnati, scritture notarili oppure accordi verbali» diedero «una forte impronta alle attività di donne e uomini»³⁵¹ accrescendone inevitabilmente l'esposizione a quelle che potremmo definire come le derive illecite del prestito. Come emerge da alcuni dei già citati statuti del centro emiliano³⁵², il debito risulta come rappor-

³⁴⁶ *Statuti del Comune di Bologna dell'anno 1288*, L. Frati (a cura di), vol. II, Bologna 1869-1877, Libro IV, Dist. II, rubr. II, p. 151. Testo digitalizzato disponibile su statuti.unibo.it.

³⁴⁷ M. Giansante, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 56-57.

³⁴⁸ *Ivi*, p. 56.

³⁴⁹ S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo*, cit., p. 229.

³⁵⁰ P. I. Fraticelli, *Delle antiche carceri di Firenze*, cit., p. 11.

³⁵¹ R. Rinaldi, *Denaro privato e denaro pubblico*, in Id. (a cura di), *Nella città operosa. Artigiani e credito a Bologna fra Duecento e Quattrocento*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 88.

³⁵² G. Fasoli - P. Sella (a cura di), *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, lib. IV, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1939.

to da sottoporre a pubblica registrazione³⁵³ e la custodia del debitore era prevista quale misura coercitiva nei confronti di chi non avesse adempiuto ai propri obblighi, spesso senza alcuna distinzione tra il dolo e la semplice impossibilità di pagamento. Artigiani, mercanti e piccoli proprietari terrieri incorsero frequentemente in una condizione di indebitamento, divenendo così “vittime” di un sistema creditizio in cui si intrecciavano rapporti economici, vincoli di fiducia e meccanismi di esclusione sociale.

A fronte di ciò, la carcerazione non assunse una funzione prettamente punitiva, bensì operò come strumento di pressione economica e reputazionale: la detenzione veniva adottata per indurre il debitore, il suo nucleo familiare o la corporazione di appartenenza a onorare l'obbligazione contratta. Questo impiego pragmatico dell'imprigionamento costituisce un'ulteriore testimonianza del carattere ancora marcatamente negoziale della giustizia nell'esperienza dei comuni italiani. La detenzione del debitore, pertanto, non mirava a “soddisfare” esigenze giuridiche astratte, quanto a ricomporre l'equilibrio comunitario turbato dall'inadempienza; quest'ultima, prima ancora che un illecito, rappresentava una lacerazione dei codici relazionali preposti alla stabilità del consorzio urbano. Sotto questo profilo, la pena assumeva il valore di uno strumento di mediazione in una realtà dove l'indebitamento costituiva «una condizione estesa in modo capillare»³⁵⁴, inscritta nel funzionamento stesso della società comunale. Nelle città italiane, le autorità cittadine, le comunità rurali, le istituzioni ecclesiastiche e i nobili ricorrevano sistematicamente al debito; i mercanti si rivolgevano ai prestatori «per comprare le merci e i loro clienti per acquistarle al dettaglio», mentre i contadini erano soliti fare «ricorso al prestito per soddisfare necessità quotidiane di consumo e di riproduzione»³⁵⁵. Questa sistemica trasversalità di ceto dell'indebitamento conferma come la pratica creditizia fosse uno dei motori della sussistenza e dello scambio nell'economia comunale. In questa logica, la dimensione del debito travalicava il dato contabile per investire la condizione stessa di cittadino. Laddove la cittadinanza era subordinata alla capacità di concorrere all'interesse pubblico con le proprie risorse, il credito assumeva una valenza di *status* e identitaria: la concessione di un prestito poggiava sulla fiducia personale, sulla reputazione e sulla fama pubblica del richiedente. Da questo intreccio tra fiducia, reputazione e credito, che a Bologna, data la sua centralità nel quotidiano, «favorì...rilevanti innovazioni nel campo del diritto»³⁵⁶, traspare l'influsso di un'economia non ancora mercantile ma marcatamente personale, nella quale il valore dell'individuo coincideva, anche, con la sua credibilità pubblica. Peraltro, con la capillare diffusione di un'economia creditizia, cui si affiancarono ben presto le diverse forme del prestito a interesse, quest'ultimo non poté più essere inteso solo una «relazione sociale significativa»³⁵⁷. Chi forniva il prestito doveva poter contare sulla piena reintegrazione dei propri averi e l'insolvenza cominciò a essere considerata come una colpa giuridicamente sanzionabile. È in questo scenario che emerse la figura del debitore come *reo*, segnale di una nuova concezione della vita economica in cui l'inadempienza non costituiva più solo un disonore da riscattare, ma un comportamento da punire.

³⁵³ *Ivi*, vol II, lib. VI, rubriche *De preceptis faciendis debitoribus confessis et convictis* e *De bannis dandis pro debito*.

³⁵⁴ R. Rinaldi, *Una città di mercati*, in Id. (a cura di), *Nella città operosa*, cit., p.18.

³⁵⁵ R. Mucciarelli, *Storie di debiti e di conflitti tra procedure di giustizia e prassi politica (Siena e il suo territorio, fine XIII-inizio XIV secolo)*, in M. Benedetti – A. Santangelo Cordani – A. Bassani (a cura di), *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'età Moderna*, cit., p. 105.

³⁵⁶ M. Giansante, *L'usuraio onorato*, cit., p. 55.

³⁵⁷ G. Todeschini, *Eccezioni e usura nel Duecento. Osservazioni sulla cultura economica medievale come realtà non dottrinarie*, in *Quaderni storici*, nuova serie, vol. 44, n. 131, 2009, p. 444.

5. Carceres criminalis disciplinae

5.1. Detenzione, controllo sociale e ordine urbano nei comuni italiani

Se alcune istituzioni rappresentano un punto di accesso privilegiato per comprendere le sensibilità maturate nel corso delle diverse epoche, la prigione non può ambire al primato tra quelle più rappresentative dell'Italia dei Comuni. Ciononostante, essa rivela l'esistenza di una densa dialettica socio-giuridica, alimentata da un'intensa interazione tra l'istituzione carceraria e la collettività urbana che ne impedì la trasformazione in uno spazio di reclusione del tutto scollato dal tessuto sociale. In questo alveo confluirono sia la criminalizzazione delle fazioni politiche avverse, sia la neutralizzazione dei loro esponenti mediante un trattamento detentivo e un sistema sanzionatorio in cui l'imprigionamento temporaneo venne progressivamente accolto come una delle modalità praticabili di punizione. Un'efficace sintesi della condizione della detenzione, declinata in termini di estrema discrezionalità nella sua concezione, nel suo impiego e nel suo ricorso, si rinviene in un breve ma eloquente accenno contenuto nel trattato *De statutis*, dove, alla concisa voce *carcer*, non si esclude, nel novero dei suoi possibili impieghi, il ricorso a una carcerazione senza scadenza: «statutum posset inducere, ut quis pro maleficio staret in perpetuo carcere, licet de iure civili talis poena imponi non habeat...»³⁵⁸.

Nelle carceri dei comuni italiani, a partire dalla seconda metà del Duecento, funzioni punitive, esigenze di custodia preventiva e pratiche coercitive si sovrapposero, senza una netta distinzione tra i rispettivi ambiti. La coartazione della libertà mediante la detenzione, insieme alla costruzione, o la ratifica istituzionale, della marginalità, assunsero così il valore di una *separazione* dal significato non solo normativo ma profondamente *performativo*. All'interno delle prigioni, le autorità si adoperarono per replicare le gerarchie sociali e le «classificazioni normative esterne»³⁵⁹, basate su ruoli e status, in un contesto che, inizialmente, era inteso quale spazio di custodia e di intimidazione per gli imputati. Oltre alle disparità basate sul censo e sul rango, che sovente garantirono condizioni detentive differenziate tra nobili, cittadini facoltosi e popolani, la distinzione all'interno delle prigioni si basò verosimilmente³⁶⁰ su una valutazione pragmatica del reato e della conseguente pericolosità oggettiva che il detenuto poteva rappresentare per la vita della comunità. Sulla trama relazionale che permeò il quotidiano dei luoghi di detenzione sono state condotte ricerche di grande rilevanza³⁶¹, mentre resta meno esplorato il tema della meta-

³⁵⁸ Pseudo Baldus, *Baldi Ubaldi perusini, I.C. clarissimi Tractatus doctus iuxta, ac elegans, de statutis: alphabetico ordine congestus ...*, in *Tractatus universi iuris, duce, et auspice Gregorio XIII pontifice maximo in unum congesti*, XVIII, Venezia 1584, II, ff. 86r-154v, citato in G.A. Donati, «*Non modo omnibus notissimum est*», cit., p. 152.

³⁵⁹ G. Geltner, *La prigione medievale*, cit., p. 110.

³⁶⁰ Sulla differenziazione degli spazi detentivi in base alla gravità del reato, cfr. G. Fasoli - P. Sella (a cura di), *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., vol. II, pp. 145-163. In particolare, le disposizioni riguardanti la gestione della «prigione inferiore» suggeriscono l'adozione di criteri di rigore proporzionali all'entità della pena prevista, distinguendo implicitamente tra la detenzione per debiti e quella per reati punibili con pene afflittive.

³⁶¹ Oltre al volume di M. Gazzini, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze University Press, Firenze, 2017, per un'analisi della dimensione relazionale e del vissuto detentivo in ambito europeo si vedano: J. Dunbabin, *Captivity and Imprisonment in Medieval Europe, 1000-1300*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2002; M. Cassidy-Welch, *Imprisonment in the Medieval Religious Imagination*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011.

morfosi della funzione punitiva del carcere. I percorsi attraverso cui lo spazio carcerario fu via via investito di una funzione propriamente esecutiva della pena risultano imputabili a una complessa trama di fattori giuridici, politici e demografici, che proiettarono la prigione oltre la sua originaria funzione prettamente custodiale. I limiti derivanti dalla consistenza e dalla tipologia delle fonti disponibili impongono di considerare con estrema prudenza ogni tentativo di sistematizzazione: la prigione, in un dato momento storico, si affermò come uno spazio formalmente ideato e realizzato, ovvero come un'immagine suscettibile di essere impiegata nella ridefinizione del concetto stesso di *punizione*. Quest'ultima, pur riferita anche a uno specifico spazio pubblico, si configurò soprattutto come una presenza costante nel linguaggio e nelle categorie concettuali che, in ogni tempo, permeano il discorso quotidiano. Se, dunque, le prigioni comunali si imposero come istituzioni dotate di una identità funzionale sempre più definita e se la composizione della popolazione carceraria presentò tratti tipologici sempre più riconoscibili e ricorrenti, l'esperienza concreta di ciascun contesto urbano mantenne tuttavia una profonda peculiarità. La scelta di concentrare l'indagine sui casi di Firenze e Bologna risiede nella circostanza che tanto il patrimonio documentario quanto la tradizione storiografica consentono una disamina più analitica di queste due realtà; nondimeno, anche in altri centri cittadini le istituzioni carcerarie conobbero sviluppi di indubbio rilievo.

Tra i contributi che costituiscono un riferimento imprescindibile per questo ambito d'indagine, la più volte menzionata opera di Guy Geltner riserva uno spazio significativo anche al caso veneziano, presentandolo quale ulteriore esempio dell'evoluzione delle pratiche detentive e delle logiche di segregazione urbana nell'Italia del Tredicesimo secolo.

5.2. Modelli urbani e pratiche detentive

Anche a Venezia il ricorso all'incarceramento punitivo non tardò a manifestarsi, venendo a sovrapporsi progressivamente all'impiego del bando quale forma ordinaria e consolidata di sanzione. Nel Duecento tale pratica espulsiva veniva «ampiamente irrogata da parte dei tribunali nella laguna»³⁶², mentre il ricorso alla carcerazione crebbe nella seconda metà del secolo: in quel periodo la città veneta si era ormai affermata quale centro mercantile di primaria importanza, il cui successo commerciale era sostenuto dal controllo di possedimenti territoriali così estesi da apparire, secondo talune interpretazioni storiografiche³⁶³, come una sorta di Commonwealth. Ancor prima che in altre realtà italiane, a Venezia l'ordinamento giuridico «si era da subito posto come schema capace di disciplinare i processi in atto di soggezione e integrazione con le popolazioni suddite»³⁶⁴. L'esperienza maturata dalle magistrature veneziane in tale ambito amministrativo contribuì alla formazione di un sistema giuridico strutturato, contraddistinto da un'articolazione istituzionale coerente e operativamente efficace. Il diritto divenne così uno «strumento di coordinamento politico»³⁶⁵ in una realtà cittadina dove scarse furono le tracce «di vendette, di lotte intestine, di pretese egemoniche di una *pars* o fazione [...] che nello stesso pe-

³⁶² A. Vidali, *La pena del bando e gli assetti giurisdizionali a Venezia (XV-XVI secolo). Dalla città-stato alla Repubblica, dalla frammentazione all'unità*, in L. Antonelli et al (a cura di), *Guardie e ladri. Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal Medioevo all'età contemporanea*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2023, p. 307.

³⁶³ G. Ortalli – O.J. Schmitt – E. Orlando (a cura di), *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2015.

³⁶⁴ E. Orlando, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo*, in U. Israel – O.-J. Schmitt (a cura di), *Venezia e Dalmazia*, Viella, Roma, 2013, pp. 13-14.

³⁶⁵ *Ibidem*.

riodo segnarono la storia di altre città»³⁶⁶. Lo scenario lagunare, caratterizzato dalla mancanza di aspre lotte intestine, dimostra come l'emergere dell'imprigionamento punitivo non possa essere ricondotto esclusivamente a dinamiche di instabilità politica e antagonismo tra fazioni; al contrario, esso sembra riflettere una più complessa esigenza di razionalizzazione del controllo sociale, legata alla solidità delle proprie magistrature e alla specifica evoluzione del suo ordinamento. Questo relativo equilibrio istituzionale non deve tuttavia indurre a misconoscere la persistenza di tensioni e rivalità tra le grandi famiglie ducali; difatti, bandire «avversari politici e oppositori fu...una pratica della lotta tra fazioni ampiamente usata in età comunale»³⁶⁷. Anche a Venezia ebbe luogo, seppur in forme meno eclatanti rispetto ad altri contesti comunali, una strumentalizzazione degli apparati della giustizia pubblica, eletta a dispositivo funzionale per perseguire deliberate politiche di estromissione dal corpo civico, nonché finalizzata a neutralizzare il dissenso e a preservare l'omogeneità del ceto dirigente; del pari, l'allontanamento per insolvenza debitoria rappresentava un'opzione concreta e ricorrente. Il riconoscimento tanto del valore simbolico, quanto dell'efficacia normativa e sanzionatoria nell'imposizione di uno status liminale, trova così conferma anche nell'ambito veneziano: una circostanza che parrebbe suggerire la connessione tra l'elaborazione, o il perfezionamento, di strumenti giuridici e la gestione di una mutata complessità politico-economica. Proprio per questa mutata sensibilità istituzionale va letta, nella Venezia del XIII secolo, l'istituzione di una nuova magistratura, i Signori di Notte, il cui operato segnò un passaggio importante nell'assetto del controllo urbano. Costituito con la finalità di «vigilare sul rispetto dei regolamenti notturni»³⁶⁸, tale organismo ampliò progressivamente la propria sfera d'intervento a molteplici ambiti, quali la trattazione delle posizioni debitorie e delle falsificazioni, il perseguimento dei reati di natura sessuale, la supervisione delle attività edilizie e la gestione, ancora rudimentale, della segregazione dei lebbrosi. L'ampliamento delle competenze e il costante consolidamento di un organismo come quello dei Signori di Notte testimoniano una crescente proattività delle istituzioni veneziane: queste magistrature non intervenivano più soltanto su sollecitazioni della cittadinanza o a fronte di reati già consumati, ma operavano secondo una logica preventiva, agendo d'iniziativa per scongiurare la commissione di nuovi illeciti. Le loro competenze non si esaurivano nella fase esecutiva della cattura, ma si estendevano alla giurisdizione penale, autorizzandoli a perseguire autonomamente determinati crimini³⁶⁹. L'irrobustimento di tale apparato è testimoniato dall'incremento della sua consistenza numerica: se nel 1250 si annoverava solo uno di questi funzionari, già nel 1281 la composizione dell'organismo risultava ampliata a sei membri, uno per ogni quartiere della città, i quali erano «investiti di effettive funzioni di polizia, con l'attribuzione di poteri di comando sui *custodi*, uomini d'arme alle loro dipendenze»³⁷⁰. Occorre segnalare, inoltre, come nel medesimo arco cronologico magistrature analoghe facessero la loro comparsa anche in altre città italiane, a conferma di una diffusa tendenza delle autorità comunali, su cui si tornerà più avanti, a istituire organismi di presidio territoriale e dispositivi di prevenzione del crimine.

A Firenze, ad esempio, a partire dall'età angioina, i podestà videro aumentare progressivamente il numero dei berrovieri, uomini armati al servizio delle magistrature citta-

³⁶⁶ G. Cracco, *Venezia nel Medioevo: un "altro mondo"*, in G. Galasso (a cura di), *Storia d'Italia*, vol. 7, tomo 1, *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna e Toscana*, Utet, Torino, 1987, p. 73.

³⁶⁷ A. Vidali, *La pena del bando...*, cit., p. 308.

³⁶⁸ G. Geltner, *La prigionia medievale*, cit., p. 39.

³⁶⁹ E. Guerra, *Una eterna condanna. La figura del carnefice nella società tardomedievale*, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 44-46.

³⁷⁰ P. Grillo, *L'ordine della città*, cit., p. 32.

dine, incaricati di organizzare rastrellamenti «nelle vie cittadine e nei mercati rionali»³⁷¹; parallelamente, a Siena, come si vedrà anche oltre, si procedette all'istituzione di corpi di polizia preposti specificamente alla sorveglianza e al pattugliamento territoriale. Non fu tuttavia soltanto l'esigenza di controllo urbano a determinare la formazione di apparati proto-polizieschi: in alcune realtà, come Perugia, fu soprattutto l'acuirsi dello scontro politico a favorirne l'emergere, agendo quale catalizzatore per la creazione di nuovi apparati di sorveglianza e repressione. In questa direzione si inserì la costituzione delle compagnie delle armi, le quali nacquero come corpi plasmati dalla volontà delle organizzazioni popolari, ponendosi quali strumenti funzionali a governare gli equilibri di potere in un contesto segnato da profonde tensioni fazionarie. Sotto il profilo dell'organismo burocratico-repressivo, la realtà perugina vide l'emergere dei *bailitori* e dei *custodi*, ufficiali «investiti della capacità, giuridicamente importantissima, di denunciare e arrestare gli autori di infrazioni in forza del valore probatorio della denuncia stessa»³⁷². Tale prerogativa non rappresentava un mero dato procedurale, ma costituiva un'eccezionale deroga al sistema probatorio ordinario, conferendo all'atto del pubblico ufficiale un'efficacia fidefaciente che ne faceva uno dei fulcri della repressione penale cittadina. Il nesso tra legislazione antimagnatizia e il sempre più avvertito bisogno di controllo del territorio trovò a Firenze un'esplicazione paradigmatica nel 1281, con la mobilitazione di corpi armati deputati alla difesa della *pax civica*. Tali formazioni, concepite originariamente per la prevenzione delle violenze e il contenimento delle capacità operative dei gruppi familiari potenzialmente eversivi, trovarono una definitiva regolarizzazione nel gennaio del 1293 con l'istituzione della *Compagnia dei pedoni della giustizia*. L'evoluzione organica di questo corpo, passato in meno di un ventennio da circa mille effettivi a oltre ottomila unità, segnò il passaggio da una risposta emergenziale a una struttura di sicurezza permanente, evidenziando un massiccio e consapevole investimento delle istituzioni comunali nella gestione coercitiva dell'ordine pubblico. Questa compagine, definibile quale «armata istituzionale», si caratterizzò «per essere la milizia esclusiva della città, l'unica ammessa ad operare»³⁷³ entro le mura; essa si configurò come espressione concreta della rivendicazione comunale all'esercizio monopolistico della forza nelle dinamiche di governo locale. Un corrispettivo dei Signori di Notte veneziani si rinviene anche nella realtà bolognese, in quell'ufficio delle *Corone e armi* le cui attribuzioni risultavano ampiamente sovrapponibili a quelle dell'organo lagunare. A Bologna, l'avvio dei procedimenti per reati pubblici dipendeva, nella maggior parte dei casi, dalle «accuse, inquisizioni e denunce»³⁷⁴ prodotte dai corpi di polizia urbani: tali interventi attivavano il braccio della giustizia, concorrendo a determinare la struttura medesima dei procedimenti penali, influenzandone modalità, tempi e logiche operative.

5.3. Polizia urbana, prevenzione e trasformazione della funzione punitiva

Lungo lo svolgersi del XIII secolo, parallelamente alla crescita demografica e spaziale, lo scacchiere urbano si ampliò e la gestione dell'ordine pubblico non poté che farsi più ardua, richiedendo una strutturazione più capillare della sorveglianza. Le diverse tipologie di vigilanti urbani, di cui si è detto sopra, dovettero «occuparsi di stranieri, di vagabondi, di bestemmiatori, eretici, ebrei e prostitute»³⁷⁵, venendo chiamati a una vigilanza più pervasiva sulle marginalità e le condotte devianti. Essi furono tenuti a far «mantenere

³⁷¹ *Ibidem*.

³⁷² M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia*, cit., p. 15.

³⁷³ F. Treggiari, *La parabola del bene comune...*, cit., p. 287-288.

³⁷⁴ M. Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale...*, cit., p. 283.

³⁷⁵ M. Sbriccoli, *Polizia*, cit., p. 380.

la pace politica»³⁷⁶ tra le fazioni e, più in generale, ad assolvere a molteplici funzioni connesse all'applicazione delle disposizioni statuarie, agendo quali esecutori materiali del dettato normativo entro lo spazio cittadino. Tali misure in fieri di controllo dell'ordine pubblico, lungi dal risolversi in meri apparati repressivi, sembrano anticipare in filigrana «l'attitudine preventiva della polizia moderna»³⁷⁷. Esse agiscono, primariamente, quali leve di cambiamento delle forme di controllo dell'ordine urbano, operando una ridefinizione dei canoni percettivi del crimine e riconcettualizzando, secondo criteri di utilità pubblica, le minacce alla stabilità della collettività. Se è «in quest'epoca che si compie il passaggio dalla concezione della giustizia come autotutela privata alla prerogativa del potere pubblico in materia di sicurezza e di repressione dei crimini»³⁷⁸, la stessa funzione del carcere subì una profonda riconfigurazione; esso fu infatti investito dall'ampliamento dei comportamenti ritenuti punibili e dal consolidarsi di un atteggiamento istituzionale più orientato alla repressione, che ne accrebbe il peso all'interno dell'arsenale sanzionatorio comunale. Questo crescente impiego fu alimentato dall'esigenza di garantire una maggiore certezza della pena, imponendo la detenzione come l'unico strumento coercitivo efficace laddove le sanzioni pecuniarie o il bando si rivelavano insufficienti a riparare l'ordine violato. Spinto da siffatto pragmatismo giudiziario, l'imprigionamento temporaneo, come forma intermedia tra custodia preventiva e sanzione pienamente esecutiva, occupò un ruolo sempre più tangibile nei sistemi penali cittadini. Esso non fu solo la conseguenza di un rapporto di reciproca influenza tra diritto e calcolo politico, nel quale proprio alle norme statuarie spettò un ruolo di tipo autoritativo-regolativo, consistente nella definizione di soluzioni rese convenienti dalle esigenze che imposero un intervento diretto delle autorità, ma anche dall'azione di corpi stabili addetti alla sicurezza. Un esempio della nuova capacità operativa dell'apparato pubblico nell'attività di repressione criminale è dato dall'esercizio della giustizia nella Siena del governo dei Nove. Organo «di potere estremamente accentrato», in virtù «della larghissima discrezionalità dell'autorità loro affidata»³⁷⁹ sulle altre istituzioni cittadine, questo gruppo di esponenti del patriziato comunale restituisce un profilo fedele di tratti ampiamente condivisi dai regimi dell'Italia comunale. L'eterogeneo insieme di «leggi antimagnatizie, la redazione di liste che consentivano di schedare e censire gli avversari politici, l'uso politico del bando, lo sviluppo dell'inquisizione, la diffusione di misure straordinarie»³⁸⁰ e l'inclusione di un numero sempre più esteso di condotte e categorie di marginalità nell'ambito della punibilità condusse inevitabilmente all'elaborazione di modalità sanzionatorie inedite e al contestuale incremento di quelle già in uso, affinché, come recitava solennemente il dettato statutario senese, «i cattivi sieno costretti per paura di pena a ubbidire e a stare ne li ordini del Comune»³⁸¹. A Siena qualunque statuto impose la presenza di rigorosi «sistemi di vigilanza e polizia»; si procedette, pertanto, alla creazione e al mantenimento di «nuclei di forze dell'ordine»³⁸², di *berivieri*, deputati a instaurare una «spessa cortina di sorveglianza»³⁸³. Nella città toscana, come nelle altre realtà comunali citate, l'azione di questi organismi fu «azione politica»³⁸⁴ e il ricorso alla detenzione divenne una soluzione di provata efficacia per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

³⁷⁶ *Ibidem*.

³⁷⁷ *Ibidem*.

³⁷⁸ F. Treggiari, *La parabola del bene comune...*, cit., pp. 268-269.

³⁷⁹ M. Luzzati, *Firenze e l'area toscana*, cit., p. 694.

³⁸⁰ R. Mucciarelli, *Fama e giustizia a Siena al tempo dei Nove*, cit., p. 616.

³⁸¹ *Il Costituto del Comune di Siena*, cit., Distinto I, Rubr. 1, p. 9.

³⁸² R. Mucciarelli, *Fama e giustizia a Siena al tempo dei Nove*, cit., p. 618.

³⁸³ *Ivi*, p. 619.

³⁸⁴ E. Guerra, *Una eterna condanna*, cit., p. 42.

5.4. Dottrina giuridica e graduale legittimazione della detenzione

La natura ibrida e funzionalmente polisemica delle carceri ne ancorava l'impiego a una dimensione eminentemente fattuale, sottraendole *de facto* a ogni compiuto tentativo di sistematizzazione teorica da parte dei giuristi. Eppure, nell'esperienza bolognese, dalla metà del XIII secolo «la presenza di riferimenti al carcere e ai carcerati nella documentazione...inizia a farsi sempre più pervasiva e multiforme»³⁸⁵. Le evidenze documentarie analizzate con rigore da Maddalena Modesti in un recente studio³⁸⁶ confermano la progressiva stabilizzazione della pena carceraria e la sua costante attestazione entro il sistema sanzionatorio comunale. Partendo dall'analisi delle Carte di corredo, «una peculiare amalgama di *allegationes* sciolte [...] che venivano prodotte in vista dell'avvio di un processo o durante il suo svolgimento da notai privati, giudici e giurisperiti»³⁸⁷, l'indagine ha permesso di rinvenire molteplici menzioni delle prigionie e dei soggetti in esse custoditi. A parere di chi scrive, un dato dirimente che emerge dal vaglio dei casi esposti nel saggio di Modesti è rappresentato dalla natura *sussidiaria* della sanzione detentiva; questa assunse funzione vicaria rispetto alle ammende pecuniarie nei casi in cui il soggetto sanzionato fosse impossibilitato all'adempimento per carenza di mezzi economici. Il fatto che la questione dell'imprigionamento compaia anche nell'opera di un giurista insigne quale il già citato Bartolo di Sassoferrato, formatosi proprio a Bologna a pochi anni di distanza dalle prime occorrenze documentarie di forme detentive, non deve sorprendere; essa rientra, infatti, nella sua costante attenzione per i profili pragmatici dell'esercizio della giurisdizione. A tal proposito, nel trattato *De custodia* il giurista marchigiano affronta esplicitamente il tema della detenzione e della responsabilità relativa alla sorveglianza dei carcerati, distinguendo nettamente tra la custodia delle cose e quella delle persone. Nella riflessione bartoliana, il soggetto investito della tenuta di un prigioniero, sia esso un ufficiale pubblico, il bargello o un incaricato della ritenzione carceraria, è gravato da un obbligo di *guarda* estremamente rigoroso, superiore alla comune *diligentia*. L'evasione, lungi dal ridursi a un mero disguido custodiale, colpiva al cuore la credibilità dell'amministrazione giudiziaria, rivelandosi una ferita al prestigio della funzione pubblica. Egli afferma che la responsabilità del custode prescinde dalla colpa, salvo i casi di forza maggiore, poiché il compito di sorveglianza sui detenuti si delinea come un incarico che impone un controllo continuo, non scusabile in termini di mera trascuratezza. Bartolo osserva, inoltre, che l'esercizio di tale funzione non debba mai trasmodare in arbitraria crudeltà: il carceriere è tenuto a non infliggere al detenuto afflizioni eccedenti la misura necessaria, poiché la detenzione assolve alla finalità di prevenire l'evasione e garantire l'ordine, rifuggendo l'irrogazione di pene extralegali. In tal modo, il celebre giureconsulto coniuga la dimensione tecnica della responsabilità con un'istanza etico-giuridica volta a preservare l'integrità del soggetto privato della libertà.

Le evidenze del *De custodia* confermano il progressivo radicamento del carcere nelle prassi e nelle strategie dei giuristi; si tratta di un'evoluzione non lineare, fatta di tentativi e aggiustamenti empirici piuttosto che di una pianificazione organica. L'assenza di una dottrina organica in materia è confermata anche dal silenzio delle fonti notarili. Già alcuni decenni prima, il celebre notaio bolognese Rolandino de' Passeggeri, attivo nella seconda metà del Duecento, non contemplava la carcerazione come possibile pena nella sezione dedicata al processo criminale della sua celebre *Summa artis notarie*: segno che

³⁸⁵ M. Modesti, *In carcere Communis est. Riflessi del carcere e della carcerazione nella documentazione medievale bolognese (seconda metà XIII-prima metà XIV secolo)*, in «DNA – Di Nulla Academia», vol. 3, n. 2 (2022), p. 60, <https://dnacamporesi.unibo.it/article/view/16846>.

³⁸⁶ Sul tema si rimanda al già citato contributo di Maddalena Modesti, *Ivi*, pp. 48-80.

³⁸⁷ *Ivi*, p. 52.

l'imprigionamento non godeva ancora di uno statuto penalistico autonomo. La detenzione, nell'opera del professionista felsineo, compare esclusivamente come provvedimento interlocutorio e cautelare, funzionale a garantire la comparizione dell'imputato o a facilitare l'azione inquirente, e non come una sanzione compiutamente definita sul piano normativo. Andando a ritroso verso la prima metà del secolo, autorevoli giuristi come Azzone e Accursio³⁸⁸ postularono che la carcerazione non potesse in alcun modo surrogare quelle che erano allora considerate le pene propriamente dette. Nella loro riflessione, la sanzione doveva assumere i tratti di un provvedimento tipizzato, rapido e orientato alla *compositio* tra le parti o al ripristino dell'ordine pubblico violato, piuttosto che a una prolungata afflizione detentiva. Il momento in cui la detenzione si consolidò come fattispecie sanzionatoria autonoma non scaturì soltanto dall'ampliamento del catalogo dei comportamenti penalmente rilevanti, ma risentì in egual misura della crescente presenza di individui privi di tutele, soggetti marginali o non integrati nelle reti di solidarietà comunitarie; per costoro il carcere divenne, nei piani delle magistrature, non solo luogo di contenimento, ma uno strumento amministrativamente più agevole rispetto ad altre modalità sanzionatorie. Un primo mutamento nella concezione del carcere in ambito bolognese si ebbe con la riflessione di Pietro Boattieri, figura di spicco nel panorama culturale cittadino tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo³⁸⁹. Già autore di un noto commento all'*Ars Notaria* di Rolandino e docente presso lo Studium bolognese, Boattieri rappresentò l'evoluzione della figura del notaio verso quella del giurista dotto. La sua sensibilità verso le dinamiche processuali e l'amministrazione della giustizia lo portò a riconsiderare l'istituto carcerario, non più visto esclusivamente come una fase procedurale, ma come un ambito meritevole di una specifica codificazione dottrinale. Egli si allineò inizialmente alla dottrina dominante, che concepiva la carcerazione quale misura puramente accessoria e non come sanzione autonoma. Nelle sue *Ordinationes*, così come nelle sezioni dedicate alla procedura criminale, Boattieri ribadì la natura essenzialmente cautelare della detenzione; nondimeno, in diversi passaggi della sua opera, egli ammise la legittimità del ricorso al carcere qualora quest'ultimo risultasse funzionale a colpire determinate categorie di rei. Esemplare è, a questo riguardo, la condizione dei debitori insolventi: in tale ambito la detenzione cominciava a operare come mezzo di pressione e sanzione, aprendo la strada a un superamento della funzione custodiale destinato a consolidarsi in sede dottrinale. Il riconoscimento della funzione afflittiva dell'incarcerazione emerge con evidenza testuale nel seguente passaggio, dove Boattieri ne legittima l'uso in chiave punitiva: «dico quod creditor potest convenire debitorem suum in totum, et non in quantum facere potest; et ratio est, quia inopia debitoris non debet obesse creditori, et regula talis est, quod creditor potest debitorem suum convenire, et ipsum facere detrudi in carceres, nisi coram iudice more solito cedat bonis»³⁹⁰. L'orientamento espresso da Boattieri assegnava alla detenzione afflittiva una specifica funzione entro l'ordinamento giudiziario comunale; tale riconoscimento era corroborato dalla legittimazione della pena carceraria per i crimini di spiccata gravità, formulata mutuando i paradigmi della dottrina canonistica. La dottrina della Chiesa favorì, in tal senso, il superamento del rigore della Glossa, promuovendo una nuova visione della prigione: non più solo luogo di custodia, ma vero e proprio strumento punitivo e penitenziale. La carcerazione, nel pensiero del notaio e maestro di retorica bolo-

³⁸⁸ *Ivi*, p. 60.

³⁸⁹ Si veda, per un inquadramento biografico e scientifico, la voce curata da G. Orlandelli, *Boattieri, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 10, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1968. Per il suo contributo specifico alla legislazione cittadina, si rimanda a A. Gaudenzi, *Statuti delle società del popolo di Bologna*, Forzani e C. Tipografi del Senato (per l'Istituto Storico Italiano), Roma, 1896.

³⁹⁰ P. Boattieri, *Expositio d. Petri de Boaterii Summam artis notarie*, Cap. VII, cit. in M. Modesti, *In carcere Communis est*, cit., p. 71.

gnese, doveva dunque essere applicata secondo rigorosi criteri di legittimità e improntata alla misura; un ricorso indiscriminato alla custodia rischiava infatti di compromettere non solo lo *status* del reo e le istanze risarcitorie delle vittime, ma lo stesso equilibrio fiduciario tra l'autorità pubblica e la comunità cittadina. Ne emerge una concezione della detenzione improntata al pragmatismo, situata su un terreno liminare e duttile che, tra istanze cautelari e spinte punitive, avrebbe caratterizzato l'esperienza giuridica per tutto il basso Medioevo.

5.5. Milano: un primo accenno

Firenze, Bologna e i principali centri urbani della Penisola sperimentarono le prime forme di imprigionamento punitivo proprio attraverso la detenzione dei cosiddetti *malpaghi*. Fu la gestione di tali debitori insolventi a fornire il materiale per quelle argomentazioni che si sarebbero poi cristallizzate in una coscienza giuridica diffusa, consolidandosi come prassi sanzionatoria costante in gran parte dell'Italia comunale. Anche a Milano, dalla seconda metà del Duecento, «la prigione costituì [...] un elemento caratterizzante del paesaggio urbano»³⁹¹. Diversamente da quanto riscontrabile in altre realtà comunali, nella città lombarda non si costruì per lungo tempo un unico carcere centrale; la funzione detentiva rimase invece distribuita, fino al Quattrocento, in una pluralità di luoghi di custodia, disseminati nel centro dell'abitato e integrati nel tessuto urbano. Tra tali spazi, un ruolo di primaria importanza spettò al carcere della Malastalla, destinato alla reclusione dei debitori e, più in generale, di quei detenuti indigenti incapaci di assolvere agli oneri connessi alle procedure giudiziarie e alle spese di mantenimento carcerario. Situato in prossimità della «piazza del Broletto, ovvero al centro della giustizia cittadina»³⁹², questo reclusorio si delineò come uno degli snodi strategici dell'amministrazione penale milanese. Definito quale ente «a metà strada tra il carcere pubblico e l'opera pia»³⁹³, tale complesso, originariamente un ospedale gestito da confraternite religiose, vide mutare la propria destinazione d'uso in favore della coercizione per debiti. Esso divenne il terminale ultimo per quella marginalità urbana che, priva di garanzie patrimoniali, scivolava ineluttabilmente verso la sanzione detentiva in assenza di alternative pecuniarie. Tale caratterizzazione non esauriva la sua valenza sul piano puramente amministrativo: la destinazione di poveri e insolventi alla Malastalla sottendeva, infatti, una precisa strategia di segregazione socio-economica. Questa rifletteva la necessità di isolare i detenuti nullatenenti, i cui costi di mantenimento ricadevano interamente sulle finanze comunali o sulla carità religiosa, da coloro che, disponendo di risorse, potevano invece assolvere ai diritti di carceraggio. In tal modo, il Comune di Milano operava una razionalizzazione della spesa pubblica, delegando all'istituto assistenziale l'onere di una popolazione carceraria altrimenti insostenibile per l'erario cittadino. La funzione di tale struttura risultava intimamente connessa alla gestione quotidiana della marginalità urbana: essa non accoglieva soltanto debitori insolventi o imputati indigenti, ma fungeva da ricettacolo per quei soggetti situati ai margini della disciplina sociale, quali «folli, stupratori, diffamatori»³⁹⁴. In tal modo, la Malastalla agiva quale strumento di controllo polimorfo, capace di assorbire diverse forme di devianza che minacciavano il decoro e la stabilità della comunità cittadina. Sotto questo profilo, la prigione operò come un dispositivo di vigilanza collettiva capace di ge-

³⁹¹ M. Gazzini, *Storie di vita e di malavita*, cit., p. 29.

³⁹² *Ivi*, p. 42.

³⁹³ M. Gazzini, «*Humanum est peccare, evangelicum emendare et diabolicum perseverare*». *Suppliche di prigionieri nel carcere milanese della Malastalla*, in M.C. Rossi (a cura di), *La religione dei prigionieri*, Cierre edizioni, Caselle di Sommacampagna, 2015, pp. 212-213.

³⁹⁴ *Ivi*, p. 214.

nerare un duplice effetto disciplinare: sul piano individuale, essa vincolava fisicamente il reo alla restituzione del debito o alla comparizione in giudizio; su quello collettivo, proiettava verso la cittadinanza un'immagine di fermezza, manifestando la capacità delle magistrature di intervenire sulle condotte destabilizzanti. Il carcere cessava così di essere un semplice bacino di attesa per trasformarsi in uno strumento di ammonizione pubblica, volto a rinsaldare la fiducia della comunità nell'efficacia dell'apparato repressivo. Come evidenziato dalle ricerche di Marina Gazzini, sebbene la documentazione relativa alle carceri milanesi divenga quantitativamente consistente solo a partire dal Quattrocento, è tuttavia possibile delineare già per il XIII secolo una configurazione già leggibile sul piano funzionale. Tale apparato di fonti, pur frammentario, consente di ricostruire le specifiche destinazioni d'uso delle diverse strutture detentive disseminate nel tessuto urbano, restituendo la complessità di un sistema carcerario già pienamente operativo in età comunale. Dalle carceri del Broletto alle celle ricavate nelle torri delle porte cittadine, sino ai numerosi siti minori disseminati nel tessuto urbano, gli spazi detentivi milanesi conobbero, nel corso del XIII secolo, un incremento costante e una progressiva diversificazione funzionale. Tali strutture, diversamente da quanto riscontrabile in altri scenari urbani, dove il consolidamento dell'autorità comunale impose una progressiva centralizzazione e razionalizzazione degli spazi detentivi, mantennero a lungo un'intima ibridazione con le istituzioni religiose di assistenza. Questo legame, nitidamente attestato dalla documentazione basso-medievale, evidenzia una persistente sovrapposizione tra la funzione coercitiva e le prassi caritative. Ne scaturì un modello di gestione della marginalità in cui il controllo dei poveri e degli emarginati rimase a lungo radicato in spazi di accoglienza, avviandosi solo gradualmente verso un processo di laicizzazione e verso forme di strutturazione propriamente statuali.

5.6. Ancora tra riflessione giuridica e reputazione

Tale fluidità tra sacro e profano, tra assistenza e pena, trovò nella riflessione di Bartolo di Sassoferrato un tentativo di definitiva sistemazione teorica. Nel trattato *De custodia* il giurista marchigiano si sforzò infatti di ricondurre la pluralità delle esperienze carcerarie sotto l'egida della *potestas* pubblica, organizzando il magmatico materiale delle consuetudini cittadine entro le coordinate rigorose dello *Ius Commune*, conferendo così veste scientifica a una prassi fino ad allora frammentaria. Rappresentando quella frammentarietà che lo sforzo definitivo di Bartolo si sarebbe poi incaricato di riordinare, la realtà milanese presentava un sistema detentivo stratificato e privo di omogeneità: se alcune prigioni, come quelle podestarili presso il Broletto, assolsero a funzioni prettamente giudiziarie, altre continuarono a gravitare in uno spazio intermedio tra assistenza e coercizione, preservando l'eredità caritativa delle istituzioni religiose. Tale pluralità di giurisdizioni, pubbliche, private o ecclesiastiche, impose l'adozione di criteri di classificazione dei detenuti, trasformando lo spazio carcerario in un dispositivo capace di tradurre visivamente, attraverso l'organizzazione fisica degli ambienti, le gerarchie sociali e giuridiche della città.

In scenari in cui la giustizia non si esauriva nell'applicazione unilaterale della norma, ma trovava espressione nella mediazione tra le parti, l'esistenza stessa di spazi detentivi pubblici, pur nella loro frammentarietà e prevalente funzione custodiale, assumeva un significato che eccedeva la mera utilità pratica. Le carceri comunali, infatti, pur non costituendo ancora i dispositivi punitivi centrali delle epoche successive, agivano come segno tangibile della nascente capacità del potere pubblico di interrompere, o surrogare, il circuito negoziale; esse permettevano di affermare, in fattispecie determinate, una pretesa autoritativa non negoziabile. La capillare presenza delle prigioni nello spazio urbano, torri

o altre riconoscibili sedi urbane, sino agli ospedali, fungeva da richiamo permanente alla potestà sanzionatoria dell'apparato giudiziario; essa forniva alle autorità cittadine un repertorio simbolico imprescindibile per tracciare i confini tra il lecito e l'illecito e per riaffermare, attraverso la sua evidenza spaziale, la vigenza dell'ordinamento comunale. Al di là delle logiche di segregazione cetuali, nelle quali la prassi giudiziaria rifletteva il primato della reputazione e del privilegio economico, la reclusione, pur mantenendo nella maggioranza dei casi una natura provvisoria, iniziò a veicolare una nuova concezione della giustizia. Essa si manifestava nella volontà di isolare fisicamente il reo dal consorzio civile, prefigurando il del piano puramente negoziale in favore di una *dimensione escludente* della pena. L'isolamento di specifiche categorie di rei nelle carceri comunali costituì un atto rituale di dissoluzione dal corpo politico cittadino; una separazione che, pur senza assumere i tratti della segregazione assoluta propria dei sistemi penitenziari moderni. Lo spazio detentivo medievale restava, infatti, una struttura profondamente permeabile, in costante dialogo con la vita urbana circostante; eppure, pur in questa condizione di perdurante prossimità fisica, l'imprigionamento sanciva una frattura simbolica e giuridica insanabile tra il condannato e la comunità. L'indirizzo verso l'esclusione doveva, di contro, fare i conti con l'altissima dignità riconosciuta all'individuo dalla riflessione scolastica. Per Tommaso d'Aquino, infatti, la persona rappresentava l'apice dell'ordine creato, definendola come «persona significat id quod est perfectissimum in tota natura: scilicet subsistens in rationali natura»³⁹⁵. Isolare un soggetto e reciderne i legami con la comunità non rappresentava un semplice atto d'imperio amministrativo, bensì un intervento radicale sulla sua stessa esistenza civile; una scelta così estrema poteva giustificarsi solo in nome di una superiore esigenza di bene comune. Tuttavia, su un piano più marcatamente prosaico, la nozione di persona operante nella prassi delle città italiane non sempre rifletteva tale astratta speculazione teologico-filosofica. Nella realtà dei tribunali e degli statuti, l'identità giuridica del reo, che, come si è avuto modo di osservare, restava indissolubilmente legata alla sua proiezione cetuale, non si risolveva nella sua natura razionale, ma era definita dal suo *status*, dalla sua reputazione e, non da ultimo, dalla sua solvibilità economica. In questa accezione, il termine "persona" non designava un'entità astratta, bensì il soggetto organicamente integrato in quegli assetti familiari, corporativi e di vicinato che costituivano l'ossatura del consorzio civile. Tale appartenenza relazionale non era solo un dato sociologico, un'inerte categoria d'appartenenza, ma il requisito stesso della capacità giuridica: l'individuo privo di tali legami, il *forestiero*, il vagabondo o l'insolvente espulso dalle reti di solidarietà, decadeva a una condizione di minorità che lo rendeva il destinatario naturale della coercizione fisica. L'arresto e la reclusione, entro tali coordinate relazionali, operavano una coatta estromissione dal consorzio volta ad affermare la prerogativa dell'ente civico di disarticolare, seppur temporaneamente, i vincoli che definivano l'appartenenza al consorzio urbano, rendendo la cella lo spazio fisico di una "sospensione di cittadinanza" che rendeva il reo, agli occhi della comunità, un corpo temporaneamente estraneo all'organismo sociale. La condizione del detenuto era ben diversa dall'esito senza ritorno della pena di morte o del bando, che segnavano una rottura definitiva con la società. Il carcere rappresentava piuttosto una sorta di sospensione, un momento di attesa sospeso tra il diritto e lo spazio fisico della città. Tale collocazione "interstiziale" determinava una temporanea eclissi della sua soggettività all'interno dell'ordinamento urbano, recidendo i circuiti di reciprocità e le tutele relazionali che ne garantivano, fino a quel momento, la piena integrazione civile. Questa recisione dei legami, pur avvenendo entro una condizione carceraria marcatamente permeabile e in costante dialogo con l'esterno, operava una incisiva offesa ideale al prestigio e alla dignità del reo. Ben-

³⁹⁵ T. d'Aquino, *Summa Theologie*, I, q. 29, a. 3, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2024.

ché formalmente circoscritta alla temporalità della custodia, l'esperienza della cella ne intaccava infatti la fama pubblica, incrinando quella percezione di integrità che costituiva un attributo di onorabilità per la legittima presenza nella vita della *civitas*. Un'analisi distinta investe, al contrario, quelle categorie di soggetti la cui condizione di alterità rispetto all'ordine urbano venne progressivamente sancita, formalizzata e stigmatizzata collettivamente, trovando espressione giuridica nell'istituto dell'infamia. Per tali individui, si pensi ai criminali recidivi, ai condannati per reati abietti o ai soggetti strutturalmente estranei alle reti di protezione, la carcerazione non rappresentava più una parentesi procedurale, bensì la traduzione spaziale di una variamente protratta estraneità al corpo sociale, interrotta solo dagli interventi clemenziali del sistema di grazie. Ciò si rifletteva nel riconoscimento pubblico di una loro incompatibilità con lo *status* di *cives*, trasformando la reclusione nel primo stadio di una sanzione volta a espellere, prima ancora che a custodire, l'elemento percepito come *pro tempore estraneo*.

Considerando i regimi comunali come un modello di convivenza plasmato dall'operato di precise forze storiche, la «precoce esigenza di consolidare ideologicamente le proprie strutture istituzionali»³⁹⁶ rese necessario definire con precisione i confini della cittadinanza attiva. Parallelamente, tale spinta identitaria impose di individuare e tipizzare quelle figure percepite come minacce all'equilibrio e alla *pax* comunitaria. Tale impalcatura ideologica non si esaurì nella definizione delle forme di partecipazione politica, ma penetrò profondamente nella codificazione delle categorie di inclusione ed esclusione. Attraverso questa rigorosa tassonomia sociale, le magistrature cittadine non si limitarono a gestire la marginalità, ma rivendicarono la piena legittimità di pratiche di disciplinamento e coercizione fisica, trasformando il controllo dei "non integrabili" in un pilastro fondamentale della sovranità comunale. Se il bando costituì uno degli strumenti più versatili ed efficaci per il disciplinamento dell'ordine pubblico, si pensi al caso di Bologna dove, già nel 1234, il registro dei banditi contemplava quattro fattispecie: per debito, maleficio, condanna e «alle comunità»³⁹⁷, il carcere inaugurò, per contro, una logica della coazione localizzata. Questa forma di reclusione infra-muraria mutò la detenzione in un meccanismo di monitoraggio permanente, capace di esercitare una pressione costante che dalla corporeità del reo si estendeva alla sua stessa fama pubblica. Rispetto all'invisibilità prodotta dall'esilio, il carcere ne sanciva la presenza forzata sotto l'occhio della città, trasformando la privazione della libertà in una quotidiana ostentazione del rigore punitivo del Comune. Tra l'irrimediabilità delle misure epurative, riservate ai nemici irriducibili della *civitas*, e le duttili strategie di composizione negoziale, andò così definendosi un ambito autonomo di coercizione fisica. Tale "terzo polo" dell'intervento giudiziario si affermò come uno spazio di mediazione punitiva, capace di coniugare l'esigenza di neutralizzazione del reo con la conservazione della sua presenza entro il corpo urbano, segnando una svolta decisiva nella politica criminale dei regimi comunali.

Tale pretesa autoritativa del Comune non si esaurì nella sola dimensione coercitiva della reclusione, ma trovò un'efficace sponda normativa, e una parziale sovrapposizione, nelle coeve trasformazioni della disciplina ecclesiastica. Il processo di definizione dei confini della cittadinanza e della devianza risentì, infatti, in modo determinante del nuovo vigore assunto dal controllo delle coscienze, in una fase in cui la distinzione tra l'infrazione della norma civile e la violazione del precetto religioso tendeva pericolosamente a sfumare.

³⁹⁶ M. Giansante, *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l'ideologia comunale*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma, 1998, p. 4.

³⁹⁷ G. Milani, *L'esclusione dal comune*, cit., p. 114.

5.7. Dalla penitenza alla disciplina

Nel 1215, con la celebrazione del IV Concilio lateranense, la Chiesa fissò nuovi e più stringenti parametri di disciplina spirituale; tra questi spiccava, con la costituzione 21, *Omnis utriusque sexus*, l'obbligo per ogni fedele di confessare almeno una volta l'anno i propri peccati al sacerdote e di «comunicarsi almeno una volta a Pasqua»³⁹⁸. La prescrizione di tale pratica, confermata nel 1274 dal concilio di Lione II e destinata a divenire un cardine della vita religiosa occidentale, contribuì a ridefinire in profondità il rapporto tra individuo e autorità ecclesiastica, allestendo uno strumento penitenziale capace di incidere sulla qualificazione morale delle condotte e sulla percezione giuridica dei comportamenti considerati devianti o perturbatori dell'ordine urbano. Attraverso l'imposizione della confessione annuale «le autorità ecclesiastiche si preoccuparono di esercitare [...] un controllo sui fedeli»³⁹⁹ volto a elevare l'integrità e l'onorabilità a criteri fondanti della comunità cristiana. Sul piano individuale, tale precetto alimentò l'imperativo della vigilanza interiore e di un costante esame morale del proprio operato, istituendo una pratica rituale capace di consolidare la coesione sociale e di garantire una più stringente osservanza delle norme comunitarie. Il senso stesso dell'identità civica, nei comuni italiani del XIII secolo, risultava strettamente correlato «alla visibilità religiosa e sacrale delle pratiche e delle azioni politiche o economiche che costruivano la quotidianità»⁴⁰⁰. Questo presupposto implicava «che la sequenza temporale costituita dalla regolarità della confessione [...] dalla sua evidenza pubblica, definiva una logica dell'identità politica analoga a quella dell'efficienza e del successo»⁴⁰¹ che singoli individui o gruppi potevano conseguire nello spazio urbano. La condotta individuale, colta nella sua dimensione corale, fungeva da indicatore della fedeltà al Comune; il sentimento della pubblica stima diveniva, di conseguenza, una delle condizioni sottese intorno a cui ruotava l'appartenenza alla comunità cittadina. Sulla scorta delle strategie di eradicazione delle eresie dualiste⁴⁰², l'obbligo della confessione annuale acquisì una valenza che eccedeva la sfera puramente spirituale, configurandosi come un sottile canale di appartenenza identitaria. Tale pratica agì, per via indiretta, quale nesso implicito del conformismo comunitario, favorendo un'uniformità di costumi che finiva per tradursi in una tacita consuetudine all'uniformità del vivere. In un periodo in cui la coesione del corpo civico era ritenuta indispensabile alla definizione dell'identità collettiva, il godimento dei diritti e la custodia della fama, costantemente vagliati in rapporto alla conformità ai precetti religiosi, prima ancora che a quelli statuari, costituivano i pilastri di un processo culturale volto a legittimare la presenza del singolo entro l'ordine cittadino. Lungo questa linea di pensiero, l'integrità morale del fedele diveniva una sorta di «garanzia silente» della sua affidabilità come *civis*. Il patrimonio «religioso implicito negli ideali di buon governo che caratterizzarono...l'organizzazione isti-

³⁹⁸ R. Rusconi, *Predicazione e predicatori*, cit., p. 10.

³⁹⁹ L.M.de Palma, *Penitenza e perdono nella chiesa antica e medievale. Uno sguardo critico*, in A.V. Amante – F. Sacco (a cura di), *Riconciliazione sacramentale. Morale e prassi pastorale*, Messaggero di Sant'Antonio-Editrice, Padova, 2019, p. 93.

⁴⁰⁰ G. Todeschini, *Visibilmente crudeli*, cit., p. 242.

⁴⁰¹ *Ibidem*.

⁴⁰² Per un inquadramento storiografico dei movimenti dualisti e della repressione albigese intesa come fenomeno di costruzione del potere, si veda J.-L. Biget, *Hérésie et inquisition dans le midi de la France*, Picard, Paris, 2007, studio di riferimento per l'analisi del controllo sociale. In ambito anglosassone, resta imprescindibile il rinvio a R. I. Moore, *The Formation of a Persecuting Society: Authority and Deviance in Western Europe 950–1250*, 2ª ed, Blackwell, Oxford, 2006, opera cardine sulla nascita delle categorie di esclusione. Sull'impatto procedurale e documentario delle inchieste, si rimanda a M. G. Pegg, *The Corruption of Angels: The Great Inquisition of 1245-1246*, Princeton University Press, Princeton, 2001.

tuzionale del mondo comunale italiano»⁴⁰³ si riflesse, sotto diversi riguardi, nelle modalità di gestione dell'ordine pubblico e nelle molteplici linee di definizione di una morale comune. Se è dunque possibile collegare «l'intera morfologia della ritualità urbana al campo semantico delle azioni religiose»⁴⁰⁴, è nel sentire collettivo della coscienza identitaria che tale carattere trovò la sua più compiuta sintesi, proiettando l'eredità delle tradizioni sacre entro un sistema etico-istituzionale unitario. Nella realtà dell'Italia comunale, l'intreccio tra sentimento religioso e montante conformismo civico favorì, per vie non sempre esplicite, l'ampliamento dell'area della punibilità. La progressiva moralizzazione dei comportamenti e dei costumi urbani, unitamente all'adesione a nuovi codici di condotta, finì per ridefinire la soglia della devianza, estendendo sensibilmente il catalogo delle azioni sanzionabili dall'autorità pubblica.

Pur nella consapevolezza che la complessità del nesso tra morale cristiana, e nello specifico della confessione quale tecnologia di disciplinamento, e prassi politica meriterebbe una trattazione esaustiva, appare in questa sede imprescindibile rimarcare come l'elaborazione dottrinale e canonistica abbia inciso profondamente sulla fisionomia giuridica delle istituzioni. Tale influenza non si limitò alla sfera speculativa, ma si tradusse in una nuova declinazione dei parametri di legittimità dell'azione punitiva comunale. Furono i principi della giustizia inquisitoria a fornire alle autorità civili lo spunto per elaborare politiche di prevenzione generale delle infrazioni; la nozione stessa di punizione tese gradatamente a coincidere con una forma di «*espulsione del reo*»⁴⁰⁵ dalla comunità. Tale separazione, nelle sue forme non definitive, si prefiggeva la «restituzione» alla collettività di «un'altra persona», diversa da quella [...] «allontanata» attraverso l'espiazione della pena»⁴⁰⁶. Coerentemente con ciò, la pena detentiva agiva come uno strumento di emendamento, teso a sanare la lacerazione sociale attraverso il cambiamento interiore del colpevole. L'azione ecclesiastica, attraverso la stigmatizzazione etico-dottrinale della *faida* e gli sforzi volti a circoscriverne l'esercizio, agì da catalizzatore per una «lenta modificazione di un atteggiamento culturale»⁴⁰⁷ radicato nella gestione dei conflitti. Tale processo determinò una progressiva delegittimazione della ritorsione privata, tradizionalmente imperniata sul principio dell'autotutela, favorendo l'erosione delle prerogative dei gruppi parentali e il contestuale ampliamento della giurisdizione penale pubblica. Contemporaneamente all'evoluzione che indusse le autorità civili a configurare la detenzione quale misura coercitiva o sanzione editale, l'istituzione ecclesiastica perfezionò uno specifico impiego del carcere. Quest'ultimo appariva saldamente ancorato al binario teologico-giuridico del diritto canonico e ai bisogni di cura che ne guidavano l'azione, delineando un modo di intendere la pena che, accanto alla segregazione, cercava un percorso di rinascita per il reo. Appare opportuno richiamare, ancorché sinteticamente, come la speculazione teologica e canonistica ponesse un'enfasi peculiare sulla *funzione medicinale*⁴⁰⁸ del-

⁴⁰³ A. Benvenuti – P. Piatti, *Beata Civitas. Pubblica pietà e devozioni private nella Siena del '300*, Sismel – Edizioni del Galluzzo, Firenze, p. 2016, p. VII.

⁴⁰⁴ A. Benvenuti, *Il bene comune spirituale*, in A. Benvenuti – P. Piatti, *Beata Civitas*, cit., p. 559.

⁴⁰⁵ M. Sbriccoli, *L'inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale*, cit., p. 152.

⁴⁰⁶ *Ibidem*.

⁴⁰⁷ A. Benvenuti, *Il disciplinamento morale della vendetta. Percorsi agiografici*, in C. Gauvard – A. Zorzi (a cura di), *La vengeance en Europe (XIIe-XVIIIe siècle)*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2015, p. 33.

⁴⁰⁸ Si veda in proposito la distinzione classica tra *poenae vindicativae*, volte alla restaurazione dell'ordine violato, e *poenae medicinales* (o censure), tese primariamente alla correzione del reo. Tale impostazione affonda le radici nella dottrina agostiniana della *benigna asperitas*, secondo cui il castigo, seppur afflittivo, è somministrato per il beneficio spirituale del colpevole. In ambito canonistico, il principio troverà una sintesi efficace nel *Dictum* di Graziano e, successivamente, nella decretale *Quia nonnunquam* di Bonifacio VIII (1298), che legitimerà formalmente l'uso del carcere non solo come misura cautelare, ma come vera e propria pena detentiva (*ad poenam*).

la sanzione. Nell'impianto dottrinale medievale, infatti, la pena non si esauriva nella mera retribuzione del male commesso, ma si presentava come un castigo volto alla purificazione del peccato (*purgatio*) e alla correzione morale (*emendatio*). Tale disciplina si inseriva in un più vasto disegno di riconciliazione del reo, volto a favorirne la reintegrazione spirituale nel corpo sociale della *societas christiana*. Questa concezione non rimase circoscritta alla sfera ecclesiastica, ma agì come sottofondo culturale per la cultura giuridica laica. Fu proprio la tradizione romano-canonica a rifondare lo statuto della sanzione entro un modello che armonizzava l'istanza repressiva con il principio di proporzionalità, elevando la *iusta poena* a pilastro dell'ordine pubblico e a strumento di governo della città. Tale "plasticità" della sanzione detentiva trovò un'applicazione emblematica nella prassi giudiziaria, dove il carcere iniziò a essere percepito come uno strumento duttile nelle mani dell'autorità. Una parte significativa della storiografia recente ha evidenziato come la riflessione canonistica, culminata nelle posizioni di Pietro d'Ancarani, abbia segnato un traguardo decisivo nel riconoscimento della facoltà discrezionale del magistrato. Sotto tale angolazione, la misura detentiva poteva essere invocata «*ex arbitrio iudicis*, ogniqualvolta una pena determinata non fosse prevista dall'ordinamento per uno specifico fatto delittuoso»⁴⁰⁹ o qualora fosse necessario sostituire forme punitive obsolete con misure più aderenti alle urgenze della realtà coeva. Tale evoluzione fu precorsa e alimentata dall'attività degli *inquisitores haereticae pravitatis*, i quali, attraverso un impiego tempestivo e strutturato della reclusione, trasformarono il carcere in un pilastro della loro azione repressiva e correttiva. Iniziava così a delinearsi un complesso processo di osmosi tra necessità di governo e suggestioni di matrice pastorale, che avrebbe concorso a permettere al Comune di rivendicare lo *ius puniendi* come prerogativa sovrana. Attraverso questa lenta e non lineare transizione, sostenuta anche dalla circolazione di modelli etico-religiosi, la cella tendeva a trasformarsi da mero luogo di attesa in un peculiare strumento di espiazione civica, segnando l'affermazione della giurisdizione pubblica sulla gestione privata del conflitto.

In ossequio a tale mutamento di paradigma, a partire dalla seconda metà del Duecento i comuni italiani si dotarono di un apparato normativo via via più strutturato. Questo non si limitava a definire sanzioni per i comportamenti lesivi della *pax civica*, ma dispiegava un ventaglio differenziato di interventi legislativi volti a disciplinare capillarmente l'intero corpo sociale: dai criminali comuni ai magnati, dalle fazioni ai membri delle Arti. Tali dispositivi assunsero configurazioni e gradi di intensità variabili, riflettendo la necessità delle istituzioni cittadine di modulare il controllo penale in base alle specifiche tensioni politiche e ai diversi contesti urbani. In tale alveo, un istituto come il bando, a lungo cardine degli apparati normativi comunali, andò incontro a un progressivo affievolimento della propria efficacia. La saturazione di provvedimenti di questo tipo, moltiplicatisi fino a generare un sistema sanzionatorio eccessivamente complesso, ne rese difficile l'applicazione sistematica. In seno alle magistrature cittadine maturò la consapevolezza che l'effettiva tenuta dell'ordine pubblico risiedesse nell'adozione di strumenti sanzionatori «che consentissero di superare le molte eccezioni» e di un corpo normativo «in grado di qualificare comportamenti diversi»⁴¹⁰ entro le categorie della liceità o dell'illiceità. Tale sforzo di codificazione mirava a trascendere i privilegi personali e le consuetudini particolari che, fino a quel momento, avevano frammentato l'orizzonte giuridico, ponendo le basi per una giustizia più uniforme e centralizzata. L'affermazione della pratica deten-

⁴⁰⁹ La riflessione di Pietro d'Ancarani rappresenta, come sottolineato da G.A. Donati, un momento di sintesi di valore paradigmatico nel passaggio verso una giustizia di tipo egemonico. L'autore evidenzia come la clausola dell'*arbitrium* permettesse al giudice una flessibilità d'azione ignota al rigido sistema statutario: cfr. G.A. Donati, «*Non modo omnibus notissimum est*», cit., p. 145.

⁴¹⁰ G. Milani, *Banditi, malesardi e ribelli*, cit., p. 139.

tiva fu parimenti sollecitata dall'inasprimento delle tensioni fazionarie che turbarono l'età comunale; in questo scenario si «assistette a un aumento del numero dei prigionieri»⁴¹¹ tale da imporre alle magistrature cittadine un ricorso sistematico alla carcerazione, ormai assunta a modalità ordinaria di gestione della pubblica sicurezza e del controllo sociale. Sotto la spinta di queste dinamiche, la detenzione si consolidò quale dispositivo ordinario nell'azione dei governi cittadini; tuttavia, la custodia coercitiva tese a sovrapporsi, con frequenza crescente e quasi sistematica, a una condizione giuridica ancora profondamente vincolata all'esigibilità di sanzioni pecuniarie. La permanenza in carcere, dunque, finiva spesso per intrecciarsi con le dinamiche del debito e del risarcimento, rendendo il soddisfacimento degli oneri economici la condizione imprescindibile per il riacquisto della libertà. Il confine tra reità e insolvenza appariva dunque sfumato, riflettendo una concezione della pena in cui la privazione della libertà fungeva ancora da garanzia fisica per il soddisfacimento dei crediti, pubblici o privati. L'esito di questa sovrapposizione fu uno slittamento semantico e pratico della detenzione: laddove l'obbligato risultava insolubile, la carcerazione assumeva una funzione esclusivamente punitiva ed espiatoria. Tale meccanismo assumeva i contorni di una prassi sanzionatoria di natura censuaria. Colpendo con rigore i meno abbienti, la detenzione diveniva la destinazione scontata per i segmenti più deboli della comunità, del tutto sprovvisti di garanzie economiche. Il processo di tipizzazione dei detenuti, ovvero la politica carceraria non formalizzata che si definì progressivamente nella pratica della collocazione dei detenuti in specifici ambienti delle prigioni sulla base del loro status socioeconomico, generò una sorta di marginalizzazione multipla. Rifuggendo da indebite semplificazioni, e nella consapevolezza che le disparità di ceto rendessero la detenzione un'esperienza profondamente asimmetrica per ciascun recluso, le diverse realtà cittadine sembrano convergere verso un modello repressivo fondato sulla segregazione. In tal modo, la prigione si impose come uno degli spazi privilegiati in cui l'autorità pubblica trovò una delle sue più tangibili declinazioni operative. Le modalità attraverso cui le autorità cittadine definirono il proprio intervento punitivo furono l'esito, spesso contingente, di orientamenti politici dettati dalle specifiche urgenze del momento. L'esperienza fiorentina, a tal proposito, offre un osservatorio privilegiato, mostrando come la legislazione urbana fosse improntata a un elevato grado di duttilità applicativa e di reattività congiunturale. Questa caratteristica persistette nel lungo periodo senza restare circoscritta alla sola cornice istituzionale dei regimi comunali, in quanto radicata in logiche di dominio ben più profonde. Un rapido riferimento, ancorché necessariamente circoscritto, alla stagione successiva all'esperienza comunale e repubblicana permette di rilevare come, ancora nelle fasi nascenti del principato mediceo, la produzione normativa presentasse tratti di continuità con il passato. Anche in questo contesto, le leggi, «lungi dall'essere espressione di un disegno complessivo e razionale», manifestarono «un'origine marcatamente contingente»⁴¹², confermando la persistenza di una legislazione penale frammentaria e di carattere emergenziale. Fu precisamente in virtù di tale assetto che l'istituto carcerario seguì un'evoluzione tutt'altro che lineare, procedendo per stratificazioni successive e sperimentazioni intermittenti; cionondimeno, esso seppe ritagliarsi un ruolo di crescente centralità nel novero delle opzioni punitive a disposizione delle magistrature cittadine.

⁴¹¹ E. Filippini, *Re Enzo, Buoso Dovara e il mercato dei prigionieri a Cremona: nuove indagini*, in E. Filippini (a cura di), *Oliverio de Salarolis. Percorsi di studio su un notaio cremonese del Duecento*, Editrice Pli-niana, Selci-Lama, 2020, p. 48.

⁴¹² G. Russo, *Governare castigando*, cit., p. 182.

6.

La legittimazione del carcere nell'esperienza comunale

6.1. Origini e snodi storiografici della carcerazione medievale

Ancora in anni non lontani è stata sostenuta l'ipotesi secondo cui l'idea «di punire un uomo per aver commesso un reato, privandolo della sua libertà personale, ha origini relativamente recenti»⁴¹³; una lettura che, pur avendo condizionato per molto tempo il dibattito storiografico, appare oggi suscettibile di revisione alla luce delle acquisizioni offerte dai più recenti orientamenti storiografici. Nel fluido pluralismo giuridico delle società medievali, la convergenza tra procedure formali e prassi consuetudinarie dilatò la portata di un istituto che, per secoli, rimase negletto dalla speculazione dottrinale, pur costituendo un correlato costante dell'applicazione giudiziaria concreta. Entro la cornice di ordinamenti penali comunali in fase di progressiva strutturazione, la detenzione si impose come una delle misure edittali esperibili per la repressione delle fattispecie criminose, affiancandosi, e talvolta sostituendosi, a un sistema sanzionatorio dominato dalle pene pecuniarie, dalle punizioni corporali e dalle condanne capitali. L'indagine condotta da Massimo Vallerani sul sistema giudiziario perugino offre un esaustivo vaglio quantitativo delle fattispecie criminose, costituendo un osservatorio privilegiato per decodificare le strategie di gestione della devianza urbana. Tale analisi permette di ricostruire con precisione le priorità sanzionatorie delle magistrature, rivelando una chiara gerarchizzazione delle condotte delittuose e i criteri politici sottesi alla tutela dell'ordine pubblico. I sette registri in esame, relativi a tre mandati podestarili e quattro del Capitano del Popolo tra il 1260 e il 1274, si collocano in una stagione in cui l'affermazione del regime popolare impresso una decisa accelerazione alle strutture istituzionali, favorendo al contempo quella spinta al disciplinamento della vita pubblica che caratterizzò quegli anni. Tale fase si caratterizzò per una rinnovata sorveglianza sui costumi e sulla moralità cittadina, riflettendo la volontà del *Populus* di imporre un nuovo ordine etico e sociale alla compagine comunale. L'analisi dei registri perugini condotta da Vallerani evidenzia la precarietà intrinseca di molte sentenze⁴¹⁴ e la massiccia incidenza degli illeciti amministrativi, delineando una prassi giudiziaria orientata più al governo dell'ordine pubblico che alla repressione della criminalità maggiore. A conferma di tale tendenza, la documentazione del podestà del 1262 rivela come le condanne per *maleficia* rappresentassero appena un quinto del totale, costituendo una componente quantitativamente marginale. Se nel 1263 mantennero una netta preminenza le imputazioni di matrice politica, in quell'anno alimentate dai disordini nel contado, a partire dal 1269 si assistette a un mutamento di rotta: le sanzioni per violazioni amministrative e quelle per i crimini più gravi giunsero a un sostanziale equilibrio statistico. Tale tendenza trovò conferma e consolidamento nelle registrazioni degli anni successivi. Furono proprio queste fattispecie di reato a esigere l'instaurazione di dibattimenti formali, incardinati su procedure di natura accusatoria, o con crescente prevalenza inquisitoria; fu segnatamente da queste ultime che scaturì la quota maggioritaria delle sentenze di condanna, alimentando una prassi punitiva sempre più centralizzata. È dunque lecito prospettare che, con il consolidamento del regime popolare, l'azione delle magistrature cittadine si sia orientata con vigore verso il contrasto della conflittualità violenta. Il costante incremento delle procedure *ex officio* sembra infatti sottendere il dispiegarsi di un apparato repressivo pluricentrico, capace di coordinare una molteplicità di attori: dai

⁴¹³ G. Palmieri, *Nisi probos efficias disciplina. La questione penitenziaria nella Roma pontificia dell'Ottocento: una ricerca bibliografica*, in «*Historia et Ius*», 18/2020.

⁴¹⁴ M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia*, cit., pp. 155-158.

corpi di vigilanza urbana, deputati al controllo del territorio, sino all'attività inquisitoria dei giudici, volta alla sanzione dei reati di sangue. D'altra parte, tale inversione di tendenza potrebbe non essere dipesa da un disegno programmatico, quanto piuttosto rivelarsi come il riflesso di una più pressante esigenza di ordine pubblico. L'intensificarsi delle condanne rispondeva al bisogno di arginare le fazioni magnatizie, mettendo in luce la solidità di un ordito burocratico ormai strutturato per la gestione del Comune.

6.2. Prassi giudiziaria e costruzione della figura del reo

Il breve richiamo alla vicenda perugina permette di contestualizzare l'orizzonte socio-istituzionale entro cui l'esperienza carceraria andò definendosi nell'Italia comunale. La progressiva cristallizzazione della figura del reo dipese non solo dal mutato scenario politico, ma dall'affermarsi di una nuova prassi giudiziaria: in essa, l'elaborazione di procedure codificate, dall'accertamento inquisitorio alla formalizzazione delle fattispecie di imputazione, concorse a delineare soggetti giuridici definiti, identificabili e perseguibili secondo modelli sanzionatori in via di costante tipizzazione. Parallelamente al consolidamento degli apparati giudiziari, la definizione dei profili di devianza assunse un carattere sempre più sistematico, tendendo alla tipizzazione dei soggetti pericolosi. All'interno di un tessuto sociale in cui la *fama* rappresentava il fulcro dell'identità pubblica, tale processo favorì la fissazione di figure criminali giuridicamente codificate e socialmente stigmatizzate, rendendo il sospetto un attributo oggettivo e permanente del reo. Nonostante l'ampio e variegato ventaglio sanzionatorio in uso nell'Italia medievale, che spaziava dai supplizi capitali alle composizioni pecuniarie, includendo finanche «pene minacciate e “raccontate” come una sorta di *exemplum* punitivo»⁴¹⁵, la detenzione faticò a lungo a trovare una propria autonoma legittimazione dottrinale. Sebbene fosse già sollecitato da concrete esigenze di contenimento, l'istituto carcerario rimase a lungo privo di una cornice normativa univoca, oscillando tra la funzione custodiale e un'ancora incerta, ancorché praticata, dimensione afflittiva. Proprio in ragione di tale eterogeneità sanzionatoria, ricostruire le modalità attraverso cui la detenzione iniziò a rivendicare una propria autonomia nel repertorio punitivo impone un approccio analitico di tipo "indiretto". L'assenza, nei testi normativi e nella riflessione dottrinale coeva, di indicazioni esplicite e sistematiche circa il ricorso alla carcerazione quale pena editale, obbliga infatti lo studioso a rintracciare la genesi dell'istituto tra le maglie della prassi giudiziaria e nelle pieghe della documentazione amministrativa. Tale indeterminatezza rispecchiava lo status dei reclusi, i quali, non essendo estranei alla comunità, occupavano una posizione di instabile equilibrio, «a cavallo tra conformità e dissenso»⁴¹⁶. In sostanza, il recluso continuava a essere parte della città, pur essendosi posto momentaneamente al di fuori delle sue regole.

6.3. Guerra, prigionia e prime forme di detenzione strutturata

Ancor prima di istituzionalizzarsi come sanzione deputata all'espletamento di logiche punitive ed escludenti, la detenzione si impose quale risposta contingente a esigenze di presidio degli equilibri cittadini. In tale scenario, un ruolo dirimente fu ricoperto dai conflitti bellici e dalle endemiche lotte intercomunali: tali dinamiche di scontro favorirono la progressiva normalizzazione dell'istituto carcerario, trasformandolo da misura emergenziale in prassi consolidata. Proprio la battaglia di Montaperti costituisce il terreno ideale per analizzare la condizione dei prigionieri, soggetti cardine nel panorama della de-

⁴¹⁵ Ivi, p. 187.

⁴¹⁶ G. Geltner, *La prigionia medievale*, cit., p. 175.

tenzione medievale. La sua cattura e la successiva custodia rispondevano a una razionalità complessa, in cui istanze di neutralizzazione del nemico si intrecciavano indissolubilmente alla negoziazione diplomatica e al calcolo dell'utilità economica. All'interno della *Cronaca senese dei fatti riguardanti la città e il suo territorio*⁴¹⁷, opera di autore anonimo riferibile a un arco temporale compreso tra il 1202 e il 1362, si rinviene una dettagliata testimonianza della vittoria senese sulle milizie fiorentine nel celebre scontro del 1260. Il compilatore pone reiterata enfasi sul fatto che i prigionieri fiorentini «furo mesi nelle prigioni»⁴¹⁸ di Siena: una forma di reclusione strettamente vincolata alle contingenze belliche, come confermato da ulteriori occorrenze presenti nel testo e riferite ad analoghi episodi di conflittualità. La portata dello scontro del 1260 si riflette tanto nel numero dei catturati quanto, e forse soprattutto, nelle inedite modalità della loro custodia. Come tramandato da alcune varianti della medesima tradizione cronachistica⁴¹⁹, una volta conclusi i riti della vittoria, la gestione dei vinti assunse tratti di estrema capillarità: il fatto che la vigilanza sui prigionieri fosse demandata anche ai singoli cittadini suggerisce infatti come la detenzione non fosse circoscritta alle sole strutture pubbliche senesi, bensì ripartita capillarmente tra i privati. Questa personalizzazione della custodia trasformava il prigioniero in una risorsa strategica, rendendo la reclusione funzionale all'attivazione dei circuiti del riscatto economico e al risarcimento dei danni bellici. In tal modo, l'istituto detentivo si prestava a essere uno strumento duttile, capace di oscillare tra l'istanza di neutralizzazione politica del nemico e la ricerca di un'immediata utilità finanziaria per la comunità vittoriosa. Le dinamiche di scontro bellico tra i comuni funsero dunque da catalizzatore per la definizione di una delle più precoci e diffuse tipologie di detenzione medievale: quella legata al prigioniero di guerra, la cui figura andò precocemente delineandosi come categoria giuridica e politica autonoma. Quasi trent'anni prima della battaglia di Montaperti, in una pergamena del gennaio 1232 conservata presso l'Archivio di Stato di Siena⁴²⁰, si rinviene un documento in cui i prigionieri senesi detenuti a Firenze si rivolgono al podestà della loro città. Essi richiedono che le medesime condizioni di detenzione loro applicate nelle carceri fiorentine siano garantite, per reciprocità, anche ai prigionieri avversari, richiamando implicitamente una prassi di mutuo riconoscimento nella gestione della prigionia di guerra. Le testimonianze relative a tali pratiche sono, del resto, copiose, come attestato da ulteriori unità documentarie conservate sempre presso l'Archivio di Stato di Siena e cronologicamente ascrivibili al triennio 1231-1233. In una bolla indirizzata al podestà e al popolo senese il pontefice, papa Gregorio IX, esorta alla liberazione dei prigionieri ancora presenti nelle celle fiorentine⁴²¹, mentre in un altro atto, datato 14 marzo 1233, alcuni uomini originari di Celle sul Rigo, prigionieri a Siena, conferiscono mandato a determinati soggetti per negoziare i termini della propria prigionia con le autorità sene-

⁴¹⁷ *Cronaca senese dei fatti riguardanti la città e il suo territorio di autore anonimo del secolo XIV*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, raccolta e ordinata da L. A. Muratori, nuova edizione riveduta ampliata e corretta con la direzione di G. Carducci – V. Fiorini – P. Fedele, tomo XV – Parte VI, Zanichelli, Bologna, 1931.

⁴¹⁸ *Ivi*, p. 59.

⁴¹⁹ Sulla natura composita della tradizione cronachistica senese e sulle varianti relative alla gestione dei prigionieri fiorentini, si veda la cosiddetta *Cronaca di Niccolò di Giovanni di Francesco Ventura*, la quale integra il resoconto dell'anonimo soffermandosi sulla capillare ripartizione dei vinti tra la popolazione: «e di quegli che camparo, ognuno ne prese e chi dieci, chi venti, chi trenta, secondo che potevano, e ognuno guarda li so' prigioni». Per l'edizione di riferimento, cfr. G. Porri (a cura di), *La sconfitta di Montaperti*, Porri, Siena, 1844, pp. 31-98.

⁴²⁰ Siena, Archivio di Stato, *Diplomatico-Riformazioni*, Pergamena n. 0463, 1232 gennaio 22, casella 56. <https://archiviodigitale-icar.cultura.gov.it/it/185/ricerca/detail/459020>.

⁴²¹ Siena, Archivio di Stato, *Diplomatico-Riformazioni*, Pergamena n. 0465-1232, casella 56, n. 258, <https://archiviodigitale-icar.cultura.gov.it/it/185/ricerca/detail/459024>.

si⁴²². Esempi analoghi abbondano nella documentazione custodita presso i diversi Archivi di Stato della Penisola; sebbene i conflitti tra fazioni e le guerre intercomunali abbiano rappresentato un fattore dirimente nel saturare gli spazi di reclusione, tale fenomenologia non esaurisce la complessità dell'universo carcerario.

6.4. Dal debito alla custodia: logiche di pressione e sanzione civile

Numerose occorrenze sono infatti rintracciabili anche in periodi sensibilmente antecedenti alla svolta della seconda metà del Duecento, a testimonianza di un ricorso alla prigionia già radicato, seppur in forme meno strutturate, nel panorama istituzionale dei comuni. In diversi casi, la documentazione restituisce riferimenti soltanto allusivi che, pur senza esplicitare la fattispecie giuridica o l'iter procedurale della detenzione, attestano nondimeno l'esistenza di un trattamento detentivo pienamente operante. Si offre quale testimonianza di tale casistica una pergamena dell'8 gennaio 1146, custodita presso l'Archivio di Stato di Pisa. Il documento, pur nella sua sinteticità, permette di documentare una realtà detentiva già operante nella prima metà del XII secolo. L'atto⁴²³ documenta una transazione tra due contraenti avente a oggetto la cessione di una quota fondiaria. Il termine per il perfezionamento dell'accordo viene fissato in otto giorni, una scadenza dettata dalla specifica condizione di una delle parti: un uomo di nome Matteo che, al momento della stipula, risultava recluso a Lucca unitamente alla consorte. Tale condizionamento cronologico, imposto dallo stato di cattività del contraente, rivela come la detenzione interferisse in qualche modo con la capacità negoziale e con la gestione dei patrimoni privati già nella prima metà del XII secolo. Già a una prima ricognizione sistematica della documentazione archivistica, con un focus sulle "piazze" toscane di Pisa, Siena, Lucca e Firenze, si profila l'ipotesi che la categoria dei debitori potesse rappresentare una componente significativa della popolazione carceraria comunale. Tale evidenza suggerisce che la privazione della libertà, oltre a configurarsi come sanzione, operasse frequentemente quale strumento di pressione volto a tutelare i rapporti di credito e la stabilità degli scambi mercantili. Secondo tale logica, la coercizione fisica del debitore sembra porsi come una garanzia sussidiaria di natura pre-statutaria, volta a supplire all'eventuale capienza insufficiente dei patrimoni in un'economia urbana in rapida espansione. Il fondamento di questa tesi risiede nella pervasività dei circuiti mercantili e delle obbligazioni creditizie: un sistema che alimentava i traffici mentre condannava all'insolvenza quote crescenti della cittadinanza. In un sistema in cui il credito poggiava in via quasi sistematica sulla fiducia e su garanzie personali, il fallimento di una transazione non esauriva i suoi effetti sul piano patrimoniale, ma poteva riflettersi direttamente sulla libertà fisica del contraente, trasformando l'insolvenza in un presupposto per la carcerazione. Proprio in ragione di tale intreccio tra debito e custodia, nella concreta gestione della reclusione presso le carceri comunali tendevano a convergere temporalità distinte: si affiancavano, infatti, la fase della detenzione in attesa di giudizio e lo spazio temporale intercorrente tra la pronuncia della sentenza e l'effettiva esecuzione della pena. Le fonti attestano la preminenza di tali misure rispetto a un impiego della carcerazione quale pena correttiva in senso stretto. Nondimeno, la prigione si confermò una realtà imprescindibile dell'esperienza giudiziaria comunale, alla quale si fece ricorso con crescente intensità proprio in virtù della maturata perizia istituzionale acquisita dalle autorità cittadine nella gestione di tale strumento. L'elemento di maggiore criticità nel dibattito storiografico sulle carceri medie-

⁴²² Siena, Archivio di Stato, *Diplomatico-Riformagioni*, Pergamena n. 0476, 1233 marzo 14, casella 57, <https://archiviodigitale-icar.cultura.gov.it/it/185/ricerca/detail/459069>.

⁴²³ Pisa, Archivio di Stato, *Diplomatico-Recupero da Sias*, Sub-fondo *Olivetani*, Pergamena n. OLI05210b, <https://archiviodigitale-icar.cultura.gov.it/it/185/ricerca/detail/476649>.

vali risiede proprio nella ricostruzione del processo di transizione della prigione da istituto sussidiario della procedura giudiziaria a dispositivo propriamente sanzionatorio. Persino Guy Geltner, autore del più organico e vasto contributo sulla realtà detentiva nei comuni italiani, non scioglie appieno i nodi interpretativi legati alla dimostrazione di tale metamorfosi; essa, infatti, rifugge da una scansione cronologica lineare e da una formalizzazione giuridica univoca, sottraendosi a definizioni di carattere categoriale. Tale incertezza interpretativa suggerisce come la funzione punitiva non sia emersa da una rottura traumatica, bensì da una lenta sedimentazione di usi di fatto che hanno finito per trasformare la natura stessa dell'istituto detentivo ben prima di una sua compiuta teorizzazione giuridica.

6.5. Dalla prassi alla norma: la lenta affermazione del carcere punitivo

L'eterogeneità e la natura spesso lacunosa della documentazione superstite non permettono di isolare una precisa cesura cronologica, né una netta distinzione metodologica, in cui la detenzione sia stata formalmente codificata come sanzione edittale; essa restituisce, piuttosto, l'immagine di una transazione fluida e asistemica, sovente dettata da contingenze pratiche e da scoperte lacune negli apparati sanzionatori, maturate in seno a procedure giudiziarie già consolidate. L'impossibilità di circoscrivere con rigore i tempi di tale mutamento non ne inficia la rilevanza storica, ma conferma come la metamorfosi del carcere in luogo di espiazione sia stata il frutto di una stratificazione di prassi amministrative, piuttosto che di una repentina innovazione legislativa. Tornando al caso di Perugia, l'uso del carcere in chiave sanzionatoria andò di pari passo con l'intensificarsi dell'attività giudiziaria, riflettendo al contempo la progressiva strutturazione di apparati preposti a fornire i «mezzi per garantire il controllo della sicurezza pubblica e la difesa delle proprietà private e comuni»⁴²⁴. Tale orientamento trova riscontro nella normativa statutaria del comune umbro, la quale eleva la detenzione dei perturbatori dell'ordine a strumento di salvaguardia della *pax civica* e della stabilità del reggimento cittadino, legando indissolubilmente la coercizione fisica alla tutela della convivenza civile e del bene comune. L'incremento numerico dei *custodes* e delle guardie cittadine, talora operanti in forma occulta e incentivati dalla corresponsione di una quota delle sanzioni pecuniarie riscosse, favorì un sensibile accrescimento delle denunce per violazione delle norme comunali. Tali segnalazioni colpirono con frequenza individui privi del censo necessario per onorare le sanzioni, determinando un massiccio ricorso alla reclusione quale surrogato coattivo della pena pecuniaria e, in misura crescente, quale sanzione punitiva autonoma. Siffatta dinamica parrebbe suggerire come proprio nell'impossibilità economica di versare le ammende imposte si palesasse la natura selettiva delle istituzioni carcerarie, concorrendo all'affermazione di un ordine sociale intrinsecamente discriminatorio.

Oltre alla custodia dei prigionieri di guerra e alla segregazione dei soggetti coinvolti nelle faziosità politiche, le carceri assunsero progressivamente la funzione di dispositivo di disciplinamento sociale, volto alla neutralizzazione di quanti orbitavano ai margini dell'ordine costituito. L'analisi della "economicizzazione" dei rapporti sociali e giuridici parrebbe fornire una chiave interpretativa per indagare quella mutazione del carcere che, come rilevato da Geltner, rimane complessa da ricondurre a una genesi lineare. Risulta plausibile, infatti, che la transizione verso la funzione punitiva sia stata favorita dalla pragmatica dell'utile e dai dettami di tutela del credito proprie della civiltà comunale: entro tale schema, la prigione si sarebbe affermata come un dispositivo di conversione capace di tradurre l'insolvenza patrimoniale in una misurabile sottrazione di tempo e libertà,

⁴²⁴ F. Treggiari, "Et sit secretum", cit., p. 41.

anticipando nei fatti quella formalizzazione sanzionatoria che la norma avrebbe recepito solo con largo ritardo. Tra le «varie “povertà”...presenti nella società medievale» gli insolventi privi di patrimonio, «detenuti per questo nelle carceri cittadine»⁴²⁵, raggiunsero, ad esempio a Siena, una consistenza prossima alla metà dell'intera popolazione carceraria alla fine del XIV secolo. Tale rilevanza numerica si mantenne costante pur in presenza di ricorrenti politiche di grazia volte ad attenuare il rigore della detenzione nei confronti degli indigenti. L'ampiezza di questa fenomenologia suggerisce come, se la codificazione rituale delle pene e delle pratiche esecutive si strutturò attraverso l'integrazione di elementi quali «quelli sacrali di espiatione e quelli laici di affermazione pubblica»⁴²⁶, l'imprigionamento punitivo seguì invece una logica prevalentemente funzionale. Ben prima di assurgere a spazio simbolico della sanzione, il carcere si configurò come uno strumento operativo duttile, impiegato dalle autorità comunali con estrema flessibilità in risposta a una pluralità di contingenze e necessità. Proprio questa declinazione pragmatica e quotidiana, prevalendo su una sua precoce definizione teorica o giuridica, ne favorì la progressiva metabolizzazione nel tessuto urbano e nell'immaginario collettivo della città. L'identità dei comuni italiani si consolidò, difatti, attraverso la strutturazione e la connotazione di spazi pubblici deputati all'esercizio delle prerogative collettive. In un simile scenario, il processo di espansione e stabilizzazione del tessuto urbano impose la necessità di coordinare la convivenza civile attorno a poli funzionali alla *societas* cittadina. L'istituzione carceraria non rimase una realtà stagna, inerte, fu uno spazio marginale in costante evoluzione, sagomato dal concreto operare di relazioni sociali e consuetudini civiche condivise. L'efficacia dell'istituto carcerario sarebbe risultata, difatti, monca, qualora non fosse stata concepita come parte integrante di quel plesso policentrico di spazi attraverso cui la comunità urbana formalizzava la propria esperienza collettiva, disciplinando il vivere civile entro luoghi dotati di una precisa identità sociale. Collocata in stretta contiguità con le sedi del governo, i tribunali e i teatri della ritualità civica, la prigione concorse alla strutturazione simbolica della *civitas*; essa si inserì in un complesso sistema di norme e consuetudini plasmate dal diritto, ma influenzate in egual misura dalle logiche edilizie e dalle strategie di gestione fondiaria delle magistrature. La localizzazione del carcere nel cuore pulsante dell'abitato non rispondeva dunque a direttrici di mera logistica, ma rifletteva la volontà di radicare l'apparato coercitivo nel baricentro simbolico e topografico della sovranità cittadina. In tal senso, l'analisi delle evidenze documentarie permette di decodificare come l'istituzione carceraria iniziasse a permeare l'immaginario collettivo, integrandosi nei rituali della devozione e nelle dinamiche della pietà civica. La stabilizzazione della prigione entro il tessuto connettivo della città è ulteriormente testimoniata dalla sua inclusione nelle pratiche caritative: i legati testamentari e i lasciti pro anima, finalizzati al riscatto dei detenuti indigenti o al miglioramento del loro regime di sussistenza, attestano una percezione ormai consolidata della reclusione quale segmento ordinario e strutturale dell'esperienza urbana. Risulta emblematico, a tal proposito, il caso documentato in un rogito testamentario conservato presso l'Archivio di Stato di Pisa, che registra un legato esplicitamente rivolto alla popolazione carceraria. Nel documento, un tale Bettuccio, agendo in qualità di esecutore delle ultime volontà del fratello Puccetto, dispose la donazione annuale ai detenuti della prigione comunale di «uno staio di grano di misura pisana»⁴²⁷. Tale scelta, oltre a sottolineare la precarietà del vitto dei reclusi, la cui

⁴²⁵ D. Balestracci, *Il mondo degli ultimi. Esigenze sociali e risposte assistenziali a Siena dal Medioevo al XIX secolo: un profilo di ricerca*, in M. Martellucci (a cura di), *L'anello debole. Marginalità, povertà, disagio sociale. Esigenze e risposte a Siena dal Medioevo al XXI secolo*, Editrice il Leccio, Siena, 2011, p. 12.

⁴²⁶ A. Zorzi, *Rituali di violenza...*, cit., p. 402.

⁴²⁷ Pisa, Archivio di Stato, *Diplomatico-Pia Casa di Misericordia di Pisa*, 05226C_PCM 1331 mag 15, <https://archiviodigitale-icar.cultura.gov.it/it/185/ricerca/detail/2710780>.

sopravvivenza era spesso affidata alla carità privata, istituzionalizza attraverso il dono annuale una solidarietà “devozionale” tra il cittadino e il mondo del carcere. Un’ulteriore evidenza, anch’essa desunta dal *corpus* testamentario pisano, corrobora la tesi della crescente centralità dei reclusi nell’orizzonte della *caritas* urbana. In un differente atto di ultima volontà, Simone da San Cassiano dispose il lascito di cento lire di denari pisani per l’acquisto di materassi destinati ai detenuti; a tale donazione si aggiunse un credito di cinquecento lire, da erogarsi in due rate annuali, vincolato a scopi assistenziali per la popolazione carceraria. La natura specifica del legato, mirato a lenire il disagio fisico della permanenza in cella, riflette una sensibilità che trascende la mera sussistenza alimentare, riconoscendo nella qualità della vita detentiva un appropriato approdo per il sentimento di carità⁴²⁸. Anche le pratiche assistenziali rivolte ai detenuti possono rappresentare una chiave di lettura utile per decodificare la razionalità politica sottesa al sistema carcerario. Il nesso tra l’indigenza dei reclusi, la piaga dell’indebitamento e la conseguente trasmutazione della detenzione in una risorsa fiscale costituisce un tratto distintivo dell’istituzione carceraria fin dall’età comunale. La prigionia smette così di rappresentare un mero onere amministrativo e si afferma come uno strumento di profitto: attraverso il regime delle pene pecuniarie e dei diritti di carceraria, il corpo del condannato diviene il perno di un’articolata economia della pena. Il caso di Lucca⁴²⁹, come si evince dal contenuto di alcuni dei suoi inventari, costituisce, in tal senso, una testimonianza d’eccezione. A fronte di costi di mantenimento relativamente esigui, l’amministrazione cittadina traeva un introito regolare dal comparto carcerario: a ogni detenuto, dai rei colpevoli di crimini effettati ai debitori insolventi, erano imposti oneri pecuniarci parametrati alla natura e all’entità del reato. Tale prelievo non si configurava come una sanzione accessoria, bensì come un vero e proprio canone di detenzione, volto a sollevare le finanze pubbliche dai costi della giustizia coattiva. Persino gli oneri ordinari di mantenimento e le spettanze dovute al personale di sorveglianza gravavano direttamente sui reclusi. Gli Statuti lucchesi contemplavano tuttavia una forma di disposizione di tutela per i casi di conclamata indigenza: qualora il detenuto fosse nell’impossibilità di onorare i propri debiti verso la curia, il sostentamento e i diritti di carcerazione venivano demandati alla pietà dei consociati o all’intervento degli istituti assistenziali. Tale meccanismo di sussidiarietà rivela come la carità privata non fosse un elemento esterno alla macchina della giustizia, bensì un pilastro economico indispensabile per garantire la tenuta di un apparato coercitivo la cui gestione non doveva comportare alcun onere di spesa per le casse pubbliche. Subordinata alla persistenza di legami e flussi comunicativi con l’esterno, l’istituzione carceraria preservò un delicato equilibrio relazionale tra i reclusi, le cerchie familiari e, più ampiamente, l’intero corpo sociale. Tali canali di interazione concorsero a mitigare l’impatto segregativo della detenzione, definendo una spazialità permeabile e costantemente connessa al tessuto urbano. Questa impostazione appare coerente con una concezione della pena intesa come misura interinale e transitoria, priva di finalità espulsive o neutralizzanti. Sotto questo profilo, l’affermazione del carcere in funzione punitiva si raccorda con la dottrina di Alberto da Gandino, secondo cui il Comune doveva rivendicare il ruolo di parte lesa in ogni fattispecie delittuosa: l’offesa al singolo si trasmutava in un *vulnus* all’intero ordinamento cittadino, legittimando così l’esercizio del potere coercitivo pubblico. Seguendo tale impostazione, la carcerazione assunse i tratti di una misura punitiva di natura sussidiaria, più che di una sanzione formalmente codificata in senso dottrinale. Essa si configurò come una condizione coercitiva imposta *de facto* dall’autorità cittadina, funzionale a col-

⁴²⁸ Pisa, Archivio di Stato, *Diplomatico-Pia Casa di Misericordia di Pisa*, 05309C_PCM 1384 lug 18, <https://archivioidigitale-icar.cultura.gov.it/it/185/ricerca/detail/2710863>.

⁴²⁹ Lucca, *Inventario del R. Archivio di Stato*, in *Lucca*, vol. II, *Archivio del Comune*, Tipografia Giusti, 1876, p. 26.

mare le carenze del sistema penale, qualora la commisurazione di una pena risultasse problematica o impraticabile. La detenzione funse, dunque, da espediente risarcitorio laddove non fosse possibile ottenere la soddisfazione della parte lesa o del suo gruppo familiare, rispondendo alle esigenze di una giurisdizione comunale orientata a rivendicare la punibilità pubblica di ogni offesa arrecata all'ordine cittadino.

6.6. Tra prassi e dottrina: la legittimazione incompiuta della pena detentiva

Le evidenze sinora emerse circa la natura pragmatica e duttile della carcerazione nelle esperienze comunali del Due-Trecento permettono, a questo punto, di estendere l'indagine a una fase cronologica più matura, al fine di verificare la stabilizzazione di tali prassi entro apparati giudiziari maggiormente strutturati. A tal proposito, un osservatorio di eccezionale rilievo è costituito dal *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, risalente al 1385⁴³⁰. Tale registro rappresenta una fonte di eccezionale valore per la ricostruzione dell'attività giudiziaria nel tardo Medioevo: capostipite di una serie documentaria che raccoglie sistematicamente le sentenze pronunciate dai podestà milanesi, esso offre una testimonianza analitica e strutturata dell'amministrazione penale e delle prassi giurisdizionali vigenti sotto la signoria viscontea. La natura seriale del *Liber* permette, a ben vedere, di cogliere la transizione verso una giustizia di apparato, in cui la scrittura processuale e la fissazione della pena riflettono il consolidamento di un polo centrale sempre più pervasivo. La sequenza di questa serie sentenziaria, che raccoglie le pronunce emesse dal podestà Carlo Zen durante il suo mandato, permette di analizzare la tipologia e l'entità dei reati perseguiti, offrendo al contempo uno spaccato sull'equilibrio instaurato dall'amministrazione tra istanze repressive e meccanismi di negoziazione penale. Tale documentazione restituisce, dunque, la complessità procedurale delle corti milanesi nel tardo Trecento, evidenziando come la legalità statutaria sapesse declinare il rigore sanzionatorio con le esigenze di mediazione sociale proprie dello scacchiere urbano. La stesura del testimone manoscritto fu affidata ai notai della *familia* podestarile, contestualmente alla proclamazione solenne dei verdetti presso la Loggia degli Osii, spazio deputato alla comunicazione politica e giudiziaria del Comune. Ogni provvedimento vi appare strutturato secondo un rigido protocollo notarile che ne ripercorre l'iter processuale e la fattispecie delittuosa, corredando il dispositivo con annotazioni marginali circa gli esiti esecutivi e le vicende post-sentenziarie, fino alla risoluzione definitiva della causa. L'indagine condotta su questa serie di atti permette di svelare, nella loro estrinsecazione pragmatica, i percorsi operativi della giustizia criminale milanese. Proprio per il suo impianto sistematico, il *Liber* rappresenta una fonte preziosa per indagare i casi e le finalità della carcerazione nelle sentenze. Esso permette di chiarire se la reclusione servisse solo a custodire il reo o se fosse già concepita come una vera e propria soluzione punitiva. La concisa disamina che segue non rivendica, evidentemente, pretese di esaustività; essa mira, piuttosto, a interrogare una fonte dalla spiccata densità documentaria per verificare se, e in quale misura, il profilo del carcere appaia mutato rispetto alle esperienze urbane precedentemente analizzate. Come già richiamato, nel suo sistematico studio sulle carceri della Milano tardo-medievale, Marina Gazzini ha analizzato i registri nominativi dei reclusi presso le strutture meneghine. Tali elenchi afferiscono, tuttavia, alla seconda metà del XV secolo: una fase ormai distante da quella ridefinizione delle funzioni della detenzione che, come evidenziato da Guy Geltner, iniziò a delinearsi già nel corso del Duecento. Coerentemente con tali premesse, il *Liber sententiarum* si colloca in una posizione cronologica mediana,

⁴³⁰ P.F. Pizzi (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, Società Ligure di Storia Patria, Genova, 2021.

ponendosi, secondo la prospettiva qui proposta, come una cerniera tra quella che potremmo definire la “preistoria” dello spazio punitivo e la sua piena affermazione in età moderna. Tale fonte si rivela, dunque, idonea a documentare una fase di transizione in cui la carcerazione, pur priva di una compiuta codificazione come pena autonoma, appare ormai integrata in modo strutturale e non episodico nella prassi giudiziaria milanese.

I lemmi *prigione e carcere*, riferiti nella quasi totalità dei casi alla struttura della Malastalla, ricorrono nel *Liber* con una frequenza quantitativamente esigua. Non di meno, un simile riscontro non ne inficia la rilevanza euristica: la loro presenza, benché contenuta, offre indicazioni dirimenti circa le modalità operative della reclusione, permettendo di isolare con precisione sia le fattispecie delittuose che ne determinavano l'effettiva applicazione, sia il nesso funzionale intercorrente tra la detenzione e specifiche categorie di illecito. Dall'analisi delle sentenze emerge con regolarità la comminazione di pene detentive della durata di un anno, espresse nella formula «standum annum unum in carceribus»⁴³¹, o, in subordine, di sei mesi; tali condanne risultano comminate in via prevalente ai debitori insolventi. Accanto a questa fattispecie, l'universo dei reclusi comprendeva individui responsabili di illeciti di varia natura i quali, versando in condizioni di indigenza economica, non erano in grado di assolvere ai rifacimenti pecuniari sanciti dal dispositivo. In questi casi, la prigione fungeva da surrogato della sanzione pecuniaria, confermando la natura coercitiva e afflittiva del carcere milanese nel tardo Trecento. Questo nucleo di individui assurgeva a figura paradigmatica del recluso medievale, cristallizzando quel nesso indissolubile tra stato di indigenza e privazione della libertà che ha rappresentato il filo conduttore della presente indagine. Come emerge con evidenza dalla formulazione stessa delle sentenze, la carcerazione non si configurava tanto come una sanzione autonoma per l'illecito commesso, quanto come la conseguenza ineludibile della marginalità economica: in un sistema penale basato sulla riparazione pecuniaria, la cella diveniva lo spazio residuale destinato a chi non possedeva il censo necessario per negoziare la propria pena, confermando la natura della prigione come istituzione strutturalmente legata alla povertà. Un caso emblematico registrato nel *Liber* riguarda una condanna per aggressione a mano armata, perpetrata dinanzi a testimoni di comprovata reputazione; la sentenza imponeva il risarcimento del danno sia alla parte lesa che all'erario cittadino, ma l'impossibilità del reo di corrispondere la sanzione ne determinò l'immediata carcerazione nella Malastalla. «Qui Iohanolus consignatus fuit ad carceres Malestale Mediolani penes custodes dictorum carcerum quia non potuit satisdare»⁴³², recita il verbale, offrendo una casistica che trova riscontro in numerosi altri episodi. Si consideri, a titolo d'esempio, la condanna inflitta a tali Beltramolo e Cristoforo di Senago per ingiurie e aggressione: in questo frangente, il dispositivo prevedeva il bando associato a una rilevante sanzione pecuniaria, mentre contemplava, quale misura succedanea, la detenzione semestrale⁴³³. Questa opzione, esplicitamente concepita come equivalente penale, conferma la natura sostitutiva del carcere rispetto al debito insoluto. Fattispecie analoghe ricorrono con sistematicità entro il *Liber*, suggerendo il consolidamento di una prassi in cui la carcerazione assolveva a una funzione riparatoria vicaria, pur senza assurgere al rango di sanzione primaria. Un ulteriore episodio, speculare a quelli precedentemente esaminati, permette di

⁴³¹ P.F. Pizzi (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, cit., p. 113.

⁴³² *Ivi*, p. 149.

⁴³³ Sulla condanna di Beltramolo Amiconus e Cristoforo de Senago, si veda *Liber sententiarum*, cit., pp. 221-222. Il procedimento, istruito sotto il podestariato di Andrea Pepoli e del giudice Domenico de Ottobellis, fu portato a sentenza da Carlo Zen ed Erminio de Palma. Di particolare interesse è la diversificazione delle pene pecuniarie (espresse in lire di terzoli e fiorini d'oro) e la clausola di alternatività tra il versamento di 100 fiorini e la detenzione semestrale, che documenta la precisa equivalenza monetaria del tempo di carcerazione nella prassi milanese del tardo Trecento. Il rogito fu redatto dal notaio Giovannino de Ottobellis.

osservare come la reclusione venisse invocata quale misura di risulta in condizioni di insolvenza. Nel caso di Rizardus de Burris, imputato per i reati di *insultus*, *agressura* e *portatio armorum vetitorum*, il dispositivo prevedeva l'irrogazione di una pena pecuniaria da ripartirsi, secondo un modulo ormai codificato, tra l'erario pubblico e la parte offesa⁴³⁴. L'eventuale impossibilità di ottemperare a tale obbligo determinava, nel caso di specie, la commutazione della pena pecuniaria in un anno di reclusione, secondo una procedura che appare ormai standardizzata entro il *corpus* documentario. Il *Liber*, peraltro, non esaurisce la propria funzione testimoniale entro le fattispecie sinora delineate, ma restituisce evidenze di carcerazioni comminate per un ventaglio eterogeneo di condotte sanzionabili.

Risulta, a tal proposito, di estremo rilievo l'emersione di un caso direttamente riconducibile alla prassi inquisitoriale: tale evidenza corrobora quanto precedentemente argomentato circa l'apporto decisivo del diritto canonico nella genesi e nella progressiva perimetrazione del carcere in senso punitivo. L'azione giudiziaria in oggetto è esperita contro Gaspar de Grassis, destinatario di un procedimento inquisitoriale promosso dal frate domenicano e inquisitore Ruggero di Casate. Il reo è chiamato a rispondere dell'accusa di pratiche negromantiche e apostasia, specificamente per aver tributato culti di devozione demoniaca: una fattispecie in cui il crimine di eresia si salda a condotte di una certa gravità sociale, sollecitando l'intervento del braccio secolare per la definitiva neutralizzazione del soggetto. Il dispositivo chiarisce come l'azione giudiziaria fosse motivata dalla recidiva: l'imputato, già precedentemente inquisito dal tribunale di Avignone sotto la guida del frate francescano Francesco, su denuncia del già menzionato Ruggero di Casate, era stato formalmente ricondotto all'ortodossia mediante abiura. In quella sede, Gaspar de Grassis era stato condannato alla penitenza e all'ergastolo, una forma di detenzione perpetua dalla quale era stato liberato solo dopo alcuni anni per via graziosa. Tale condotta eterodossa, reiterata nonostante la precedente sanzione, determinò il nuovo procedimento conclusosi con la condanna capitale⁴³⁵. Ciò che preme qui evidenziare è come la prima sentenza si fosse tradotta in una reclusione punitiva di lungo periodo, la cui interruzione fu resa possibile dalla concessione della clemenza; tale circostanza permette di isolare un impiego della permanenza carceraria ormai esplicitamente sanzionatorio entro l'alveo della giurisdizione ecclesiastica. Si tratta di una prassi nettamente distinta dalla mera custodia preventiva o da una funzione esclusivamente cautelare, che conferma la natura precorritrice del diritto canonico nella definizione della detenzione come castigo e strumento di correzione.

Quale prassi giuridica restituisce, in ultima analisi, una fonte come il *Liber*? Ciò che da esso emerge è l'immagine di un sistema penale in cui la detenzione figura ormai come misura espressamente prevista dagli statuti e dagli ordinamenti cittadini, «*secundum for-*

⁴³⁴ Si veda la condanna di Rizardus de Burris in *Liber sententiarum*, cit., pp. 225. Il procedimento, avviato su *significatio* dell'anziano Giovannolo de Placentia e istruito da Andrea Pepoli e Domenico de Ottobellis, fu portato a compimento dal podestà Carlo Zen. La sentenza è particolarmente densa sotto il profilo delle garanzie processuali: nonostante la nomina di un fideiussore (*Guglielmo de Sancto Dionisio*), il dispositivo ribadisce la clausola di alternatività tra il versamento di 100 fiorini d'oro e un anno di carcerazione. Tale previsione conferma come, nel sistema penale visconteo, il tempo di detenzione venisse calcolato con un preciso rapporto di cambio monetario, fungendo da sanzione sussidiaria automatica in caso di mancato assolvimento degli oneri pecuniari.

⁴³⁵ Si veda la sentenza definitiva contro Gaspare de Grassis in *Liber sententiarum*, cit., p. 240. Il documento attesta come il podestà Carlo Zen, recepito l'esito del processo canonico condotto dal summenzionato inquisitore Ruggero di Casate, abbia disposto l'intervento del braccio secolare per l'esecuzione della condanna capitale. Il reo, riconosciuto colpevole di eresia e del crimine di *relapsio*, fu condotto al rogo dal conestabile Luca de Fidenciis; l'atto fu rogato dal notaio Giovannino de Ottobellis. Tale drammatico epilogo evidenzia la stretta cooperazione istituzionale tra l'Inquisizione e le magistrature cittadine nella gestione dei rei considerati spiritualmente e socialmente irrecuperabili.

mam statutorum et ordinamentorum comunis»⁴³⁶, e poi dai decreti del Signore, non più relegata a un ambito eccezionale, ma neppure ancora in grado di imporsi quale sanzione ordinaria prevalente rispetto a forme di punizione atte a garantire una più immediata soddisfazione all'autorità pubblica e alla parte offesa. La detenzione opera, in sostanza, come un'opzione di ripiego: una misura che scatta a determinate condizioni e che dipende interamente dalla capacità patrimoniale del reo. Emerge, dunque, la tendenza delle carceri a divenire il ricettacolo di una quota crescente di esponenti dei ceti meno abbienti, la cui indigenza rendeva la detenzione l'unico, ineludibile, surrogato della riparazione pecuniaria. Più che da una stigmatizzazione ideologica, la devianza nel tardo Trecento milanese sembrava derivare da una concatenazione di atti d'ufficio innescati dalla manifesta povertà dei singoli. La prigione si presenta così come l'esito tecnico di una "giustizia contrattuale" che, nel momento in cui l'attore non è in grado di onorare la transazione economica prevista dalla pena, ne converte d'ufficio il debito in una sanzione corporale, spostando il baricentro del controllo sociale dal patrimonio all'integrità fisica del condannato.

A distanza di circa un secolo dal termine *a quo* della presente indagine, la carcerazione punitiva appare ancora attestata su una posizione ancillare entro i sistemi sanzionatori cittadini. Essa continuò a rappresentare una sanzione di carattere sussidiario, cedendo il passo a punizioni più in linea con l'ordinamento e la prassi normativa dell'epoca. Tale persistenza documenta la tenuta di un modello giudiziario che, pur integrando la reclusione tra i propri strumenti coercitivi, privilegiava ancora sanzioni capaci di garantire una più immediata e tangibile riparazione dell'ordine violato. Fu però proprio nel corso del XIV secolo che la detenzione apparve progressivamente istituzionalizzata quale risposta legittima e operativamente percorribile nella repressione dei reati. Essa risulta ormai stabilmente integrata nel novero delle opzioni sanzionatorie a disposizione delle magistrature cittadine, acquisendo una titolarità giuridica che ne codifica l'impiego non più come mera evenienza, bensì come strumento ordinario dello *ius dicere*. Senza arrivare, per ovvie ragioni, a costituire la sanzione egemone, la carcerazione smise progressivamente di rappresentare una misura meramente contingente, acquisendo una fisionomia definita entro l'amministrazione della giustizia penale. Se contributi storiografici di rottura, da quello pionieristico di Georg Rusche e Otto Kirchheimer⁴³⁷ a quello ampiamente dibattuto di Michel Foucault⁴³⁸, fino a quello seminale di Klaus Dörner⁴³⁹, hanno tradizionalmente rintracciato la genesi dei processi di stigmatizzazione e la strutturazione delle istituzioni segreganti nell'ascesa dello Stato assoluto, risulta tuttavia legittimo ipotizzare che già nel basso Medioevo il ricorso alla detenzione contribuì a formalizzare una netta discriminazione sociale. Tale distinzione separava quanti potevano estinguere la condanna mediante l'esborso delle sanzioni pecuniarie da coloro che, versando in condizioni di indigenza, erano costretti a esperire la pena attraverso la coercizione fisica. Accanto alla *fama*, elemento di marcata discriminazione già operante nelle fasi germinali dell'azione giudiziaria, l'indigenza di una quota consistente di condannati sembra configurarsi come uno dei principali fattori di legittimazione dell'istituto carcerario. La prassi detentiva, nella sua ripetitività, finì dunque per innescare un processo di differenziazione sociale tra i rei, indipendentemente da una reale volontà discriminatoria dei legislatori. Un simile andamento, pur scaturendo da automatismi procedurali, avrebbe finito per consolidarsi in quell'elemento strutturale dell'esperienza punitiva destinato a emergere compiutamente solo in epoche successive. Coerentemente con quanto osservato, assume un rilievo centra-

⁴³⁶ *Ivi*, p. 41.

⁴³⁷ G. Rusche-O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978.

⁴³⁸ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1977; Id., *La società punitiva*, Feltrinelli, Milano, 2016.

⁴³⁹ K. Dörner, *Il borghese e il folle. Storia sociale della psichiatria*, Pgreco Editore, Milano, 2018.

le lo snodo teorico rappresentato da Bartolo da Sassoferrato e, segnatamente, quanto da egli teorizzato nel trattato *De Carceribus*, così da decodificare il nesso tra l'impiego surrogatorio della detenzione e le coeve categorie dottrinali. L'opera, databile alla metà del XIV secolo e riconducibile alla piena maturità del giurista, costituisce l'unico contributo monografico sistematico dedicato all'istituto carcerario prodotto dalla scienza giuridica medievale. All'interno del trattato, il carcere viene declinato primariamente quale strumento di custodia e garanzia della procedura inquisitoria, rifuggendo, almeno formalmente, l'accezione di sanzione propriamente detta: «carcer est locus securus et horribilis, reptus non ad poenam, sed ad delinquentium, vel debitorum custodiam»⁴⁴⁰. La definizione bartoliana ribadisce dunque la funzione conservativa della struttura, destinata a garantire la presenza del reo o del debitore nel processo, pur non celandone, attraverso l'aggettivazione "*horribilis*", la natura intrinsecamente afflittiva. Tale assunto bartoliano cristallizza il nesso, capillarmente radicato nella prassi comunale, tra il regime detentivo e lo status del debitore insolvente. L'identità del carcere come luogo di mera detenzione, e non di vera sanzione, si dimostrava efficace nella gestione di quelle fattispecie in cui l'insolvenza del reo rendeva necessaria una forma di coercizione sostitutiva. Ciononostante, nella riflessione del giurista marchigiano, la detenzione non deve in alcun modo tramutare in sanzione afflittiva; egli, infatti, persevera nel tracciare un netto discrimine tra la funzione meramente conservativa del carcere e la natura propriamente punitiva della pena. Pur rigorosa sul piano dottrinale, questa distinzione finiva per scontrarsi con l'intrinseca asprezza di una reclusione che, nei fatti, assumeva connotati inequivocabilmente sanzionatori. La qualificazione del carcere quale spazio pubblico, «carcer est locus publicus»⁴⁴¹, e il suo inquadramento come prerogativa esclusiva dell'autorità cittadina, «carcer ad iurisdictionem publicam pertinet, non ad vindictam privatam»⁴⁴², non precludevano, tuttavia, l'apertura di ampi margini di discrezionalità in capo alle magistrature urbane. Tale riserva di arbitrio consentiva alle istituzioni un utilizzo flessibile dell'istituto detentivo, adattandolo alle contingenze politiche e alle necessità di controllo sociale del Comune. Il principio secondo cui il magistrato sia legittimato a disporre la detenzione in via cautelare, ma non quale modalità di estinzione del reato, «iudex potest carcerem imponere ad cautelam, non ad satisfactionem»⁴⁴³, induce a ritenere che, nella prassi, la mancata integrità della riparazione venisse di fatto surrogata dal protrarsi della misura custodiale. In tal modo, il tempo della reclusione finiva per colmare il vuoto lasciato dall'insolvenza, trasfigurando la garanzia procedurale in una vera e propria espiazione di fatto. Così facendo, nonostante l'estraneità formale al catalogo delle pene, la detenzione operava in una zona di indeterminatezza. Tale condizione si traduceva in un uso ambiguo del carcere, sospeso tra le necessità del processo e la realtà del castigo. La cella cessava di essere un mero luogo di transito per tramutarsi in uno spazio di coercizione punitiva discrezionale, capace di supplire alle carenze del sistema riparatorio medievale. A fronte di ciò, lo sforzo analitico di Bartolo da Sassoferrato volto a perimetrare e normare l'istituto carcerario, nel tentativo di arginarne le derive arbitrarie nella prassi giudiziaria, finì, paradossalmente, per favorire una precisazione sostanziale della struttura stessa. Gli argomenti del giurista, pur nati per contenere l'uso del carcere, sembrano aver trovato una traccia d'uso

⁴⁴⁰ Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de carceribus*, in *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venezia, 1590, f. 147r. Si veda anche, per la discussione sul tema delle attribuzioni, G. Rossi, *Bartolo da Sassoferrato alle origini della moderna trattatistica giuridica: note di lettura sul "Liber Minoricarum"*, in «*Studi umanistici piceni*», n. XXXII, 2012, pp. 15-44.

⁴⁴¹ Bartolo da Sassoferrato, *De carceribus*, in *Tractatus universi iuris*, Venezia, 1584, vol. XII.

⁴⁴² Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de carceribus*, f. 147v.

⁴⁴³ *Ibidem*.

saltuaria entro l'armamentario sanzionatorio dei comuni, fornendo però un supporto dottrinale riflesso a un agire fattuale nelle maglie della giustizia.

Sotto il profilo normativo, le fonti statutarie comunali appaiono coerenti con una concezione della carcerazione che la dottrina trecentesca, e segnatamente quella bartoliana, intendeva confinare entro alvei rigorosamente non punitivi. Ciò posto, secondo quanto si è andato evidenziando nel corso del lavoro, la distanza tra il dettato normativo e la prassi effettiva, unitamente alla percezione soggettiva della colpevolezza, determinò una sostanziale ridefinizione dello *status* del recluso. Questi, nella concretezza dell'agire giudiziario e in un novero sempre più cospicuo di fattispecie, non figurava più quale mero inquisito in attesa di giudizio, bensì quale destinatario di una sanzione *de facto*, subendo una trasmutazione del regime da custodiale a punitivo. In termini generali, fu la natura indefinita della carcerazione a permettere una grande flessibilità nell'applicazione pratica. A conferma di quanto sostenuto, già emerso nella realtà milanese, anche l'evidenza senese offre riscontri circa l'impiego sistematico della detenzione. Negli statuti del Comune di Siena, analogamente ad altre esperienze della realtà toscana, ove sin dal Duecento appariva consolidata la «rivendicazione comunale dell'amministrazione della giustizia in via esclusiva»⁴⁴⁴, la reclusione figura quale misura applicabile, in difetto di soluzioni soddisfattorie, nei confronti dei debitori insolventi. Essa non operava quale sanzione correttiva *stricto sensu*, bensì quale strumento di coercizione indiretta e di pressione negoziale, finalizzato a sollecitare l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria attraverso la privazione della libertà personale⁴⁴⁵. Spostando l'attenzione sulle fonti statutarie del contado senese, si riscontra indubbiamente, a partire dalla fase conclusiva del XIII secolo, un inasprimento del rigore sanzionatorio; nondimeno, tale recrudescenza non determinò una ridefinizione univoca delle finalità della pena, né l'introduzione formale della detenzione, che rimaneva estranea al sistema edittale. Non irrilevante appare il caso del delitto di omicidio: le norme statutarie privilegiavano sovente la comminatoria pecuniaria, la cui inottemperanza innescava sistematicamente la transizione verso la pena capitale, in una logica di necessaria, ancorché estrema, soddisfazione. D'altra parte può essere utile osservare come, nel feudo vescovile di Murlo, territorio posto sotto la giurisdizione temporale del vescovo di Siena, l'esercizio della giustizia rispondesse a criteri parzialmente divergenti rispetto alle coeve esperienze comunali. In tale giurisdizione, l'omicida impossibilitato a corrispondere la sanzione di 500 lire «era condannato all'ergastolo»⁴⁴⁶, in piena aderenza ai dettami del diritto penale canonico e alla sua intrinseca avversione nei confronti della pena capitale. Sia consentito, per un momento, allargare lo sguardo: una rapida ricognizione tra gli statuti senesi del XV secolo⁴⁴⁷ permette di costatare come la detenzione tendesse ancora a sovrapporsi ad altre sanzioni, agendo di fatto come una pena accessoria o sostitutiva. Un simile orientamento emerge, ad esempio, nei procedimenti per sodomia o nelle condanne per rapina, dove il carcere seguiva abitualmente la fustigazione o si affiancava a consistenti pene pecuniarie

L'esame del campione documentario sin qui indagato, pur non prestandosi a una sintesi onnicomprensiva dell'istituto, autorizza nondimeno chi scrive ad attestare la presenza nient'affatto episodica della prigione nel novero delle pratiche punitive. Sennonché, proprio tale multiformità applicativa parrebbe precludere, come suggeriscono le evidenze

⁴⁴⁴ A. Dani, *Gli statuti dei comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Editrice Il Leccio, Monteriggioni, 2015, p. 269.

⁴⁴⁵ *Statuti del Comune di Siena*, XIII-XIV secolo, rubriche relative all'esecuzione delle pene pecuniarie e alla custodia dei debitori insolventi, in A. Lisini - F. Iacometti (a cura di), *Statuti senesi*, Lazzari, Siena, 1903-1909.

⁴⁴⁶ A. Dani, *Gli statuti dei comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, cit., p. 282.

⁴⁴⁷ *Ivi*, cap. III.

fin qui raccolte, una sintesi univoca circa la transizione del carcere a luogo di punizione; il fenomeno si presenta dunque non come una vicenda lineare, bensì come il risultato di una pluralità di spinte eterogenee e contingenze locali. L'istituto detentivo si inseriva, difatti, in un orizzonte sanzionatorio polarizzato da una dicotomia strutturale: se da un lato persistevano ritualità punitive intrise di una marcata valenza simbolica ed esemplare, dall'altro andava consolidandosi una razionalità pragmatica nella gestione della giustizia. In tale alveo, i fattori economico-finanziari assumevano un ruolo preminente, orientati tanto alla potenziamento del prelievo fiscale quanto all'ottimizzazione dei costi di mantenimento dell'apparato repressivo. L'evoluzione dell'istituto carcerario non seguì un percorso lineare, bensì si articolò secondo traiettorie locali profondamente plasmate dalla natura del potere giurisdizionale esercitato. Nella giurisdizione comunale ed ecclesiastica, la detenzione fu declinata secondo canoni divergenti, restituendo l'immagine di un panorama penale frammentato e rifratto. In un novero consistente di fattispecie, la carcerazione assunse un carattere preminentemente transattivo, risultando condizionata non tanto dalla qualificazione edittale del reato, quanto dalla capacità negoziale delle parti e dalla concreta possibilità di pervenire a una composizione stragiudiziale ritenuta soddisfacente. La risposta sanzionatoria veniva, difatti, modulata in funzione della predilezione delle parti lesse per una riparazione tangibile, nonché delle valutazioni di opportunità politica esperite dalle autorità urbane. In tali scenari, l'assenza di un'autonomia strutturale della reclusione punitiva si rifletteva nella sua stessa dimensione istituzionale: il carcere non si presentava quale spazio segregato e autosufficiente, bensì come un luogo attraversato da circuiti di intercessione, assistenza e mediazione che ne mitigavano il rigore afflittivo. In tal senso, lungi dall'anticipare linearmente il modello detentivo moderno, la realtà dell'Italia comunale parrebbe attestare una fase di equilibrio instabile tra la custodia cautelare e lo scaturire fattuale di una nuova opzione sanzionatoria. Con il progressivo sedimentarsi delle prassi, il ricorso alla detenzione andò affiancandosi alle procedure di neutralizzazione del rischio criminale; nondimeno, per l'arco temporale qui esaminato, tale impiego appare ancora confinato in una fase embrionale, privo di una compiuta fisionomia dogmatica e di una specificità funzionale rispetto alle restanti modalità di risposta sanzionatoria.

L'uso del carcere appare, dunque, ancora non consolidato, pur rifuggendo ormai il carattere dell'occasionalità: esso si presenta come uno strumento flessibile, dettato dalle contingenze del sistema giudiziario. Risulta coerente, pertanto, ritenere la carcerazione una misura punitiva funzionale al consolidamento dell'egemonia giurisdizionale cittadina e all'affermazione della preminenza della sfera pubblica nella risoluzione dei conflitti penali, più che quale pena detentiva in senso stretto. Di conseguenza, per i debitori insolventi e per i rei impossibilitati a onorare le ammende comminate, il ricorso alla detenzione parrebbe rispondere non tanto all'esigenza di infliggere una sanzione dogmaticamente definita, quanto alla necessità impellente di scongiurare l'impunità. La detenzione agiva, dunque, come estremo garante di effettività del sistema giudiziario, nell'intento di evitare che l'insolvenza del condannato si risolvesse in una paralisi del potere punitivo comunale. Tale evoluzione, ancorché segnata da persistenti aporie e sovrapposizioni con le consuetudini preesistenti, testimonia una crescente razionalizzazione della sfera penale. Le autorità pubbliche «riconoscevano l'indispensabilità del conflitto per la tenuta costituzionale dello spazio urbano», a patto però di «temperarne gli effetti» attraverso «precise tecniche di contenimento e pacificazione»⁴⁴⁸. Ne conseguì che il ricorso ai tribunali, da parte delle fazioni in lotta per il controllo cittadino, assunse i tratti di una vera e propria strumentalizzazione della giustizia: un sistema atto a disciplinarne gli esiti, entro cui la detenzione si configurò anzitutto quale risposta ineludibile alla proliferazione delle tensioni intestine.

⁴⁴⁸ G. Russo, *Governare castigando*, cit., pp. 6-7.

In tale scenario di polarizzazione, l'evoluzione del luogo detentivo da esclusivo strumento di contenimento, destinato a chi soccombeva nella repressione fazionaria, a prerogativa stabilmente esperibile dalle magistrature, lascia intravedere un elemento di discontinuità. Seppur in forme non ancora pienamente sistematizzate, l'esperienza comunale italiana si impose così quale laboratorio di sperimentazione privilegiato per la ridefinizione delle tecnologie del controllo sociale. Qui, la maggiore disponibilità di mezzi per assicurare l'ordine finì per saldarsi a nuove attività socializzatrici, generando un sistema normativo dal carattere sempre più proscrittivo.

7.

Considerazioni di sintesi: verso una nuova fisionomia della pena

Il percorso d'indagine sin qui condotto ha cercato di delineare la natura intrinsecamente poliedrica della detenzione nell'Italia dei Comuni, un istituto sospeso tra la persistenza del dogma romanistico e le istanze pragmatiche di una società urbana in rapida trasformazione. Se la dottrina del periodo preso in esame, di cui Alberto da Gandino e Bartolo da Sassoferrato furono tra i più autorevoli interpreti, si sforzava di confinare il carcere nell'alveo della pura custodia, l'evidenza delle fonti statutarie e giudiziarie restituisce l'immagine di una procedura sanzionatoria *in nuce*: un'esperienza ancora fluida e priva di un'autonoma codificazione, eppure già effettivamente operante nel vissuto giudiziario delle città. La ragione alla base di questo studio è maturata nel tentativo di decifrare una delle innovazioni più silenziose, eppure più strutturali, dell'esperienza comunale: l'elevazione della prigione in un perno visibile della sovranità cittadina. L'erezione di edifici stabilmente e precipuamente adibiti alla detenzione, situati non casualmente nel centro di gravità dello spazio pubblico, non costituì soltanto un dato urbanistico inedito, bensì la tangibile manifestazione architettonica di una rinnovata pretesa di egemonia e di volontà di disciplinamento sociale del Comune. Trascendendo il solo perimetro del dettato normativo, l'istituzione carceraria si impose quale dispositivo essenziale per delineare i confini dell'inclusione e definire quell'alterità sociale necessaria alla coesione della comunità. La punizione, secondo tale logica, trascendeva l'atto sanzionatorio per farsi strumento di identificazione del reo, assegnandogli uno spazio fisico e simbolico che ne riflettesse l'estromissione dal consorzio civile. Lungo questa traccia, la visibilità dei luoghi detentivi e la riconoscibilità dei modi della pena assunsero una valenza cruciale: la prigione, con la sua costante presenza muraria nel cuore della città, rendeva esplicito il discrimine tra l'ordine pubblico e la devianza, trasformando la segregazione in un segno tangibile dell'autorità urbana.

Spostando lo sguardo verso la dimensione materiale, se il valore simbolico e la visibilità architettonica furono elementi cardine nel marcare la preminenza della *civitas*, la leva decisiva per la definitiva affermazione della carcerazione punitiva risiedette, a mio avviso, nei mutamenti strutturali di un'economia cittadina fattasi florida e complessa. Queste trasformazioni si dipanarono, per citare ancora una volta un'efficace espressione di Paolo Grossi, «sulla piattaforma di una società pullulante di tante società vitali, un quadro di interrelazioni e di autolimitazioni»⁴⁴⁹, entro cui il sistema detentivo divenne il garante necessario di nuovi e delicati equilibri. L'intensificarsi dei commerci e la crescente circolazione di ricchezza imposero ai reggitori comunali una vigilanza inedita sulla stabilità delle transazioni e sulla solvibilità dei soggetti economici. Nel vivo di questo scenario in trasformazione, il carcere smise di essere soltanto uno spazio di transito o di attesa

⁴⁴⁹ P. Grossi, *Un diritto senza Stato*, cit., p. 280.

per trasformarsi in un dispositivo sanzionatorio volto a tutelare il nuovo ordine finanziario: la reclusione divenne la risposta coercitiva primaria contro chi, violando gli obblighi contrattuali o la certezza delle obbligazioni commerciali, minava le basi stesse della convivenza mercantile. La punizione del corpo, dunque, si configurò come l'estremo surrogato di un risarcimento economico non corrisposto, segnando il passaggio da un sistema di giustizia riparativa a uno basato sulla privazione della libertà quale misura del danno arrecato al bene comune. Nonostante la sintesi dei dati, non si può ancora tracciare con sicurezza l'intero percorso che portò la coercizione fisica a farsi sanzione autonoma. Eppure, la stessa natura frammentaria dei primi documenti rivela che la detenzione fu da subito parte della politica criminale, agendo come mezzo concreto per attuare la repressione. In questo equilibrio dinamico, una sorta di sistema dualistico teso tra l'attivismo amministrativo e il peso di consuetudini secolari, la legislazione dei Comuni italiani appare, a parere di chi scrive, orientata più a imporre una nuova disciplina sociale che a definire una rigida tassonomia delle pene. La perdurante reticenza verso la privazione della libertà, riscontrata nella teoria e nella pratica del tempo, affonda le proprie radici non in un'eredità consolidata, bensì in una vera e propria assenza di tradizione specifica: un'eredità che avrebbe trovato proprio in questo frangente storico il suo terreno di coltura e il suo momento di fondazione statutaria e dottrinale.

Chi scrive ha tentato di mostrare, molto parzialmente, sorvolando un terreno di indagine assai vasto, quanto le dinamiche dell'appartenenza formale e concreta alle città italiane del pieno e basso Medioevo abbiano attraversato campi in cui ragioni politiche, legali e morali spesso si sovrapponevano fra loro. La carcerazione nei comuni italiani si collocò anch'essa all'intersezione tra istanze di ordine giuridico e morale; il suo stesso utilizzo si configurò spesso come un compromesso tra il formalismo del linguaggio dottrinale e la prassi viva dell'azione di governo. Fu con il trasformarsi dell'idea stessa di comunità e di vita collettiva che si assistette al lento ma inesorabile emergere di una sensibilità capace di preannunciare le forme moderne della detenzione, in cui la privazione della libertà iniziò a essere intesa come pena in sé e non solo come custodia in attesa di giudizio.

BIBLIOGRAFIA

Fonti Edite

- ALBERTO DA GANDINO, *Libellus super maleficiis*, in *Trattati delle sanzioni ed altri scritti di diritto penale dei secoli XIII e XIV*, KANTOROWICZ G. (a cura di), Zanichelli, Bologna, 1907.
- ALBERTO DA GANDINO, *Quaestiones statutorum*, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, vol. III, GAUDENZI A. (a cura di), Monti, Bologna, 1901.
- ARENA G. (D'), *Distinctiones super Codice*, in ID., *Super iure civili*, Lugduni, 1541.
- BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria ad Digestum Vetus*, ad Dig. 1.1.9, in ID., *Opera Omnia*, Venezia, 1588.
- BARTOLO DA SASSOFERRATO, *De carceribus*, in *Tractatus universi iuris*, Venezia, 1584.
- BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de carceribus*, in ID., *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venezia, 1590.
- BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de iurisdictione*, in ID., *Opera Omnia*, vol. I, Venezia, 1615.
- BERGMANN F., *Pillii, Tancredi, Gratiae Libri de iudiciorum ordine*, Vandenhoeck et Ruprecht, Gottingae, 1842.
- Corpus Chronicorum Bononiensium*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, tomo XVIII, MURATORI L. A. (a cura di), Mediolani, 1731, coll. 241-260.
- Cronaca senese dei fatti riguardanti la città e il suo territorio di autore anonimo del secolo XIV*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, nuova ed., CARDUCCI G. - FIORINI V. – FEDELE P. (a cura di), tomo XV, Parte VI, Bologna, Zanichelli, 1931.
- Edictus ceteraeque Langobardorum leges*, in *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, IV, BLUHME F. (a cura di), Hahn, Hannover, 1868.
- Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, ZDEKAUER L. (a cura di), Hoepli, Milano, 1897.
- Il Constituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCX*, LISINI A. (a cura di), L. Lazzeri, Siena, 1903.
- Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, vol. II, *Archivio del Comune*, Tipografia Giusti, 1876.

Liber Papiensis, Lotarii 51, in Capitulare Olonnense (a. 825), in Monumenta Germaniae Historica, Leges, Capitularia regum Francorum, I, BORETIUS A. (a cura di), Hahn, Hannover, 1883.

PIETRO BOATTIERI, *Expositio in Summam artis notariae*, in ROLANDINO DE' PASSEGGERI, *Summa artis notariae [...] cum luculentissima Dom. Petri de Boateriis in eadem summam expositione*, Torino, presso Giovanni Domenico Tarino, 1590.

PIZZI P.F. (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, Società Ligure di Storia Patria, Genova, 2021.

Statuti del Comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, FRATI L. (a cura di), vol. II, Regia Tipografia, Bologna 1869.

Statuti del Comune di Bologna dell'anno 1288, FRATI L. (a cura di), vol. II, Bologna 1869-1877.

Statuti del popolo di Bologna del secolo XIII. Gli ordinamenti sacrali e sacratissimi, GAUDENZI A. (a cura di), Regia Tipografia – F.lli Merlani, Bologna, 1888.

Statuti della Repubblica fiorentina, vol. I, *Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-1325*, CAGGESE R. (a cura di), Olschki, Firenze, 1910.

Statuti di Bologna dell'anno 1288, FASOLI G. – SELLA P. (a cura di), Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1939.

Statuti senesi, 2 voll., LISINI A. – IACOMETTI F. (a cura di), Lazzeri, Siena 1903-1909.

Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato in Siena, BANCHI L. (a cura di), vol. I, G. Romagnoli, Bologna, 1863.

Statuto del Comune di Perugia del 1279, CAPRIOLI S. – BARTOLI LANGELI A. (a cura di) Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia, 1996.

TOMMASO D'AQUINO, *La somma teologica*, Vol. 12 *La legge*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1991.

TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologie*, I, q. 29, a. 3, Edizioni San Paolo, Ciniello Balsamo, 2024.

VIOLANTE C. – BRÜHL C., *Die Honorantie Civitatis Papie: Transkription, Edition, Kommentar*, Böhlau, Köln-Wien, 1983.

Letteratura Critica

- ALBERIGO G., *Chiesa, diritto e ordinamento civile*, Vita e Pensiero, Milano, 1967.
- ALESSI G., *Tra rito e norma. La legalità prima della legge*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 36, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 43-79.
- AMODIO E., *Eстетica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Giuffrè Editore, Milano, 2016.
- ARTIFONI E., *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in CAMMAROSANO P. (a cura di), *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Publications de l'École Française de Rome, Roma, 1994, pp. 157-182.
- ASCHERI M., *Le città-Stato*, Il Mulino, Bologna, 2006.
- AZZARA C. – GASPARRI S. (a cura di), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Viella, Roma, 2005.
- BALDI B., *I francescani tra religione e politica in Italia (secoli XIII-XV). Le tendenze recenti degli studi*, in «*Quaderni storici*», nuova serie, Vol. 47, No. 140, *Riscatto, scambio, fuga*, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 525-560.
- BALESTRACCI D., *Il mondo degli ultimi. Esigenze sociali e risposte assistenziali a Siena dal Medioevo al XIX secolo: un profilo di ricerca*, in MARTELLUCCI M. (a cura di), *L'anello debole. Marginalità, povertà, disagio sociale. Esigenze e risposte a Siena dal Medioevo al XXI secolo*, Editrice il Leccio, Siena, 2011, pp. 13-53.
- BALESTRACCI D., *La rappresentazione del potere. Considerazioni sull'Italia centro-settentrionale (XIII-XV secolo)*, in CAVALLI F. - CECERE M. (a cura di), *Significar per verba. Linguaggi, comunicazione e divulgazione dal Medioevo a oggi*, Accademia Jaufre Rudel di studi medievali, Gradisca d'Isonzo, 2004, pp. 93-114.
- BAMBI F., *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andra Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57*, Giuffrè Editore, Milano, 2009.
- BANTI O., «*Civitas*» e «*Commune*» nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, in ROSSETTI G. (a cura di), *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 217-232.
- BARCELLONA P., *Diritto senza società. Dal disincanto all'indifferenza*, Edizioni Dedalo, Bari, 2003.
- BEDINA A., *Essere conti. Immagini dell'aristocrazia italica tra prestigio e potere (secoli X-XI)*, in «*Studi di storia medievale e di diplomatica*», n. 17, Edizioni New Press, Como, 1998, pp. 7-33.

- BENIGNO F., *Tra storia e scienze sociali: la costruzione sociale del male* in «*Meridiana*», n. 100, Viella, Roma, 2021, pp. 97-118.
- BENVENUTI A. – PIATTI P., *Beata Civitas. Pubblica pietà e devozioni private nella Siena del '300*, Sismel – Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2016.
- BENVENUTI A., *Il disciplinamento morale della vendetta. Percorsi agiografici*, in GAUVARD C. – ZORZI A (a cura di), *La vengeance en Europe (XIIIe-XVIIIe siècle)*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2015, pp. 31-44.
- BENVENUTI A., *Niccolò da Prato e la legazione fiorentina del 1304*, in «*Memorie Domenicane*», nuova serie, n. 44, Nerbini, Firenze, 2013, pp. 75-83.
- BERTELOTTI M., *Il principio di innocenza e la custodia cautelare. Una vecchia convivenza con nuovi problemi*, in FIORELLI G. ET AL. (a cura di), *Verità e giustizia nel processo penale. Atti del convegno di studi giuridici organizzato dalle Università di Bologna, Buenos Aires e Roma Tre (18-22 Gennaio 2024)*, Roma Tre-Press, Roma, 2024, pp. 57-68.
- BIANCHI RIVA R., *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna. Parte prima. Il Medioevo*, Giuffrè Editore, Milano, 2012.
- BIFFI I., *Introduzione alla Teologia medievale*, in BIFFI I. – MARABELLI C. (a cura di), *Figure del pensiero medievale. Fondamenti e inizi. (IV IX secolo)*, Jaca Book, Milano, 2009, p. 1-33.
- BIGET J.-L., *Hérésie et inquisition dans le midi de la France*, Picard, Paris, 2007.
- BLANSHEI S.R., *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, Viella, Roma, 2016.
- BOURDIEU P., *Il potere simbolico*, Editori Riuniti, Roma, 1989.
- BORDONE G., *Gli studi di antropologia giuridica*, in TREVES R. (a cura di), *Nuovi sviluppi della sociologia del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1968, pp. 289-305.
- BRANCOLI BUSDRAGHI P., *Aspetti giuridici della faida in Italia nell'età comunale*, in BARTHÉLEMY D. – BOUGARD F. – LE JAN R. (a cura di), *La vengeance, 400-1200*, «Collection de l'École française de Rome», n. 357, Publications de l'École française de Rome, 2006, pp. 159-173.
- CALASSO F., *Medio evo del diritto*, Adelphi, Milano, 2021.
- CAMMAROSANO P., *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Carocci editore, Roma, 2021.
- CANZIAN D., *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secc. XIII - metà XIV)*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 158, n. 2 (584), Olschki, Firenze, 2000, pp. 381-390.

- CAPITANI O., *Città e comuni*, in GALASSO G. (a cura di), *Storia d'Italia*, vol. 4, *Comuni e Signorie. Istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, UTET, Torino, 1981, pp. 1-57.
- CAPO L., *L'Editto di Rotari e successori e la cultura politica longobarda*, in «*La Cultura*», n. 2, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 235-255.
- CARAVAGGI L., *Tra dialogo e conflitto. Controllare lo spazio e mantenere la pace a Bologna alla fine del Duecento*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 178, n. 4 (666), Olschki, Firenze, 2020, pp. 677-712.
- CASSIDY-WELCH M., *Imprisonment in the Medieval Religious Imagination*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011.
- CASTAGNETTI A., *Il conte Leone (801-847) e i suoi figli (840-881) nell'amministrazione missatica della giustizia*, in CASTAGNETTI A. - CIARRALLI A. – VARANINI G.M. (a cura di), *Medioevo. Studi e documenti*, Vol. II, Libreria Universitaria Editrice, Verona, 2007, pp. 7-126.
- CASTORIADIS C., *L'enigma del soggetto: l'immaginario e le istituzioni*, Edizioni Dedalo, Bari, 1998.
- CAVAZZA S., *Simboli e politica: una riflessione multidisciplinare*, in «*Contemporanea*», vol. 5, n. 4, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 783-791.
- CAVINA M., *Da Giustiniano a Irnerio*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 147, n. 3, Olschki, Firenze, 1989, pp. 625-631.
- CICERONE, *Opere filosofiche*, UTET, Torino, 2006.
- CORTESE E., *Immagini di diritto comune medievale: semper alium et idem*, in BIRROCCHI I. – MATTONE A. (a cura di), *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Viella, Roma, 2006, pp. 3-16.
- CORTESE E., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno GG Edizioni, Roma, 2000.
- COSTA P., «*Così lontano, così vicino*»: *il Comune medievale e la sua "autonomia"*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*», n. 43, Giuffrè Editore, Milano, 2014, pp. 689-782.
- COSTA P., *Immagini della sovranità fra Medioevo ed età Moderna: la metafora della "verticalità"*, in «*Scienza e Politica*», vol. 16, n. 31, Clueb, Bologna, 2004, pp. 9-19.
- COSTA P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè Editore, Milano, 2002.
- COSTA P., *Pagina introduttiva (Il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale)*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 36, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 1-39.

- COSTA P., *Pagina introduttiva. I diritti dei nemici: un ossimoro?*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 38, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 1-40.
- COSTA P., recensione a NOBILI M., *L'immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 39, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 577-584.
- CRACCO G., *Venezia nel Medioevo: un "altro mondo"*, in GALASSO G. (a cura di), *Storia d'Italia*, vol 7, tomo 1. *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna e Toscana*, Utet, Torino, 1987, pp. 1-157.
- CRESCENZI V., *Bartolo da Sassoferrato e il problema del potere pubblico*, in CRESCENZI V. – ROSSI G. (a cura di), *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento*, Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato", Sassoferrato, 2015, pp. 97-118.
- D'ACUNTO N., *Cum anulo et baculo. Vescovi dell'Italia medievale dal protagonismo politico alla complementarietà istituzionale*, CISAM, Spoleto, 2019.
- DANI A., *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime*, Historia et ius Associazione culturale, Roma, 2021.
- DANI A., *Gli statuti dei comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Editrice Il Leccio, Monteriggioni, 2015
- DE FRANCISCI P., *Sintesi storica del diritto romano*, Bulzoni Editore, Roma, 1968.
- DE PALMA L.M., *Penitenza e perdono nella chiesa antica e medievale. Uno sguardo critico*, in AMARANTE A.V. – SACCO F. (a cura di), *Riconciliazione sacramentale. Morale e prassi pastorale*, Messaggero di Sant'Antonio-Editrice, Padova, 2019, pp. 59-95.
- DE VERGOTTINI G., *Scritti di storia del diritto italiano*, Giuffrè Editore, Milano, 1977.
- DEL BO B., *I signori banchieri: premesse economico-politiche e metamorfosi sociale*, in MAIRE VIGUEUR J.-C. (a cura di), *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, Viella, Roma, 2014, pp. 243-261.
- DEZZA E., *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia University Press, Pavia, 2013.
- DIURNI G., *L'Expositio ad Librum Papiensem e la scienza giuridica preirneriana*, Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, Roma, 1976.
- DONATI G.A., «*Non modo omnibus notissimum est*». *Prime note intorno alla pena detentiva nel diritto comune (secc. XIV-XVI)*, in «*Rivista di Storia del Diritto Italiano*», vol. XCIII, Fasc. 2, Fondazione Sergio Mochi Onori per la storia del diritto italiano, Roma, 2020, pp. 125-177.
- DÖRNER K., *Il borghese e il folle. Storia sociale della psichiatria*, Pgreco Editore, Milano, 2018.

- DUNBABIN J., *Captivity and Imprisonment in Medieval Europe, 1000-1300*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2002.
- E. BRAMBILLA, *Denuncia*, in PROSPERI A. (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, vol. 1, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, pp. 467-469.
- ERRERA A., *Aristotele, i Topica e la scienza giuridica medievale*, in «*Angelicum*», vol. 85, n. 1, Edizioni Studium, Roma, 2008, pp. 341-362.
- ERRERA A., *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto: la fase della inquisitio generali*, in GAFFURI L. – PARRINELLO R.M. (a cura di), *Verbum et ius: predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale*, Firenze University Press, Firenze, 2019, pp. 175-199.
- ERRERA A., *Lineamenti di epistemologia giuridica medievale. Storia di una rivoluzione scientifica*, Giappichelli Editore, Torino, 2006.
- FAINI E., *I sei anni dimenticati. Spunti per una riconsiderazione del governo ghibellino di Firenze: 1260-1266*, in ARRIGHI V. - PINTO G. (a cura di), *Tra storia e letteratura. Il parlamento di Empoli del 1260. Atti della giornata di studi in occasione del 750° anniversario*, Olschki, Firenze, 2012, pp. 29-49.
- FAINI E., *Le tradizioni normative delle città toscane*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 171, n. 3 (637), Olschki, Firenze, 2013, pp. 419-482.
- FAINI E., *Le tradizioni normative delle città toscane. Le origini (secolo XII - metà XIII)*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 171, n. 3 (637), Olschki, Firenze, 2013, pp. 419-482.
- FASOLI G., *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, Zanichelli, Bologna, 1939.
- FERLITO S., *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2005.
- FILIPPINI E., *Re Enzo, Buoso Dovara e il mercato dei prigionieri a Cremona: nuove indagini*, in FILIPPINI E. (a cura di), *Oliverio de Salarolis. Percorsi di studio su un notaio cremonese del Duecento*, Editrice Pliniana, Selci-Lama, 2020, pp. 47-83.
- FOUCAULT M., *La società punitiva*, Feltrinelli, Milano, 2016.
- FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1977.
- FRATICELLI P.I., *Delle antiche carceri di Firenze denominate le Stinche or demolite e degli edifizj in quel luogo eretti*, Formigli, Firenze, 1834.
- FUMAGALLI V., *Il potere civile dei vescovi italiani al tempo di Ottone I*, in MOR C.G. – SCHMIDINGER H. (a cura di), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1979, pp. 77-86.
- GAMBERINI A., *Vescovo e Conte. La fortuna di un titolo nell'Italia centro-settentrionale*, in «*Quaderni storici*», nuova serie, vol. 46, n. 138 (3), *Miscellanea*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 671-695.

- GAUDENZI A., *Statuti delle società del popolo di Bologna*, Forzani e C. Tipografi del Senato (per l'Istituto Storico Italiano), Roma, 1896.
- GAZZINI M., *Costruire la comunità: l'apporto delle confraternite fra Due e Trecento. Alcuni esempi del Nord e Centro Italia*, in «*Rivista di storia della Chiesa in Italia*», Vol. 68, No. 2, Vita e Pensiero, Brescia, 2014, pp. 331-348.
- GAZZINI M., «*Humanum est peccare, evangelicum emendare et diabolicum perseverare*». *Suppliche di prigionieri nel carcere milanese della Malastalla*, in ROS-SI M.C. (a cura di), *La religione dei prigionieri*, Cierre edizioni, Caselle di Sommacampagna, 2015, pp. 211-232.
- GAZZINI M., *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze University Press, Firenze, 2017.
- GEERTZ C., *Antropologia interpretativa*, Il Mulino, Bologna, 2001.
- GEERTZ C., *Ideologia come sistema culturale*, in GEERTZ C., *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 223-272.
- GEERTZ C., *La religione come sistema culturale*, in GEERTZ C., *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 111-159.
- GELLNER E., *Concetti e società*, in DEI F. – SIMONICCA A. (a cura di), *Ragione e forme di vita*, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 89-123.
- GELTNER G., *La prigione medievale. Una storia sociale*, Viella, Roma, 2012.
- GIAMBONI BONO, *Il libro de' vizi e delle virtù*, SEGRE C. (a cura di), Einaudi, Torino, 1968.
- GIANSANTE M., *Il Comune di popolo a Bologna (1228-1327)*, in GIANSANTE M. – TURA D. (a cura di), *Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale*, Il Chiostro dei Celestini. Amici dell'Archivio di Stato di Bologna, 2020, pp. 99-173.
- GIANSANTE M., *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Il Mulino, Bologna, 2008.
- GIANSANTE M., *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l'ideologia comunale*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma, 1998.
- GIORGI A., *Ogni cosa a suo posto: i libri maleficiorum nell'Italia comunale: produzione, conservazione e tradizione (secoli XIII-XV)*, in D. LETT (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XIII-XV*, École française de Rome, Roma, 2020, pp. 37-94.
- GIULIANI A., *L'Ordo Iudiciarius medievale tra retorica e logica*, in BELLOMO M. (a cura di), *Die Kunst der Disputation*, De Gruyter Brill, Berlino, 1997, pp. 133-145.
- GRILLO P., *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale*, Viella, Roma, 2018.

- GRILLO P., *La frattura inesistente. L'età del comune consolare nella recente storiografia*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 167, n. 4 (622), Olschki, Firenze, 2009, pp. 673-700.
- GROSSI P., *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Cedam, Padova, 1968.
- GROSSI P., *Un diritto senza Stato (La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 25, Giuffrè Editore, Milano, 1996, pp. 267-284.
- GROSSI P., *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 1, Giuffrè Editore, Milano, 1972, pp. 287-355.
- GUERRA E., *Una eterna condanna. La figura del carnefice nella società tardomedievale*, Franco Angeli, Milano, 2003.
- HOFMANN H., *Rappresentanza-Rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.
- KLAPISCH-ZUBER C., *Ritorno alla politica. I magnati fiorentini 1340-1440*, Viella, Roma, 2009.
- LANGELI A.B., *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Viella, Roma, 2006.
- LASSWELL H.D. – KAPLAN A., *Potere e società. Uno schema concettuale per la ricerca politica*, Etas Kompass, Milano, 1969.
- LE GOFF J., *Histoire medievale et histoire du droit: un dialogue difficile* in GROSSI P. (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, Giuffrè Editore, Milano, 1986, pp. 23-63.
- LENMAN B. – PARKER G., *The state, the community and the criminal law in Early Modern Europe*, in GATRELL V.A.C. – LENMAN B. – PARKER G. (a cura di), *Crime and the law. The social history of crime in Western Europe since 1500*, Europa Publications Ltd, London, 1980.
- LESSING C., *Aspettative di genere nei tribunali dell'Italia tardo medievale*, in LETT D. (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, École française de Rome, Roma, 2020, pp. 393-423.
- LO PREIATO M. T., *La costituzione politica della città. Trento e la sua autonomia (secoli XIV-XVIII)*, Viella, Roma, 2009.
- LUZZATI M., *Firenze e l'area toscana*, in GALASSO G. (a cura di), *Storia d'Italia*, vol. 7, tomo 1, *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna e Toscana*, Utet, Torino, 1987, pp. 561-828.
- MACCARRONE M., *Chiesa e Stato nella dottrina di papa Innocenzo III*, Facultas Theologica Pontificii Athenaei Lateranensis, 1940.
- MAFFEI E., *Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2005.

- MAIRE VIGUEUR J.-C. – FAINI E., *Il sistema politico dei comuni italiani (secoli XII-XIV)*, Bruno Mondadori, Milano, 2010.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Il Mulino, Bologna, 2004,
- MANIKOWSKA H., *The Florentine communal prison "Le Stinche" in the Fourteenth Century*, in «*Acta Poloniae Historica*», LXXI, 1995, 133–160.
- MANTINI S., *Un recinto di identificazione: le mura sacre della città. Riflessioni su Firenze dall'età classica al Medioevo*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 153, n. 2 (564), Olschki, Firenze, 1995, pp. 211-261.
- MARCETTI C., *Fuori dal perimetro del carcere*, in «*In gabbia, Quaderno del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*», Roma, 2020, pp. 95-100.
- MAZZETTI C., *Droit et société dans l'histoire du moyen âge. Querela, litis contestatio, prosecution: procédures et techniques de l'accès a la justice*, in «*Quaderni storici*», nuova serie, vol. 38, n. 113 (2), Il Mulino, Bologna, 2003, pp.599-608.
- MAZZONI V., *Dalla lotta di parte al governo delle fazioni. I guelfi e i ghibellini del territorio fiorentino nel Trecento*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 160, n. 3 (593), Olschki, Firenze, 2002, pp. 455-513.
- MELOSSI D. – PAVARINI M. *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, Il Mulino, Bologna, 1977.
- MENANT F., *L'Italia dei comuni (1100-1350)*, Viella, Roma, 2020.
- MENZINGER S. (a cura di), *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Viella, Roma, 2017.
- MENZINGER S., *Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Viella, Roma, 2006.
- MIGLIORINO F., *Lotta per il riconoscimento: la reputazione, la fama, le dicerie, la rinomanza nella costruzione dell'identità*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 52, Giuffrè Editore, Milano, 2023, pp. 329-354.
- MILANI G., *Banditi, malesardi, e ribelli. L'evoluzione del nemico pubblico nell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 38, tomo I, Giuffrè Editore, Milano, 2009, 109-140.
- MILANI G., *Contro il comune dei milites. Trent'anni di dibattiti sui regimi di Popolo*, in CACIORGNA M.T. – CAROCCI S. – ZORZI A. (a cura di), *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur*, Viella, Roma, 2014.
- MILANI G., *Dalla ritorsione al controllo. Elaborazione e applicazione del programma antighibellino a Bologna alla fine del Duecento*, in «*Quaderni storici*» nuova serie, vol. 32, n. 94 (1), *Conflitti, linguaggi e legittimazione*, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 43-74.

- MILANI G., *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma, 2003.
- MILANI G., *Legge ed eccezione nei comuni di popolo del XIII secolo (Bologna, Perugia, Pisa)*, in «Quaderni storici», nuova serie, vol. 44, n. 131 (29), Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 377-398.
- MINNUCCI G., *Accusatio e divisio criminum. La riflessione della penalistica delle origini e il pensiero di Alberto Gandino: una comparazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 30/2, Il Mulino, Bologna, pp. 291-302.
- MINNUCCI G., *Diritto e processo penale nel XII secolo fra dottrina e legislazione*, in BENEDETTI M. – SANTANGELO CORDANI A. – BASSANI A (a cura di), *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'età moderna*, Giuffrè Editore, Milano, 2019, pp. 5-33.
- MOORE R.I., *The Formation of a Persecuting Society: Authority and Deviance in Western Europe 950–1250*, 2^a ed, Blackwell, Oxford, 2006.
- MORELLI G., *Ancora su Irnerio*, in GIANSANTE M. – TURA D. (a cura di), *Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale*, Il Chiostro dei Celestini. Amici dell'Archivio di Stato di Bologna, 2020, pp. 35-82.
- MUCCIARELLI R., *Appunti sul controllo sociale nell'Italia comunale. Forme, tecniche e strumenti a Siena fra XIII e XIV secolo*, in «Studi Storici», anno 56, n. 2, Carocci, Roma, 2015, pp. 325-348.
- MUCCIARELLI R., *Fama e giustizia a Siena al tempo dei Nove. Per uno studio del disciplinamento sociale*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 171, n. 4 (638), Olschki, Firenze, 2013, pp. 615-638.
- MUCCIARELLI R., *Storie di debiti e di conflitti tra procedure di giustizia e prassi politica (Siena e il suo territorio, fine XIII-inizio XIV secolo)*, in BENEDETTI M. – SANTANGELO CORDANI A. – BASSANI A (a cura di), *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'età moderna*, Giuffrè Editore, Milano, 2019, pp. 105-135.
- NADER L., *Le forze vive del diritto. Un'introduzione all'antropologia giuridica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003.
- NICOLAJ G., *Cultura e prassi notarile*, in *Il notariato nell'altro medioevo*, CISAM, Spoleto, 1986.
- OLIVI PIETRO DI GIOVANNI, *Un trattato francescano di economia politica: il «De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus»*, TODESCHINI G. (a cura di), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 1980.
- ORLANDELLI G., *Boattieri, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 10, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1968.
- ORLANDO E., *Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo*, in ISRAEL U. – SCHMITT O.J. (a cura di), *Venezia e Dalmazia*, Viella, Roma, 2013, pp. 9-61.

- ORTALLI G. – SCHMITT O.J. – ORLANDO E. (a cura di), *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2015.
- PADOA-SCHIOPPA A., *La scuola di Pavia. Alle fonti della nuova scienza giuridica europea*, in MANTOVANI D. (a cura di), *Almun Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, vol. 1, tomo I, *Dalle origini all'età spagnola*, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, Milano, 2012, pp. 143-164.
- PASCIUTA B., *Per una storia della rappresentanza processuale. L'azione alieno nomine nella dottrina civilistica e canonistica fra XII e XIII secolo*, in «*Quaderni fiorentini*», n. 37, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pp. 149-186.
- PATRONE A.M.N. – AIRALDI G., *Il Piemonte medievale*, in GALASSO G. (a cura di) *Storia d'Italia*, vol. 5, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: il Piemonte e la Liguria*, Utet, Torino, 1986, pp. 1-362.
- PEGG M.G., *The Corruption of Angels: The Great Inquisition of 1245-1246*, Princeton University Press, Princeton, 2001.
- PENE VIDARI G.S., *Storia del diritto. Età medievale e moderna*, Giappichelli Editore, Torino, 2014.
- PERANI T., *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 167, n. 1 (619), Olschki, Firenze, 2009, pp. 57-90.
- PIA E.C., *La giustizia del vescovo. Società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo*, Viella, Roma, 2014.
- PICARDI N., *La giurisdizione all'alba del Terzo Millennio*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.
- PINI A. I., *Dal Comune città-stato al Comune ente amministrativo*, in GALASSO G. (a cura di), *Storia d'Italia*, vol. 4, *Comuni e Signorie. Istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, UTET, Torino, 1981, pp. 449-587.
- PINTO G., *Controllo politico e ordine pubblico nei primi vicariati fiorentini. Gli «atti criminali degli ufficiali forensi»*, in «*Quaderni storici*», vol. 17, n. 49, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 226-241.
- PIRANI F., *Moderazione del vivere cittadino: il Testamentum di Pietro da Fermo (1292)*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 169, n. 2, Olschki, Firenze, 2011, pp. 343-372.
- POLONI A., *Disciplinare la società. Un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e Trecento*, in «*Scienza e politica. Per una storia delle dottrine politiche*», n. 37, 2007, pp. 33-62.
- POLONI A., *Potere al Popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell'Italia comunale del Duecento*, Bruno Mondadori, Milano, 2010.
- PORRI G. (a cura di), *La sconfitta di Montaperti*, Porri, Siena, 1844.

- PORTINARO P. P., *La spada sulla bilancia. Funzioni e paradossi della giustizia politica*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*» n. 38, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 75-106.
- POVOLO C., *Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali*, in «*Storica*», n. 56-57, anno XIX, Viella, Roma, 2013, pp. 53-103.
- QUAGLIONI D., «*Christianis infesti*». *Una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come "nemico interno"*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 38, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 201-224.
- QUAGLIONI D., «*Probo a probe*». *Prova e controversia: dall'ordo iudiciarius al processo*, in CERRONE F. – REPETTO G. (a cura di), *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 537-552.
- QUAGLIONI D., *Il processo Avogari e la dottrina medievale della tirranide*, CAGNIN G. (a cura di) in *Processo Avogari (Treviso, 1314-1315)*, Viella, Roma, 1999, pp. V-XXIX.
- QUAGLIONI D., *Prefazione*, in UBERTO DA CESENA, *Questio disputata Bononie (1307-1328)*, NATALINI C. (a cura di), Il Formichiere, Foligno, 2019. pp. V-VII.
- RADDING C.M., *Le origini della giurisprudenza medievale. Una storia culturale*, Viella, Roma, 2013.
- RAVEGGI S., *Appunti sulle forme di propaganda nel conflitto tra magnati e popolani*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al convegno internazionale di Trieste (2-5 marzo 1993)*, Publications de l'École française de Rome, 201, Roma, 1994, pp. 469-489.
- RICCI F., *Paradigmi mitico-simbolici del potere per un'ermeneutica dell'ordine politico del nostro tempo*, in «*Rivista italiana di Filosofia Politica*», n. 1, Firenze University Press, 2021, pp. 87-114.
- RICCIARDELLI F., *Le forme rituali della politica tra Firenze e le città dominate (secoli XIV-XV)*, in «*Annali aretini*», n. XIII, All'insegna del Giglio, Borgo San Lorenzo, 2005, pp. 17-30.
- RINALDI R. (a cura di), *Nella città operosa. Artigiani e credito a Bologna fra Duecento e Quattrocento*, Il Mulino, Bologna, 2016.
- ROSSI G., *Bartolo da Sassoferrato alle origini della moderna trattatistica giuridica: note di lettura sul "Liber Minoricarum"*, in «*Studi umanistici piceni*», n. XXXII, Istituto Internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato", Sassoferrato, 2012, pp. 15-44.
- RUSCHE G. - KIRCHHEIMER O., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978.
- RUSCONI R., *Predicazione e predicatori in Italia nel medioevo e in età moderna*, Viella, Roma, 2023.

- RUSSO G., *Governare castigando. Le origini dello Stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1478)*, Giuffrè Editore, Milano, 2021.
- SBRICCOLI M., “*Tormentum idest torquere mentem*”. *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale*, in SBRICCOLI M., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, tomo I, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 111-128.
- SBRICCOLI M., «*Vidi communiter observari*». *L’emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in SBRICCOLI M., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, tomo I, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 73-110.
- SBRICCOLI M., *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè Editore, Milano, 1974,
- SBRICCOLI M., *Giustizia criminale*, in SBRICCOLI M., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, tomo I, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 3-44.
- SBRICCOLI M., *L’inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale*, in SBRICCOLI M., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, tomo I, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 131-154.
- SBRICCOLI M., *Polizia*, in SBRICCOLI M., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, tomo I, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 373-391.
- SBRICCOLI M., *Sintesi dei lavori in “Carceri, carcerieri, carcerati. Dall’antico regime all’Ottocento*, in SBRICCOLI M., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, tomo II, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 1283-1290.
- SBRICCOLI M., *Sintesi dei lavori*, in ANTONELLI L. (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall’antico regime all’Ottocento*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 269-274.
- SBRICCOLI M., *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in GROSSI P. (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d’indagine e ipotesi di lavoro*, Giuffrè Editore, Milano, 1986, pp. 127-148.
- SCHIERA P., *Il Buongoverno “melancolico” di Ambrogio Lorenzetti e la “costituzionale faziosità” delle città*, in «*Scienza e politica. Per una storia delle dottrine politiche*», n. 34, 2006, pp. 93-108.
- SIMONICCA A., *Gli eventi pubblici: l’antropologia alla prova del rituale* in «*Lares*», vol. 72, n. 3, Olschki, Firenze, 2006, pp. 583-616.
- SOLMI A., *Contributi alla storia del diritto comune*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*», II, 1929, pp. 5-35.
- SPADACCINI M., *Libri, libelli e procuratori*, Academia University Press, Torino, 2016.

- TABACCO G., *Vescovi e comuni in Italia*, in MOR C.G. – SCHMIDINGER H. (a cura di), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1979. pp. 253-282.
- TAMASSIA N., *Note per la storia del diritto romano nel Medio Evo*, in *Per il XXXV anno d'insegnamento di Filippo Serafini*, Barbera, Firenze, 1892, pp. 133-142.
- TANZINI L., *A consiglio. La vita politica nell'Italia dei comuni*, Laterza, Roma-Bari, 2014.
- TANZINI L., *Gli arbitrati del vescovo. Giustizia vescovile e controversie private a Firenze fra Tre e Quattrocento*, in MACCIONI E. – TOGNETTI S. (a cura di), *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel Tardo Medioevo*, Olschki, Firenze, 2016, pp. 107-126.
- TANZINI L., *Una chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Viella, Roma, 2020.
- THOMAS Y., *Fictio legis*, Quodlibet, Macerata, 2016.
- THOMAS Y., *L'artificio delle istituzioni*, in *Il valore delle cose*, Quodlibet, Macerata, 2022,
- TODESCHINI G., *Eccezioni e usura nel Duecento. Osservazioni sulla cultura economica medievale come realtà non dottrinarie*, in «*Quaderni storici*», nuova serie, vol. 44, n. 131, *Sistemi di eccezione*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 443-460.
- TODESCHINI G., *Francescani, minori, infami: i percorsi contraddittori dell'emancipazione*, in «*Quaderni storici*», nuova serie, vol. 42, n. 126, *Schiavitù e conversioni nel Mediterraneo*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 731-742.
- TODESCHINI G., *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- TOGNETTI S., *Uomini d'affari e mobilità sociale in Italia tra metà Trecento e primo Cinquecento*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 175, n. 1 (651), Olschki, Firenze, 2017, pp. 119-150.
- TREGGIARI F., «*Et sit secretum*». *La denuncia anonima negli statuti delle città urbane*, in MUZZARELLI M.G. (a cura di), *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione ta Medioevo ed Età Moderna*, Viella, Roma, 2020, pp. 27-47.
- TREGGIARI F., *Inquisizione, eresia, tortura: norme, pratiche e dottrine del processo penale medievale*, in BAUDIN A. – MERLI S. – SANTANICCHIA N. (a cura di), *Gli ordini di Terrasanta. Questioni aperte, nuove acquisizioni (secoli XII-XVI)*, Fabrizio Fabbri Editore, Perugia, 2019, pp. 531-555.
- TREGGIARI F., *La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 2011*, CISAM, Spoleto, 2012, pp. 265-302.

- VALLERANI M., *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città comunali italiane*, in «*Mélanges de l'École française de Rome: Moyen Âge*», vol. 123-1, École française de Rome, Roma, 2011, pp. 129-149.
- VALLERANI M., *Fiscalità e limiti dell'appartenenza alla città in età comunale*, in «*Quaderni storici*», nuova serie, vol. 49, n. 147 (3), *Fiscalità e cittadinanza*, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 709-742.
- VALLERANI M., *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in GIORGI A. – MOSCADELLI S. – ZARRILLI C. (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna: atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008*, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, Roma, 2012, pp. 275-314.
- VALLERANI M., *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in «*Quaderni storici*», vol. 36, n. 108, *Fatti: storie dell'evidenza empirica*, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 665-693.
- VALLERANI M., *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «*Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte*», n. 14, 2009, pp. 40-61.
- VALLERANI M., *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in BARONE G. – CAPO L. – GASPARRI S. (a cura di), *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, Viella, Roma, 2001, pp. 379-417.
- VALLERANI M., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia, 1991.
- VALLERANI M., *La cittadinanza pragmatica. Attribuzione e limitazione della civiltas nei comuni italiani fra XIII e XV secolo*, in MENZINGER S. (a cura di), *Cittadinanze medievali*, Viella, Roma, 2017, pp. 113-144.
- VALLERANI M., *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo Medioevo*, in PRODI P. (a cura di), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 93-112.
- VALLERANI M., *La giustizia pubblica medievale*, Il Mulino, Bologna, 2005.
- VALLERANI M., *Modelli di verità: le prove nei processi inquisitori*, in GAUVARD C., *L'enquête au Moyen âge. Études réunies par Claude Gauvard*, Publications de l'École française de Rome, Roma 2008, pp. 123-142.
- VALLERANI M., *Premessa*, in «*Quaderni storici*», nuova serie, vol. 49, n. 147 (3), *Fiscalità e cittadinanza*, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 663-671.
- VALLERANI M., *Procedura e giustizia nelle città italiane del Basso Medioevo (XII-XIV secolo)*, in CHIFFOLEAU J. – GAUVARD C. – ZORZI A. (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin*

du Moyen Âge, «Collection de l'École française de Rome», n. 385, Publications de l'École française de Rome, Roma, 2007, PP. 439-494.

- VALLERANI M., *Regimi di cittadinanza nell'Italia comunale*, Viella, Roma, 2024.
- VALLERANI M., *Scritture e schemi rituali nella giustizia altomedievale*, in *Scrivere e leggere nell'alto Medioevo*, CISAM, Spoleto, 2012, pp. 97-150.
- VALLERANI M., *Tra astrazione e prassi. Le forme del processo nelle città dell'Italia settentrionale del secolo XII*, in F. J. ARLINGHAUS F.-J. ET AL. (a cura di), *Praxis und Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, Vittorio Klostermann, Frankfurt, 2006, pp. 135-154.
- VECA S., *La bellezza e gli oppressi. Dieci lezioni sull'idea di giustizia*, Feltrinelli, Milano, 2010,
- VELO DALBRENTA D., *Le irrinunciabili ragioni del giurista. Note introduttive su storia e attualità dei brocardi*, in MORO P. (a cura di), *Il Diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione del giurista*, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 69-90.
- VESSELLA L., *L'architettura del carcere a custodia attenuata. Criteri di progettazione per un nuovo modello di struttura penitenziaria*, Franco Angeli, Milano, 2016.
- VIDALI A., *La pena del bando e gli assetti giurisdizionali a Venezia (XV-XVI secolo). Dalla città-stato alla Repubblica, dalla frammentazione all'unità?*, in ANTONELLI L. ET AL. (a cura di), *Guardie e ladri. Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal Medioevo all'età contemporanea*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2023, pp. 307-330.
- VILLATA DI RENZO M.G., *Bartolo consulente nel "penale": un'auctoritas indiscussa?*, in CRESCENZI V. – ROSSI G. (a cura di), *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento*, Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato", Sassoferrato, 2015, pp. 25-62.
- WICKHAM C., *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Viella, Roma, 2000.
- WICKHAM C., *Sonnambuli verso un nuovo mondo. L'affermazione dei comuni italiani nel XII secolo*, Viella, Roma, 2017.
- WOLF E., *L'Europa e i popoli senza storia*, Il Mulino, Bologna, 1990.
- ZDEKAUER L., *Il Constituto dei placiti del comune di Siena*, in «Studi senesi», VI, 1889, pp. 152-206.
- ZILLOTTO A., *Antropologia e crimine. Un approccio socio-culturale alla questione criminale in Italia*, Franco Angeli, Milano, 2020.
- ZORZI A., *Conflitto e costituzione nell'Italia comunale*, in *From Florence to the Mediterranean and beyond: essay in honour of Anthony Molho*, RAMADA CURTO D ET AL. (a cura di), Olschki, Firenze, 2009, pp. 321-342.

- ZORZI A., *Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia. Pratiche e culture politiche nell'Italia comunale*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 170, n. 2, Olshki, Firenze, 2012, pp. 263-284.
- ZORZI A., *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in MAIRE VIGUEUR J.-C. (a cura di), *I Podestà dell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, Publications de l'École Française de Rome, 268, 2000, pp. 453-594.
- ZORZI A., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo stato territoriale*, Firenze University Press, Firenze, 2009
- ZORZI A., *Le declinazioni della libertà nelle città comunali e signorili italiane (secoli XII-XIV)*, in ZORZI A. (a cura di), *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, Viella, Roma, 2020, pp. 11-76.
- ZORZI A., *Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII-XV)*, Bruno Mondadori, Milano-Torino, 2010.
- ZORZI A., *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in BELLABARBA M. – SCHWERHOFF G. – ZORZI A. (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 13-34.
- ZORZI A., *Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale*, in CHIFFOLEAU J. – GAVARD C. – ZORZI A. (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Age*, École française de Rome, Roma, 2007, pp. 125-187.
- ZORZI A., *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in BOURIN M. – CHERUBINI G. – PINTO G. (a cura di), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, Firenze University Press, Firenze, 2008, pp. 381-420.
- ZORZI A., *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in BOURIN M. – CHERUBINI G. – PINTO G. (a cura di), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, Firenze University Press, Firenze, 2008, pp. 381-420.
- ZORZI A., *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al convegno di Trieste (2-5 Marzo 1993)*, Publication de l'École française de Rome, Roma 1994, pp. 395-425.

Sitografia

- MODESTI M., *In carcere Communis est. Riflessi del carcere e della carcerazione nella documentazione medievale bolognese (seconda metà XIII-prima metà XIV secolo)*, in «DNA – Di Nulla Academia», vol. 3, n. 2 (2022)
<https://dnacamporesi.unibo.it>

PALMIERI G., *Nisi probos efficias disciplina. La questione penitenziaria nella Roma pontificia dell'Ottocento: una ricerca bibliografica*, in «*Historia et Ius*», 18/2020.

ROSSI G., *Note sulla fortuna del "Codex Iustinianus" e le vicende dei "Tres libri": da Pepone ad Alciato* in «*Historia et Ius*», 24/2023.

VOLANTE R., *Fatto normativo e interpretatio iuris. La definizione del possesso nel diritto comune*, in «*Ordo iuris. Storie e forme dell'esperienza giuridica*», 1, 2003, www.quadernifiorentini.eu/archivio/01/index.htm.

Nota metodologica: *La consultazione delle pergamene conservate presso gli Archivi di Stato di Siena e Pisa è avvenuta in riproduzione digitale tramite il portale «Archivio Digitale» della Direzione Generale Archivi (ICAR).*

Archivio di Stato di Genova , *Materie politiche – Privilegi, concessioni, trattati diversi e negoziazioni*, Archivio Segreto 2726.

Archivio di Stato di Pisa (ASPi), *Diplomatico, Pia Casa di Misericordia*, pergamena 05226C (1331 maggio 15).

Archivio di Stato di Pisa (ASPi), *Diplomatico, Pia Casa di Misericordia*, pergamena 05309C (1384 luglio 18).

Archivio di Stato di Pisa (ASPi), *Diplomatico, Recupero da Sias, Olivetani*, pergamena n. OLI05210b (s.d.).

Archivio di Stato di Siena (ASSi), *Diplomatico, Riformagioni*, pergamena n. 0463 (1232 gennaio 22), casella 56.

Archivio di Stato di Siena (ASSi), *Diplomatico, Riformagioni*, pergamena n. 0465 (1232 giugno 10), casella 56, n. 258.

Archivio di Stato di Siena (ASSi), *Diplomatico, Riformagioni*, pergamena n. 0476 (1233 marzo 14), casella 57.

